Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/lereligiose0000giov

LE RELIGIOSE

SECONDO LA VIGENTE DISCIPLINA

LE RELIGIOSE

SECONDO LA VIGENTE DISCIPLINA

Confessori delle Religiose — Rendiconto
di coscienza — Clausura — Voti — * *
Elezione delle Superiore. * * * * *

COMMENTI CANONICO-MORALI

del R. P. **Giovanni FERRERES**

DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

Traduz. dallo Spagnuolo del R. P. A. TAVERNA
della stessa Compagnia
sulla III Ediz. orig. corr. ed aumentata.

TORINO
TIPOGRAFIA PONTIFICIA
CAV. PIETRO MARIETTI
Via Legnano, 23
1909

39292

Proprietà Letteraria (15-IV-69-11).

PREFAZIONE

Le ripetute istanze di dotti e molto zelanti sacerdoti c'indussero a pubblicare separatamente i commenti canonici-morali sulle religiose che avevano vista la pubblica luce in *Razón y Fe*, alcuni dei quali erano pure stati riprodotti da varii *Bollettini ecclesiastici*, principalmente d' America.

Pubblicata la seconda edizione di questi commenti, essa fu accolta con molta benevolenza dentro e fuori di Spagna, come lo dimostrano i giudizi favorevoli che ebbe dalle più notevoli riviste ecclesiastiche e straniere.

Parecchie volte ci si domandò la licenza di tradurlo in altre lingue; ma noi non volemmo che la traduzione si facesse se non dopo pubblicata questa terza edizione.

In questi commenti noi esponiamo la disciplina vigente sui confessori delle monache, sul rendiconto di coscienza, sulla clausura e sui voti semplici, che, secondo il decreto *Perpensis*, hanno da precedere i solenni, e spieghiamo con qualche ampiezza la natura degli uni e degli altri voti.

Oltre a ciò, in questa terza edizione si aggiunse un quinto commento sull'elezione delle Superiore, che noi giudichiamo che non sarà meno utile dei precedenti.

Servirà pure al maggior schiarimento della dottrina una serie di applicazioni pratiche o consulte che si sono opportunamente inserite.

La materia dei cinque commenti sembra, di fatto, interessantissima e di pratica attualità ed utilità, non solo per tutte le religiose, sian di voti solenni, siano di voti semplici, ma altresì per quanti sacerdoti abbiano da esercitare l'uffizio, sia ordinario, sia straordinario, di confessori di monache, oppure debbano presiedere alle loro elezioni.

E neppure essi sono privi d'interesse

per le scuole di Morale e di Diritto canonico.

Essi si pubblicano ora corretti ed aumentati, secondo i più recenti decreti delle Sacre Congregazioni romane.

Ed affinchè la loro lettura sia più facile e profittevole alle religiose, in quest'edizione abbiamo tradotti tutti i testi latini in volgare, trasportando questi nelle note insieme colle citazioni degli autori, acciocchè i commenti conservino l'utilità di un'opera di consulta.

I CONFESSORI DI MONACHE

COMMENTO PRIMO

I CONFESSORI DI MONACHE

SECONDO LA VIGENTE DISCIPLINA

§ I.

RISOLUZIONI DELLA SACRA PENITENZIERIA.

1. Nella rivista romana *Acta S. S.*, nel numero di Marzo 1902, pag. 512, leggiamo la seguente risposta:

DELLA SACRA PENITENZIERIA

" *Dubbio sopra la validità dell'assoluzione per difetto di giurisdizione.*

" Gli statuti dell'archidiocesi di Malines e della diocesi di Tournay ordinano:

" 1. Nessuno, fuori del confessore, tanto ordinario quanto straordinario, potrà, senza previa facoltà dell'Ordinario, ricevere validamente nel monastero la confessione sacramentale di quali che siano religiose che vivono in comunità.

" 2. Le confessioni delle monache che per " alcuni giorni si trovano fuori del monastero, " le potrà ascoltare nelle chiese, ecc., qua- " lunque confessore approvato per le persone " di ambi i sessi. "

" Così si esprimono alla lettera gli statuti di Tournay: quelli di Malines dicono quasi lo stesso, salvochè nel secondo articolo, in vece di *per alcuni giorni*, dicono *per alcun tempo*.

" Ciò supposto:

" Tizio ottiene le patenti dal Vescovo di Tournay, nelle quali gli si dà la facoltà di udire confessioni di *persone dell'uno e dell'altro sesso, però non di religiose*.

" Mentre sta confessando in una pubblica chiesa, si unisce agli altri fedeli una certa *suora*, come dicono, appartenente ad una comunità della città nella quale Tizio confessava, ma che era uscita per qualche tempo dal suo monastero per disbrigare qualche faccenda. Giacchè in parecchi istituti è lecito alla Superiora dare il permesso di uscire di giorno. Tizio, ascoltata la confessione, dà l'assoluzione a quella suora.

" Se non che, dopo cominciò a dubitare se l'assoluzione da lui data fosse valida, o, per contrario, fosse, per difetto di giurisdizione, invalida. Ora, poichè simili casi possono facilmente rinnovarsi, e, conforme alla validità od alla nullità di tal giudizio sacramentale,

deve variare il dovere d'interrogare sulla condizione delle religiose che in pubblica chiesa si presentano al confessore, così (l'oratore) ricorre a Vostra Eminenza, supplicandola di voler risolvere il seguente dubbio: Se Tizio, nel caso, abbia validamente assolta la predetta religiosa, ovvero se era privo della richiesta giurisdizione?

" Che se avesse invalidamente assolto, come deve diportarsi nell'avvenire, quando vedesse tra i penitenti una monaca; cioè con qual cura deve interrogare delle circostanze in cui si trova la suora che si presenta?

" La S. Penitenzieria rispose ai dubbii precedenti: " Avendo riguardo agli statuti di Tour-
" nay, Tizio assolvette validamente; quanto
" alle interrogazioni da farsi, può il confes-
" sore omettere tali interrogazioni, salvo il
" caso in cui dubiti prudentemente che la pe-
" nitente si confessi illecitamente.

" Dato a Roma, nella S. Penitenzieria, il 7
" Febbraio 1901.

" B. Pompili, *Datario* della S. P.

" A. Celli, *Sostituto* della S. P. „ [1].

---

1 " Ex S. Pœnitentiaria Apostolica.

" *Dubium quoad validitatem absolutionis ob defectum jurisdictionis.*

" Statuta archidiœcesis Mechliniensis et diœcesis Tornacensis hæc habent:

" 1. Nemo, præter confessarium tum ordinarium, tum
" extraordinarium, sacramentalem confessionem religio-

Prendendo occasione da questo decreto, ci parve opportuno, per secondare il desiderio di molte dotte persone, di esporre la disciplina vigente sopra i confessori delle monache.

" sarum quarumcumque in communitate viventium in " monasterio valide excipere potest absque prævia Ordi- " narii facultate.

" 2. Monialium, quæ per aliquot dies extra monaste- " rium versantur, confessiones audire potest in ecclesiis, " etc., quilibet confessarius pro utroque sexu appro- " batus. "

" Ita, ad litteram statuta Tornacensia: Mechliniensia autem fere idem sonant, nisi quod, in altero articulo, pro *per aliquot dies*, ponunt *ad tempus*.

" His positis:

" Titius ab Episcopo Tornacensi litteras accipit quibus approbatur ad confessiones excipiendas *personarum utriusque sexus, non tamen religiosarum*.

" Dum in publica ecclesia confessarii munere defungitur, fidelibus reliquis se adjungit *soror* quædam, ut ajunt, pertinens ad communitatem civitatis in qua Titius excipit confessiones, sed ad horam egressa e suo monasterio ad aliquod negotium componendum. In pluribus enim institutis, integrum est Superiorissæ facultatem facere exeundi per diem. Titius, audita confessione, absolvit sororem illam.

" Postea autem dubitare cœpit utrum valide impertierit absolutionem, an contra, defectu jurisdictionis, nulla sit hæc absolutio. Cum autem hujusmodi casus facile iterari possint, et, pro valore vel nullitate talis sacramentalis judicii, variare debeat officium inquirendi de conditione religiosarum quæ in ecclesia publica accesserint ad confessarium; ideo suppliciter (orator) adit Eminentiam Vestram, quatenus dubium sequens solvere dignetur: Utrum Titius, in casu, valide absolverit prædictam religiosam, an caruerit requisita jurisdictione?

" Quod si invalide absolverit, quomodo se in posterum gerere debeat, si inter pœnitentes animadverterit mo-

§ II.

PRELIMINARI.

2. La parola *monaca* contiene diversi sensi. In senso *stretto* significa ciascuna delle religiose appartenenti ad istituti di *voti solenni*, di quelle che, per conseguenza, sono soggette a rigorosa clausura papale.

In senso *largo* designa pure le suore delle congregazioni religiose di voti *semplici*, le quali, al più, sogliono aver solamente clausura *vescovile*, ed alle volte solo parziale; alle quali, per conseguenza, non è applicabile nè la dottrina, nè le pene, contro *violantes clausuram monialium*, ecc. [1], di cui parla la Costit. *Apostolicæ Sedis*.

Nel suo più ampio significato, si applica

---

nialem; id est, qua cura interrogare debeat de adjunctis in quibus versetur accedens *soror?*

" S. Pœnitentiaria ad præmissa respondet.: " Ratione " habita prioris statuti, Titium valide absolvisse: quoad " interrogationes vero faciendas, nisi prudens suspicio " suboriatur quod pœnitens illicite apud ipsum confiteatur, " posse confessarium a supradictis interrogationibus abs- " tinere. „

" Datum Romæ, in S. Pœnitentiaria, die 7 Febr. 1901.

" B. Pompili, S. P. *Datarius.*

" A. Celli, S. P., *Subst.* „

[1] Si vegga il Commento III, dove si tratta della *clausura*.

eziandio alle pie donne che non appartengono a vere congregazioni religiose di voti semplici, ma a *pie* associazioni (*piæ sodalitates*), nelle quali, se si fanno voti, sono privati, non pubblici, che si accettano in nome della Chiesa da un Superiore legittimo, per quanto tali pie associazioni (*piæ sodalitates*) siano approvate dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. In questi medesimi significati si usa la parola *religiosa*.

3. Si deve avvertire che la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, nell'approvare le Costituzioni anche delle vere congregazioni religiose di voti semplici, vuole che non si adoperino le parole *regola*, *religione*, *monastero*, *monache*, ecc., le quali sono proprie degli Ordini di voti solenni. Trattandosi d'istituti di voti semplici, vuole che in luogo di quelle parole si adoperino queste altre: *costituzioni*, *congregazione*, *istituto*, *casa*, *suora* [1].

4. Le congregazioni religiose di voti semplici sono papali, se la S. Sede ha rivedute le loro Costituzioni ed ha raccomandato od approvato l'istituto. In caso diverso si chiamano *diocesane* [2].

[1] " Normæ secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium, " appr. a S. C. EE. et RR. 28 Jun. 1901, art. 32. Si vegga altresì BATTANDIER, *Guide canonique pour les Constitutions des Sœurs à vœux simples*, p. 26.

[2] Leone XIII, Const. *Conditæ a Christo*, 26 Nov. 1900.

§ III.

APPROVAZIONE DEI CONFESSORI DELLE MONACHE.

5. L'*approvazione* dei confessori, in quanto si distingue dalla giurisdizione, si può definire: " Una dichiarazione autentica, giuridica ed efficace dell'idoneità del sacerdote ad ascoltare confessioni. „ Di guisa che l' approvazione *dichiara* e *fa* idoneo giuridicamente il sacerdote ad udire confessioni [1].

6. La necessità dell'approvazione del Vescovo per udire le confessioni di persone *secolari* fu introdotta dal Concilio Tridentino, sess. XXIII, c. XV, *De Reform.*, eccettuando solo da questa regola coloro che posseggono beneficio parrocchiale. Di modo che i parrochi, per udire le confessioni dei loro parrocchiani in qualsiasi luogo, anche fuori della propria diocesi, non hanno verun bisogno dell'approvazione del Vescovo. Si disputa se il parroco possa considerarsi approvato per tutta la Chiesa, purchè gli si dia la giurisdizione, ovvero s'egli abbia solo l'approvazione per i suoi parrocchiani. Di qui il dubbio se un parroco possa chiamare un altro parroco di diversa diocesi, perchè questi, senz'approvazione del Prelato di quello, possa udire le confessioni

[1] *Casus Romæ ad S. Apoll.*, p. 110, seg.

nella parrocchia di quello che lo chiama. Se egli è approvato per tutta la Chiesa universale, può udirle, perchè il parroco che lo chiama gli comunica la giurisdizione necessaria, che è l'unica cosa che gli manca. Ma se l'approvazione vale solo per la propria parrocchia, non può ascoltarle validamente, senza l'approvazione del Prelato nella cui diocesi debba udir confessioni di persone che non siano suoi parrocchiani [1].

---

[1] Cfr. Suarez, *De Penit.*, d. 28, s. 4, n. 18: Lugo, *De Penit.*, d. 21, n. 21; Ball. P., vol. V, n. 557; Gury-Ferreres, *Comp Th Mor.*, II, n. 552; Génicot, *Inst. Th. Mor.*, n. 325; Bucceroni, *Inst. Mor.*, n. 775, e *Casus*, n. 363; *Casus Romae ad S. Apoll.*, pp. 112, 113; Gallo, *Suppetiae Evangelii praeconibus*, vol. III, pag. 228; Lehmkuhl, *Theologia moralis*, vol. II, n. 377, nota 2ª, p. 271, ed. 7ª; Laurentius, *Institutiones juris ecclesiastici*, n. 530, pag. 428, ed. 2ª (ann. 1908), nota 3ª.

Di questi autori citati anche i recentissimi Ballerini-Palmieri, Génicot, Lehmkuhl e Laurentius ammettono la probabilità della sentenza che tiene potere il parroco validamente e lecitamente, mentre è parroco attuale, *dare ai parrochi, anche di altra diocesi, la facoltà delegata di udire le confessioni nella sua parrocchia.* Ed osservano il Ballerini ed il Lehmkuhl, *ll. cc.*, che la decisione contraria della S. C. del Concilio del 3 Dicembre, sebbene autorevole, pure, essendo particolare, non fa legge, e quindi non toglie la probabilità della predetta sentenza, secondo la dottrina, sul valore dei decreti particolari delle Sacre Congregazioni, da S. Alfonso (*Theologia Moralis*, lib. I, tr. 2, n. 106, quær. 2°) detta probabile e sostenuta da autori gravissimi, anche recenti, per es., dal D'Annibale (*Summula*, I, 184, nota 5) e dal Wernz (*Jus Decretalium*, I, n. 146, III). Osserva però il Lehmkuhl, *l. c.*, che questo s'intende *quamdiu Episcopus non positive contradixerit vel ade-*

7. L'*approvazione* non è necessaria per ascoltare confessioni di religiosi (uomini) di voti solenni. Basta la giurisdizione comunicata dai superiori proprii del penitente. Questa è la sentenza comune fondata nelle parole stesse del Tridentino, il quale parla solo della necessità dell'approvazione per ascoltare confessioni di secolari: " Nessun (sacerdote), quantunque sia regolare, può udir confessioni di secolari, benchè siano sacerdoti, nè si può riputare idoneo a questo, salvochè abbia un beneficio parrocchiale o l'approvazione (che si deve concedere *gratis*) dei Vescovi, i quali o per mezzo di un esame, se lo credono necessario, o in altro modo lo giudichino idoneo [1]. „ Nè sembra aver molta forza ciò che contro la comune sentenza dice Bizzarri [2].

8. Per le religiose strettamente dette, la necessità dell'approvazione del Vescovo fu introdotta da papa Gregorio XV nella sua bolla

---

merit potestatem. Ed aggiunge: *Extra casum quidem necessitatis suadeo, ut de certiore jurisdictione sibi provideant, maxime quum universalis consuetudo pro mitiore illa praxi non jam vigeat.* (*N. d. T.*).

[1] " Nullum (sacerdotem) etiam regularem, posse confessiones *sæcularium*, etiam sacerdotum, audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut parochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quæ gratis detur, obtineat. „

[2] *Collectanea ad usum S. Congreg. EE. et RR.*, p. 723. Si vegga S. Alfonso, lib. VI, n. 575, e Gury-Ferreres, *l. c.*, n. 174 e 559.

Inscrutabili Dei providentia, il 5 Febbraio dell'anno 1622, § 5 [1]. Ma v'è di più. Perchè, secondo le dichiarazioni della S. Congreg. del Concilio, confermate da Gregorio XV e da Urbano VIII [2], e secondo la Costituzione *Superna magni* di Clemente X, del 21 Giugno del 1670, § 4 [3], non solo si richiede l'approvazione *del Vescovo nella cui diocesi si trova il monastero*, ma nemmeno basta l'approvazione generale per udir le confessioni di persone di ambi i sessi, essendo necessaria un'approvazione *speciale* per udire confessioni di monache. Anzi, neppur basta avere tale approvazione per un monastero, perchè altri possa confessare in un altro, ancorchè sia del medesimo Ordine. Che se l'approvazione fu concessa per un caso determinato, passato questo, resta ancor essa estinta.

9. Quest'approvazione *speciale* si esige per la *validità;* per forma che neppure lo stesso Generale dell'Ordine può, senza l'approvazione del Vescovo, e questa speciale, confessare validamente le religiose che gli sono soggette (*ll. cc.*).

In Ispagna, secondo il privilegio che, a richiesta del cardinal Belluga, concesse Benedetto XIII il 27 Marzo 1726, i Generali ed i

---

[1] *Bull. Rom. Taurin.*, vol. XII, p. 657.
[2] Ad VI-XI, *Bull. R.*, l. c., p. 660.
[3] *Ibid.*, vol. XVIII, p. 57.

Provinciali possono udire le confessioni delle religiose che sono loro soggette, senza bisogno per questo della speciale approvazione del Vescovo [1]. Ma oggi questo privilegio non ha utilità pratica, per quel che diremo nel n. 15.

10. L'anzidetta speciale approvazione si richiede tanto nei confessori ordinarii quanto negli straordinarii, ed anche nel caso che fossero nominati dall'Em. Cardinal Penitenziere Maggiore, e quantunque questi li nominasse durante la vacanza della S. Sede, quando maggiori sono le sue attribuzioni [2].

11. Per le monache di voti semplici, il diritto comune non esigeva questa speciale approvazione; però solevano esigerla: *a)* la Santa Sede nell' approvare le Costituzioni, e *b)* i Prelati nel concedere le facoltà del ministero, giacchè solevano eccettuare la facoltà di udire le confessioni delle religiose, intendendo per religiose anche le suore che appartengono a congregazioni di voti semplici [3].

Oggi la Costit. *Conditæ a Christo* ordina ai Prelati che esigano approvazione speciale, tanto per le congregazioni diocesane, quanto

---

[1] *Bull. Rom. Taurin.*, vol. XXII, p. 345.

[2] Constit. *Pastoralis Curæ*, di Benedetto XIV, 5 Agosto 1748, § 9. — Sebbene abbiamo sotto gli occhi il *Bullarium* di Benedetto XIV (Romæ, 1760), citiamo però la divisione dei paragrafi, nel modo che la riporta Lucidi, *De Visit. SS. limin.*, vol. III, p. 298 e seg.

[3] *Casus Romæ ad S. Apoll.*, p. 129. — Si veggano gli statuti di Malines e quelli di Tournay, citati nel n. 1.

per le papali. Riguardo alle prime, leggiamo nella detta *Costituz.*, p. I, n. 11: " Spetta al Vescovo designare i sacerdoti che loro celebrino la messa, le confessino, facciano la predica ed amministrino i sacramenti, tanto per le congregazioni diocesane, quanto per le altre, come nel relativo capitolo (n. 8), esplicitamente si stabilisce [1]. „ Quanto alle seconde, così dice il n. 8 della seconda parte: " Nelle cose spirituali le congregazioni sono soggette ai Vescovi delle diocesi nelle quali si trovano. A questi appartiene designar loro i cappellani ed approvare i predicatori. Se le congregazioni sono di donne, IL VESCOVO ASSEGNERÀ PURE AD ESSE I CONFESSORI TANTO ORDINARII QUANTO STRAORDINARII, SECONDO LA NORMA DELLA COSTIT. *Pastoralis curæ*, DATA DA BENEDETTO XIV, nostro predecessore, e del decreto *Quemadmodum*, pubblicato dalla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari il dì 17 Dicembre 1890, il quale riguarda pure le congregazioni di uomini che non ricevono ordini sacri [2]. „ Ora, secondo la Cost. *Pastoralis curæ*

[1] " Sacerdotes a sacris, a confessionibus, a concionibus designare, item de sacramentorum dispensatione statuere munus Episcoporum est, pro sodalitatibus diœcesanis pariter ac pro ceteris; id quod in capite consequenti (n. VIII explicate præfinitur. „

[2] " In iis quæ ad spiritualia pertinent, subduntur sodalitates Episcopis diœcesium in quibus versantur. Horum igitur erit sacerdotes ipsis et a sacris designare et a concionibus probare. Quod si sodalitates muliebres sint, desi-

(§ 9), ogni confessore di religiose dev'essere specialmente approvato, come abbiamo detto nel numero precedente e lo proveremo nel 22. Dunque...

12. Quest'approvazione speciale oggidì *sempre* si esige dalla S. Congreg. dei Vescovi e Regolari nell'approvare le Costituzioni. Si veggano le *Norme* citate nel n. 3, delle quali l'articolo 139 così dice: " Quanto ai confessori ordinarii, straordinarii e supplementari, si osservino negli istituti di suore le disposizioni della Costit. di Benedetto XIV *Pastoralis curæ* del 5 Agosto 1748, ed il decreto *Quemadmodum* della S. Congreg. dei Vescovi e Regolari, promulgato il 17 Dicembre 1890. Questo decreto si estende altresì agli uomini religiosi laici, non però la Costit. *Pastoralis curæ* [1]. „

Il Concilio provinciale di Valladolid del-

GNABIT ITEM EPISCOPUS SACERDOTES A CONFESSIONIBUS TUM ORDINARIOS TUM EXTRA ORDINEM, AD NORMAM CONSTITUTIONIS *Pastoralis Curæ*, A BENEDICTO XIV, DECESSORE NOSTRO, EDITÆ, ac decreti *Quemadmodum*, dati a sacro Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus præposito, die XVII Decembris anno MDCCCXC; quod quidem decretum ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris minime initiantur. „

[1] " De confessariis ordinariis, extraordinariis, et supplementaribus, ab institutis *sororum* serventur dispositiones Constitutionis Benedicti XIV, *Pastoralis Curæ*, d. d. 5 Aug. 1748, et decreti S. Congregationis Episcoporum et Regularium *Quemadmodum*, d. d. 17 Dec. 1890. — Hoc decretum etiam ad religiosos *viros laicos* extenditur; secus autem Constitutio *Pastoralis Curæ*. „

l'anno 1886, nel lib. IV. tit. VII, nn. 1 e 7, esige l'approvazione speciale, e per quel che si riferisce ai confessori ordinarii e straordinarii, all'istesso modo per le religiose di voti semplici e per quelle di voti solenni. E nel l. IV, tit. XI, n. 28, esige approvazione speciale e prescrive il confessore ordinario e lo straordinario per i conservatorii di fanciulle.

13. Dal detto s'inferisce che, se il Vescovo non avesse richiesta l'approvazione speciale del confessore, la quale deve esigere, secondo la Costit. *Conditæ a Christo*, e se nemmeno la prescrivessero le Costituzioni di qualcuna di queste congregazioni, in tal caso, che non si deve *presumere*, ma *provare*, qualsiasi confessore approvato per udire le confessioni di secolari, udirebbe *validamente* quelle delle religiose di detta congregazione.

§ IV.

GIURISDIZIONE DEI CONFESSORI DI MONACHE.

14. È noto che la giurisdizione è assolutamente necessaria pel valore delle assoluzioni sacramentali, e che non può mai bastare la *sola approvazione*.

Per sapere chi possa comunicare la giurisdizione ai confessori di monache *strettamente* dette, debbonsi distinguere tre classi di mo-

nasteri. La prima comprende quelli che sono soggetti immediatamente al Papa. Alla seconda appartengono quelli che sono immediatamente soggetti al Vescovo. La terza abbraccia quelli che sono soggetti ai Prelati regolari.

15. Per i primi ed i secondi la giurisdizione vien comunicata dal Vescovo; per questi, per diritto proprio, per quelli, come delegato della Sede Apostolica. Per quelli della terza classe, viene comunicata dal Prelato regolare, supposta, come abbiamo visto, l'approvazione speciale del Vescovo [1].

Trattandosi d'istituti di *voti semplici*, tanto papali quanto diocesani, la giurisdizione la comunica sempre il Vescovo [2].

Si noti che in Ispagna, anche le religiose di voti solenni sono tutte soggette all'Ordinario, secondo la circolare della S. Congreg. dei Vescovi e Regolari, che comincia *Peculiaribus inspectis* [3], del 10 Dicembre 1858. Questa è una disposizione transitoria, dovuta alle circostanze speciali nelle quali si trova la Spagna. Si va rinnovando di triennio in triennio. L'ultima proroga *ad triennium* ha cominciato il dì 11 Maggio dell'anno 1908.

[1] Conc. Trident., sess. XXV, c. IX, *De Regul.; Casus Romæ ad S. Apoll.*, p. 227. Si vegga il n. 27.

[2] Const. *Conditæ a Christo*, part. I, n. 11, e part. II, n. 8. Si vegga quello che si è detto nel n. 11.

[3] Si vegga questo decreto nell'Appendice I.

§ V.

IL PARROCO COME CONFESSORE DI MONACHE DI VOTI SEMPLICI.

16. Di qui nasce un dubbio riguardo alle attribuzioni del *parroco*. Poichè questi è approvato per diritto comune, e per proprio diritto ha la giurisdizione per udire le confessioni di tutte le persone non esenti che abitano dentro i limiti della sua parrocchia [1], sembra che, se il Vescovo o le Costituzioni approvate dal Papa non dispongono altrimenti, il parroco, pel fatto stesso di esser tale, senza necessità di positiva approvazione nè di alcuna concessione di giurisdizione, possa assolvere le monache appartenenti a congregazioni di voti semplici che abitano nella sua parrocchia, poichè le dette religiose non sono esenti per diritto comune.

Il dubbio nasce nell'ipotesi che, non essendovi nelle Costituzioni nessuna disposizione su questo punto, il Vescovo ordinasse che nessuno, senza speciale approvazione, potesse assolvere le dette religiose. Potrebbe allora il parroco, ciò non ostante, assolverle *validamente*

[1] Per consuetudine può udire le confessioni dei secolari in tutta la diocesi.

per diritto proprio, senza necessità di tale approvazione?

17. Melot, S. J., citato da Vermeersch (n.477), ritiene che il Vescovo *non può* limitare la giurisdizione del parroco, poichè questa giurisdizione la dà il diritto comune, contro il quale niente può il Vescovo. Il medesimo Vermeersch (*l. c.*) ritiene che *di fatto* non *resta* limitata, salvo che il Vescovo non dica *espressamente* il contrario.

Génicot, vol. II, n. 339, giudica che non resta limitata l'approvazione e la giurisdizione del parroco, anche nel caso che il Prelato esiga una speciale approvazione per poter confessare le dette religiose. Così egli dice: " Tuttavia, il parroco riceve validamente le confessioni delle religiose che abitano nella sua parrocchia, giacchè in virtù del suo uffizio egli è approvato per ricevere le confessioni di tutti quelli che abitano nella sua parrocchia e non godono dell'esenzione [1]. „

18. A noi sembra che il Prelato può dichiarare tali comunità intieramente esenti dalla giurisdizione del parroco, e che, in tal caso, il parroco, senza speciale approvazione, non potrebbe udire validamente le confessioni di

---

[1] " Valide tamen confessiones monialium parœciam suam incolentium audit parochus; quippe qui ex munere suo approbatus sit ad excipiendas confessiones omnium eorum qui parœciam incolunt, neque exemptione gaudent. „ *Institutiones Theol. Mor.*, vol. II.

dette religiose; nè più nè meno che se si trattasse di una casa religiosa che si trovasse fuori della sua parrocchia. Poichè, *fictione juris*, in forza dell'esenzione si considerano fuori dei confini della parrocchia.

19. Così dice chiaramente il Rev. P. Wernz: " Similmente, in forza d'uno statuto del Vescovo, può avvenire che una comunità religiosa, un conservatorio, un convitto o simili istituti, benchè restino dentro la parrocchia, siano esenti dalla giurisdizione ordinaria del parroco e soggetti al proprio cappellano [1]. „

La stessa cosa scrivevano i redattori di *Acta S. Sedis*, vol. VIII, p. 546: " Per un decreto dell' Ordinario, purchè sianvi gravi ragioni, i conservatorii possono restare esenti dalla giurisdizione del parroco [2]. „

Questa è pure la dottrina del *Monitore*, volume XIII, p. 10: " Se il Vescovo può smembrare una parrocchia, anche *invito parocho*, può eziandio sottrarre un istituto qualsiasi dalla giurisdizione di questo. Essendo però tal cosa odiosissima, occorrono cause giuste e gravi. „ Si vegga altresì il volume VIII. parte I, p. 108.

[1] " Etiam statuto Episcopi fieri potest ut *communitas quædam religiosa*, vel conservatorium vel convictus vel similia instituta, licet *intra* parochiam maneant, a cura ordinaria parochi eximantur et proprio capellano subjiciantur „ (Vernz, *Jus Decretal.*, II, n. 828).

[2] " Per Ordinarii decretum, dummodo graves adsint rationes, etiam conservatoria a jurisdictione parochiali eximi posse. „

Questo stesso chiaramente si conferma con varie decisioni della S. Congreg. del Concilio e di quella dei Vescovi e Regolari [1].

20. Nel caso però che il Vescovo non le dichiari *intieramente* esenti dalla giurisdizione del parroco, potrà dichiararle *esenti parzialmente*, cioè solo in ciò che si riferisce alla confessione? La risoluzione della S. Congregazione del Concilio del 22 Febbraio 1865, mentre conferma ciò che noi abbiamo detto nel n. 18, cioè, che il Vescovo può dichiarare tali comunità intieramente esenti dalla giurisdizione del parroco, sembra significare che non possa concedere un'esenzione parziale.

Così dice: " Nelle comunità di donne può il Vescovo permettere che il cappellano amministri il Viatico e l' Estrema Unzione alle persone interne che in vita l'hanno come confessore, e nell'ora della morte desiderano d'avere da lui l'assoluzione? „ — *Risposta*: " Secondo il diritto, non può, eccettochè non abbia prima dichiarata la comunità esente dalla giurisdizione del parroco [2]. „

---

[1] Si veggano, per es., la S. C. del C., 20 Maggio 1882 (*Monit.*, III, 2, p. 121); 4 Marzo 1880 (*Monit.*, III, 3, p. 51); 12 Aprile 1881 (*Monit.*, VIII, 2, p. 108); S. C. dei Vesc. e Regol., 2 Aprile 1886 (*Monit.*, X, 2, p. 50); 13 Marzo 1891 (*Acta S. Sedis*, vol. XXIV, p. 59).

[2] " VI. An in communitatibus mulierum religiosarum possit Episcopus permittere capellano ministrare Viaticum

21. Pur nondimeno, sembra certo che il Vescovo possa dare la detta esenzione parziale, per la semplice ragione che chi può il più, può il meno. Nella risoluzione non si dice espressamente che l'esenzione ha da essere totale; e, quantunque si dicesse, si dovrebbe intendere di quel caso concreto nel quale si trattava di dare al cappellano *cumulativamente* col parroco diritti tanto esclusivi di questo, com'è l'amministrazione del Viatico e della Estrema Unzione alle persone non esenti.

È favorevole al diritto del Vescovo la risoluzione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, data il 18 Marzo 1898, colla quale, avendo l'Arcivescovo di Albi tolto al parroco l'uffizio di confessore di alcune religiose di voti semplici, e nominato un cappellano per confessare e per amministrare il Viatico e l'Estrema Unzione alle dette religiose ed alle loro educande, ecc., al dubbio " se fossero valide in tal caso le disposizioni date dall'Arcivescovo di Albi riguardo al parroco di Nostra Signora, „ rispose: " *Affermativamente* in quanto agli uffizi di direttore e confessore. *Negativamente*, per quel che riguarda i diritti strettamente parrocchiali, i quali debbono

---

et Extremam Unctionem personis internis, quæ cum habeant in vita confessorem, et eum cupiunt, habere solutorem in articulo mortis? „ Resp.: " De jure non posse, nisi *prius declarata exemptione* communitatis a jurisdictione parochi. „ Cfr. *Tesoro del Sacerdote*, n 382.

interamente lasciarsi al parroco di Nostra Signora [1]. „

Oltre a ciò, siccome il Vescovo può escludere dalla giurisdizione del parroco alcuni casi, così può escludere alcune persone.

Questa è pure, senza dubbio, la sentenza di Santi-Leitner [2].

22. Nè solamente crediamo che l'Ordinario *possa*, sotto pena di nullità, esigere che il parroco non ascolti, senza sua speciale approvazione, le confessioni delle religiose di voti semplici, ma che anzi, secondo la Costit. *Conditæ a Christo* (ll. cc.) sembra che *debba* farlo: poichè deve reggere le dette religiose in questo punto *ad normam Const. Pastoralis curæ*, cioè deve applicare a queste religiose ciò che questa Costituzione prescrive per quelle di voti solenni. Ora per queste si esige una tale approvazione per tutti i confessori, come si vede da queste parole: " Non vi ha dubbio alcuno che lo stesso confessore dev'essere approvato per le religiose dall'Ordinario, giacchè quest' approvazione la esigono assolutamente

---

[1] " Utrum et quomodo sustineantur in casu dispositiones adhibitæ ab Archiepiscopo Albien. relate ad parochum a Nostra Domina? „ Resp.: " *Affirmative* in iis quæ spectant ad munia Directoris et Confessarii. — *Negative* in iis quæ pertinent ad jura stricte parochialia, quæ parocho de Nostra Domina integra remanere debent. „ Veggasi *il Monitore*, vol. X, 2, p. 49.

[2] *Præl. jur. can.*, lib. III, tit. XXXVII, n. 21, p. 387, e Bargilliat, *Præl. jur. can.*, n. 913.

le Costituzioni Apostoliche, non solo per *tutti* i confessori, tanto *ordinarii*, quanto *straordinarii*, che dai rispettivi Superiori si assegnano alle religiose, benchè siano soggette ai Regolari, „ ecc. [1]. Dunque... Si vegga quello che abbiamo detto nel n. 11.

§ VI.

IL CONFESSORE ORDINARIO DELLE MONACHE

A) *Deve esserlo di tutto il monastero.*

23. È ordinato prudentissimamente che ciascuna comunità religiosa abbia *un solo confessore ordinario.*

Dell'esistenza di questa legge, in quanto ordina che il confessore ordinario sia un solo per tutta la comunità, pare che abbia qualche dubbio *Il Monitore*, vol. XII, p. 159, nota: e dice altresì che tal legge non si trova nella Cost. *Pastoralis curæ* di Benedetto XIV. Sembra però che non possa mettersi in dubbio che tal legge esista; e questo ce lo dice chiarissimamente

[1] " Minime dubitatur, quin idem (confessarius) ab Ordinario loci *specialiter* pro monialibus approbatus esse debeat, quum hujusmodi approbatio, ex Apostolicarum Constitutionum lege, omnino requiratur non solum in *omnibus* tam *ordinariis*, quam *extraordinariis* confessariis qui monialibus, etiam Regularibus subjectis, ab earum respective Superioribus deputantur, „ etc. (§ IX).

Benedetto XIV nella Costituzione citata, sebbene non sia egli che promulghi la detta legge. Ascoltiamo le sue parole: " Non intendiamo, certamente, di togliere o di abrogare *quella legge prudentissima e corroborata dall' autorità dell'antica disciplina*, secondo la quale consta essere generalmente stabilito che si assegni un solo confessore il quale riceva le confessioni sacramentali di tutta la comunità [1]. „

Avendo sopra ciò mosso lamento le monache Domenicane di Buenos-Ayres alla S. Congreg. dei Vescovi e Regolari, questa, con data del 3 Dicembre 1767, scrisse in nome del Papa all'Ordinario di detta città, ordinandogli che provvedesse quello e gli altri monasteri di " *un* confessore idoneo che sia ordinario di *tutta la rispettiva comunità*, secondo la norma dei sacri canoni [2]. „

Il Concilio provinciale di Valenza, del 1889, ricorda ed urge l'esecuzione di questa legge. Ecco le sue parole:

---

[1] " Non quidem intendimus *consultissimam illam, et veteris disciplinæ auctoritate roboratam legem* tollere aut abrogare, qua generaliter statutum esse dignoscitur, ut pro singulis monialium monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur, qui sacramentales confessiones universæ earum communitatis excipiat „ (§ 1).

[2] " Sanctitas Sua præsentes litteras ad Amplitudinem Tuam dandas esse mandavit, ut pro monasterio singulisque aliis providens de uno idoneo confessario, qui sit ordinarius totius respective communitatis juxta formam Sacrorum Canonum „ 3 Dic. 1767 (*Analecta Jur. Pontif.*, vol. II, serie 4, col. 1291, n. 39).

" Tolgano i Vescovi, per quanto si potrà, la consuetudine di esserci varii confessori ordinarii in uno stesso monastero, e, siccome più volte raccomandò la Santa Sede Apostolica, procurino che sia un solo il confessore ordinario di tutte le monache della stessa casa [1]. „

La medesima legge cita ed ordina che si osservi il Concilio provinciale di Valladolid. Parte II, tit. XVI, n. 6.

24. Questa saggia disposizione è confermata dalle *Norme*, le quali, nell'art. 140, dicono: " Per ciascuna casa delle suore non si deputi se non un solo confessore che ascolti le confessioni di tutta la loro comunità [2]. „

Posteriormente, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 7 Dicembre 1906, dichiarò che nelle case delle religiose devono esserci confessori straordinarii generali, ma che però ci deve essere un solo confessore ordinario, senza che sia permesso che alcuna religiosa si confessi *abitualmente* ad altro confessore diverso da quello della comunità, fuori dei casi

---

[1] " Tollant Episcopi, quantum fieri possit, consuetudinem plures in eodem monasterio confessarios habendi; et prout Sancta Sedes Apostolica pluries commendavit, dent operam ut unus sit pro omnibus ejusdem domus monialibus ordinarius confessor. „ Parte II, lib. II, capo VIII, n. 3.

[2] " Pro singulis domibus sororum unus dumtaxat confessarius ordinarius deputetur, qui sacramentales confessiones universæ earum communitatis excipiat. „

permessi da Benedetto XIV nella sua Costituzione *Patoralis curæ* [1].

25. Il P. Noldin, S. J., fa un'eccezione che sembra molto ragionevole; cioè che i confessori ordinarii potranno essere due, quando, per essere il monastero molto numeroso, non basta un solo confessore per udire le confessioni di tutte le religiose; in questo caso però, aggiunge egli, si devono assegnare stabilmente a ciascun d'essi le monache che potrà e dovrà confessare, senza che si lasci loro la libertà dell'elezione [2].

Quanto ai collegi di fanciulle interne, si vegga quel che diciamo nel n. 46, *N. B.*

26. Come il confessore deve essere un solo per tutto il monastero, così pure era ordinato che lo fosse di *un solo ed unico monastero*, non di più. " Non permettendo che alcun confessore lo possa essere di più di un monastero [3]. "

Tuttavia recentemente sembra che siasi mutata questa disciplina, forse per la scarsezza dei confessori, e nel 1° di Settembre 1905 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rispose al Vescovo dell'Avana:

---

[1] Si vegga più sotto il n. 47, e *Razón y Fe*, vol. XIX, p. 106 e segg.

[2] Noldin, *De Sacramentis*, n. 364, nota. Œniponte, 1906.

[3] S. C. dei Vesc. e Regol., 4 Marzo 1591, Bizzarri, *Collect. in usum S. C. Ep. et Regul.*, Romæ, 1885, p. 12. Si vegga altresì *Il Monitore*, vol. VIII, p. I, p. 194; Santi-Leitner, III, tit. 37, n. 22.

" 1° Che uno stesso sacerdote può nel tempo stesso essere confessore ordinario di due conventi di monache (di voti solenni). 2° Che può esserlo, per conseguenza, di un convento di monache e di una casa di suore di voti semplici. 3° Che può esserlo egualmente di due case di suore [1]. "

B) *Chi lo nomina.*

27. La nomina del confessore ordinario tocca al Superiore, il quale deve dare la giurisdizione, secondo quello che si è detto nel n. 15. E, per conseguenza, toccherà al Vescovo, se le religiose sono soggette al Vescovo, oppure immediatamente al Papa; lo dovrà invece nominare il Prelato regolare, quando sono a questo soggette [2].

Alle figlie della Carità il confessore è designato, tra gli approvati dall'Ordinario, dal

[1] " I. An Episcopus licite valeat confessarium ordinarium monialium unius monasterii pro alius monasterii monialium ordinario confessario designare? — Et quatenus *negative*,

" II. An Episcopus confessarium ordinarium monialium unius monasterii ad munus ordinarii confessarii sororum votorum simplicium eligere queat? — Et quatenus *negative*,

" III. Utrum Episcopus unum confessarium ordinarium pro duabus communitatibus sororum possit licite deputare? — Resp.: Ad I. Affirmative. — Ad II et III. Provisum in primo. " Cfr. *Razón y Fe*, vol. XV, p. 363; *Acta S. Sedis*, vol. XXXVIII, p. 148.

[2] Const. *Pastoralis Curæ*, § 4.

P. Generale dei Sacerdoti della Missione, perchè sebbene i sacerdoti di questa congregazione non siano regolari, nè quelle suore siano religiose nel senso stretto, tuttavia sono esenti dalla giurisdizione ordinaria e soggette al detto P. Generale [1].

C) *Qualità del confessore ordinario.*

28. Nei primi due casi, il confessore ordinario deve essere del clero secolare. " Per le monache immediatamente soggette al Vescovo, la regola è che il loro confessore sia un sacerdote secolare [2], „ di modo che il Vescovo non può nominare per detto uffizio un regolare, salvochè abbia per questo una facoltà speciale dalla S. Sede, che suole concederla, quando c'è scarsità di personale idoneo nel clero secolare. Così lo concesse la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari all'Arcivescovo di Buenos-Ayres il 25 Gennaio 1901 e la stessa facoltà gliel' aveva comunicata già prima, quando il detto Prelato era Vescovo della Plata. Di varie altre concessioni parla *Il Monitore*, vol. VIII, part. I, p. 194.

Il 1° Settembre 1905 la S. Congregazione

---

[1] Leone XIII, 25 Giugno 1882; S. C. dei Vesc. e Regol., 15 Aprile 1891.

[2] " Sane pro monialibus Episcopo immediate subjectis regula est, ut ordinarius earum confessor sit sacerdos sæcularis „ (Const. *Pastoralis Curæ*, § 10).

dei Vescovi e Regolari dichiarò espressamente che l'antica disciplina, colla quale si proibisce ai regolari di essere confessori ordinarii delle religiose di voti solenni (non soggette ai regolari del proprio Ordine), si deve applicare egualmente quando si tratta di proibir loro di essere confessori ordinarii di suore appartenenti a congregazioni di voti semplici [1].

Resta tuttavia da risolvere un altro dubbio: cioè, se queste proibizioni che riguardano i confessori *regolari*, propriamenti detti, debbano pure applicarsi ai confessori che appartengono a congregazioni di voti semplici. Crediamo che la risposta della S. Congregazione sarebbe affermativa.

Quanto alla Spagna, dobbiamo fare due osservazioni. La prima è che, come si disse nel n. 15, in Ispagna le stesse religiose di voti solenni sono tutte soggette all'Ordinario.

La seconda è che in questo stesso decreto si concede ai Prelati che, per quanto sia possibile, procurino di nominare per confessori ordinarii delle religiose di voti solenni, regolari di quegli Ordini ai quali sarebbero soggette le religiose, se non fosse stato fatto il decreto *Peculiaribus inspectis*.

[1] " An prohibitum sit Regularibus confessarios ordinarios sororum votorum simplicium esse sicut pro monialibus eis vetitum est?„ — Resp.: " Affirmative.„ (*Razón y Fe*, l. c.; *Acta S. Sedis*, l. c.)

Quando le religiose sono soggette al Prelato regolare, il confessore ordinario è pure dello stesso Ordine. " I Prelati regolari designano per le monache, che sono loro soggette, confessori ordinarii del proprio Ordine [1]. „

29. Il confessore dev'essere d'età matura, di santa vita e di illuminata prudenza. " Non si è mai dubitato, dice Benedetto XIV, che in un tal sacerdote si richieda età matura, integrità di vita, illuminata prudenza; le quali doti tutti riconoscono essere necessarie in chi deve essere destinato a tale uffizio [2]. „

La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari suole fissare l'età, come *minimum*, di quarant'anni [3]. Se le altre qualità raccomandano il confessore, si può chiedere alla S. Sede la dispensa dall'età.

30. Il Vicario generale non dev'essere confessore ordinario, giacchè non conviene che colui il quale è giudice nel foro esterno, lo sia pure nell'interno, per il pericolo che v'ha che le religiose non abbiano la confidenza necessaria per confessarsi, e ch'egli pure non

---

[1] " Regulares autem Prælati monialibus sibi subjectis confessarium ordinarium designant, e suo ipsorum Ordine „ (Const. *Pastoralis Curæ*, § 10).

[2] " Porro nullo unquam tempore dubitatum fuit, an in hujusmodi sacerdote ætatis maturitas, morum integritas, prudentiæ lumen requiratur, quas quidem dotes in eo, qui ad hujusmodi munus adhibeatur, necessarias esse, omnes fatentur „ (Const. *Pastoralis Curæ*, § 9).

[3] Lucidi, *De Visitatione*, vol. II, c. v, n. 151, p. 189, ediz. 2.

abbia la necessaria libertà, se dovesse talvolta procedere contro di esse in giudizio nel foro esterno [1].

Alcuni Prelati, per evitare questi inconvenienti, pur lasciando che il Vicario generale sia confessore delle religiose, nominano un Vicario generale per tutto quello che riguarda le religiose. Però neppur questo piace alla S. Congregazione [2].

Se talvolta, per circostanze speciali, si credesse necessario che il Vicario generale fosse confessore di religiose, si dovrebbe ricorrere alla S. Congregazione, per dimandare il debito permesso.

La sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 17 Marzo 1893, dava inoltre un'altra ragione, così scrivendo: " Non è conveniente che il Vicario generale confessi *ordinariamente* le religiose, affinchè le altre non prendano esempio per dimandare confessori

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 23 Luglio 1587 e 3 Febbr. 1597 (Ferraris, v. *Confessarius*, art. 4, n. 21); 27 Giugno 1768; 29 Gennaio 1841 *Analecta Jur. Pontif.*, vol. II, serie 4, colonna 1282, nn. 17, 18); S. Alfonso, lib. VI, n. 577; Lucidi, *De Visit.*, vol. II, cap. v, n. 155; Santi-Leitner, lib. III, titolo XXXVI, n. 22, 5°; Craisson, *Manuale juris canonici*, n. 1525; Ojetti, *Synopsis*, v. *Moniales*, p. 219; Bargilliat, *Prælect. jur. can.*, n. 1056; Noldin, *De Sacramentis*, n. 265 ed. 6ª; Vermeersch, *De Religiosis*, vol. I, n. 472; Piat, *Præl. jur. reg.*, vol I, q. 589; Portabales, *Manual de Religiosas*, n. 63; Tanquerey, *Theol. mor., De Pœnit.*, n. 322; Cardinal Gennari, *Quistioni canon.*, p. 201 e *Quistioni morali*, p. 500.

[2] *Analecta Jur. Pontif.*, l. c., n. 18.

particolari, il che sarebbe contro il diritto comune [1]. „

Consta inoltre dal decreto del S. Officio del 5 Luglio 1899, il quale è obbligatorio in Roma e direttivo fuori di Roma. Parimente non dev'essere confessore ordinario delle religiose il parroco, se, per attendere a quest'uffizio, dovesse patirne danno la cura che deve alla sua parrocchia [2]. Non v'ha nessun inconveniente che lo sia il cappellano.

31. Avvertono gli autori che il confessore ordinario, qualunque esso sia, deve procurare di non immischiarsi nel governo della comunità, perchè non è Superiore di essa [3].

D) *Tempo che deve durare nel suo ufficio.*

32. L' uffizio di confessore ordinario deve durare *tre anni*. Così ordinò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, con approva-

---

[1] " Non expedire quod Vicarius generalis excipiat confessiones Religiosarum in via *ordinaria*, ne aliæ exemplum capiant ad petendos confessarios particulares; quod esset contra normas juris communis „ (Cfr. Santi-Leitner, *l. c.*, n. 22, 5°).

[2] Pignatelli, t. VII, cons. 13, nn. 3 e 4, dove riferisce la risoluzione della S. C. dei Vesc. e Regol. 22 Febbr. 1593; S. Alfonso, *l. c.*; Craisson, *l. c.*; S. C. dei Vesc. e Reg., 30 Marzo 1764, Gennaio 1766, Luglio 1780, Agosto 1781, 12 Febbraio 1806, 20 Agosto 1852; *Analecta Jur. Pontif.*, l. c., col. 1283 n. 20 seg.

[3] Gury, *l. c.*; Cardinal Vives, *Comp. Theol. Mor.*, n. 623; *Casus Romæ ad S. Apoll.*, p. 127.

zione di papa Gregorio XIV. Questa risolu
zione si comunicava il 1 Marzo 1591 al Vescov
di Como, e giorni prima si era notificata al
l'Arcivescovo di Milano. Il 15 Febbraio 159
il Segretario della S. Congregazione dei Ve
scovi e Regolari, diceva al Vescovo di Verona
" Fu già risoluto da questi miei Signori Ill.m
della S. C. e dalla santa memoria di pap
Gregorio XIV approvato, che nei monaster
di monache si dovessero mutare i confessor
ogni triennio „ (Bizzarri, *l. c.*, p. 12).

E le *Norme*, nell'art. 142, dicono: " Il con
fessore assegnato dal Vescovo dura nel su
uffizio per un solo triennio [1]. „

33. Non può durare *più* di tre anni, affinch
non accada talvolta che le religiose siano ob
bligate a confessarsi per un tempo maggiore a
un sacerdote, al quale non osano manifestar
con tutta la libertà la propria coscienza; n
può durar *meno* di tre anni [2], per non met
tere in pericolo con frequenti mutamenti l'u
nità della direzione spirituale [3]. Per eccezione
i Padri Domenicani e quelli di Montecassin
si approvano per soli due anni, perchè cos
esigono le loro Costituzioni [4].

---

[1] " Confessarius ab Episcopo deputatus per unum tantum
triennium in suo munere manet. „

[2] S. C. EE. et RR., 4 Maji 1696: Lucidi, *De Visitat.*, v. II
p. 224.

[3] Santi-Leitner, *l. c.*, n. 22.

[4] Lucidi, *l. c.*, n. 148, p. 187.

34. Trascorso il triennio, deve cessare dal suo ufficio, senza che possa contro questa disposizione prevalere qualsiasi consuetudine, anche immemorabile [1]. La ragione è che la legge del triennio, come abbiamo detto, si fonda sul diritto naturale.

Ciononostante, osservano gli autori che la detta legge non è in tutti i luoghi esattamente osservata [2].

Dalla Spagna un Prelato degnissimo ci scrisse che aveva rimossi confessori che da circa *trent'*anni esercitavano senza interruzione l'ufficio di confessore ordinario di una stessa comunità e senza dispensa pontificia.

35. Affinchè il confessore ordinario possa continuare per più di tre anni, quando ciò si giudichi necessario, si deve ricorrere alla S. Sede od alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Le condizioni che esige la sacra Congregazione per confermare i confessori, sono: 1ª Che le monache in capitolo ed a voti segreti (che non devono essere inferiori a *due terzi*, se si tratta del secondo triennio, e si dev'essere l'unanimità dei voti per il terzo triennio) dimandino la detta confermazione. 2ª Che l'Ordinario *a*) faccia testimonianza

---

[1] S. R. C. in Mechlin., 10 Marzo 1634.

[2] Si vegga Gury, *Comp. Theol. Mor.*, II, 565; Bucceр., *Inst. Mor.*, II. n. 791; Lehmk., II, n. 400; *Casus Romæ ad S. Apoll.*, 127; Vermeersch, *l. c.*, n. 472.

della buona vita e della prudenza del confes
sore, e *b*) certifichi la S. Congregazione dell
necessità od utilità della detta confermazione
Si vegga quello che scrive Bizzarri, *l. c.*, p. 1
nota:

" Poichè talvolta, per circostanze speciali
può accadere che sia non solo utile, ma anch
necessario che si confermi il confessore pe
un altro triennio; per questo la medesim
sacra Congregazione, dopo aver udito l'Or
dinario e le monache, mediante votazion
capitolare segreta, in alcuni casi particolar
concede la confermazione per un secondo e
anche per un terzo triennio: con la condi
zione però che la confermazione del second
triennio abbia il consenso dei due terzi dell
monache, ed il consenso di tutte per la con
fermazione del terzo triennio. L' Ordinari
deve dare informazioni sopra la buona con
dotta e la prudenza del confessore e certifi
care la sacra Congregazione della necessità o
per lo meno, dell'utilità della confermazione[1].

36. Alcune volte la S. Congregazione con

[1] " Cum aliquando ex peculiaribus rerum adjunctis evo
nire possit, ut confirmatio ad aliud triennium non solu
utilis sed necessaria sit; hinc eadem S. C., audito Ord
nario, et Sanctimonialibus capitulariter per secreta su
fragia, in casibus particularibus confirmationem indulge
ad secundum, ac etiam ad tertium triennium, ea cond
tione, ut pro confirmatione ad secundum triennium con
sensus duarum ex tribus partibus Monialium concurra
et pro confirmatione ad tertium triennium omnium con

ede agli Ordinarii la facoltà di confermare confessori per il secondo e pel terzo triennio, sigendo da loro la condizione espressa, riuardo ai voti, della quale abbiamo ora parato. Si vegga nel *Monitore*, vol. III, part. II, ag. 140, un esemplare di queste facoltà conesse il 6 Febbraio 1872. La medesima grazia u concessa il 20 Novembre 1889 all'Arcivecovo di Santiago *ad decennium*, il 7 Dicembre el 1897 al Vescovo di Barcellona *ad septenium*, ed è stata recentemente concessa all'Arivescovo di Buenos-Ayres [1].

Alcune volte, per circostanze speciali, la . Congregazione confermò i confessori per n *quarto triennio*, ed anche per un *quinto*, un *sto* ed un *settimo;* però questi son casi rari. i vegga il *Tesoro del Sacerdote*, l. c.

37. Quando la S. Congregazione dei Vescovi Regolari esige i due terzi o l'unanimità dei oti, è dichiarato: *a*) che questo s'intende delle ole religiose che hanno voce e voto in capiolo [2], e *b*) che l' unanimità dev' essere assoita, e non basta che sia morale [3].

---

nsus accedat. Ordinarius vero de probitate vitæ, et udentia confessarii referre debet, et S. C. certiorem cere de necessitate, vel saltem utilitate confirmatios. „

[1] Cfr. *Tesoro del Sacerdote*, n. 651; *Revista Eclesiástica Buenos-Ayres*, Gennaio 1902, p. 21.

[2] S. C. dei Vesc. e Reg. 22 Aprile 1872 ad 1.

[3] *Ibid.*, ad 4. Si vegga *Il Monitore*, l. c.; *Acta S. S.*, volume XXIV, pp. 709-711.

38. Se, trascorso il triennio, il confessor ordinario continuerà ad udire le confession senz'essere stato confermato nel suo uffizi dal Prelato, le assoluzioni sarebbero *invalid* e se il Prelato lo confermerà senza una spe ciale autorizzazione della S. Sede o dell S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, l assoluzioni sarebbero *ralide*, ma *illecite* [1].

Queste stesse disposizioni devono i Prelat far osservare riguardo alle religiose di vo semplici [2].

N. B. 1° La S. Congregazione dei Vescov e Regolari fu consultata dal Vescovo di Tar ragona, *a*) sopra il diritto delle religiose dell Visitazione ad eleggere il confessore ordinario conforme a quello ch'è prescritto nella Cost tuzione XIX del loro Istituto, intorno all quale la S. Congregazione dei Vescovi e Re golari, il 19 Agosto 1825, disse che non si do veva far mutazione alcuna, e *b*) sopra l'obblig che hanno le dette religiose di assoggettars alla detta legge, che limita ad un triennio la du rata dell'uffizio di confessore ordinario. La me desima S. Congregazione, il 30 Settembre 190 diede la stessa risposta che aveva data il 3 Settembre 1891, cioè:

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 20 Luglio 1875 (Coll. di P. I n. 436). Si vegga più sotto il n. 95 e segg.

[2] S. C. dei Vesc. e Reg., 20 Luglio 1875: *Acta S. Sed* vol. XXIV, p. 711; Santi-Leitner, *l. c.*, n. 22. Si vegga detto nei nn. 11 e 22.

a) Che dette religiose hanno diritto di eleggersi (assoggettandosi intieramente alla forma prescritta nella Costit. XIX) il confessore ordinario tra gli approvati dal Vescovo, a cui si dovrà ricorrere perchè confermi l'elezione, potendo egli, se ne abbia legittimo motivo, non confermarla.

b) Che anche queste religiose sono soggette alla legge che il confessore ordinario deve durare nel suo uffizio per tre anni, nè più, nè meno. E che, se durante il triennio ci fossero gravi motivi per rimuovere il confessore ordinario, le religiose manifestino al Vescovo le dette cause, assoggettandosi a quello che questi disporrà, rimanendo però loro sempre libero il ricorso alla S. Sede, se fosse necessario.

2° Il confessore ordinario, siccome avverte il P. Noldin, *l. c.*, n. 359, nota 2, non deve aver a male che le monache dimandino un confessore straordinario; chè anzi in molti casi deve egli stesso consigliarlo. Il mostrar dispiacere perchè si dimanda un confessore straordinario, e, più ancora, l'impedire che si ottenga, potrà arrivare a peccato mortale.

È accaduto talvolta che il confessore ordinario si portasse via la chiave del confessionale, per impedire che lo straordinario potesse confessare. Questo modo d'agire merita severi rimproveri, e potrebbe essere motivo più che

sufficiente perchè un tal confessore ordinario sia rimosso dal suo uffizio.

Il tempo nel quale la comunità fa i Santi Esercizi è, senza dubbio, il più indicato per concedere il confessore straordinario generale. E così nel Belgio gli statuti delle diocesi di Malines, Gand, Bruxelles, Liegi e Tournay concedono la facoltà di udire le confessioni delle religiose al sacerdote che, con licenza dell'Ordinario, dà i Santi Esercizi alla comunità [1].

Dei confessori straordinarii e delle altre questioni che completano questa materia, tratteremo immediatamente.

§ VII.

II. CONFESSORE STRAORDINARIO GENERALE.

39. Il Concilio di Trento, nella sess. XXV, cap. x, *De regul.*, ordina che si dia un confessore straordinario a tutte le monache *due* o *tre* volte ogni anno. " Oltre al confessore ordinario, se ne dia dal Vescovo e dagli altri Superiori, due o tre volte all'anno, un altro straordinario, il quale deve udire le confessioni di tutte [2]. „

[1] VERMEERSCH, *l. c.*

[2] " Præter ordinarium autem confessorem, alius extraordinarius ab Episcopo et aliis Superioribus bis aut ter in anno offeratur, qui omnium confessiones audire debeat. „

Il senso è, come lo spiega Benedetto XIV, *Cost. cit.*, che si dia un confessore straordinario, per lo meno, *due* o *tre* volte all'anno; non proibisce però il S. Concilio che si dia più di tre volte. La pratica più comune, adottata da S. Francesco di Sales e lodata da Benedetto XIV nella Costituzione tante volte citata, è che si dia *quattro* volte all'anno, generalmente nelle quattro tempora [1].

40. Lo *nomina* quello stesso a cui appartiene nominare l'ordinario [2]. Se il Prelato regolare fosse negligente, il Vescovo supplirebbe la sua negligenza; e la negligenza del Vescovo la deve supplire il Cardinale Penitenziere Maggiore, se ne sarà richiesto dalle religiose [3].

Le religiose Concezioniste di Toro, diocesi di Zamora, si querelarono presso la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari perchè non permetteva loro di confessarsi se non al confessore ordinario. La S. Congregazione, il 15 Gennaio 1816, scrisse al Nunzio di Madrid, perchè egli, in nome del Papa, facesse capire efficacemente al Superiore regolare, a cui il monastero dipendeva, che si concesse alle religiose, benchè esse nol dimandassero, la facoltà di confessarsi una volta al

---

[1] § 8.
[2] Si vegga il n. 27.
[3] Const. *Pastoralis Curæ*, § 4.

mese al confessore secolare o regolare che ciascuna volesse scegliere tra gli approvati per confessar religiose [1].

41. *Qualità.* — Si esigono le medesime che per l'ordinario, colla differenza che nei monasteri soggetti a Prelato regolare, per lo meno una volta all'anno, *deve* essere del clero secolare, oppure religioso di un altro Ordine [2]; e può parimente esser *regolare* per tutti i monasteri nei quali li nomina il Vescovo [3].

42. *Tempo che dura il suo incarico.* — Non è definito, e perciò si deve attendere alle consuetudini di ciascuna diocesi o di ciascun Ordine, secondo i casi. Ferraris [4] dice che in alcuni luoghi dura 15 giorni; in altri più, in altri meno, ed in altri non si fissano giorni determinati. Il Concilio provinciale di Valladolid, ne fissa otto [5]. Quando i giorni sono fissi, il tempo comincia a decorrere dal giorno in cui si comincia ad udire le confessioni.

43. *Il confessore ordinario, in tutto il tempo che dura l'uffizio del confessore straordinario generale,* non può udire alcuna confessione nè dell'abbadessa, nè delle religiose, nè delle novizie, nè di qualunque altra persona che abiti dentro

[1] *Analecta Jur. Pontif.*, vol. II, serie 4, col. 1316.
[2] Benedetto XIV, *l. c.*, §§ 9 e 15.
[3] *Ibid.*, § 10 ed 11.
[4] V. *Moniales*, art. 5, n. 42.
[5] Lib. IV, tit. IX, n. 11.

il monastero, e nemmeno deve accostarsi al detto monastero.

Così dice perentoriamente Benedetto XIV nella citata Costituzione: " Durante il tempo in cui il confessore straordinario concesso ad una comunità esercita il suo ministero, il confessore ordinario non ardisca di frapporgli nessun impedimento, nè molto meno presuma di udire in tal tempo la confessione sacramentale di alcuna monaca, sia Superiora, sia novizia, sia conversa, e neppure di qualunque altra persona che abiti nel recinto del monastero o della pia casa [1]. „

Più chiaramente ancora lo significò, spiegando la sua mente nell'udienza da lui concessa al Segretario della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel Gennaio del 1749, della quale fa testimonianza il medesimo Segretario con queste parole: " La mente espressa di S. S. si è non dovere il confessore ordinario esercitare il suo ministero, nè accostarsi al monastero per tutto quel tempo che dura la commissione dello straordinario generale „ (Bizzarri, *l. c.*, p. 31).

---

[1] " Quo tempore extraordinarius confessor alicui communitati deputatus ministerio suo fungitur, ordinarius confessor nullum sibi impedimentum afferre audeat, multoque minus præsumat per id temporis alicujus monialis, sive Superiorissæ, sive novitiæ, sive conversæ, neque demum alterius cujuscumque personæ intra septa monasterii aut piæ domus commorantis sacramentalem confessionem audire „ (§ 17).

Il Concilio provinciale di Valladolid [1] urge questa legge di Benedetto XIV.

44. Lo stesso a un di presso aveva ordinato Clemente XI per mezzo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il 12 Dicembre del 1708: " Si ordina ai confessori ordinarii che mentre v'è lo straordinario, non odano la confessione di nessuna monaca dello stesso monastero. Che se alcuna monaca non volesse presentarsi al confessore straordinario, sia punita dalla Superiora; le educande poi che non volessero assoggettarsi e presentarsi, si caccino via. Si ordina pure che nè gli ordinarii, nè gli straordinarii si accostino a quei monasteri per udire le confessioni, trascorso che sia il tempo del loro ufficio, nè ricevano da alcuna di esse, o ad essa mandino lettere, senza averne speciale licenza [2]. „

45. *Dovere delle monache verso il confessore straordinario generale.* — Nessuna ha obbligo di confessarsi allo straordinario: nondimeno tutte

[1] Lib. IV, tit. VII, n. 3, e tit. XI, n. 11.

[2] " Jubenturque confessarii, ordinarii interim dum adest extraordinarius, nullius ejusdem monasterii monialis audire confessionem. Quod si monialis aliqua nolit se præsentare confessario extraordinario, puniatur a Superiorissa; educandæ autem nolentes se subjicere et præsentare, ejiciantur. Mandant etiam ut neque ordinarii, neque extraordinarii accedant ad ea monasteria ad audiendas confessiones, tempore jam sui officii expleto, neque ab ulla earum accipiant, aut ad eam mittant litteras, nisi adsit specialis licentia „ (Bizzarri, *l. c.*, p. 294).

e singole hanno il dovere di presentarsi ad esso, se non altro, per ricevere consigli e salutari avvisi [1]. La ragione è, come insegna il sapiente Pontefice, per non restringere la libertà di quelle che possono aver necessità del confessore straordinario; poichè potrebbero per avventura essere notate, se fosse libero il presentarsi o no al confessore straordinario; ed il solo timore che saranno dalle altre osservate, potrebbe ritrarle e rendere così inutile l'uffizio dello straordinario.

Sopra ciò che si è detto in questo § 7, si legge nelle *Norme*, art. 143: " Oltre il confessore ordinario, il Vescovo darà loro, due, tre o più volte ogni anno, un altro confessore straordinario, al quale devono presentarsi tutte le suore, senza però che siano obbligate a confessarsi a lui [2]. "

46. Le prescrizioni di questo paragrafo sono obbligatorie anche per le religiose di voti semplici [3]. Nella prima di dette Costituzioni Benedetto XIV diceva: " Non ci resta altro da aggiungere, se non esortare caldamente i nostri Fratelli, i Prelati delle chiese, affinchè,

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., *l. c.;* Benedetto XIV, *l. c.*, § 3.

[2] " Præter ordinarium autem confessarium alius extraordinarius ab Episcopo bis, ter aut sæpius in anno offeratur, cui omnes sorores se sistere debent, quin tamen teneantur illi confiteri. "

[3] Si veggano le Costituzioni *Pastoralis Curæ*, § 3, e *Conditæ a Christo*, nei luoghi trascritti nel n. 11.

sebbene il Concilio Tridentino nel premesso decreto parli solo di monache di clausura, tuttavia osservino la stessa disciplina tanto con le altre monache le quali, sebbene non siano soggette alla legge della clausura, vivono però in comune, quanto con le comunità o conservatorii di quali che siano donne o fanciulle, tutte le volte che tanto quelle quanto queste abbiano un solo confessore ordinario loro assegnato dai Superiori. Imperciocchè quelle stesse cose che si devono evitare riguardo alle monache viventi in rigorosa clausura, possono pure aver luogo in altre donne, quali che siano, tanto regolari quanto secolari, viventi in comunità od in collegii; e perciò si devono evitare o correggere cogli stessi rimedii [1]. „

Donde si vede che queste stesse regole sono

[1] " Nec aliud Nobis hac in re addendum superest, nisi ut venerabiles Fratres Nostros ecclesiarum Antistites enixe hortemur, ut quamvis Tridentina Synodus de solis claustralibus monialibus in præmisso decreto loquatur, nihilominus eamdem disciplinæ formam observent, tam cum aliis monialibus, quæ licet clausuræ legibus minime adstrictæ sint, in communitate tamen vivunt, quam cum aliis quarumcumque mulierum aut puellarum cœtibus, seu conservatoriis, quoties tam illæ quam istæ, unicum ordinarium pœnitentiæ ministrum a Superioribus designatum habeant. Quæcumque enim circa moniales in rigorosa clausura viventes cavenda sunt, eadem in aliis quibuscumque mulieribus, sive regularibus, sive sæcularibus, in communitate aut collegiis degentibus locum habere possunt; ideoque pari providentia iisdemque remediis arceri aut emendari debent. „

estensive a tutte le case dove vivono donne a modo di comunità, ed hanno un confessore ordinario loro assegnato. Fu questo confermato dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il 20 luglio 1875, con queste parole: " Deve applicarsi non meno ai monasteri ed ai conservatorii che ad ogni altra società di donne conviventi *more communitatis*, i quali abbiano i confessori ordinarii „ (*Acta S. Sedis*, vol. XXIV, p. 712).

N. B. Il 7 dicembre 1906 la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò che le leggi relative al confessore ordinario non riguardano i collegii di fanciulle.

Per conseguenza, il Vescovo potrà assegnare varii confessori ordinarii per un solo collegio, in modo che le fanciulle possano confessarsi a quello a cui vogliono, ora ad uno ora ad un altro: ed il Vescovo potrà cambiarli quando voglia, oppure lasciarli nello stesso ufficio tutti gli anni che giudicherà conveniente. Però se il Vescovo avesse designato un solo confessore ordinario per un collegio di fanciulle interne, sarebbe obbligato ad assegnare confessori straordinarii, nello stesso modo che si assegnano alle religiose [1].

---

[1] " An confessarii ordinarii puellarum in collegio degentium durare debeant ad triennium, quo elapso, nequeant per aliud tempus confessiones in eodem collegio recipere absque licentia S. Congr. Episcoporum et Regu-

§ VIII.

II. CONFESSORE STRAORDINARIO PARTICOLARE.

47. **A)** Secondo la Bolla *Pastoralis Curæ:*

Oltre il confessore straordinario per tutta la comunità, si deve dare anche ad una sola religiosa, che lo chieda, un confessore straordinario particolare (*confessor peculiaris extra ordinem*) nei casi seguenti:

a) In punto di morte; *b*) nel caso che la religiosa rifiuti di confessarsi al confessore ordinario perchè sente per lui una ripugnanza invincibile: e *c*) ogniqualvolta lo domanda per una causa ragionevole, p. e., per maggior tranquillità dell'anima sua o per maggior profitto nel cammino della perfezione [1].

48. Il concedere questo confessore straordinario particolare spetta agli stessi Superiori i quali debbono o possono concedere lo straordinario generale.

49. Tutte queste disposizioni sono confermate dalle *Norme*, artt. 144-146; dove nell'articolo 148 si dice che, in pericolo di morte la stessa Superiora deve offrire spontanea-

larium? „ — *R.* " Leges de confessario ordinario pro singulis monasteriis deputando non respicere collegia puellarum (*Acta S. Sedis*, vol. XL, p. 73, seg. p. 79; *Razón y Fe*, volume XXIX, p. 107).

[1] Const. *Pastoralis Curæ*, §§ VI, VII e IX.

mente all'inferma un confessore straordinario
ppure deve concederle quello che questa do-
nanda.

50. **B)** Secondo il decreto *Quemadmodum*, del
7 dicembre 1890 [1]; essendo i Superiori ar-
ivati sino al punto di negare ai loro sudditi
l confessore straordinario particolare, anche
nel caso in cui avevano di esso grande neces-
ità per bene dell'anima loro, Sua Santità am-
nonisce i Prelati ed i Superiori: *a*) perchè
non neghino ai loro sudditi il confessore stra-
rdinario particolare *ogniqualvolta lo doman-
lino*, mossi dalla necessità di provvedere alla
ropria coscienza; *b*) e ciò senza che i Supe-
iori in verun modo cerchino la ragione della
lomanda fatta dal suddito, nè mostrino che
a domanda loro dispiaccia (n. 4).

51. Affinchè questa disposizione non resti
enza effetto, Sua Santità ordina che i Prelati
ominino un certo numero di sacerdoti, i quali
bitualmente abbiano le facoltà di confessori
traordinarii di religiose, ai quali queste pos-
ano ricorrere ogniqualvolta ne abbiano bi-
ogno [2].

Il 7 Dicembre 1906, la S. Congregazione dei

---

[1] Si può vedere in Bucceroni, *Enchiridion*, p. 226, ed. 2ª; ell'Append. al *Concilio Plenario Americ. Lat.*, n. 69, ed. 1ª; el *Monitore*, vol. VII, p. I, p. 6, ecc. — Nell'ultima Appen-ce di quest'opera mettiamo in italiano il testo di questo ecreto.

[2] *Ibid.*

Vescovi e Regolari dichiarò che questi con fessori straordinarii particolari non sono sog getti alla legge del triennio, ma possono ri manere nel loro ufficio molti anni di seguito senza che sia necessario di chiedere per questo una conferma apostolica [1].

52. Il concedere alla religiosa che lo do manda uno di questi confessori approvati come straordinarii spetta alla *Superiora della casa* [2] non essendo punto necessario di ricorrere per ciò al Vescovo: " Dove i Vescovi avessero secondo il prescritto nel decreto *Quemadmodum*, designati per questo dei sacerdoti idonei muniti delle debite facoltà, le Superiore po trauno ricorrere a qualunque di essi, senza che vi sia bisogno di ricorrere al Vescovo stesso [3]. "

E si noti bene che la negligenza della Su periora nel concedere il confessore domandato può essere peccato grave, a motivo del peri colo a cui espone l'anima di chi lo domanda [4].

[1] " An confessarii extraordinarii particulares adstringantur lege triennii, quo expirato, veniam Apostolicam pro munere prosequendo expetere teneantur? — R. *Negative.* "

[2] S. C. dei Vesc. e Reg., 17 Agosto 1891, ad I; *Monitor* vol. II, part. VII, p. 77.

[3] " Ubi autem Episcopi, juxta decreti *Quemadmodum* m nitionem, idoneos sacerdotes facultatibus instructos, a hoc designaverint, Superiorissæ ad quemlibet ex istis r currere poterunt, quin necessarium sit Episcopum ipsu adire " (*Norme*, art. 147).

[4] Vermeersch, *l. c.*, n. 473; Génicot, II, n. 341, 3°.

53. La religiosa può scegliere il confessore che vuole tra quelli che sono abitualmente designati dal Prelato [1].

La Superiora non può negare il confessore richiesto, benchè vegga che non c'è ragione di chiederlo " benchè vegga chiaramente che la necessità è finta, oppure tale che solo gli scrupoli o qualche altro difetto mentale la rappresentano per vera a quella che dimanda il confessore [2]. „ Però si possono avvisare *in generale* i sudditi che non è loro lecito domandare il confessore straordinario, se non quando ne hanno bisogno per bene dell'anima loro [3].

Dato il caso che di fatto chiedano il confessore straordinario particolare più volte di quello che conviene, *a*) deve il Prelato ordinario avvertire le suore che la facoltà loro concessa dal decreto è solo *un'eccezione* per i soli casi di vera ed assoluta necessità [4], e *b*) il confessore deve negar loro il suo ministero [5].

53[bis]. Il 5 Agosto 1904 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò che le Superiore non hanno il diritto di negare il confessore straordinario particolare, quando lo

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 17 Agosto 1891, ad III.

[2] " Quamvis plane videat necessitatem esse fictam, vel scrupulis vel alio mentis defectu ut veram ab ipso petente apprehensam „ (*Ibid.*, ad II).

[3] *Ibid.*, ad II.

[4] S. C. dei Vesc. e Reg., 1 Febbr. 1892, ad IV; *Monitore*, l. c., p. 220.

[5] *Ibid.*, ad II.

dimanda qualcuna delle religiose sue suddite, per quanto una tal Superiora creda d'avere delle ragioni speciali estrinseche per non permettere che sia chiamato il confessore richiesto dalla religiosa, p. e., perchè la Superiora crede che il detto confessore è poco favorevole al monastero od alla casa, oppure che è causa di perturbazione nella comunità, siccome notano i redattori di *Acta S. Sedis*, vol. XXXVII, p. 87.

La sola cosa che può fare in tali casi la Superiora è che, dopo aver concesso il confessore richiesto e dopo averlo fatto chiamare, esponga all'Ordinario le ragioni che le si presentano, affinchè il confessore sia tolto dal numero degli straordinarii particolari per quella casa o per quella religiosa. Esposte che abbia queste ragioni, deve assoggettarsi a ciò che decide l'Ordinario. L'Ordinario sarà il Vescovo od il Prelato regolare, secondochè le religiose sono soggette al Vescovo (siccome oggi in Ispagna lo sono tutte) oppure sono esenti. La parte sostanziale del decreto dice così:

" Alcune Superiore di monache o di suore religiose pretendono tuttavia esser loro lecito, non ostante le decisioni già date, di negare, per motivi estrinseci, come dicono, alla suora il confessore ch'essa domanda e che a tutti gli altri preferisce.

" Si domanda se almeno per ragioni di questo genere, può la Superiora negare ad

una suora il confessore ch'ella ha scelto tra tutti quelli che sono designati.

" La S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, dopo d'aver ponderata diligentemente ogni cosa, il 5 Agosto 1904 rispose: *Negative;* però se vi sono ragioni veramente gravi, la Superiora le esponga all'Ordinario e si assoggetti a quello ch'egli determinerà [1]."

54. Si devono qui osservare due cose: 1ª Che il Superiore non ha da avvertire il suddito *in particolare*, quando questi gli dimandi il confessore straordinario, che tal *domanda* può farsi solamente nei casi di vera necessità, ecc. Tali osservazioni, fatte in quel momento, ritrarrebbero il suddito, forse non meno che se il Superiore mostrasse dispiacere per la domanda.

55. 2ª Che se il confessore, sa solamente per via di confessione, che la penitente lo chiama senza necessità, non può lasciare di udire la confessione di questa, giacchè, in caso con-

---

[1] " Nonnullæ sanctimonialium vel sororum religiosarum Superiores adhuc contendunt sibi licere, decisis non obstantibus, sorori petenti confessarium, quem præ ceteris mavult, denegare ex motivis, uti ajunt, extrinsecis.

" Quæritur utrum, saltem ob motiva hujus generis, Superiorissa licite possit confessarium ex deputatis a sorore electum ipsi denegare ? Et Deus, etc.

" Et S. Congregatio Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium præposita, omnibus sedulo perpensis, die 5 Augusti 1904, respondit: *Negative;* sed si adsint rationes vere graves, Superiorissa eas subjiciat Ordinario, cujus judicio standum erit. "

trario, si servirebbe delle cose udite in confessione per regolarsi esteriormente. L'unica cosa che può fare si è di non assolverla, quando vedesse che realmente non v'ebbe motivo di chiamarlo, e di farsi promettere al tempo stesso che nol chiamerà più, fuorchè nei casi permessi, e d'avvisarla fin d'ora per allora, che non l'assolverà, se tornerà a chiamarlo senza necessità.

Se per altre vie egli sapesse certo che la detta petizione è senza giusti motivi, potrebbe lasciare d'andare a ricevere la confessione di quella che lo chiama.

56. Quanto abbiam detto nei §§ VI, VII, ed VIII è applicabile a tutte le religiose, quantunque non siano di clausura. Si prova questo: 1° perchè la Costit. *Pastoralis Curæ*, secondochè abbiam visto nel n. 46, estende le sue prescrizioni relative ai confessori straordinarii, non solamente alle religiose, strettamente dette, ma ancora a qualsivoglia comunità di donne, ed anche agli stessi collegii o conservatorii di fanciulle, alle quali siasi assegnato un confessore ordinario [1]; 2° perchè la Costit. *Conditæ a Christo* (ll. cc.) raccomanda

[1] Ci parrebbe più esatto il dire che la Costit. *Pastoralis Curæ* raccomanda caldamente ai Vescovi di estendere le dette prescrizioni a qualsivoglia comunità di donne, ecc. Giacchè ivi, n. 3, Benedetto XIV dice: " Nec aliud Nobis hac in re, addendum superest, nisi ut, Venerabiles Fratres Nostros, Ecclesiarum Antistites, *enixe hortemur*, *ut*..... "

(*N. d. T.*).

caldamente ai Vescovi che applichino quella Costituzione a tutte le religiose di voti semplici; 3° perchè il decreto *Quemadmodum* comprende direttamente tanto le religiose di voti solenni, quanto quelle di voti semplici.

Si vegga tuttavia ciò che osserviamo nel § X, num. 61.

§ IX.

RISOLUZIONE DI ALCUNI DUBBII.

57. Supposta la dottrina che stabilimmo nei numeri precedenti (50-55), si sono mossi alcuni dubbii, che brevemente risolveremo:

1° Sarà valida la confessione della religiosa che chiami senza motivo sufficiente od anche senza verun motivo, un confessore straordinario?

Sembra fuor di dubbio che la confessione, benchè illecita, sarà valida *per se*, giacchè la religiosa si confessa a chi ha la facoltà di assolverla, e nè la Santa Sede ha dichiarate invalide tali confessioni, nè il Prelato restringe la giurisdizione del confessore ai soli casi di vera necessità; restrizione che, se si mettesse, cagionerebbe incomparabilmente più danno che vantaggio, poichè le anime timide che più delle altre possono aver bisogno dello straordinario, si angustierebbero e lascierebbero di chiederlo nei casi di vera necessità, poichè

ciò darebbe luogo a non pochi scrupoli. Questa disposizione restringerebbe di molto la libertà che la S. Sede con le sue sagge disposizioni desidera di concedere alle religiose.

Abbiamo detto *per se*, perchè *per accidens* potrebbe essere invalida, per es., se non solo si chiamasse il confessore senza motivo o con motivo insufficiente (i quali due casi, al più, non sembrano passare il peccato *veniale*), ma se di più nel chiamarlo ci fosse un fine gravemente colpevole. È chiaro che, se questo fine non si ritratta, la confessione sarà nulla per difetto delle debite disposizioni da parte del penitente. Però anche in questo caso, se la penitente, dopo d'aver chiamato il confessore, si pente del suo peccato e lo confessa debitamente, potrebbe essere validamente assolta (eccettuando, s'intende, il caso di complicità, di cui parla Benedetto XIV nella sua bolla *Sacramentum Pœnitentiæ*).

2° La religiosa potrà domandare alla Superiora uno dei confessori, che abbia le facoltà di ministero colla clausola *etiam ad moniales*?

È certo che può, come lo dimostra il senso ovvio della clausola; altrimenti dovremmo dire che quella clausola si è quivi posta solo *ad honorem*, il che non deve presumersi, salvochè il Prelato l'avesse espressamente dichiarato [1].

[1] Si vegga il n. 98 seg.

3° Se il Prelato concede ad una Superiora he per i confessori straordinarii particolari ossa ricorrere al Provinciale di qualche Or- ine religioso, potrà il Provinciale mandare ualunque de' suoi sacerdoti, ch'egli pruden- emente giudica idonei, ovvero dovrà mandar ecessariamente alcuni di quelli che sono stati pprovati espressamente dal Vescovo, come traordinarii, o con la clausola generale *etiam d moniales?*

È chiaro che l'unica cosa da sapersi in uesto caso è la mente del Prelato. Che se uesti non ha posta veruna limitazione, cre- iamo che la mente del Prelato è che il Pro- inciale possa mandare qualunque de' suoi uddìti, ch' egli prudentemente giudichi ido- eo, posto però che egli abbia l'approvazione enerale per udir confessioni, sebbene manchi ella speciale per udire confessioni di re- igiose.

Nè deve recar meraviglia una designazione osì generale per parte del Vescovo, giacchè i sa che qualche Prelato ha deputati, per tutta a sua diocesi, come straordinarii per questi asi particolari, tutti i Padri Cappuccini e esuiti. Sappiamo di qualche casa religiosa, ove il Vescovo aveva concesso alle religiose he potessero confessarsi a qualunque dei adri della Compagnia di Gesù che passasse er quel luogo. Lo stesso potrà avvenire in altri uoghi rispetto a questi o ad altri religiosi.

Nella diocesi di Malines tutti i canonici della Metropolitana, quantunque siano solo onorarii, sono approvati per confessare religiose [1].

4ª Abbiamo detto nel n. 52 che il concedere lo straordinario particolare appartiene alla Superiora locale. Ciò posto, si domanda: Se la religiosa, senza saputa della Superiora, chiamerà uno dei confessori straordinarii deputati dal Prelato come straordinarii, la confessione sarà *invalida*, o solo *illecita*?

Crediamo che sarebbe *valida*, quantunque *leggermente* illecita.

Diciamo che sarebbe valida, perchè, nominati che siano i confessori straordinarii dal Prelato, il ricorso alla Superiora si richiede solo per la liceità e per il buon regime interno, il che apparisce più chiaro se si considera la scarsa parte che in quest'affare si concede alla Superiora: poichè, come abbiamo detto, non è in suo potere il concedere od il negare il confessore richiesto, ma ella deve necessariamente concederlo, quantunque vedesse che le si chiedesse senza vera necessità. Se l'omissione di questo requisito importasse la nullità delle confessioni, si sarebbe dichiarato *espressamente*.

Molto più della licenza della Superiora per questi confessori straordinarii particolari, si richiede quella del Prelato per la nomina dello straordinario generale. E nondimeno, se

[1] Vermeersch, *l. c.*, n. 478.

il confessore ordinario, senza saputa del Prelato, si assentasse durante quindici giorni, per esempio, e si facesse sostituire da uno di questi confessori approvati come straordinarii particolari, il *Monitore* (vol. XI, p. 39) sostiene che questo confessore udirebbe *validamente* le confessioni, sebbene non lecitamente. Si suppone però in questo caso che il Prelato non abbia *espressamente* limitata la giurisdizione dello straordinario per i soli casi particolari.

Da ultimo, si può ammettere come conferma decisiva la dichiarazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari citata nel n. 38, secondo la quale, se, finito il primo triennio, p. es., il Vescovo non ricorresse, come deve, alla S. Sede, domandando la conferma del confessore, ma lo stesso Prelato colla sola sua autorità lo confermasse, le assoluzioni sarebbero *valide*, sebbene illecite.

Nella diocesi di Malines questa dottrina non offre difficoltà alcuna, perchè, secondo l'istruzione inviata dal Cardinal Dechamps alle comunità delle *religiose*, e rinnovata dal Cardinal Goessens, il confessore (tanto ordinario come straordinario) di qualunque monastero può, pel fatto stesso ch'egli è tale, ascoltare *validamente* le confessioni di tutte le religiose della diocesi, ed anche lecitamente, se ottiene il permesso della Superiora [1].

---

[1] VERMEERSCH, *l. c.*

§ X.

CASI NEI QUALI LE RELIGIOSE POSSONO CONFESSARSI A QUALUNQUE SACERDOTE APPROVATO PER LE CONFESSIONI DEI SECOLARI.

58. Ricordiamo che, nell'articolo o pericolo di morte l'inferma può dimandare qualunque sacerdote, e si deve concederglielo, come abbiamo detto nel n. 47: e, dato il caso che il Superiore nol concedesse, qualunque sacerdote, ancorchè non fosse approvato neppure per le confessioni di secolari, potrebbe, essendo chiamato dall'inferma, presentarsi ed assolverla validamente; giacchè, secondo insegna il Concilio di Trento, nell'articolo di morte qualunque sacerdote può assolvere qualsiasi penitente da quali che siano peccati e censure [1].

La Superiora che non concedesse il confessore straordinario, che nell'ora della morte le si chiedesse, commetterebbe un gravissimo peccato. Le buone Superiore non aspettano che la religiosa loro dimandi un confessore straordinario, ma anzi esse stesse l'offrono spontaneamente, consolando ed aiutando in questo modo l'inferma, che per timidità o pu-

[1] Sess. XIV, c. VII.

illanimità forse non oserebbe dimandarlo. Così la consigliano le *Norme*, a. 148.

In secondo luogo, quando alcuna religiosa *di clausura*, per causa d'infermità, o per altra causa, esce con licenza dal monastero per breve tempo, può, mentre sta fuori del monastero, confessarsi a qualunque sacerdote approvato per le confessioni delle donne secolari. Così dichiarò la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari *ex audientia Ss.mi*, il dì 27 Agosto 1852, con queste parole:

" Talvolta le monache, o per motivo di salute o per altre ragioni, ottengono licenza di star per breve tempo fuori del monastero, portando l'abito. Ora si domanda se in queste circostanze esse possano confessarsi a confessori approvati dall'Ordinario per ambi i sessi, quantunque non siano approvati per le monache. Il Santo Padre, nell'udienza del 27 Agosto 1852, ordinò che si rispondesse: *Affermativamente*, durante tutto il tempo che stanno fuori del convento [1]. „

59. Lo stesso si deve intendere, e con maggior ragione, delle *religiose di voti semplici*, quando escono dalla casa religiosa e vanno

[1] " Aliquando moniales sive valetudinis causa, sive ob aliam rationem obtinent licentiam ad breve tempus versandi extra monasterium, *retento habitu;* jam quæritur num in ejusmodi adjunctis confiteri possint apud confessarios ab Ordinario *approbatos pro utroque sexu*, licet *non sint approbati pro monialibus?* SS. mus in audientia habita die 27 Augusti 1852 mandavit rescribi: *Affirmative, durante mora extra monasterium.* „

alla pubblica chiesa, quantunque l'uscita sia per poche ore. Questo è l'insegnamento di varii autori; e la S. Congregazione, nell'approvare le costituzioni, comandava che si cancellasse ogni proibizione fatta alle suore di confessarsi ad un confessore distinto dall'ordinario.

Serva d'esempio l'avvertimento che diede il 22 Febbraio 1875, nell'approvar che fece le costituzioni delle Suore del Terz'Ordine di S. Francesco di Angers: " Deve cancellarsi la proibizione che le suore, nel caso che escan dalla casa religiosa, si confessino sacramentalmente ad altro confessore [1]. „

Questa dottrina fu confermata dalla risoluzione della S. Penitenzieria che trascrivemmo nel principio di questo commento.

60. Oggi, inoltre, espressamente si afferma nelle *Norme*, che ogniqualvolta le religiose di voti semplici si confessano in una pubblica chiesa, possono confessarsi a qualunque confessore approvato dal Vescovo. Si vegga l'articolo 149, che dice così: " Ogniqualvolta le suore si confessano in qualche chiesa pubblica, potranno confessarsi a qualunque sacerdote approvato dal Vescovo [2]. „

---

[1] " Delenda prohibitio ne soror, in casu quo piam domum egrediatur, sacramentalem confessionem penes alium confessarium peragat „ (Battandier, *l. c.*, n. 150).

[2] " Quoties sorores in aliqua publica ecclesia confessionem suam peragunt, apud *quemcumque* sacerdotem a Episcopo approbatum confiteri poterunt. „

61. La stessa cosa aveva dichiarata la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il dì 22 Aprile 1872 (ad 3) per il caso in cui le religiose siano solite (p. e., per non avere chiesa od oratorio) confessarsi e comunicarsi e sentir messa nella parrocchia: " Le suore, di cui si tratta, possono, fuori della propria casa religiosa, confessarsi sacramentalmente a qualunque confessore approvato dall'Ordinario [1]. „ In questi casi, nei quali tutta la comunità si confessa in una chiesa pubblica, benchè *di fatto* un solo confessore confessi tutte le religiose, non ha luogo la legge del triennio per il confessore ordinario, e neppur quella che comanda di assegnare il confessore straordinario [2].

62. Il Vescovo non può privare le religiose del diritto che la S. Congregazione loro concede di confessarsi a qualunque sacerdote approvato per secolari, tutte le volte che esse si confessano in una chiesa pubblica, oppure stanno legittimamente fuori del loro monastero.

Fu domandato se un confessore *semplicemente approvato* possa confessare nella casa o convento le monache che, per non aver chiesa

[1] " Sorores, de quibus agitur, posse peragere *extra piam propriam dòmum* sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum „ (*Monit.*, vol. III, part. II, p. 140; *Acta S. Sedis*, vol. XXIV, p. 711).

[2] S. C. dei Vesc. e Reg., 20 Luglio 1875; *Monitore*, vol. X, part. I, p. 171; part. II, p. 165; Battandier, *l. c.*, n. 113.

propria, quando escono, possono confessarsi a qualunque confessore.

La risposta generale è che non può confessarle nè lecitamente, nè *validamente* nella propria casa religiosa, posto che il Prelato esiga, come deve, una speciale approvazione per confessare religiose. La ragione è che da questa legge generale - - che ordina al Prelato che esiga per la validità delle confessioni che il confessore sia specialmente approvato per le religiose — solamente sono esenti, quando si confessano *in pubblica chiesa*, o *fuori della propria casa religiosa*. Ora, nel caso supposto dalla domanda, non si adempiono le condizioni dell'eccezione. Dunque restano comprese nella legge generale.

Nel caso che tutta la comunità si confessa sempre in una *chiesa pubblica*, quantunque fosse propria delle medesime religiose, e queste avessero il confessore ordinario loro assegnato, in quella chiesa pubblica e nel confessionale nel quale si confessano i secolari, può validamente assolverle qualunque confessore, se il Vescovo non ha espressamente dichiarato il contrario. Però se il confessionale avesse la grata verso la parte interna del monastero, in questa parte riservata alle religiose, queste potrebbero confessarsi validamente soltanto ad un confessore approvato specialmente per loro [1].

[1] Si vegga il num. 101 seg., 107, 108 seg. (*Monit.*, vol. X, part. II, p. 165; vol. XII, p. 455 seg.).

§ XI.

IL CONFESSORE IN ORDINE ALLA COMUNIONE DELLE MONACHE.

63. In forza del decreto *Quemadmodum* [1], in utte le comunità di religiose, siano esse di oti solenni o di voti semplici, appartiene *sclusivamente* al confessore ordinario o straordinario il determinare i giorni in cui ciascuna eligiosa ha da ricevere la santa comunione, enza che sia punto lecito alle Superiore di ngerirsi in questa materia (art. 5°), nè per nezzo di precetti nè per mezzo di consigli [2].

Tuttavia, se talvolta accadesse che una religiosa dopo l'ultima confessione sacramentale esse scandalo alla comunità o *commettesse una rave colpa esterna*, potrebbe allora la Superiora ietarle la comunione, fino a tanto che la detta eligiosa si fosse di nuovo confessata (*Decr.*, l. c.) confessore ordinario o ad altro, sia o non sia gli che le avesse dato la licenza [3].

Il confessore, anche fuori della confessione, uò dar licenza di far la comunione; l'ordinario

---

[1] Questo decreto porta la data del 17 Dicembre 1890. el Commento II si compie la materia del medesimo deeto, si tratta, cioè, di quel che spetta al rendiconto di scienza.

[2] *Il Monitore*, vol. X, parte II, p. 177.

[3] *Il Monitore*, l. c., p. 179.

abitualmente, lo *straordinario*, solo durante il tempo del suo ufficio [1].

Si noti bene che, quantunque il decreto *Quemadmodum* adoperi le parole *licenza*, *proibizione*, tali parole significano solo la convenienza del chieder *consiglio* al confessore: di modo che il comunicarsi senza chiedere un tal consiglio non è peccato neppur veniale [2].

64. Quando i pareri del confessore ordinario e dello straordinario fossero discordi, la religiosa potrà seguire quello che le sembri migliore, purchè lo stato attuale dell'anima sua sia ben conosciuto da ambedue i confessori. Contuttociò, se l'ordinario, conoscendo il parere dello straordinario, insiste tuttavia nel suo, sarà meglio, di regola generale, attenersi a quello dell'ordinario [3].

65. Tutte le regole e costituzioni, quantunque siano approvate dal Romano Pontefice, restano abrogate, in quanto *proibiscono* alle religiose di comunicarsi fuori di certi giorni [4].

66. Queste stesse regole e costituzioni, in quanto *ordinano* che le religiose ricevano la santa comunione in certi giorni, restano in

---

[1] Vermeersch, *l. c.*, n. 465, nota 3.

[2] Cfr. Ferreres, *La comunione frequente e quotidiana*, nn 193, 226.

[3] Cfr. Génicot, II, n. 197, IV nota, ediz. 3ª; Vermeersch, *loc. cit.*

[4] S. C. dei Vesc. e Reg., 17 Agosto 1891; *Il Monitore*, volume II, parte II, p. 77.

gore ; ed il medesimo decreto *Quemadmodum* orta le religiose affinchè, con una diligente eparazione, adempiano nei detti giorni l'obigo imposto dalla regola o dalle costituzioni, lvo il caso che sieno impedite da qualche usa ragionevole (art. 6°).

In generale, i giorni fissati nelle regole e cotuzioni perchè si comunichino tutte le perne della comunità, indicano solo il *minimum* i giorni di comunioni [1].

67. Intorno a questo punto dicono le *Norme:* Nelle costituzioni si potranno determinare, rò con moderazione, i giorni nei quali le relle debbano fare tutte insieme la comuone. „ — " Si conceda a tutte le sorelle il mpo conveniente per l'apparecchio alla santa munione, come pure per il ringraziamento po la stessa comunione [2]. „

68. Oltre i giorni prescritti dalla regola o lle costituzioni, il confessore potrà (e molte lte dovrà) permettere ed anzi consigliare i oi penitenti di comunicarsi in altri giorni [3]. ıò parimente proibire loro la santa comu-

---

1. Decret. *Sacra Tridentina Synodus*, art. 8°.
2. " In constitutionibus determinari poterunt dies quibus nes sorores simul ad sacram synaxim accedant, modee tamen „ (Art. 150). " Omnibus sororibus congruum mporis spatium pro præparatione ad s. communionem, n pro gratiarum actione post sumptam eucharistiam ıcedatur „ (Art. 153).
3. *Ibid.*

nione nei giorni che lo giudichi convenient
nel Signore, benchè le costituzioni prescrivan
in tali giorni la comunione. Questo si con
ferma con quello che si ordina nelle *Norme*
" Questa determinazione dei giorni nei qua
tutte devono comunicarsi, per ciascuna sorell
ha forza di norma direttiva, non però di legg
stretta che obbliga sotto pena di peccato. Pe
conseguenza, ciascuna sorella può, secondo
prudente giudizio del confessore, lasciar di co
municarsi in alcuno dei giorni prescritti pe
tutta la comunità, od anche comunicarsi co
maggior frequenza. Ciò nondimeno si dev
raccomandare caldamente che ciascuna si con
servi così ben disposta da non omettere ne
suna delle comunioni di comunità [1]. „

Si ricordi però il confessore che non gli
lecito proibire la comunione frequente o quo
tidiana alle religiose che si trovano in istat
di grazia e desiderano di comunicarsi co
retta intenzione [2].

---

[1] " Hæc determinatio dierum, quibus ad sacram sy
axim accedant omnes, habet pro singulis sororibus vi
normæ directivæ, non vero legis stricte et sub culpa pra
cipientis, aut restringentis. Ideoque unaquæque soro
juxta prudens judicium confessarii, potest ad mensam e
charisticam aliquando *non accedere* diebus pro commun
tate constitutis, *aut* etiam *sæpius accedere*. Valde nihil
minus commendandum est, ut unaquæque se ita disposita
servet, ut communitatis communiones non omittat
(Art. 151).

[2] Decret. *Sacra Tridentina Synodus*, art. 5°.

69. La religiosa che abbia ottenuto dal suo nfessore licenza *generale* di comunicarsi più equentemente di quello che prescrivono la gola o le costituzioni, dovrà manifestare esta licenza alla Superiora [1] della casa, o ci fosse per questo qualche inconveniente, a Superiora provinciale o generale [2], senza e ci sia bisogno che la Superiora approvi, molto meno, confermi la detta licenza (*Norme*, t. 152). Se un altro nuovo confessore o lo esso le confermi la sopradetta licenza, non necessario che la religiosa ne avvisi di ovo la Superiora [3]; dovrà però avvisarla niqualvolta le si aumentino o diminuiscano n una licenza *generale* i giorni della comu- one. Se talvolta le si concedesse qualche munione straordinaria, non è necessario av- sar la Superiora di questi casi straordinarii singolari [4].

70. Se la Superiora credesse di avere *giusti gravi* motivi per cui non convenisse che la ligiosa si comunicasse con quella frequenza e le permette il confessore, *dovrà* manife- arli ad esso per illuminarlo, conformandosi i a quello che giudicherà il confessore (de- eto *Quemadmodum*, art. 6°), il quale non dovrà

Decret. *Quemadmodum*, art. 6.
Il Monitore, l. c.; VERMEERSCH, *l. c.*
S. Uff. 2 Luglio 1890, ad III.
S. Uff. 2 Luglio, 1890, ad II.

dare alla Superiora ragione alcuna del su modo di procedere, per non mettere in pericol la santità del sigillo sacramentale [1].

Per quanto dipende da essa, la Superior deve facilitare e promuovere la comunion quotidiana nella sua comunità, secondochè ordinato da Pio X nel decreto *Sacra Tride tina Synodus*, art. 7°. Ed affinchè tutte le rel giose possano essere bene informate di c che prescrive quel decreto, la Superiora dev farlo leggere ogni anno alla comunità, lingua volgare, nell'ottava del *Corpus Domi*

71. *N. B.* Le disposizioni di questo § X sono pure applicabili a tutte le comunità r ligiose di uomini: di precetto per quelle ch constano di uomini laici: di consiglio o *dir ctive* per le altre. Si vegga il commento I nn. 23-28, e quello che quivi si dice sulle pen nelle quali incorrono i Superiori che violan il decreto *Quemadmodum*.

§ XII.

IL CONFESSORE, QUANDO SIA FINITO IL TEMPO DEL SUO UFFICIO.

72. Tanto il confessore ordinario quanto l straordinario, finito il tempo del loro uffici sono proibiti da Clemente XI, non solo d

[1] *Il Monitore*, l. c., p. 185.

andare al monastero per udirvi confessioni, com'è chiaro, ma anche di scriver lettere a qualsiasi persona del monastero, o di riceverle da alcuna di esse, senza speciale permesso. (Si vegga il detto nel n. 44.)

73. La stessa proibizione, ed anche più stretta, impone la Cost. *Pastoralis Curæ*, benchè sia limitata ai soli confessori straordinarii, tanto generali, quanto particolari.

" A tutti i confessori straordinarii, che sono stati designati tanto generalmente a tutta la comunità, quanto in particolare a qualche persona che viva nel monastero, si proibisce rigorosamente... che presumano od ardiscano di accostarsi, terminato che abbiano il loro ufficio, al monastero, o di continuare e fomentare in esso in qualunque modo qualsiasi genere di relazione, benchè fosse sotto pretesto di causa o necessità spirituale [1] „ (§ XVIII).

Più tardi, nel Gennaio del 1749, il medesimo Benedetto XIV dichiarò che intorno ai confessori straordinarii che fossero sacerdoti *secolari*, per quel che riguarda il loro *andare* al

---

1 " Quibuscumque confessariis extraordinariis, qui vel alicui communitati generaliter, vel peculiariter alicui personæ in monasterio degenti concessi ac deputati fuerint, districte inhibemus... ne, postquam suum officium impleverint, ad idem monasterium ulterius accedere, aut ullius generis commercium intra ipsum quomodocumque continuare et fovere, etiam sub spiritualis causæ aut necessitatis obtentu et colore audeant aut præsumant „ (§ XVIII).

monastero, non aveva avuta intenzione di mutar cosa veruna [1].

Restano, per conseguenza, soggetti alla proibizione di Clemente XI, ed a ciò che è stabilito dal diritto, quanto al frequentare i conventi delle monache ed a trattare con esse.

74. Come complemento di questo paragrafo, si possono muovere le seguenti questioni:

1ª Può un confessore ordinario di una comunità, finito il suo ufficio, essere nominato immediatamente, o poco tempo dopo, come confessore straordinario della stessa?

2ª In caso negativo, quanto tempo deve passare, perchè possa essere nominato confessore straordinario della medesima comunità, od anche di nuovo ordinario della stessa?

Risp. — Queste questioni, intorno alle quali noi già avevamo dato il nostro parere in *Razón y Fe*, vol. V, pag. 396, oggi sono state risolute da due decreti della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, usciti, il primo, il 2 Dicembre 1904, ed il secondo, il 7 Dicembre 1906, secondo i quali, il confessore ordinario, terminato che una volta abbia il suo triennio:

a) Può essere immediatamente nominato confessore straordinario *particolare* della stessa comunità, per le religiose che lo dimandino,

---

[1] Si vegga Lucidi, *l. c*, vol. II, cap. v, n. 163.

onforme al decreto *Quemadmodum*. (Si veggano nn. 50-55.)

b) Può altresì durante il triennio immediato ssere alcune volte nominato straordinario ge- erale della stessa; non però con tanta fre- uenza, che il suo ufficio di straordinario ge- erale sembri diventare ordinario.

c) Finchè sia passato un anno dacchè egli a cessato di essere confessore ordinario, non uò essere nominato straordinario generale, alvochè il Prelato, per mancanza di confes- ori, si vegga costretto a nominarlo, nel qual aso il Prelato potrà operare secondo che gli etterà la coscienza.

d) Non può *lecitamente*, senza permesso della . Sede, esser nominato nuovamente *confes- ore ordinario* della detta comunità, se non re anni dopo esserlo stato la volta antece- ente [1].

---

[1] " 1m An Episcopus *licite* valeat ordinarium Monialium onfessarium, triennio integro confessoris ordinarii ex- eto, tamquam extraordinarium generalem deputare quo- s tempore vacantis triennii, ad audiendas omnium ea- mdem Monialium confessiones?

" 2m Et quatenus negative. An Episcopus, juxta Decr. *uemadmodum* licite possit eumdem Confessarium in ex- aordinarium particularem intra triennium suæ cessa- onis constituere, ad audiendam — quando vocatus fue- t — cujuscumque ex eisdem Monialibus confessionem?

" 3m An Episcopus *licite* queat eumdem Confessarium rdinarium iterum in ordinarium ad aliud triennium de- gnare, antequam finiatur cessationis suæ triennium, casu io confessarius ejus successor officium confessarii dimi-

§ XIII.

APPLICAZIONI PRATICHE.

Sotto questo titolo riuniremo diverse consulte che, riguardo ai confessori di religiose ci furono proposte, alle quali noi rispondemmo già a suo tempo.

A) *Sulla durata del confessore ordinario nel suo ufficio.*

75. Dopo aver letto quello che si dice ne nn. 29-38 sui confessori delle monache, circa il tempo che quest'ufficio deve durare, limitandolo con tanto rigore a tre anni, non riesco ad accordare ciò che ivi si dice e si prova con documenti indiscutibili con quello che si

---

serit, vel e vita discesserit in primo vel secundo sui trien nii anno? „

Resp. — " Ad 1^m^ deputationem adeo amplam extraordi narii, ut ejus officium reapse evadat ordinarium, non li cere absque Sedis Apostolicæ licentia. Ad 2^m^ affirmative Ad 3^m^ absque Sedis Apostolicæ dispensatione non li cere. „ Cfr. *Acta S. Sedis*, vol. XL, p. 73 seg.

" II. Utrum confessarius ordinarius expleto triennio, al Episcopo approbari queat in eadem communitate religiosa tamquam extraordinarius bis vel ter in anno, ad norman Conc. Trid., sess. XXV, cap. x *de Regul.*?

" Ad II. Negative antequam annus ab expiratione triennii elapsus fuerit, excepto casu, quo ob penuriam confessariorum Ordinarius aliter providere nequeat. Cfr. *Razón y Fe*, vol. XIX, p. 107.

vede così frequentemente, per lo meno in questa diocesi di *N.*, dove si concede la nomina di Vicario di una comunità (come chiamano qui quello che è ad un tempo cappellano e confessore) con carattere perpetuo o, almeno, indefinito, non altrimenti che si trattasse d'una parrocchia o d'una coadiutoria. E si dà il caso di un sacerdote che già da trent'anni confessa una stessa comunità, senza interruzione alcuna. V'hanno molti nella diocesi che fanno lo stesso da quindici e vent'anni, e continueranno probabilmente finchè muoiano o si ritirino.

Non è mia intenzione di domandare se il Vescovo od i Vescovi facciano bene o male ad estendere queste nomine. L'unica cosa che io desidero di sapere è se uno possa accettarle *tuta conscientia*, ed anche offrirsi ad una comunità, perchè questa possa presentarlo al Prelato affinchè egli faccia la nomina di cappellano-confessore senza veruna limitazione di tempo.

Quello che ho detto del tempo può dirsi eziandio dell'età, poichè frequentemente si nominano confessori di monache, che hanno l'età di soli trent'anni o meno. Che cosa si deve pensare su questo punto?

Risposta.

76. La pratica di cui qui si parla, disgraziatamente, si trova non poco sparsa, come si accenna nel n. 34 di questo commento.

In quanto al confessore, crediamo che può lecitamente continuare nel suo ufficio, poichè non sa certo che il Vescovo non abbia facoltà straordinarie dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, o che la necessità non lo costringa in quel caso a lasciare lo stesso confessore o a nominare uno che non abbia l'età di quarant'anni.

Potrebbe però il confessore, finito ciascun triennio, far qualche cenno di ciò all'Ordinario, specialmente se può presumere che questi non se l'avrà a male; fatto questo, stia a' suoi ordini.

Così pure crediamo che sia lecito l'offrirsi per l'uffizio di Vicario, il quale, *per se*, è di cappellano e non di confessore, e quantunque in alcune diocesi vada unito a quello di confessore, e si dia senza limitazione di tempo, è però sempre un uffizio amovibile *ad nutum*, e d'altra parte, quel che lo dimanda desidera solamente che l'Ordinario gli conceda quello che può lecitamente concedergli.

B) *Se il confessore ordinario dev'essere unico.*

77. 1° V'hanno comunità nelle quali alcune monache parlano inglese ed altre spagnuolo. Il Vescovo ha nominati due confessori, uno per quelle che parlano inglese, ed un altro per quelle che parlano spagnuolo.

Supponendo che la facoltà non sia stata

concessa in termini restrittivi, esprimendo, per esempio, che si nomina il confessore per quelle che parlano inglese, ma in termini generali, cioè che si nomina il confessore della comunità *N.*; nel caso che alcune monache, le quali parlano e capiscono le due lingue, vogliano confessarsi al confessore a cui ordinariamente non si confessano, possono farlo? Per esempio, le monache che si confessano al confessore di lingua inglese, possono confessarsi, quando vogliano, od in alcuni casi, al confessore di lingua spagnuola?

2ª Le costituzioni delle monache *N. N.* parlano di due confessori, e dicono che quando vengono i confessori, la sagrestana " avrà cura che le suore vadano a confessarsi per ordine, e non alla rinfusa, e che mentre *si confessano due*, aspettino solo due altre, o una sola, se non ci fosse altro che un confessore; e si distribuiscano in tal modo nel confessarsi *ai due religiosi che attendono a quest'ufficio*, che non aggravino troppo l'un d'essi, procurando di fare in maniera che i due confessori finiscano nello stesso tempo, se fosse possibile. „ Queste costituzioni sono approvate dal Sommo Pontefice.

In forza di queste costituzioni, possono queste monache tenere due confessori ordinarii? *Et quatenus affirmative:* Possono esse confessarsi qualche volta a quel confessore a cui non si confessano ordinariamente?

Risposte.

78. 1ª Quando il Vescovo deputa due confessori per uno stesso convento, è chiaro che le religiose possono validamente confessarsi all'uno od all'altro; ed anche lecitamente, se il Vescovo non dispone altrimenti. Il Prelato, per regola generale, deve determinare le religiose che debbono confessarsi a ciascuno di essi, in guisa che ciascuna abbia un solo confessore. Si vegga il commento, nn. 23-25. Con tutto questo, non mancano in Ispagna dei conventi che hanno più d'un confessore ordinario, lasciandosi libero alle religiose il confessarsi ogni volta, come lor piace, a quello dei due a cui esse vogliono. Questo però, come si vede, è meno conforme al diritto, e si può giustificare solo per cause molto speciali.

Anche nel caso che il Prelato abbia determinate le religiose che debbono confessarsi a ciascuno dei due confessori, sembra che si possa presumere essere sua intenzione che l'altro sia come confessore straordinario particolare, e quindi potrà confessar le religiose che non gli erano state assegnate, nei casi di assenza, ecc., del secondo, e quante volte queste volessero farlo per giusti motivi, dimandandone licenza alla Superiora.

2ª Le costituzioni di cui qui si parla, sembra che suppongano chiaramente che vi possano essere due confessori ordinarii, e poichè quelle costituzioni sono approvate dal

apa, crediamo che senza scrupolo ciascuna eligiosa possa confessarsi a quello a cui oglia, ora all'uno, ora all'altro, giachè così deduce dal senso ovvio delle dette costiizioni.

C) *Il confessore ordinario durante l'ufficio dello straordinario.*

79. Quello che si dice nei nn. 43 e 44 di uesto commento, si deve intendere solamente er il caso che l'ordinario non si metta *vontariamente* a confessare alcuna della comuità? Giacchè un autore [1] dice così: " Nel mpo della deputazione del confessore strardinario, *intromettendosi* l'ordinario a confesare, mentre lo *straordinario* fa il suo ufficio, ordinario non peccherà, confessando qualche ersona della detta comunità che volontariaente volesse confessarsi allo stesso, giacchè, fosse altrimenti, in alcuni casi sarebbe ena per le religiose ciò che Sua Santità loro oncede come grazia e favore. "

Risposta.

80. L'opinione qui citata non si può sostere, perchè è contraria alle Costituzioni ponficie ed ai decreti delle Sacre Congregazioni, perchè i loro autori non recano per essa

---

[1] Larraga-Grosin, con le aggiunte di V. Claret, tr. VI, pit. VIII, quest. 28.

nessun fondamento solido. La S. Sede concede lo straordinario generale pel bene comune e perchè tutte e singole le religiose abbiano la necessaria libertà di confessarsi allo straordinario, se ne hanno bisogno e lo desiderano. Ora questa libertà sarebbe di molto ristretta, se durante l'ufficio dello straordinario, l'ordinario potesse confessare, quantunque solo quelle che lo chiedessero. Facilmente si farebbero distinzioni tra quelle che domandano e quelle che non domandano l'ordinario, ecc., ecc.

E quantunque alcune religiose, per non potersi, durante quei giorni, confessare all'ordinario, debbano soffrire alquanto, quest'inconveniente particolare deve tollerarsi per il bene comune, che sempre è da anteporsi al privato [1].

D) *La Superiora non può negare il confessore straordinario particolare quando glielo domandano.*

81. Una buona religiosa di voti semplici sta in un asilo. Questa buona suora soffre molto perchè non le permettono di confessarsi ad un confessore straordinario, e si vede quindi costretta a ricevere la santa comunione con inquietudine di coscienza, potendo d'altra

[1] Si vegga altresì Bargilliat, *Jus can.*, n. 1049; Ojetti *Synopsis rerum moralium*, vol. II, p. 221, ed il *Conc. prov. di Valladolid*, l. IV, tit. VII, n. 3. e tit. XI. n. 11.

arte uscire d'ogni dubbiezza sull'istante per ezzo del cappellano che va ad amministrare comunione, oppure per mezzo di un altro alsiasi dei varii confessori che stanno vicino 'asilo.

Però la Superiora le proibisce di confessi ad altro che non sia il confessore ordirio, il quale va a confessarle solamente a volta alla settimana e ad un'ora deternata. Questi, fatto consapevole dall'afflitta igiosa di quanto essa soffre, sembra che le bia risposto che manifesti la cosa alla Suriora. E difatti scrisse alla R. M. Provinle, dimandandole il permesso di eleggere confessore straordinario, e sempre le fu gata questa grazia. Ed oltre a ciò la si bligò a non tralasciare nessuna comunione, to pena di certo castigo.

Queste religiose si confessano nella chiesa bblica dell'asilo e nel confessionale del capllano dell'asilo, dove si confessano quelli abitano nell'asilo e tutto il popolo. Per este ragioni, adunque, e non osservando la religiosa di cui si tratta (nè in altra, zie a Dio), niente di riprensibile, essendo , anzi, una suora esemplare, mosso a pietà, giudicato conveniente di esporre a V. S. il , supplicandola di aver la bontà di dirmi rimedio resta alla detta religiosa.

isposta.

2. La religiosa di cui qui si tratta, ha di-

ritto a ciò, che le si conceda un confessore straordinario particolare, ogniqualvolta lo desidera, senza che la Superiora, quantunque sia Provinciale o Generale, abbia verun diritto d'ingerirsi nei motivi per cui lo chiede, e molto meno di negarle il confessore.

Il rimedio che ora le rimane, posto che le sue Superiore, senza dubbio con buona intenzione, non adempiono l'obbligo che hanno di darle il detto confessore, è di ricorrere con la debita umiltà e sommissione al Vescovo, e, se fosse necessario, alla Congregazione dei Vescovi e Regolari. Il cappellano farà molto bene a far opera perchè si consoli questa religiosa nella curia diocesana od a Roma; benchè il meglio sarebbe istruire le Superiore perchè queste facciano il loro dovere, siccome senza dubbio lo faranno tostochè saranno istruite.

Nè parimente le Superiore dovranno ingerirsi se la religiosa si comunica o no nei giorni di regola. Questo spetta al confessore.

Ed è cosa chiara che la religiosa in tali circostanze può lecitamente confessarsi a qualunque confessore, quantunque non sia approvato per religiose, purchè, come qui si dice, le suore si confessino in chiesa pubblica e nel confessionale pubblico.

Noi qui supponiamo che il detto confessionale non abbia una parte destinata solo per le religiose, la quale comunichi con l'interno della casa.

E) *Il confessore ordinario o lo straordinario, finito che abbiano il loro ufficio.*

83. Nel num. 72 del commento si dice che anto il confessore ordinario, quanto lo strardinario generale, finito il tempo del loro fficio, non possono recarsi al monastero nè crivere lettere senza la debita licenza. Chi eve dare la detta licenza?

Risposta.

84. Se si tratta di affari di coscienza, come si eve supporre, ed il confessore che è stato ordinario o straordinario generale continua ad sser designato come straordinario particolare, econdo il decreto *Quemadmodum*, può dare uesta licenza la Superiora. Del resto, solo il escovo può concederla, essendo questa licenza na specie di designazione di confessore parcolare straordinario.

) *Sulla soggezione delle religiose all'Ordinario, in virtù del decreto* Peculiaribus inspectis.

85. Su questo decreto pure ricevemmo mpo fa una consulta, e poichè l'occasione e la motivò può ripetersi, ed infatti si è reentemente ripetuta, crediamo utile farla coscere.

86. Il 4 Febbraio 1905 finì la proroga del entovato decreto, ed un mese dopo non se era per anche concessa un'altra nuova.

Ci scrivevano, adunque, nella prima metà di Marzo, e ci domandavano: " In questo mezzo tempo, mentre non si rinnova la proroga, possono i confessori (nominati dal Vescovo) continuare a confessare le religiose esenti, e gli altri che ne hanno l'incarico possono continuare nei loro uffici? Alcuni affermano che cessano tutti gli uffici, e so di qualche convento nel quale le religiose se ne stanno senza confessarsi in questo spazio di tempo, per non essere state rinnovate le dette licenze triennali. Che cosa deve farsi in questa perplessità.

Risposta.

87. A questa consulta noi rispondemmo: " Non essendosi rinnovate le facoltà, in virtù delle quali le religiose *esenti* restavano soggette ai Vescovi, *per se* le dette religiose debbono entrare nel possesso della loro esenzione, assoggettandosi ai Prelati regolari. Per evitare disgusti o malintesi, credo che sarebbe opportuno che i Prelati regolari s'intendessero coi Vescovi e consultassero Roma per sapere se il non aver fatta la rinnovazione fu una dimenticanza, come credo che sia avvenuto in qualche altra cosa di Spagna abbastanza grave.

88. " Quelle monache possono confessarsi al confessore deputato dal Vescovo, se il Superiore regolare non ha designato alcun altro: poichè tocca al Vescovo di supplire la negli-

genza del Prelato regolare. Se questi ha designato un confessore approvato dall'Ordinario, potranno pure confessarsi a questo, giacchè la mente del Vescovo è di dare la giurisdizione in quanto sia necessario. „

89. Pochi giorni dopo, il 27 dello stesso mese di Marzo, veniva alle nostre mani un avviso della Segreteria di Camera del Vescorato di Tortosa, nel quale il nostro amico, allora canonico-segretario, D. Ramón Tedó (Q. E. P. D.) ci manifestava che aveva allora ricevuta la nuova proroga.

90. La comunicazione inviata dall'eccellentissimo Nunzio, diceva così:

Madrid, 21 Marzo 1905.

Ecc.mo e Rev.mo Signore.

Stimatissimo mio signore e fratello: Il Santo Padre, secondochè mi comunica l'Em.mo Cardinal Prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, considerando che durano tuttavia le circostanze che dettero motivo alla circolare della detta Congregazione, che incomincia *Peculiaribus inspectis*, del 10 Dicembre 1858, si è degnato di prorogare, per un altro triennio, che cominciò a decorrere il 13 corrente, le facoltà straordinarie concesse da quella circolare ai Prelati di Spagna, riguardo ai regolari usciti dai loro conventi ed ai monasteri di religiose di figliazione regolare. S'intende che i Prelati debbono servirsi di questa facoltà secondo il tenore e la forma indicata dalla medesima circolare.

Poichè l'ultima proroga spirò il 4 Febbraio scorso, Sua

Santità si degnò di sanare tutti gli atti che siansi fatti in questo tempo senza la necessaria giurisdizione.

Colgo l'occasione di professarmi nuovamente di V. S. devotissimo servitore ed affezionatissimo fratello, Q. S. M. B.

A. Arcivescovo di Eraclea,
Nunzio Apostolico.

91. Questo documento ha confermato: 1° che il non essersi rinnovata la proroga provenne solo da dimenticanza, siccome noi sospettavamo; 2° che difatti le religiose esenti avevano cessato di essere soggette al Vescovo, come abbiamo testè indicato.

92. Questa nuova proroga terminò il 13 di Marzo 1908, e non si rinnovò fino al dì 11 Maggio, ripetendosi, per conseguenza, la causa che motivò la consulta precedente.

La recente comunicazione dell'Ecc.mo Nunzio è del 17 Maggio, identica alla precedente, colle sole mutazioni necessarie delle date, ecc.

Anche questa volta è stato necessario di risanare ciò che si era fatto senza la necessaria giurisdizione.

93. Notisi però che se le assoluzioni sacramentali fossero state nulle, la sanazione posteriore non le potrebbe render valide [1]. La sanazione potrebbe aver effetto solo in fatto di censure e di altri atti di giurisdizione.

[1] Gury-Ferreres, vol. II, n. 541, q. 3.

94. Fortunatamente, le assoluzioni sono valide, per la ragione che indicammo nella risposta alla consulta.

§ XIV.

NUOVE APPLICAZIONI PRATICHE.

A) *Votazione capitolare pel secondo triennio del confessore.*

95. In un convento le monache votarono per confermare il confessore per un secondo triennio. Erano diciassette. Undici votarono perchè restasse, e sei dettero il voto contrario a quello delle undici. Ciò vedendo la Superiora, la quale desiderava che il confessore restasse, si accostò ad una monaca, e minacciando di cacciarla via, le fece cambiare il voto. In questo modo si ebbero dodici voti contro cinque, e così ne scrissero al Prelato, il quale prorogò le facoltà al mentovato confessore.

Se non che ora la religiosa, che subì coazione e qualche altra che è informata del caso, hanno scrupolo di confessarsi al detto confessore per tema che non abbia la giurisdizione. E la religiosa che fu costretta dalla Superiora dice: " Io non voleva ad ogni patto dargli il voto, e se lo diedi, ciò fu per forza. „ Ora domandano se è necessario fare ricorso al Prelato.

Nella votazione presero parte le professe di voti semplici, e quando la Superiora avvertì l'errore commesso, insieme coll'esito della votazione, diè conto del caso al Prelato, chiedendogli se fosse necessario procedere ad un'altra votazione. Il Prelato non fece caso di tutto questo, e per tutta risposta confermò il confessore.

Risposta.

96. Mi sembra che quelle monache possono confessarsi, senza veruno scrupolo, al confessore che fu loro assegnato, perchè i due terzi dei voti si richiedono, perchè la proroga sia lecita, non già perchè sia valida [1]: e ad ogni modo la mente del Prelato fu di prorogare *assolutamente* la giurisdizione; il che non toglie che forse non l'avrebbe prorogata, se avesse avuta notizia della coazione fatta.

Possono lasciarsi le cose come stanno, e si può parimente informare il Prelato, se ciò desidera la religiosa che subì coazione.

97. Per diritto comune le professe possono e debbono prender parte nell'elezione del confessore, quantunque siano di *voti semplici*, posto che abbiano l'anzianità prescritta dalle costituzioni per godere del diritto di voce e di voto negli atti capitolari. Il contrario si deve dire, se le costituzioni delle religiose, di cui parla V. S., dispongono altrimenti, quanto al

[1] Si vegga il n. 38.

empo d'anzianità necessario per aver voce e oto in capitolo [1].

B) *La clausola* etiam ad moniales.

98. Io già sapeva che " secondo la Costituione *Inscrutabile* di Gregorio XV, tutti i confessori di monache che siano *strettamente* tali, lebbono essere approvati *speciali modo* dall'Ordinario..., „ - " e che la clausola *etiam ad moniales* non altro significa se non che le confessioni delle monache ricevute da chi avesse uella clausola nelle sue facoltà sarebbero alide, benchè c'entrasse per avventura qualche nperfezione o difetto di regola nell'udir tali onfessioni. Che se per caso la Superiora *per modum actus* credesse di dover concedere a ualche monaca alcuno di questi confessori, on farebbe male. „ Perciò, leggendo nel n. 57 a seconda difficoltà, mi si presentò la domanda he ora propongo a V. R. se la Superiora vrà la stessa obbligazione di concedere un al confessore, che avrebbe, se la suddita ne hiedesse uno approvato *speciali modo*.

La ragione allegata da V. R. prova evientemente che la monaca può chiederlo e la uperiora concederlo, se vuole; però, quanunque questa non avesse obbligo di conceerlo, sarebbe sempre certo che la clausola

[1] Si vegga il commento IV, n. 39 seg.

etiam ad moniales sarebbe molto lontana dall'essere semplicemente *ad honorem*, come si vede chiaramente da quello che abbiamo detto.

Risposta.

99. Crediamo che sia obbligata, perchè, a nostro modo di vedere, cotesti confessori debbono essere equiparati in tutto ai confessori *abitualmente* approvati per udire confessioni delle religiose che, conforme al decreto *Quemadmodum*, li domandano.

In tutta questa materia, quando consta della validità, dobbiamo giudicare in favore della libertà e del diritto dei penitenti che colle recenti disposizioni si vollero favorire.

Alle Superiore si concede un' ingerenza molto scarsa, affinchè non possano restringere la libertà delle loro suddite. Or bene, alle suddite si concede il *diritto* di ricorrere a cotesti confessori, e non consta che la Superiora possa restringere questo diritto. La concessione non si fa in favore della Superiora, ma sibbene delle sue suddite, e non sembra che riguardo a questi confessori la Superiora possa diportarsi in altro modo da quello che generalmente deve fare cogli altri.

100. Questi confessori hanno l'approvazione *speciale* non altrimenti che gli altri abitualmente designati, secondo il decreto *Quemadmodum*. Gli uni e gli altri sono approvati per ascoltare confessioni di religiose, quando ne

ano richiesti legittimamente, come abbiamo
iegato nel commento.

C) *Le religiose che escono di casa unicamente per confessarsi.*

101. Desidero sapere se *tuta conscientia* può
n Regolare nella Chiesa del suo convento
solvere una religiosa che col solo permesso
lla sua Superiora viene unicamente ed esclu-
vamente per confessarsi, ciò ben sapendo il
nfessore, cioè che quella monaca non è
cita dal suo convento per altro che per con-
ssarsi.

Risposta.

102. Quanto alle religiose che ottengono il
rmesso di andarsi a confessare in chiesa,
nza che vi sia altra causa che giustifichi
scita, è certo che la confessione è valida,
la Superiora ha data la licenza, sapendo il
otivo dell'uscita, ed il confessore ha nelle
e facoltà la clausola *etiam ad moniales*. Ed
questo caso sarà pur valida, quantunque
Superiora creda che la religiosa esca per
tro motivo.

103. Si può dire generalmente che la con-
ssione delle religiose è sempre valida, quando
trovano legittimamente fuori del monastero,
antunque il confessore non abbia alcuna licenza
r le monache. La validità è più chiara nel
so proposto, poichè si tratta solo di suore

senza clausura papale. Generalmente l'Ordi nario esige solo l'approvazione speciale pe le confessioni che si ascoltano nel monastero nè può esigerla per quelle che si ascoltan fuori di esso. Si vegga il n. 62.

104. Sarà sempre lecito alla Superiora il per mettere che le sue suddite si confessino ad u confessore che abbia le facoltà con la clausol *etiam ad moniales*, poichè questo equivale permetter loro il confessore straordinario par ticolare, di cui parla il decreto *Quemadmodum* Io suppongo che ci sia ragione di concederlo

Le sarà pur lecito, *con sufficiente motivo*, dar il permesso che si confessino fuori del mona stero, quantunque il confessore non sia ap provato per religiose. Se non ci fosse ragion per tal permesso, la licenza sarebbe, a quant sembra, *in fraudem legis;* però credo che l colpa sarebbe leggera.

105. Così, dunque, io tengo per valide l confessioni delle religiose, che col permess vanno a confessarsi in una chiesa pubblica quantunque siano uscite dal monastero o cas solamente per questo scopo, e quantunque i confessore non abbia le facoltà colla clausol *etiam ad moniales.*

106. Tuttavia, le confessioni potranno es sere leggermente illecite, come si disse anch n. 57) di quelle che si fanno al confessor straordinario particolare, concesso dal decret *Quemadmodum.*

107. Più: posto il caso che la religiosa cisse fuori di casa per un determinato neizio, se, approfittandosi di quest'occasione, ingannando la Superiora, andasse a conssarsi segretamente in una chiesa pubblica un confessore non approvato per religiose, confessione pare che sarebbe valida, quannque leggermente illecita [1].

D) *Confessione nelle chiese ed oratorii pubblici.*

108. Alcune religiose di voti semplici nei ro oratorii o cappelle pubbliche annesse e loro case, che aprono unicamente durante messa o qualche funzione della sera, hanno esso un confessionale dove possono confesrsi i secolari che lo desiderano. Alcune lte escono tutte le suore e quivi si confesno al Padre che dà loro gli esercizi, se esti non ha la facoltà di udir confessioni religiose, lasciando la solita grata, la quale nell'interno, per quando si devono presenre al confessore ordinario.

Cfr. VERMEERSCH, *De Relig. Monumenta*, pp. 148 e 149, z. 2ª.

Che se, come alcune volte succede, la Superiora non esse concedere la licenza di confessarsi ad uno straorario nè in casa, nè fuori di casa, oppure si mostrasse icile a concederla e d'altra parte la religiosa ne avesse a vera necessità, crediamo che non sarebbe neppur legrmente illecita la confessione fatta, senza licenza, fuori casa. (*N. d. T.*)

Può farsi questo, sia che, quando si confes
sano, stiano aperte le porte della cappell
pubblica, sia ch'esse stiano chiuse?

Risposta.

109. A porte aperte sembra lecito, secondo
quello che s'è detto nei nn. 61, 62. Al con
trario non sembra lecito se lo facciano a porte
chiuse, perchè, confessandosi nella cappell
pubblica a *porte chiuse*, si deve piuttosto dir
che si confessano *intra propriam domum*, benchè
materialmente si trovino in una cappell
pubblica.

Come può vedersi nel decreto della S. Con
gregazione delle Indulgenze del 18 Dicembr
del 1906, le chiese o gli oratorii pubblici son
equiparati ai privati, in quanto agli atti ch
si fanno a porte chiuse, giacchè in quel de
creto si decide che la recita del piccolo uffici
si tiene per privata, quantunque si faccia i
comunità, sia che si faccia dentro la cas
religiosa, sia che si faccia a *porte chiuse* nell
chiesa o cappella pubblica annessa.

E) *Il confessore in ordine alla predicazione e co
munione. Il confessore, finito il suo ufficio.*

110. 1° Essendo il confessore ordinario d
monache parroco delle medesime, è obbligat
a predicare ad esse come sono i parrochi ri
spetto ai loro parrocchiani?

2° Dopo il decreto sulla comunione quoti

ana, art. 5°, si potrà negare qualche volta
sacra comunione a chi la dimandi con
ona disposizione ed intenzione, per ragione
prova, di esercizio, di esperimento, ecc.?
3ª Essendo proibito che i confessori tanto
dinarii, quanto straordinarii, finito il tempo
l loro ufficio, abbiano comunicazione col
onastero, e persino che si accostino ad esso,
me s'intende e fino a che punto si estende
esta proibizione?

Dal § XVIII della bolla *Pastoralis Curæ* sem-
a che si debba dedurre proibizione assoluta
llo spirituale e nel temporale. Nella Spagna
nell'America, per lo meno in ciò che non è
rezione di coscienza o di spirito, nessuno si
tiene dall'andarvi e tornarvi, dallo scriversi,
ndarsi augurii, prestarsi servizii, consi-
iarsi su varii punti, domandarsi favori, ecc.,
n altrimenti che faccian quelli che non sono
ti confessori.

Risposte.

111. — 1ª Non credo che sia certo che il
nfessore delle monache abbia l'obbligo di
edicar loro, come l'ha il parroco di predi-
re a' suoi parrocchiani.

2ª Dopo il decreto *Sacra Tridentina Synodus*,
edo che non mai, o rarissime volte, sia le-
o al confessore di negare, per prova, la
munione a chi *desidera* di farla ed ha le dis-
sizioni richieste. Si vegga il n. 68.

3ª La proibizione che quelli i quali sono

stati confessori non possono tornare al detto monastero, si riduce al non poter essi recarvisi più di quelli che non sono mai stati confessori. In questo punto già si sa qual è la consuetudine della Spagna e di gran parte dell'America, come si dice nel commento III. n. 53, ed in Gury-Ferreres, vol. II, n. 992. Si vegga inoltre quello che dicemmo nel n. 73.

F) *Le consulte sopra cose di spirito.*

112. Qui alcune Superiore di convento solevano chiamare, per consigliarsi esse od altre religiose nel confessionale, però fuori di confessione, intorno a materie spirituali riguardanti il loro profitto o la loro direzione, varii sacerdoti che non erano confessori ordinarii nè straordinarii di questo convento, nè di nessuna delle sue religiose.

Conosciuto il fatto, fu tosto proibita una tal consuetudine. Ma noi desidereremmo conoscere il decreto o la legge generale che proibisce questo.

Risposta.

La proibizione che i detti sacerdoti possano essere chiamati per consulte al confessionale, può molto bene giustificarsi: 1° Perchè c'è la proibizione generale di visitar religiose imposta ai sacerdoti e religiosi, ecc.[1]. Se queste

[1] Cfr. Gury-Ferreres, II, 992: *Commento sulle Religiose*, commento III, nn. 53, 54.

visite possono essere pericolose nel parlatorio, molto più possono esserlo nel confessionale, dove si parla senza testimonii, ecc. La consulta potrebbe essere un pretesto, e quantunque fosse sincera, sarà però sempre cosa pericolosa.

2° Perchè queste consulte di cose spirituali equivalgono ad aver altro direttore spirituale, il che può esser contrario al buon regime della comunità, per il quale si è ordinato che il confessore sia unico.

3° Perchè non minor prudenza e virtù è necessaria per esser chiamato a queste consulte, che per essere confessore ordinario o straordinario, per il quale la Chiesa esige approvazione speciale.

Se i consultati sono stati confessori ordinarii o straordinarii, valgono le proibizioni delle quali parla questo commento I, nn. 72, 73.

Oltre a ciò non è necessario che si ricorra a tal mezzo; giacchè se v'è bisogno di consultare, si potrà scegliere uno dei confessori deputati pei casi autorizzati dal decreto *Quemadmodum*.

IL RENDICONTO DI COSCIENZA

COMMENTO II.

IL RENDICONTO DI COSCIENZA

§ 1.

NATURA DEL RENDICONTO DI COSCIENZA.

1. S'intende per rendiconto di coscienza la manifestazione che il suddito fa al Superiore dello stato dell'anima sua, cioè de' suoi difetti e virtù, perchè egli abbia una cognizione intima, non solo, ma sì ancora degli affetti ed inclinazioni del suddito [1].

2. Il rendiconto di coscienza è diretto non precisamente a fomentare l' umiltà religiosa, benchè a questo non poco esso giovi, ma alla direzione ed al miglior governo del suddito ed anche dell'istituto stesso, in quanto quest'ultimo si possa ottenere senza danno nè positiva molestia del suddito [2].

3. Il Superiore che riceve il rendiconto di

---

[1] Cfr. Suarez, *De Relig. Soc. Jesu*, tr. X, lib. X, cap. VI, n. 2 (nell'ediz. Vives, vol. XVI *bis*, p. 1802).

[2] Suarez, *l. c.*, n. 9.

coscienza è obbligato al più rigoroso segreto naturale, anche rispetto ai Superiori maggiori; nè può servirsi di ciò che sa solo per mezzo di quello, in danno del suddito, p. e., per licenziarlo dalla religione. E questo anche nel caso che il suddito consenta, posto ch'egli non sappia che ha rigoroso diritto a non dare il suo consenso [1].

4. Quando il suddito è obbligato a fare il rendiconto di coscienza ad un Superiore che sia sacerdote, gli si concede generalmente il diritto di farlo, s'egli voglia, *intra confessionem*, nel qual caso il Superiore è obbligato a tutto il rigore del sigillo sacramentale [2].

5. Il rendiconto di coscienza per sè stesso è cosa santissima ed utilissima e molto raccomandata dai maestri di spirito, e praticata dagli antichi Padri [3]. Ciò nondimeno, poichè la direzione delle anime è arte sommamente difficile, richiede in chi riceve il detto rendiconto, non solo una prudenza altissima, ma eziandio cognizioni teologiche, che non così facilmente possono avere quelli che non sono sacerdoti. Mancando queste doti, il rendiconto di coscienza può tornare dannoso, ed infatti da esso provennero diversi abusi, per cagione dei quali la S. Congregazione fin dal 1863

---

[1] Cfr. Suarez, *l. c.*, n. 11, 13, 16 e 17.
[2] Suarez, *l. c.*, nn. 10 ed 11.
[3] Suarez, *l. c.*, nn. 4, 6.

incominciò a sopprimere, in tutte le costituzioni soggette alla sua approvazione, tutto ciò che si riferiva al rendiconto di coscienza, e finì poi con dar fuori, nel 1890, le disposizioni generali comprese nel decreto *Quemadmodum* [1].

§ II.

ABOLIZIONE E PROIBIZIONI RELATIVE AL RENDICONTO DI COSCIENZA FATTE DAL DECRETO " QUEMADMODUM. "

6. In virtù di questo decreto resta abolito in tutti gli istituti di religiose l' obbligo di fare il rendiconto di coscienza e rigorosamente si proibisce alle Superiore che, direttamente o indirettamente, inducano le loro suddite a far loro il detto rendiconto di coscienza [2].

7. Queste prescrizioni sono obbligatorie per tutti gl'istituti di religiose, siano esse di voti solenni, siano di voti semplici [3]; sia che si tratti di Congregazioni papali, sia che si tratti (almeno probabilmente) di Congregazioni dio-

---

[1] Si vegga nell'ultima appendice di questo volume la versione italiana del decreto *Quemadmodum*. (Cfr. BATTANDIER, *Guide can.*, n. 182.)

[2] Decr. cit., art. 1 e 2.

[3] Decr. cit., art. 1.

cesane, anzi quantunque si tratti di pie associazioni [1].

8. Due cose si proibiscono alle Superiore: 1ª l'ordinare o l'esigere il rendiconto di coscienza: 2ª l'indurre ad esso direttamente o indirettamente, sia per mezzo di precetti, consigli, timore, minacce, allettamenti [2], sia lodando quelle che lo fanno, sia mostrando avversione a quelle che non lo fanno, sia esaltando la prudenza del fondatore nel prescrivere il detto rendiconto, sia ponderando i pericoli di quelle che lasciano di farlo, sia dicendo esser naturale che la Superiora abbia maggior confidenza con quelle religiose che a loro volta più ne mostrano verso di lei, ecc. [3].

Génicot [4] afferma, che non si deve riputare che induca al rendiconto di coscienza il Superiore che lo encomia nelle sue istruzioni: che aggiunge però chiaramente ch'egli vuole che nessuno lo faccia se non liberamente e spontaneamente.

A noi quest'opinione non sembra probabile; poichè al contrario crediamo che un tal Superiore *induce* al rendiconto di coscienza per mezzo di *consigli*.

9. In questo punto le mancanze della Su-

---

[1] Cfr. Vermeersch, *De Relig. instit.*, vol. I, n. 492; Cardinal Gennari, *Consultazioni*, vol. I, cons. 132, n. 3.

[2] Decr. cit., art. 2.

[3] Gennari, *l. c.*, n. 4.

[4] *Instit. Theol. Mor.*, vol. II, n. 80, 2° b.

periora sono *gravi* di lor natura, quantunque potrà talvolta peccare solo leggermente, p. e., se solo qualche volta e con qualche parola alla sfuggita, si raccomanda il rendiconto indirettamente o s'interroga la suddita sopra qualche cosa, la cui manifestazione non torni gravosa, come, p. e., se sia molto molestata dalle distrazioni nell'orazione, o sopra qual materia faccia l'esame particolare [1].

§ III.

CASI NON COMPRESI NELLE PROIBIZIONI DEL DECRETO " QUEMADMODUM. "

10. Il medesimo decreto abroga tutte le prescrizioni che nelle costituzioni di detti istituti riguardano in qualche modo il rendiconto di coscienza, quantunque tali costituzioni siano state approvate in forma specialissima dal Romano Pontefice. E comanda il Romano Pontefice che tali prescrizioni siano cancellate dalle costituzioni, direttorii e manuali. Restano pure, dallo stesso decreto,

---

[1] Cfr. GENNARI, *l. c*; VERMEERSCH, *l. c.*, PIAT, *Prælect. jur. regul.*, vol. I, q. 614.

Quanto all'ultima domanda, non ci pare che sia così facilmente materia leggera. Giacchè potrebbe essere che la religiosa facesse l'esame, p. e., in materia di castità od in altra, intorno a cui ragionevolmente potrebbe esserle molto gravoso l'essere interrogata da chicchessia e talvolta anche più dalla Superiora. (*N. d. T.*)

aboliti quali che siano usi e consuetudini d fare il rendiconto di coscienza, quantunqu siano immemorabili [1].

11. Le religiose *possono, se lo desiderano liberamente e spontaneamente*, dar conto della loro coscienza alla Superiora, domandando consiglio e direzione nei proprii dubbii e ansietà, affinchè ella, colla sua prudenza, l aiuti a far acquisto della virtù ed a conseguire la perfezione [2].

12. Tocca alla prudenza della Superiora anche in questi casi, non entrar molto innanzi in certe materie, ma piuttosto rimettere la religiosa al confessore ordinario, ed anche offrirle di chiamarne un altro straordinario per mezzo del quale la religiosa speri di ottenere la pace e di avere sicura direzione per l'anima sua [3].

13. Il confessore potrà consigliare la religiosa, quando lo credesse prudente pel profitto spirituale di questa, che dia conto della sua coscienza alla Superiora. La Superiora però non potrà indurre il confessore a dare tali consigli. Che se il confessore li desse per compiacere la Superiora, mancherebbe gravemente al sacro dovere del suo ministero [4].

---

[1] Decr., art. 1.
[2] Decr., art. 3.
[3] Génicot, *l. c.*, 2° d.
[4] Vermeersch, *l. c.*, cap. II, c. e Gennari, *l. c.*, n. 8.

14. La proibizione fatta alla Superiora di ndurre indirettamente a ciò che le si dia il conto di coscienza, non deve prendersi alla ettera per modo che se la medesima Supe-iora vedesse, per esempio, una religiosa che la varii giorni se ne stesse tutta triste ed ngustiata, non possa, come qualunque altra eligiosa, chiederle che cosa ha, con desiderio di aiutarla in quanto le sia possibile [1].

15. È lecito alla Superiora in questi casi una simile domanda, non solo perchè quella ristezza o tribolazione può nascere da cause he non abbiano nessuna relazione col rendi-conto di coscienza, ma anche perchè, quantun-que l'avessero, potrà senza discendere ai par-icolari, offrirsi a chiamare il confessore che piaccia alla religiosa, per ritrovare la pace e consolazione di cui l'anima sua abbisogna [2].

16. Se una volta che la Superiora ha fatto questa domanda, senza alcuna intenzione di ndurre a farsi fare il rendiconto di coscienza, a religiosa, coll'occasione della stessa do-nanda, si sente mossa liberamente e sponta-neamente a far lo stesso rendiconto alla Superiora, questa potrà riceverlo, aiutando e consolando la religiosa nel miglior modo che a sua carità le ispira [3].

---

[1] Gennari, *l. c.*, n. 5; Vermeersch, *l. c.*
[2] Gennari, *l. c.*
[3] Génicot, *l. c.*

§ IV.

NELLE PROIBIZIONI DEL DECRETO " QUEMADMODUM SONO COMPRESE LE NOVIZIE.

17. Alcuni autori credono che questa pro bizione non si estende fino alle novizie, cio che se la Superiora domanda il conto di co scienza alle novizie o le induce a fargliel non mancherà contro il decreto. Quest'era l opinione del P. Vermeersch (*l. c.*), e dice ch in questo senso rispose un Cardinale prote tore di certo istituto religioso.

18. Altri autori, e tra essi il card. Gennar sostengono che la proibizione comprende tant le novizie quanto le professe; il che a no pare fuori d'ogni dubbio. Giacchè gl'incon venienti, per cui evitare si fece la proibizion hanno luogo non meno rispetto alle noviz che rispetto alle professe. Oltre a ciò, il d creto non solamente non esclude le novizi ma anzi chiaramente sembra inchiuderle poichè parla in generale dei sudditi. Ora l novizie sono suddite. Quest'è pure l'interpr tazione di Génicot [1], Piat [2] e De Bastien [3].

D'altra parte la medesima S. Congregazion

---

[1] *L. c.*, n. 89, I.
[2] *Prælect. jur. reg.*, vol. I, p. 614.
[3] *Directoire canonique*, n. 382.

fferma nelle *Norme*, art. 79, che il decreto omprende le stesse *candidate*, le quali, dice, n virtù del decreto, non sono obbligate a ar conto di loro coscienza alla Maestra delle ovizie, nè alla Superiora dell'istituto, nè ossono essere indotte a dare il detto conto. Dunque *a fortiori* il decreto comprende le ovizie.

In vista di questo articolo, il P. Vermeersch utò opinione, e, nel supplemento posto in ne del detto tomo, scrive che non può ormai iù dubitarsi che i novizii siano compresi ella detta proibizione. Ciò non ostante, nella econda edizione, n. 492, sembra che nuovaente propenda in favore dell' esenzione dei ovizii e delle novizie.

19. È chiaro che pel bene dell'istituto è nveniente che la Superiora conosca perfettmente la novizia, prima di ammetterla alla rofessione, e che a questo fine è mezzo molto conveniente il rendiconto di coscienza. Però uesto vantaggio arrecato dal conto di coienza può essere contrappesato dagli inconenienti che provengono dal darlo a chi non a sacerdote [1].

20. Alla Superiora ed alla Maestra delle ovizie sempre resta il mezzo d'invigilare tentamente sulle azioni esterne della novia e d' informarsene anche per mezzo delle

---

[1] Gennari, *l. c.*, n. 7.

altre. Inoltre il confessore potrà dichiara alla novizia l'obbligo (se ci fosse verament di manifestare alla Superiora le mancanze altre novizie, o di rinunciare alla professior se non si emenda o se manca evidentemen di vocazione.

21. Nè potrebbe la Superiora far di più, a lei si facesse il rendiconto di coscienz poichè la novizia ha il diritto di non esse senza il suo consenso, licenziata, per ma canze che solo si conoscono per mezzo d suo conto di coscienza.

§ V.

OBBLIGO IMPOSTO AI SUDDITI DI DENUNZIARE I S PERIORI CHE TRASGREDISCONO LE PRECEDENTI D POSIZIONI.

22. Se i Superiori e le Superiore trasgr diranno queste prescrizioni del decreto, sudditi sono obbligati a denunciarli ai Sup riori maggiori, e se colui che manca è Superiore o la Superiora generale, dovran denunziarlo alla S. Congregazione dei Vesc e Regolari [1].

23. Quest'obbligo di denunziare l'hanno sudditi, che sono stati indotti direttamente indirettamente (o che si tentò d'indurre)

[1] Decr. cit., art. 2.

Superiori a fare il detto rendiconto. Se parecchi sono stati gl'indotti, p. e., in una esorcizazione fatta in comune a parecchi, basta che denunzi uno in nome di tutti [1].

24. Quelli che non sono stati indotti, sanno però che altri lo sono stati, non hanno obbligo di denunciare [2]. Talvolta potranno essere obbligati dalla carità a far la denunzia [3].

25. L'obbligo di denunziare è grave. Basta denunziare una volta [4]. Non v'è obbligo grave di denunziare, se la mancanza del Superiore è stata in materia leggera, o si vede chiaramente che il Superiore si è emendato [5].

Alcuni credono che non v'è obbligo di denunziare, se il Superiore ha mancato una sola volta [6].

§ VI.

ALTRE PRESCRIZIONI DEL DECRETO "QUEMADMODUM."

26. I Superiori che trasgrediranno le prescrizioni del decreto *Quemadmodum* (nn. 6-8

---

[1] Vermeersch, *l. c.*, 3 a.
[2] Langogne, *L'ouverture de conscience*, p. 47 (ed. 3).
[3] Vermeersch, *l. c*; Génicot, *l. c.*, 3°.
[4] Piat, *l. c.*; Langogne, *L'ouverture de conscience*, pag. 47 (ediz. 3).
[5] Vermeersch, *l. c.*, 3 a.; Génicot, *l. c.*; Gennari, *l. c.*, n. 6.
[6] Gennari, *l. c.*, nota; Ojetti, *Synopsis rerum moralium. Aperitio conscientiæ.*

di questo commento e nn. 50-54, 63-70 de commento I) incorrono, *ipso facto*, nelle pen imposte dal decreto contro i Superiori ch disubbidiscono ai comandamenti del Pap (Decr. cit., art. 8): privazione di voce attiv e passiva, di tutti gli ufficii che hanno, dell dignità, dell'amministrazione dei beni, ecc., perpetua inabilità di ottenerne altri. Perch tali pene obblighino in coscienza, è necessari una sentenza dichiarativa della colpa [1].

27. Le Superiore hanno inoltre l'obbligo d fare: 1° che il decreto *Quemadmodum*, tradott in lingua volgare, s'inserisca nelle costituzion del proprio istituto: 2° che almeno una volt l'anno, in un tempo stabilito, il detto decret si legga pubblicamente in ciascuna casa voce alta ed intelligibile, o durante la tavol comune, od in un capitolo radunato espres samente per questo [2].

28. *N. B.* Queste disposizioni, come tutte l altre del decreto *Quemadmodum*, sono obbliga torie anche negli istituti di uomini, che con stano solo di religiosi laici, come sono quell dei Fratelli Maristi, e quello dei Fratelli dell Scuole Cristiane, ecc.: non già negli istitu i cui sudditi, quantunque in maggioranz

[1] Cfr. Lezana, *Summa quæst. Regul.*, vol. I, cap. x, § 3 Ojetti, *Synopsis rerum moralium*, v. *Pœna*; Bastien, *l.* n. 389; *Il Monitore*, vol. VIII, part. II, p. 64; Vermeersc *l. c.*, n. 427, seg.

[2] Decr. cit., art. 8.

siano laici, sono però diretti da sacerdoti, come, p. e., i Salesiani di Don Bosco, i Lazzaristi, ecc. [1].

§ VII.

APPLICAZIONI PRATICHE.

I dubbii che ora si propongono sono presi da una consulta che c'indirizzò una molto prudente e virtuosa maestra di novizie.

29. Si tratta del conto di coscienza. Per maggior chiarezza, seguirò l'ordine esposto nel commento sopra di esso. Però voglio prima dichiarare che io non parlerò affatto di falli avvertiti (molto meno di gravi) e di certe inclinazioni proprie solamente della confessione.

(N. 3.) Perchè il suddito sappia ch'egli ha pieno diritto a non consentire sia che si ripetano i suoi difetti al Superiore maggiore, sia che lo si interroghi circa i suoi difetti, basta dirgli che può negare il suo permesso e che non si avrà a male s'egli lo nega?

Risposta.

30. Non mai o rarissimamente si deve chiedere al suddito il permesso di manifestare al

[1] Decr. cit., art. 1, e 7; S. C. dei Vesc. e Regol., 15 Aprile 1891.

Superiore maggiore ciò ch' egli manifesta a un altro Superiore. Questi difetti li manifesterà egli, se vorrà. La domanda potrebbe restringere la libertà.

Direttamente, neppure si possono fare queste interrogazioni negli istituti di religiose. ecc

31. (N. 5). Capisco bene che è necessario avere cognizioni teologiche per casi difficili e per decidere casi dubbii, ecc. Ma per indirizzare delle semplici novizie ed insegnar loro a perfezionare le proprie azioni ed i propri sentimenti, v'è bisogno di tanta teologia?... Poichè come deve fare una povera maestra che si trova con sessanta o settanta novizie, per formare, senza che il confessore od alcun altro venga ad ammaestrarle, certe minutezze della vita spirituale, le quali hanno relazione a difetti interni?

Risposta.

32. È necessario saper bene la teologia per ricevere un conto obbligatorio di coscienza per indirizzare rettamente le anime.

La maestra delle novizie può: *a*) spiegar le virtù e parlare dei difetti generali ne quali sogliono incorrere i principianti, ecc. *b*) interrogarle del come hanno capita la dottrina insegnata, dimandar loro che mettan un esempio di quello che farebbero in un caso particolare; che cosa loro parrebbe, se una novizia operasse così, ecc. Tutto questo pu

la maestra farlo in comune od anche in particolare.

33. Si dice che il rendiconto di coscienza è santissimo ed utilissimo e poi ci mettono degli ostacoli (a mio giudizio) nelle cose più insignificanti... Forse dirà V. R. che ogni cosa resta aggiustata con ottenere dai sudditi il loro libero consenso d'interrogarli.

Risposta.

34. Gli ostacoli di cui qui si parla li mette il Papa, ammaestrato dall'esperienza.

Non si può, nè direttamente, nè indirettamente indurre i sudditi a ciò che consentano ad essere interrogati in cose di coscienza. Non sia amante di tali permessi. Quanto più noi ci sforzeremo nel far quello che il Papa ci comanda, tanto più nostro Signore benedirà i nostri sforzi e la formazione delle novizie; quantunque il cammino ci sembri meno spedito.

V. S. può esortar le novizie ad aprirsi al confessore, e se questi lo giudica prudente, dirà anche loro che si manifestino alla Madre Maestra.

35. Secondo il n. 13, non potrà nemmeno dire al Padre che viene a dar loro gli esercizi, che li consigli ad avere questa sincerità e confidenza?

Risposta.

36. Nemmeno al Padre che dà gli esercizi

può V. S. dire che le esorti a darle il conto di coscienza. Se questo consiglio *generale* fosse buono, lo darebbe già il Papa. Val meglio che si lascino in piena libertà.

37. Alla presenza di un certo numero di novizie che hanno data ogni libertà perchè loro si faccia ogni sorta di domande, non si può neppure far rilevare la chiarezza ed il candore di cui io parlo, affinchè spontaneamente vogliano aver queste doti e si convincano per sempre dei loro vantaggi ed utilità?

Risposta.

38. Neppure alla presenza di novizie che abbiano dato il permesso, ecc., si possono far rilevare i vantaggi del rendiconto di coscienza, ecc., perchè indirettamente s'indurrebbero le altre (che verrebbero a saperlo), ed inoltre queste potrebbero sapere che le altre non avevano data tal licenza, ecc., ecc.

Confidi nella Ss. Vergine, che l'aiuterà a formare le novizie che il suo divin Figliuolo le ha affidate. E le formerà meglio coi mezzi che il Papa volle indicarci.

LA CLAUSURA DELLE RELIGIOSE

COMMENTO III.

LA CLAUSURA DELLE RELIGIOSE

§ I.

RISPOSTA DELLA S. CONGREGAZIONE ALLA CONSULTA DEL VESCOVO DI ZAMORA.

1. L'Ill.mo e Rev.mo vescovo di Zamora, D[r] D. Luigi Felice Ortiz y Gutierres, indirizzò una consulta alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari intorno alla consuetudine che da tempo immemorabile esisteva in tutti i conventi della sua diocesi, in forza della quale, quando si doveva dar sepoltura al cadavere di qualche monaca, entravano nella clausura varii sacerdoti, otto, dieci e talvolta dodici, per fare la sepoltura, ed inoltre degli operai secolari per far l'ufficio materiale di sotterrare il cadavere [1]. Le costituzioni delle dette religiose o nulla dicono intorno al caso,

[1] Questa consuetudine sembra essere abbastanza generale nella Spagna, nel Portogallo, nella Francia e nell'Italia. Si vegga più sotto, n. 32 e seg., e PELLIZZARI, *De Monialibus*, cap. x, n. 232 e seg.

o positivamente indicano il numero dei sacerdoti (almeno quattro), che debbono essere chiamati, oltre agli operai secolari. Agli uni ed agli altri si soleva dare, dopo la sepoltura, un modesto rinfresco dentro la clausura.

2. Sembrando al Prelato che questa pratica fosse meno conforme al diritto, domandò: 1° Se poteva sostenersi in tutti i suoi punti. 2° Se, almeno, potesse ritenersi quello che si riferisce al numero dei sacerdoti. 3° Che se questo non si potesse, qual numero di sacerdoti si potrebbe in tal caso ammettere nella clausura, oltre agli operai. 4° Se si poteva permettere il suddetto rinfresco almeno fuori della clausura, nel parlatorio.

3. A questa consulta la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rispose il 24 Aprile 1903, in virtù delle facoltà speciali che aveva avute dal Romano Pontefice: 1° Che, in quanto alla pratica di entrare in clausura, considerando la suddetta consuetudine, poteva tollerarsi, per modo che i confessori delle monache, accompagnati dal numero di sacerdoti, regolari o secolari, permesso dalle costituzioni di ciascun convento (o dal costume, se le costituzioni nulla dicono di questo) e degli operai necessarii, i quali dovranno essere approvati dal Vescovo, possano entrare nella clausura, per fare i funerali della religiosa defunta. 2° Che il modesto rinfresco non poteva permettersi dentro la clausura; poteva però tollerarsi

fuori di essa, nel *parlatorio*, dove sogliono riceversi i secolari che vanno a visitare le monache [1].

---

[1] " *Em.me Domine:*

" Mos est immemorabilis apud omnes hujus Diœcesis Conventus monialium claustralium in cujusque illarum cadavere sepeliendo, plures convocare sacerdotes, qui clausuram ingrediuntur officia sepulturæ præstituri, vel eidem comitaturi, ita ut octo, vel decem, et quandoque duodecim connumerentur, præter operarios laicos qui materiale sepeliendi opus perficiunt. Communitatum harum aliquarum constitutiones nihil de hac re præscribunt; aliarum vero constitutiones plurimos ad idem consignant sacerdotes fratres ejusdem respectivi Ordinis Religiosi, scilicet sex, vel octo, vel decem, vel duodecim aut, in horum defectu, quatuor sacerdotes sæculares cum operariis laicis, quibus omnibus levis solet offerri convictus intra claustra post perfectum opus. Usque modo hanc toleravi praxim cum proposito istam adeundi Sacram Congregationem pro instructionibus, et maxime quia aliqui ex prædecessoribus meis eidem mori expresse consensisse videntur, prout ab ipsis Communitatibus asseritur, quin tamen, ob assuetam monialium laudabilem obedientiam et submissionem, tinenda videatur gravis earum resistentia adversus reformationem si expediat. Cum vero præfata praxis minus quidem conformata appareat disciplinæ regulari, ut de hac re me consultius exhibeam, aut tutius Sacræ istius Congregationis auctoritate suffultus procedam, Em.morum Patrum sapientiæ et consilio sequentia reverenter summitto resolvenda:

" I. An prædictus mos et praxis prout jacent. in omnibus sustineri possint.

" II. An saltem præscriptum de ipsa re in constitutionibus super quatuor sacerdotibus sæcularibus, cum Ordinis fratres omnino desint, sit observantia dignum, quod proinde sustineri et custodiri liceat; ac deinde cæteras Communitates quibus nihil in constitutionibus præscribitur, eidem providentiæ accommodari expediat.

" III. Dato quod nec ista probentur, et habita prudenti

§ II.

LA CLAUSURA PAPALE DELLE RELIGIOSE.

4. Per la miglior custodia del voto di ca
stità e per vivere nella pace e nella ritira

consideratione ad perennem praxim, qui sacerdotum nu
merus cum operariis laicis intra claustra admitti debe
ut sacra officia sepulturæ ejusque materialis labor per
agantur?

" IV. Denique, an sit laudandus vel saltem permittendu
levis convictus gratitudinis et obsequii gratia personi
prædictis oblatus, statim ac opus finiatur, priusquai
claustra deserant: vel saltem tolerandus in communi co
locutionis loco ubi sæculares conveniunt pro monialiu
salutatione.

" Interea fausta omnia Eminentiæ Vestræ obventura ac
precatur a Domino humilis ac devotissimus Vestri servu
(signatus) Aloysius Philippus, Episc. Zamoren. „

" Vigore specialium facultatum a Ss.mo Domino Nostr
concessarum, Sacra Congregatio Em.morum ac Rev.morur
S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcopo
rum et Regularium præposita expositis dubiis responden
dum censuit prout sequitur: ad I, II, III, attenta consuetu
dine, usum de quo in precibus tolerari posse, ita tamen u
monialium confessarii, sociis assumptis e sacerdotibu
regularibus vel sæcularibus in numero et qualitate a con
stitutionibus singulorum monasteriorum vel consuetudin
ubi in ipsis constitutionibus non cavetur determinati
cum operariis ad opus necessariis et ab Episcopo appro
bandis, clausuram ingredi valeant, ad officium sepultura
pro moniali demortua exsolvendum; ad IV, negative a
primam partem, affirmative ad secundam.

" Romæ, 24 Aprilis 1903. — D. Card. Ferrata, *Præf.* —
Ph. Giustini, *Secret.* „

ezza, secondo che richiede la vita religiosa, si prescrive la *clausura* [1].

5. La legge della clausura proibisce alle religiose d'uscire dal luogo ad essa soggetto, ed alle persone estranee d'entrare in esso. Sono però eccettuati dall'una e dall'altra proibizione certi casi e certe persone previste dal diritto.

6. La clausura può essere papale, vescovile o semplicemente disciplinare, secondochè è prescritta dal Papa e sancita colle pene del diritto comune, oppure è imposta dal Vescovo alle religiose di voti semplici che gli sono soggette, od è ordinata solo dalle regole o costituzioni.

Dalla clausura papale, fuori dei casi nei quali il diritto lo concede, solamente il Romano Pontefice può dispensare; dalla vescovile può sempre dispensare il Vescovo; dalla disciplinare, colui che può dispensare dalle regole o costituzioni [2].

La prima obbliga sotto le pene stabilite nel diritto comune; la seconda, sotto quelle im-

---

[1] Cap. un. *De Stat. Regul.*, in-6°; *Trid.*, sess. XXV, cap. v, *De Regul.*; S. Pio V, Const. *Circa Pastoralis*, 9 Giugno 1566, e Const. *Decori*, 1 Febbr. 1570; Gregorio XIII, Const. *Deo sacris*, 31 Dicembre 1572; Bened. XIV, Const. *Salutare*, 1 Genn. 1742. Si possono vedere queste quattro Costituzioni in Lucidi, *De Visit.*, vol. III, doc. 49-52.

[2] Gury-Ferreres, *Comp. Theol. Moral.*, vol. II, n. 989; Piat, *Comm. in Const.* " *Apostolicæ Sedis* "; Wernz, vol. III, n. 658.

poste dal Vescovo; la terza obbliga come l altre regole [1].

7. La clausura papale è obbligatoria *in tutt* i monasteri di religiose, dove si fanno vot solenni, e generalmente obbliga *solamente i essi*, in modo tale che, se per ragione delle circostanze dei tempi e dei paesi, non pos sono osservarsi le leggi della clausura papale il Romano Pontefice suole decretare che i tali monasteri, quantunque appartengano a Ordini regolari strettamente detti, non si fac ciano voti solenni, ma solamente semplici come succede generalmente in Francia, nel Belgio, nel Messico ed in altre nazioni [2].

8. Ciò non ostante, talvolta il Romano Pontefice concede la clausura papale ad alcune congregazioni o ad alcun convento di religiose di voti semplici [3].

9. La clausura papale comprende tutto lo spazio contenuto dentro la cerchia del monastero, cioè: le celle, il coro, l'infermeria, le officine, la cucina, il refettorio, l'orto, eccet-

---

[1] Gury-Ferreres, *l. c.*

[2] Cfr. Gury-Ferreres, *l. c.*, n. 177, 178 (ed. 3ª); Lucidi, *De Visitatione Sac. Limin.*, vol. II, cap. v, n. 42; De Angelis *Prælect. jur. Decretal.*, lib. III, tit. XXXV, n. 7; Angel. A Ss. Corde, *Man. jur. Regul.*, n. 468; Zitelli, *Apparatus jur can.*, p. 234, e la *Causa Americ. Votorum*, 1 Settembre 1864 apud Bizzarri, *Collectanea in usum S. C. Ep. et Reg.*, p. 723 seg. præsertim p. 732.

[3] Si vegga S. C. dei Vesc. e Reg., 6 Dic. 1839, apud Bizzarri, *Collectanea*, p. 88; Wernz, vol. III, n. 658.

tochè questo sia separato dal monastero con muro o porta serrata con chiave [1].

10. Il tetto del monastero si trova fuori della clausura papale nei monasteri di religiose ad essa soggetti, e perciò queste non possono salire sopra di esso, p. e., per mettere i panni ad asciugare [2].

Talvolta la S. Congregazione autorizzò il Vescovo perchè potesse permettere alle monache di salire sopra il tetto od il terrazzo, per istendere le tovaglie della chiesa, a condizione però che il detto terrazzo fosse interno e del tutto invisibile al di fuori [3].

11. Le finestre del monastero debbono essere disposte in modo che nè dall'esterno, anche dal campanile, si possa vedere quello che si fa nella clausura, nè dalla clausura quello che si fa all'esterno. Nemmeno si permette alle religiose l'uso del telescopio [4].

---

[1] Piat, *l. c.;* Lucidi, *l. c.*, n. 43.

[2] S. C. C. *in Comen. et Licien.*, 10 Settembre 1709; S. C. Ep. et Regul., 6 Sett. 1809, apud Bizzarri, *l. c.*, pag. 410; Lucidi, *l. c.*

[3] S. C. dei Vesc. e Reg., in *Auximana*, 6 Sett. 1809; Cfr. Ojetti, *l. c.*, v. *Clausura.*

[4] Lucidi, *l. c.*, nn. 45 e 46.

§ III.

PENE CONTRO I VIOLATORI DELLA CLAUSURA PAPALE DELLE RELIGIOSE.

12. Oltre al commettere peccato mortale incorrono nella scomunica riservata (*simpliciter* al Papa:

1° Qualunque persona, sia uomo o donna, ch senza la debita licenza entra, benchè per brev tempo, nella clausura papale delle religiose.

2° Tanto quelli che introducono quant quelli che ammettono nella clausura tali per sone [1]. Però se quelli che si ammettono hann meno di *sette* anni, è probabile che coloro ch li ammettono od introducono, benchè pecchino non incorrano nella scomunica [2].

3° Le religiose che, senza la debita licenza escono (fosse anche per un solo momento) dall clausura [3].

Incorrerebbero nella detta scomunica, bench si recassero solo in chiesa per adornare gl altari, anche a porte chiuse.

Se una novizia od un'educanda uscisse dall clausura, senza la debita licenza, non inco

[1] Const. *Apostolicæ Sedis*, n. 6 della seconda serie.

[2] Bucceroni, *Comm. de Cens.* n. 61; Angel. a Ss. Cord *Man. jur. Regul.*, n. 479; Vermeersch, *l. c.*, n. 310; Leg *De judiciis*, vol. IV, p. 41; Piat, *l c.*, p. 171.

[3] Const. *Apostolicæ Sedis*, l. c.

rerebbe nella scomunica; poiche nè le novizie, nè molto meno le educande sono *religiose*, nel senso stretto della parola.

13. Sono eccettuate da questa proibizione generale, e, per conseguenza, possono entrare nella clausura, senza special permesso:

1° I re e le regine, gl' imperatori e le imperatrici, i quali possono essere accompagnati da comitiva conveniente [1].

2° Le fondatrici del convento (cioè quelle che l'hanno edificato a proprie spese, o ricostruito, o date le rendite necessarie per il sostentamento delle monache); però solo nel caso che le costituzioni approvate dal Papa concedano questo diritto, o poscia l'abbia concesso il Romano Pontefice.

Alle fondatrici si suol concedere facoltà di entrare quattro volte ogni anno, purchè non sia in tempo d'Avvento, di Quaresima o di festa di precetto o particolare del monastero, nè durante la recita dell'ufficio divino. È loro proibito di prender refezione alcuna dentro la clausura, e ne debbono uscire prima del tramonto del sole [2].

14. *Introducono* una persona nella clausura coloro che sono causa perch'ella entri, aiutandola a ciò, p. e., aprendole la porta, procurandole una licenza falsa, ecc.

---

[1] Ferraris, *l. c.*, art. 3, n. 53; Lucidi, *l. c.*, n. 88.
[2] Cfr. Bizzarri, *l. c.*, p. 318.

Si dice che *ammettono* un altro nella clausura coloro che dovendo, per ragione del loro ufficio (p. e. la portinaia, la Superiora), e potendo impedirgli l'entrata, nol fanno.

15. La legittima licenza per entrare nella clausura, o per uscirne, può darla sempre, com'è evidente, il Romano Pontefice. Ma inoltre v'hanno casi nei quali il diritto comune concede questa facoltà, senza che sia necessario ricorrere al Romano Pontefice, quantunque in molti di essi si richieda il permesso del Vescovo, o di questo ed insieme del Superiore regolare, come diremo dappoi. Per questi ingressi il diritto esige che ci sia una causa grave da parte del monastero e che la dimora nella clausura delle persone estranee non si prolunghi più di quello che è strettamente necessario [1].

§ IV.

IL CONFESSORE IN ORDINE ALLA CLAUSURA PAPALE DELLE RELIGIOSE.

16. Il confessore può entrare nella clausura in caso di necessità, tanto per amministrare alle inferme i sacramenti della Confessione, della Comunione e dell'Estrema Unzione,

[1] Cfr. Appeliers, *Comp. Prælect. jur. Regul.*, p. 254.

quanto per fare la raccomandazione dell'anima alle moribonde [1].

I confessori devono in questi casi osservare il Rituale Romano, quantunque le religiose appartengano ad un Ordine, il quale usi un Rituale proprio. Così decretò la S. Congregazione dei Riti il dì 8 Maggio 1896 [2], per rispetto al confessore delle monache *cistercensi* della città di Gerona, alle quali, secondo il Rituale dell'Ordine, il confessore dovrebbe amministrare la Comunione e l'Estrema Unzione, vestito di camice e di stola, portando nel calice tante particole quante sono le inferme da comunicare, dando all'ultima di queste o gettando nel fuoco il vino e l'acqua delle abluzioni del calice.

Il confessore deve sempre andare vestito di cotta e stola; e, se è regolare, dovrà condurseco un compagno di età matura e del medesimo Ordine, il quale l'accompagnerà in modo che sempre possa vedere il confessore ed esser visto da lui [3].

Nel 1843 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rispose al Vescovo di Jesi (Stati Pontificii) che tollerasse la consuetudine quivi esistente di entrare il confessore regolare senza

---

[1] Decr. auth., n. 3901.
[2] Alessandro VII, Const. *Felici*, 1661; S. C. dei Vesc. e Reg., Genn. 1714; Bizzarri, *l. c.*, p. 301.
[3] Alessandro VII, *l. c.*

compagno (per la difficoltà di trovarlo [1]). In alcune diocesi di Spagna esiste pure questa consuetudine. Nel 1753 la medesima S. Congregazione scrisse ad un Vescovo di Spagna che tollerasse la detta consuetudine [2].

Se il confessore è secolare non condurrà seco nessun compagno, ma dal momento in cui il confessore entra nella clausura fino a quello in cui n'esce, l'accompagneranno due religiose, le quali, nell'atto stesso della confessione, dovranno vedere il confessore e la penitente, mettendosi in luogo tale donde non possano udire ciò che questi dicono [3].

17. Il confessore deve portarsi alla cella dell'inferma e deve poscia uscire dalla clausura pel retto cammino, senza ivi fermarsi più del necessario, nè deviare per visitare altri appartamenti della casa, nè altre inferme, alle quali, per allora, non debba amministrare i sacramenti [4].

Non può mangiare cosa alcuna dentro la clausura [5].

[1] Si vegga Bizzarri, *l. c.*, pp. 546-548.

[2] Si vegga *Analecta Jur. Pon.*, vol. III, liv. XLIV, col. 729.

[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 13 Settembre 1583, 5 Febbr. 162 (*Analecta eccl.*, vol II, p. 138), 4 Febbr. 1678 (*Analecta Jur. Pontif.*, vol. III, livr. XLIV, col. 750, n. 263), 21 Marzo 168 (Ferraris, *l. c.*, n. 56); *Conc. Plen. Amer. lat.*, n. 313.

[4] S. C. dei Vesc. e Regol., 13 Sett. 1583 (Ferraris, *l. c* n. 54); Lucidi, *l. c.*, n. 77.

[5] S. C. dei Vesc. e Regol., 13 Sett. 1583, 7 Maggio 1590 Ferraris, *l. c.*, n. 73.

18. Affinchè il confessore possa entrare in questi casi nella clausura, non è necessario che la religiosa sia *gravemente* inferma: basta che l'infermità sia tale che non le permetta di uscire di cella. Se la religiosa era solita comunicarsi tutti i giorni, o desidera adesso comunicarsi quotidianamente, il confessore potrà entrare ogni giorno per darle l'Eucaristia ed almeno ogni otto giorni potrà entrare per confessarla [1].

Il 5 luglio 1727 la S. Congregazione del Concilio rispose che tanto il confessore ordinario quanto lo straordinario, possono entrare in clausura *ogniqualvolta* siano chiamati da una religiosa, la quale, secondo la sua divozione, desideri confessarsi [2].

19. Accade talvolta che, dopo aver già ricevuti gli ultimi sacramenti, la religiosa rimane in pericolo imminente di morte, che forse si prolunga uno o più giorni.

Nel 1734 la S. Congregazione autorizzò il Vescovo di Fossano, perchè, secondo il suo zelo pastorale e la sua prudenza, ordinasse ciò che gli sembrasse meglio, per quel che spetta al permesso, perchè, in tali circostanze, la religiosa possa essere costantemente assistita

---

[1] Appeltern, *l. c.*; Bucceroni, *Comment. de Censuris*, n. 51; Gury-Ferreres, vol. II, n. 389.

[2] Cfr. Pallottini, *Collectio omn. concl. ac resolut. S. C. C.*, vol. IX, p. 378.

da un sacerdote, dandosi successivamente il cambio il suo confessore, il cappellano e qualche altro sacerdote [1].

Il 29 Maggio 1846 rispose al Vescovo di Jesi, in Italia (Stati Pontificii), che tollerasse la consuetudine che quivi c'era che in simili casi il confessore pernottasse e persino dormisse dentro la clausura, affine di poter assistere la religiosa moribonda [2].

20. Per conseguenza, il Prelato può concedere un tale permesso; giacchè, siccome in nome della S. Congregazione rispose l'Ill.mo Segretario, sembra cosa molto dura privare la religiosa dell'assistenza del suo confessore nel tempo più urgente in cui si trova in prossimo pericolo di morte [3].

21. Essendosi in altro tempo interrogata la S. Congregazione se, per simili casi, si potesse ordinare che due monache recitassero alla moribonda le preghiere, e che il confessore si chiamasse solo per confessarla, non però per aiutarla a ben morire nè per farle la raccomandazione dell'anima, la S. Congregazione rispose che un tal procedere sarebbe contro la carità, poichè la religiosa morrebbe senza le preghiere ordinate dalla Chiesa [4].

---

[1] Bizzarri, *l. c.*, p. 330. Si vegga anche Lucidi, *l. c.*, n. 86.

[2] Cfr. Bizzarri, *l. c.*, pp. 546-548. Si vegga eziandio Pellizzari, *l. c.*, cap. x, n. 227 seg.

[3] Luglio 1736; Bizzarri, *l. c.*, p. 347.

[4] Cfr. *Analecta*, vol. XI, p. 139.

22. Nei casi permessi dal diritto, il confessore, sia ordinario, sia straordinario, generale o particolare, non ha bisogno di alcuna licenza speciale del Vescovo per entrare nella clausura [1]. Questa licenza si concede per i casi necessarii col fatto stesso che lo si approva per udire le confessioni di tali religiose.

Può entrare anche di notte, se l'inferma ne ha bisogno [2].

23. Se l'urgenza del caso fosse sì grande che non ci fosse tempo di chiamare il confessore ordinario, o lo straordinario, si potrebbe chiamare qualunque sacerdote si trovi, il quale potrà entrare nella clausura senza bisogno di previa licenza (giacchè il caso non ammette dilazione) ed assolvere la religiosa moribonda [3].

24. *N. B.* 1° Talvolta, quando il confessore abita molto lontano dal monastero, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari concesse (per evitare che per la ristrettezza del tempo qualche religiosa muoia senza sacramenti) che si possa mettere il telefono tra il monastero e la casa del confessore, pel solo effetto di chiamar questo in tali casi, e colla condizione che si prendano tutte le cautele necessarie affin di schivare inconvenienti, e tra le altre

---

[1] S. C. dei Vesc. e Regol., 9 Marzo 1609: Ferraris, *l. c.*, n. 64.

[2] 13 Settembre 1583. *Ibid*, n. 57.

[3] Ferraris, *l. c.*, n. 75.

cautele questa, che all' atto di chiamarlo per telefono, assistano sempre due altre religiose delle più gravi ed anziane, le quali ascoltino quello che si dice per telefono. Così lo concesse al Vescovo delle Canarie per un monastero di monache cistercensi, il 30 Marzo 1895 [1].

2° Il confessionale deve stare nella chiesa e non nella sacrestia od in altro luogo occulto [2]. Nè si può tollerare che le religiose si confessino al finestrino dove ricevono la Comunione od alla grata del parlatorio [3].

3° Nè il confessore nè altri può entrare nella clausura per benedire le celle nel Sabbato Santo [4].

§ V.

LA CLAUSURA PAPALE IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DELLE RELIGIOSE.

A) *I funerali delle religiose in Ispagna.*

25. Per maggior intelligenza della risoluzione della quale abbiamo parlato nel § I, si deve considerare che sebbene in Ispagna siano ge

[1] Gury-Ferreres, *l. c.*

[2] S. C. del C. 29 Novembre 1605, 7 Marzo 1617, 20 Settembre 1642.

[3] *Ibid*, 30 Settem. 1706, 22 Settem. 1651. Cfr. Ferraris, *l. c.* n. 69; Lucidi, n. 138; *Conc. Plen. Amer. Lat.*, nn. 314, 315

[4] S. C. del C. *in Aretina*, 4 Sett. 1590; Benedetto XIV Const. *Salutari*, 3 Genn. 1742. Cfr. Bizzarri, *Collect.*, p. 651

neralmente proibite le inumazioni di cadaveri fuori dei cimiteri comuni, le leggi però ammettono varie eccezioni, in virtù delle quali:

1° I cadaveri degli individui della famiglia reale possono essere seppelliti nelle loro cappelle particolari costruite nelle chiese [1].

2° Quelli degli Arcivescovi e Vescovi possono essere seppelliti nelle chiese cattedrali [2].

3° Quelli delle religiose soggette a clausura papale possono essere inumati negli atrii o negli orti dei loro monasteri o conventi, a patto però che siano ventilati, perchè altrimenti i cadaveri delle religiose debbono essere seppelliti nel cimitero comune [3].

4° Quelli di coloro ai quali il Governo di S. M., per circostanze speciali, concede con regio decreto che siano inumati nelle chiese, cappelle od altri luoghi, fuori dei cimiteri comuni.

26. Le religiose non soggette a clausura papale, alcune volte hanno ottenuto altresì una speciale autorizzazione, perchè i loro cadaveri siano sotterrati dentro il terreno dei loro proprii conventi o case religiose, costruendosi a tale effetto luoghi di sepoltura debitamente ventilati. Ottennero questo permesso, con real de-

[1] Ordine reale del 17 Luglio 1887.

[2] Ordini reali del 6 Ottobre 1806, 12 Maggio 1849, 26 Giugno 1883, 17 Luglio 1887.

[3] Ordini reali del 30 Ottobre 1835, 12 Maggio 1849, 26 Giugno 1883 e 17 Luglio 1887.

creto, il 16 Aprile 1888 le religiose del Sacro Cuore di Gesù [1].

Così pure le religiose Trappiste ottennero, con regio decreto del 13 Febbraio 1891, l'autorizzazione per costruire un cimitero particolare per la loro propria sepoltura.

B) *A chi spetta fare e presiedere le esequie delle religiose.*

27. È proprio del parroco il presiedere ed il fare le esequie dei suoi sudditi [2]. Ma poichè i religiosi, strettamente detti, non sono sudditi del parroco, essi stessi presiedono e celebrano le esequie dei proprii confratelli defunti, ed accompagnano con stola e croce alzata il cadavere (senza che ci sia bisogno dell'intervento del parroco) fino al cimitero, dove dovranno recarsi per la retta via senza pompa solenne [3].

28. S'intende che il trasporto funebre si fa senza pompa solenne, quando assiste solamente

[1] Si vegga Mach-Ferreres, *Tesoro del Sacerdote*, n. 580; Pellicer y Guiu, *Manual de Derecho civil*, ecc., volume II, p. 91 e seg.; Elias de Molins, *Manual de Derecho administrativo*, ecc., vol. I, p. 33 e seg. (ed. 2ª); López Pelaez, *El Derecho Español*, § 31; Alcubilla, *Diccionario*, ecc., v. *Cementerios*.

[2] Ferreres, *Le Confraternite*, n. 269 seg.

[3] S. C. del C., 21 Giugno 1816; *Thesaur. Resol.*, vol. CVI, p. 35; Wernz, *Jus Decret.*, vol. III, n. 777; Card. Gennari, *Consult.*, vol. II, p. 132 e seg.; Many, *De locis sacris*, n. 197

la comunità, senza invito di altri sacerdoti nè di confraternite, ecc. [1]. Non è contrario a questo se si accompagna il cadavere con pochi lumi attorno al feretro e con pochi tocchi della campana del convento [2].

29. Questa stessa dottrina si applica alle monache o religiose strettamente dette, riguardo alle quali il *confessore ordinario* dovrà fare le veci del parroco [3]. Di qui si deduce che il confessore delle monache dovrà fare e presiedere le esequie di queste, e nei casi in cui i cadaveri delle religiose debbano essere sepolliti nel cimitero pubblico, lo stesso confessore, senza che sia necessario l'intervento del parroco, potrà presiedere, con cotta, stola e piviale, il funerale ed il trasporto del cadavere fino al cimitero, andando per la via retta e senza pompa solenne [4]; il che non toglie che il confessore sia accompagnato da tre o quattro sacerdoti secolari [5], e che, durante il trasporto, si portino, attorno al feretro, poche candele e si

---

[1] *Acta S. Sedis,* vol. VII, p. 173.

[2] S. C. dei Vesc. e Reg., 21 Marzo 1884; Solans, *Manuale liturg.*, n. 580. Cfr. *Acta S. Sedis*, vol. XVI, p. 547; *Monit.*, vol. III, parte III, p. 114.

[3] S. C. del C., 24 Genn. 1872; *Acta S. Sedis,* volume VII, p. 161; S. C. dei Vesc. e Reg., 17 Settembre 1858; Bizzarri, p. 657; Wernz, *l. c.*, n. 778; Many, *l. c.* Cfr. tamen *Conc. Prov. Vallis.*, parte II, tit. XIV, n. 2, p. 91.

[4] S. C. del C., 24 Febbr. 1872; *Thesaur. Resol.*, vol. CXXXI, p. 151; *Acta S. Sedis*, vol. VII, p. 161 e seg.

[5] *Acta S. Sedis,* l. c.

diano pochi tocchi colla campana del con
vento [1].

Il Card. Gennari, con altri molti, è di pa
rere che le esequie delle educande e dell
donne che vivono ritirate nei monasteri, senz
essere al servizio della monache, appartengan
al parroco e non al confessore [2].

Si noti, inoltre, che le esequie delle reli
giose Salesiane debbono essere presiedute da
parroco, secondo le costituzioni dell' Ordin
approvate da Urbano VIII e Clemente XI.

C) *Chi può entrare nella clausura per causa delle esequie.*

30. Secondo il diritto comune, non è lecit
al confessore entrare nella clausura per da
sepoltura al cadavere della religiosa, ma d
v'essere seppellita dalle stesse religiose o d
operai secolari autorizzati dal Vescovo, ogn
qualvolta la sepoltura sta dentro la clausura
e nel caso che questa stia fuori, le religios
porteranno il cadavere fino alla porta d
chiostro. Così decise la S. Congregazione

[1] Card. GENNARI, *l. c.*

[2] *Consultaz.*, l. c.; *Monitore*, vol. XVIII, p 374; WERN
l. c.; MACH-FERRERES, *Tesoro del Sacerdote*, n. 382
È però sodamente probabile la sentenza contraria s
stenuta da gravissimi autori, come p. e. dal PICHL
(*Jus Canon. practice explicatum*, l. V, tit. 33, decis. 177).
(*N. d. T.*)

Reatina, 10 Marzo 1577: " Il confessore non può entrare nel convento col pretesto di dar sepoltura al cadavere di qualche monaca o di fare le esequie, ma quest'ufficio, posto il caso che la monaca debba essere seppellita dentro la clausura, lo faranno le altre monache o due operai approvati dall' Ordinario. Che se la monaca dev'essere seppellita nella chiesa esteriore, le monache debbono esse portare il cadavere fino alla porta della clausura [1]. „ Questa risoluzione fu confermata in *Astoricen.*, 13 Gennaio, 1623 [2].

31. Oltre a ciò, Alessandro VII, nella sua costituzione *Felici* [3] del 20 Ottobre 1664, dice in termini perentorii nel § V, che il confessore, sia ordinario, sia straordinario, potrà entrar nella clausura solamente per amministrare alle inferme i sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Estrema Unzione, o per fare alle dette inferme la raccomandazione dell'anima.

In questo punto Ferraris (*l. c.*, art. 5, n. 53),

---

[1] " Non licet confessario ingredi monasterium sub prætextu sepulturæ tradendi cadaver alicujus monialis, aut officia funeralia peragendi, sed hoc officium, si intra clausuram sepelienda est, ab aliis monialibus, vel a duobus operariis ab Ordinario approbandis peragatur; et quatenus monialis sepelienda sit in ecclesia exteriori, debent moniales deferre cadaver usque ad portam clausuræ. „

[2] Cfr. Bizzarri, *l. c.*, p. 650, nota 1; Lucidi, *l. c*, n. 76 e seg.; Appeltern, *l. c.*

[3] *Bull. Rom. Taurin.*, vol. XVII, p. 307.

appoggiandosi sopra alcune clausole della cita Costituzione di Alessando VII, giudica che consuetudine non possa legittimare l'ingres del sacerdote nella clausura, affine di far esequie ad una religiosa, perchè tal consu tudine sarebbe piuttosto una corruzione. M Pellizzari [1] e Tamburini [2], avevano (prin della Costituzione di Alessando VII) sostenu il contrario.

La Costituzione di Alessandro VII bench fatta per l'Italia e per le isole adiacent pure fu universalmente applicata, venend così a costituire diritto comune.

32. È da osservare nondimeno che già stessa S. Congregazione, nella causa *Pisto* e *Praten.* (2 Marzo 1855), aveva permessa consuetudine che il confessore entrasse nel clausura, per far le esequie delle monach con la condizione però che si chiedesse permesso dell'Ordinario in ciascun caso pa ticolare [3].

33. Dal detto si vede che non senza fond mento l'Ill.mo Vescovo di Zamora riguard come dubbioso il valore di una tal consuet dine e perciò prudentissimamente fe' ricors alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolar esponendo i proprii dubbii. La medesim

[1] *L. c.*, n. 232 e seg.
[2] *De jure abbatiss.*, disp. 24, q. 5, n. 1.
[3] Cfr. Lucidi, *l. c.*, n. 76.

Congregazione giudicò che c'era bisogno
poteri speciali per autorizzare in parte la
ratica vigente nella diocesi di Zamora.

34. Questa concessione è più ampia di quella
oncessa nella causa citata *in Pistor. et Praten.*,
iacchè in quella di Zamora non si esige che
domandi l'autorizzazione del Vescovo in
ascun caso particolare.

Da quanto abbiamo esposto si deduce che
S. Congregazione giudicò che la consuetu-
ine che il confessore entri nella clausura
er causa delle esequie non può sussistere,
non è autorizzata dalla S. Sede.

Oggi sembra probabile che questa consue-
udine (dove esiste) possa tollerarsi, senza
ne sia necessario che si ricorra alla S. Sede;
oichè, essendo stata consultata la S. Con-
regazione dal Vescovo di Novara se potesse,
ista la risposta data al Vescovo di Zamora,
ollerare nel monastero (soggetto a clausura
apale) delle Orsoline di Cannobio (in Pie-
onte) la detta consuetudine quivi esistente,
d avendo chiesto che in caso contrario, gli
concedesse la grazia che la stessa consue-
udine si potesse continuare, la S. Congre-
azione rispose, il dì 12 Novembre, che una
l consuetudine si poteva tollerare [1].

[1] " Enuntiatam consuetudinem tolerari posse. "

§ VI.

IL CONFESSORE ED IL CAPPELLANO DELLE MONACHE IN ORDINE ALLA CLAUSURA.

34bis Tanto nel num. 16 quanto nel num. 2 e seguenti abbiamo detto che il diritto d entrare nella clausura per dare il Viatic e l' Estrema Unzione, far le esequie, ecc., del confessore, non del cappellano.

Questa dottrina parve dubbia al nostro dott amico, allora governatore ecclesiastico del diocesi di Plasencia, D. Innocenzo Portabale con tanta maggior ragione in quanto che g statuti sinodali di quella diocesi indican questi atti come cosa propria del cappellan Il che era inoltre confermato dalla consu tudine.

Oltre a ciò, il cappellano è retribuito pe l'esercizio di questi ufficii, e non lo è il co fessore: per il che l'ufficio di confessore renderebbe molto pesante, sì che pochi vo rebbero addossarselo.

Egli espose queste ragioni alla S. Congr gazione dei Vescovi e Regolari e dimandò toccava al cappellano ovvero al confessore diritto di entrare in clausura nei seguenti cas

1° Per dar la santa Comunione, per div zione, ad una religiosa (che non potesse d scendere nel comunicatorio).

2° Per amministrare il Viatico.

3° Per dar l'Estrema Unzione.

4° Per fare la raccomandazione dell'anima.

Chiese in quinto luogo se il fare i funerali alle religiose spettava al cappellano ovvero al confessore.

La S. Congregazione rispose: 1° Che il dare la comunione alla religiosa impedita, la quale la facesse per divozione, toccava al confessore, e che il cappellano la poteva dare solo nel caso che il confessore fosse impedito.

2°, 3° e 4° Che assolutamente toccava al confessore entrare in clausura per amministrare il Viatico, l'Estrema Unzione e per raccomandar l'anima, e che solo nei casi urgenti in cui ci fosse pericolo pel ritardo del confessore, il cappellano può far queste cose.

5° Che i funerali pure spettano al confessore e solo nel caso che questi fosse impedito, li potrebbe fare il cappellano [1].

---

[1] " I. Jus ingrediendi septa monasterii ad communionem ferendam monialibus devotionis causa pertinet ad capellanum aut ad confessorem ?

" II. Jus ingrediendi in clausuram ad communionem ferendam monialibus Viatici causa pertinet ad capellanum aut ad confessorem ?

" III. Jus ingrediendi in monasterium ad Extremam Unctionem ministrandam pertinet ad capellanum aut ad confessorem ?

" IV. Jus commendandi animam agonizantium intra monasterium pertinet ad capellanum aut ad confessorem ?

" V. Jus funerandi moniales pertinet ad capellanum aut ad confessorem ? "

§ VII.

ALTRI CASI NEI QUALI IL DIRITTO PERMETTE L'INGRESSO NELLA CLAUSURA PER BREVE TEMPO.

35. Possono inoltre entrare nella clausura: 1° Il *Vescovo*, in caso di necessità, o per fare la santa visita: deve andarvi accompagnato, però da poche persone, e queste gravi [1].

Non può entrare per esplorare la volontà delle novizie, nè per ricevere la loro professione, nè per assistere all'elezione dell'Abbadessa. Tutte queste cose si debbono fare alla grata [2].

2° Il *Prelato regolare* (se il monastero è esente) per far la santa visita, *una sola volta* l'anno: deve avere un compagno (il Generale può averne due), e dal momento che entrano in clausura fino a quando ne escono, debbono essere accompagnati da quattro monache delle più anziane. Per entrare, non deve chiedere

Resp. " Ad I. Ad confessarium, et solummodo eo impedito, ad capellanum.

" Ad II. Omnino ad confessarium, excluso capellano, nisi agatur de casu urgenti, seu de periculo in mora.

" Ad III, et IV. Ut in secundo.

" Ad V. Ad confessarium, et in casu legitimi impedimenti ad capellanum.

[1] Lucidi, n. 54.

[2] Appeltern, *l. c.*, p. 255, 6; Lucidi, *l. c.*, nn. 52-53.

permesso al Vescovo; deve però dargli pre-
io avviso [1]. La visita dev'essere terminata
n un sol giorno (dal levar del sole al tra-
monto). Ma la visita delle persone si deve
are alla grata e non in altro luogo [2].

Se il Prelato regolare è impedito, non può
elegare un altro a far la visita [3]; e se biso-
nasse far la visita più d'una volta all'anno,
on può farlo, se non a patto che si trovi
resente il Vescovo, od altra persona delegata
a questo [4].

3° Il medico ordinario (in caso di necessità
con licenza, la quale si deve rinnovare ogni
re mesi); in mancanza dell'ordinario, o per
ener un consulto, potrà pure entrare qualche
edico straordinario: però per questo si deve
imandar licenza ogni volta. Il medico deve
ssere sempre accompagnato da due religiose
elle più anziane [5]. Gli è chiaro che il medico
uò entrare in clausura, benchè sia di notte,
e lo stato dell'inferma ciò richiede [6].

4° Il fabbro ferraio, il falegname, il mura-
re, ecc., con licenza e per i casi che sia
ecessaria la loro opera dentro la clausura.

---

[1] S. C. del C., 22 Sett. 1742, presso Pallottini, *l. c.*
[2] Alessandro VII, Const. *Felici*, §§ 2-4; S. C. del C. *in Ly-*
n., 22 Sett. 1742 ad VII et VIII.
[3] Angel a Ss. Corde, n. 475.
[4] Alessandro VII, *l. c.*, § 2.
[5] Lucidi, *l. c.*, n. 56 seg.
[6] Lucidi, *l. c.*, n. 65.

36. Tanto in questo, quanto nei casi pre
cedenti, si devono scegliere persone di età
di provati costumi, e, toltone il caso di ne
cessità, possono entrare nella clausura sola
mente dopo la levata del sole, e debbon
uscirne prima del tramonto [1].

37. *N. B.* 1° La licenza per entrare in clau
sura nei casi permessi dal diritto, può conce
derla il Vescovo od il Vicario *capitolare;* pe
autorità *propria*, se il monastero non è esente
delegata, se è esente. In quest'ultimo caso s
richiede inoltre la licenza del Prelato rego
lare, salvo che la consuetudine permetta altr
cosa [2]. Il Vicario *generale* può concedere l
licenza, solo quando il monastero è soggett
al Vescovo, e ne ha da questo *special* man
dato [3]. Può anche il Vescovo dar facoltà a
confessore o all'Abbadessa di dare tali licenz
in casi particolari ed a nome del Vescovo

La ragione di dover ricorrere sempre a
Vescovo per la licenza, anche quando si tratt
di monasteri esenti, è perchè il Concilio d
Trento raccomandò ai Vescovi l'osservanza
la custodia della clausura in tutti i monaster

---

[1] Lucidi, *l. c.*, n. 58.

[2] S. Congr. del Conc., 17 Giugno 1630; Richter, ed. Con
Trid., p. 403; Benedetto XIV, *De Synodo*, l. XIII, c. x
pag. 123; S. C. del C., 8 Maggio 1751; *Thesaur.*, vol. XX
pag. 62.

[3] Piat, *l. c.*, p. 165.

[4] S. Alfonso, l. VI, n. 223.

dando loro l'autorità di procedere come delegati della Sede Apostolica nei monasteri esenti [1].

2° Nella Costit. II delle religiose della Visitazione si legge che, quando deve entrare nella clausura una persona esterna, " prima faranno suonare un campanello, affinchè tutte le religiose si ritirino nelle proprie celle o nei luoghi dei proprii ufficii, per non incontrarsi con quelli che entrano, e questo stesso si osserva all'uscita di questi. E quelle che sono destinate a condurli non si mettano a conversare con queste stesse persone, ma solo diano loro risposta. „

La stessa cosa si ordina nel capo III, n. 3, delle costituzioni delle monache Carmelitane Scalze, come si può vedere in Angel. a Ss. Corde, *l. c.*, n. 475. Ugual disposizione si trova nel capo IX, della " Regola delle Monache dell'Ordine della Purissima ed Immacolata Concezione della Ss. Vergine nostra Signora, data da Giulio II [2]. „ E lo stesso si prescrive nel Sinodo Diocesano di Valladolid, lib. IV, tit. XI, n. 2.

---

[1] Trid., sess. XXV, cap. V.
[2] Madrid, 1774, p. 16.

§ VIII.

LE EDUCANDE E LA CLAUSURA.

38. Affinchè le monache (di voti solenni) possano ricevere educande, si richiede il permesso della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, salvo che l'Istituto sia consecrato all'educazione: poichè, in questo caso, l'approvazione inchiude la licenza pontificia [1] sebbene generalmente sia anche necessaria quella del Vescovo [2].

39. Inoltre si richiede per l'ammissione delle educande in ogni caso il consenso della maggior parte del capitolo, dato con voti segreti.

40. Le educande debbono essere maggiori di *sette* anni e minori di *venticinque:* compiti questi, debbono immediatamente uscire.

Debbono vestire un abito modesto e debbono abitare in luogo separato dal dormitorio delle monache e da quello delle novizie, come pure dal luogo dove le monache sogliono fare i loro lavori manuali.

41. Se le educande escono dalla clausura, non possono nuovamente entrare in essa, nè

---

[1] Benedetto XIV, Constit. *Per binas*, 24 Gennaio 1747; Lega *De judiciis*, vol IV, n. 41; Sanii-Leitner, *Prælect. juris canon*, l. III, tit. XXXV, n. 24; Gury-Ferreres, *l. c.*, n. 990.

[2] *Conc. prov. di Valladolid*, p. 2, tit. XVI, n. 11.

nello stesso, nè in altro monastero, senza un nuovo permesso della S. Sede [1].

Il 21 Luglio 1795 Pio VI concesse, a richiesta del re di Spagna, un indulto generale, perchè in tutti i monasteri dell'America spagnuola si potessero ricevere educande colla licenza degli Ordinarii e colle condizioni che abbiamo qui esposte [2].

42. Si richiede pure il permesso della Santa Sede per ricevere donne le quali vogliano, senz'essere religiose, passare la loro vita nel ritiro del chiostro, pagando pensione [3].

N. B. In Ispagna l'Ecc.mo Nunzio Apostolico può concedere questa facoltà, come pure il permesso necessario per ammettere un' educanda [4].

---

[1] Si vegga la pagella *pro educandarum admissione* in Lucidi, *l. c.*, vol. III, doc 56. Cfr. Appeltern, *l c.*, q. 256; Tamburini, *De jure Abbatiss.*, disp. 1, q. 1 e 2; Mocchegiani, *Jurisprud.*, vol. I, n. 555 seg.; Pellizzari, *De monialibus*, cap. v, n. 175 e seg.

[2] Cfr. Hernaez, *Colección de Bulas*, etc., vol. II, p. 385.

[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 16 Luglio 1884, *Coll. de Prop. Fid.*, n. 440; Wernz, *Jus Decret.*, vol. III, n. 658; *Concilio Plen. Americ. Lat.*, n. 313.

[4] Si vegga Angulo, *Diccionario de ciencias eclesiásticas*, vol. VII, p. 464.

§ IX.

CASI NEI QUALI IL DIRITTO PERMETTE ALLE RELIGIOS DI USCIRE DALLA CLAUSURA.

43. Affinchè una religiosa possa uscire dall clausura papale, si richiede la licenza de Romano Pontefice; però, in caso d'incendio d'inondazione, d'invasione d'infedeli, d'eretic o di ladroni, di lebbra, d'epidemia o d'altra in fermità contagiosa che metta in imminent pericolo la vita delle religiose, queste potrann uscire, ma solo pel tempo che dura il pericol colla licenza *scritta* del Vescovo, ed inoltre de Prelato regolare, se il monastero è esente [1].

44. È chiaro che se l'incendio, l'inonda zione ecc. fossero di tal natura che non la sciassero il tempo di chiedere il permesso a Vescovo, le religiose potrebbero uscire senz quello dalla clausura [2].

45. Quello che s'è detto del caso d'epidemi o d'infermità contagiosa s'intende in quest senso, che se *qualche* religiosa è attaccata d tale infermità, si potrà portar fuori dal mo nastero affinchè non infetti le altre; non gi nel senso che se un'epidemia generale invad

[1] S. Pio V, Const. *Decori;* Pio IX, Const. *Apostolicæ Sedi* l. c.; *Conc. Plen. Amer. Latin.*, n. 311. Si vegga Lega, *I judiciis*, vol. IV, n. 41; Gury-Ferreres, n. 990.

[2] Angel a Ss. Corde, *l. c.*, n. 481; Gury-Ferreres, *l. c.*

una città od un villaggio, e si teme quindi che si propaghi nel monastero, le religiose possano tutte abbandonare la clausura [1]. Potranno uscire quelle che sono attaccate ed a misura che lo sono; e debbono poi tornarvi tosto che si siano ristabilite [2].

46. Il Vescovo non può trarre fuori di un monastero una religiosa, quantunque ciò fosse per trasferirla ad un altro dello stesso Ordine, per giusti motivi, nemmeno per farla Superiora di quest'altro. Per questo è necessario il permesso del Romano Pontefice [3]. In Ispagna può dar questo permesso il Nunzio di Sua Santità; come pure lo può concedere perchè una religiosa esca a prendere bagni prescritti dai medici [4].

§ X.

LA CLAUSURA PAPALE, QUANDO LE RELIGIOSE HANNO DA INSEGNARE AD ALUNNE ESTERNE.

47. Più d'una volta, o per esigenza dei Governi, o per altre cause, alcune religiose di

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., Settembre 1720; Bizzarri, *l. c.*, pag. 311.
[2] *Ibid.*
[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 16 Luglio 1884; *Coll. de Prop. Fid*, n. 440. Cfr. Piat, *l. c.*, p. 176.
[4] Angulo, *l. c.*

clausura debbono dedicarsi all'istruzione delle alunne esterne.

In questi casi si designa un appartamento fuori della clausura ed immediatamente unito a questa, al quale possano entrare tanto le alunne quanto le religiose, quelle sole però che debbono insegnare. Le alunne entrano per una porta esteriore diligentemente custodita [1]: e le religiose per un'altra che comunica immediatamente colla clausura e che nondimeno dev'essere ancora più custodita dovendosi chiudere con due chiavi, una delle quali deve stare presso la Superiora, e l'altra deve tenerla la religiosa destinata a questo dal Vescovo [2].

48. Così, per esempio, alle religiose Domenicane di Wetenhausen, in Baviera, obbligate dal loro Governo ad insegnare, la S. Congregazione, l'11 Febbraio 1898, concesse che alcune coriste d'esse potessero recarsi al luogo designato per le alunne (che si trovava fuori della clausura), per insegnar loro lettere, ed inoltre permise che altre laiche potessero uscire pur esse per insegnare a cucire ed a fare altri lavori femminili. E permise nel tempo stesso che le alunne, nei giorni in cui lo consigliasse l'inclemenza de

[1] S. C. del C., 2 Aprile 1847.

[2] S. C. del C., 22 Genn. 1817; Ojetti, *l. c.*, v. *Clausura*. Cfr. Bizzarri, *l. c.*, p. 464, nota.

empo, potessero passare per una parte della lausura, per recarsi alla chiesa [1].

49. Già prima avevano concesse simili licenze Pio VII e Pio VIII ai cinque monasteri della Visitazione, negli Stati Uniti, nei quali si osservava la clausura papale, come si può vedere nella citata causa *Americana Votorum* presso Lucidi, *l. c.*, v. 3, doc. 54; Bizzarri, *l. c.*, p. 224 e p. 733, nota e p. 735. Bizzarri, *l. c.*, p. 463, riporta un' altra concessione di Gregorio XVI (21 Aprile 1841).

Anche in Ispagna abbiamo non pochi esempi di simili indulti.

Alcuni suppongono che in Ispagna per tale insegnamento non ci sia bisogno di verun indulto pontificio, ma che basti la licenza del Vescovo, giacchè il Concordato, nel suo articolo 30, apertamente autorizza il detto insegnamento e sembra dare facoltà ai Prelati, perchè essi, d'accordo col Governo, procedano all'esecuzione del mentovato articolo [2].

50. Alle volte si concede che agli atti letterarii delle dette scuole possano assistere i genitori delle alunne, ed anche queste stesse, nel primo anno dacchè cessarono d'esser tali [3].

---

[1] Cfr. *Analecta Ecclesiastica*, vol. VI, p. 189.

[2] Cfr. Gaspar y Larroy, *Documentos para el buen gobierno de las Religiosas*, p. 28; Elias de Molins, *El Concordato*, p. 125 seg.

[3] S. C. dei Vesc. e Regol., 31 Dicembre 1849; Bizzarri, *l. c.*, p. 454.

51. La S. Sede suole altresì permettere, s
ne è richiesta, che entrino nella clausura al
cuna od alcune donne, o in qualità di serve
perchè abbiano cura della pulizia delle scale
o come maestre, p. e., per insegnar la musica
od il piano, ecc., alle alunne interne.

Tali donne devono essere celibi, ed un
volta entrate nella clausura, non possono
uscirne, se non per recarsi al luogo dell
scuole. Se escono, non possono rientrarv
senza nuovo permesso del Papa [1].

La S. Congregazione non permette che s
ammettano maestri maschi, p. e., per insegna
la musica alle religiose, nè alle educande
quantunque i maestri siano religiosi o sacer
doti anziani ed insegnino nel parlatorio [2].

La proibizione è generale per tutti i mo
nasteri di monache, senza che possano i
nessun d'essi gli uomini insegnar musica vo
cale nè instrumentale alle persone che vivon
in clausura, quantunque il maestro stia all
grata del parlatorio, nella parte esterna [3].

Raramente la S. Congregazione dispensa i
questa materia. All'Abbadessa di Lugnano
che fece insistenza nel domandare che

---

[1] Cfr. S. C. dei Vesc. e Reg., 31 Dicembre 1840, 18 Ag
sto 1843: Bizzarri, *l. c.*, pp. 154 e 492. Si vegga eziand
la Costit. *Per binas* di Benedetto XIV.

[2] *Ibid.*

[3] S. C. dei Vesc. e Regol., 2 Sett. 1800: *Anal. Jur. Pon*
vol. III, ser. 5, livr. XLIV, col. 734, n. 269.

maestro di cappella potesse entrare nella clausura, per insegnar la musica, il 15 Marzo 1796, mandò una penitenza [1].

Quando la S. Congregazione concede un indulto, esige condizioni speciali. Così nel Giugno del 1723 permise che insegnasse alla grata un sacerdote secolare anziano, molto virtuoso e modesto; e se era impossibile trovarlo tale, permise che l'insegnante fosse un religioso, che avesse le medesime qualità. Inoltre prescrisse che alle lezioni si trovassero presenti due *ascoltatrici* anziane ed il confessore. Un altro indulto somigliante concesse il 21 Marzo del 1838 [2].

Con difficoltà di gran lunga maggiore si concede che il maestro entri nella clausura. Contuttociò, il 22 Dicembre 1800, si permise l'ingresso al maestro di cappella solamente per otto o dieci volte, affinchè insegnasse a suonar l'organo ad una educanda. Si manifestò però la ripugnanza con la quale il Papa concedeva questa grazia, ch'egli stesso aveva altre volte negata.

52. Si concesse pure qualche volta, che se le alunne interne fossero gravemente malate, i genitori potessero entrare a visitarle [3].

---

[1] *Anal. Jur. Pont.*, l. c.
[2] *Analecta*, l. c., col. 732, n. 266, col. 735, n. 275.
[3] S. C. dei Vesc. e Regol., 31 Dicembre 1840; Bizzarri, *l. c.*, p. 458.

§ XI.

LE VISITE ALLE RELIGIOSE.

53. Come complemento della clausura pa
pale, si può considerare la gravissima proibi
zione di andare a parlare colle religiose ne
parlatorio, senza legittimo motivo e senza li
cenza del Prelato. Questa proibizione è molt
rigorosa per i religiosi [1], ed anche (massima
mente se è frequente) per i secolari, siano
no sacerdoti.

In Ispagna, nel Messico, e forse in tutt
l'America Latina, non c'è obbligo di dimanda
la licenza al Vescovo ; però le visite non ne
cessarie, soprattutto se sono frequenti, o d
religiosi, possono arrivare a peccato mortale
La religiosa che riceve la visita dev'esser
accompagnata dalle *ascoltatrici* [2].

Il parlatorio, generalmente, deve avere du
grate, separate l'una dall'altra di un palm
di distanza, fatte in modo che non si poss
introdurre la mano.

Il parlatorio deve star chiuso in Avvento e
in Quaresima, salvo che occorresse una caus
urgente.

---

[1] Cfr. Bizzarri, *l. c.*, pp. 22, 319, 437.

[2] Gury-Ferreres, *l. c.*, 992; Ferrari, *De statu religios*
§ 70: Romæ, 1899; Vermeersch, *l. c.*, n. 312; Angelus a S
Corde, *l. c.*, n. 485 seg.

Non è lecito parlarsi alle grate della chiesa, el comunicatorio, nel confessionale o nella uota della stessa chiesa; quantunque i sarestani od altri ministri possano parlare bremente alle grate della chiesa od alla ruota ella sacrestia delle cose necessarie per l'ademimento dei loro ufficii.

Si vegga quello che su questo punto stabisce il Sinodo diocesano di Valladolid [1].

54. Questo stesso serve a far capire alle regiose di voti semplici la grande cura colla uale debbono evitare visite inutili, e princialmente se sono frequenti.

§ XII.

LA CLAUSURA EPISCOPALE E LA DISCIPLINARE.

55. Nei monasteri, nei quali non si fanno oti solenni e nelle case appartenenti a conregazioni di voti semplici, è solo in vigore clausura *episcopale* o la disciplinare. Questa ausura suole essere parziale, e la sua violaone non è soggetta nè alla scomunica ponficia, nè alle altre leggi, di cui abbiamo arlato antecedentemente. In tutte le case ci ev'essere qualche luogo soggetto a clausura [2].

---

[1] Lib. IV, tit. XI, nn. 4 e 5.
[2] *Norme*, art. 170.

56. Quando la clausura è solo disciplinar od *episcopale*, il Vescovo, il quale deve invi gilare perchè la clausura si osservi, può ca stigare i violatori di essa con censure no riservate al Papa [1].

57. Se le costituzioni approvate o riveduti dal Papa, designano la parte della casa com presa nella clausura, il Vescovo non pu cambiare quello che in esse si prescrive.

58. Se il confessore, il medico, qualche ope raio, ecc., dovranno entrare nella parte con presa nella clausura, dovranno essere accom pagnati da due suore [2].

59. Mentre un'inferma si confessa nella su stanza, la porta deve stare interamente aperta [3].

60. Se il confessore od il cappellano abit nella casa delle suore, deve avere un'entrat distinta, e tra la sua abitazione e la cas delle religiose non ci dev'essere comunicazion alcuna [4].

61. La S. Congregazione non ammette ch in queste case religiose entrino uomini in qua lità di professori per insegnare le lettere o l arti alle suore od alle alunne [5].

62. Se le suore devono ricevere visite ne

---

[1] Leone XIII, Const. *Conditæ*, tit. II, n. 4; *Norme*, art. 17
[2] *Norme*, art. 171.
[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 12 Agosto 1891 ad 6.
[4] *Norme*, art. 178.
[5] *Norme*, art. 173; *Conc. Plen. Amer. Lat.*, n. 334; Battan dier, n. 170.

parlatorio o nella sala di visite, si richiede per questo il permesso della Superiora, la quale loro assegnerà, generalmente, una compagna; quantunque possano talvolta ricevere senza compagna le visite dei loro genitori o consanguinei di primo grado [1].

63. La porta della casa deve chiudersi al tramontar del sole, e debbono consegnarsi le chiavi alla Superiora [2].

64. Ogniqualvolta una religiosa debba uscire di casa, deve aver seco una compagna, datale dalla Superiora [3].

§ XIII.

APPLICAZIONI PRATICHE.

(Per maggior schiarimento di questa materia, mettiamo qui insieme anche le consulte che intorno ad essa ci sono state fatte.)

A) *Sopra il probandato.*

65. Le giovani che entrano in convento per essere religiose, durante il tempo che rimangono in esso, prima di prender l'abito, sono soggette alla legge di clausura collo stesso

---

[1] *Norme*, artt. 175 e 176.
[2] *Norme*, art. 177; BATTANDIER, n. 173.
[3] *Norme*, art. 174; *Conc. Plen. Amer. Lat.*, n. 334; BATTANDIER, n. 242 (Ed 4ª).

rigore che le educande? Educande propriamente dette qui non vi sono, quantunque chiamino col nome di *educande* le candidate. Se si applicasse alle candidate la detta legge, certamente qui si mancherebbe alla clausura.

Non so quello che si fa in altre parti. Qui però quasi tutte le giovani che entrano in convento per essere monache coriste, sogliono rimanere uno o due anni nella clausura, prima di cominciare il noviziato. La causa di questo è che qui la maggior parte di quelle che entrano per farsi monache sono giovani di campagna, dove vi sono molto poche che sappiano leggere, e quindi, prima di prender l'abito, si deve insegnar loro a leggere ed a scrivere, affinchè possano adempire gli obblighi del coro. Or bene, queste giovani, dopo questo anno o due o più di probandato, nel qual tempo stanno nel convento istruendosi, prima di cominciare il noviziato, si sogliono lasciare uscire perchè si licenzino dalle loro famiglie presso cui stanno alcuni giorni. Non so se questo sia conforme ovvero contrario alle leggi della clausura. Di questo non parla punto la regola.

66. *Risposta* - Possono considerarle come educande, però è necessario il permesso della S. Sede, per ammetterle.

In questo caso possono uscire prima di prendere l'abito, e tosto entrare nuovamente per prenderlo, colla sola licenza del Vescovo.

Per ammetterle, come postulanti, nella clausura, si richiede pure la licenza generale o particolare del Papa; ed una volta ammesse, non possono uscire per nuovamente entrarvi.

L'8 di Marzo 1906 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, a richiesta del Vescovo d'Orense, concesse per cinque anni che le religiose di S. Francesco di Allariz possano ricevere dentro la clausura le giovani che hanno da prender l'abito, e che queste possano passare in essa tutto il probandato [1].

Dal detto indulto concesso in vigore di fa-

---

[1] " *Beatissime Pater:*

" Episcopus Auriensis, ad pedes S. V. provolutus, exponit quæ sequuntur:

" Mos invaluit in conventu monialium S. Francisci oppidi vulgo Allariz, hujus diœcesis, ut postulantes priusquam habitum accipiant, probationis periodum peragant intra claustra monasterii commorando, quin in scriptis ullam licentiam a S. Sede obtinuerint, neque postulaverint. Episcopus orator juri clausuræ papalis, cujus est custos, prospiciens et tranquillitati monialium consulendo, petit a S. V. licentiam in scriptis competentem ut quæcumque habitum monialium in hoc monasterio accepturæ sunt, nomine et titulo *postulantium*, intra claustra degere et commorari possint per probationis periodum. Et Deus. „

" Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Congregatio Em.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium præposita benigne annuit precibus Episcopi oratoris pro petita facultate ad quinquennium. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

" Romæ, 8 Maji 1906. — D. Card. Ferrata, *Præfectus.* — Ph. Giustini, *Secretarius.* „

Acta S. Sedis, vol. 40, pp. 71, 72.

coltà *speciali* e solo per cinque anni, sembra che si possa dedurre, come dianzi l'abbiamo indicato, che le *postulanti* non possono essere ammesse nella clausura, senza licenza speciale della Santa Sede. Sembra dunque che si debbano considerare come se fossero educande.

Ciò nonostante, tanto il Concilio provinciale di Valladolid (part. II, tit. XVI, n. 7), quanto quello di Burgos (part. II, tit. XIX, n. 3), prescrivono almeno un mese di probandato dentro la clausura, in abito secolare, separate dalle novizie e professe, salvo che le costituzioni lo vietino espressamente.

Si vegga pure Portabales, *l. c.*, n. 7.

B) *Sul modo d'entrare il confessore nella clausura.*

67. Qui il confessore entra nella clausura senza cotta e stola. Si può continuare così?

68. *Risposta.* — *Per se* non si può fare così, perciocchè è ordinato il contrario (n. 16); però, se ci fosse un'antica consuetudine, io non oso riprovarla, quantunque consiglierei che si obbedisse a quello che è prescritto.

C) *L'insegnamento della musica alle religiose.*

69. Venne poco fa un degnissimo sacerdote secolare. Senza sapere che ci fosse proibizione

io proposi che durante alcuni giorni istruisse nel canto gregoriano le cantanti. Acconsentì la comunità ed ora si sta per farlo. Dovrò io proporre che se ne dimandi il permesso all'Ordinario, e basta questo, nonostante la Costituz. *Per binas?*

70. *Risposta.* — Solo il Papa può dare questo permesso. Si può però ricorrere all'Ordinario, il quale, se non ne ha già la facoltà, potrà egli stesso ricorrere a Roma. Si vegga il n. 51.

D) *L'insegnamento della musica alle educande, postulanti, ecc., che vivono dentro la clausura.*

71. In questo monastero c'è una giovinetta ch'entrò di dieci anni, ed ora ne ha sedici, e non ha ancora preso l'abito. E poichè è già molto tempo che nel convento non c'è nessuna monaca organista, due anni fa si decise di preparare per quest'ufficio la detta giovinetta; e così, con licenza o, per dir meglio, per volontà espressa del Vicario Capitolare, viene a darle lezione di solfeggio e d'armonia l'organista provvisorio della Cattedrale; il che, secondo i commenti (si vegga il n. 51), è proibito rispetto alle educande. E vero però che il detto organista (secolare) è persona di età matura e di costumi irreprensibili, e che hanno proposto lui perchè qui non vi è nessun maestro di musica.

72. Ma v'è di più. Giacchè finora il maestro

aveva data lezione alla discepola, stando egli nel parlatorio, ed ella dietro la grata dentro la clausura; però da una settimana, col fine di addestrarla nel maneggio di un armonio grande di cui s'è fatto acquisto, che, siccome io credo, non ista nello stretto recinto che v'è dietro la grata, la fanno uscire ogni dì dalla clausura, per istudiare e ricevere la lezione che le dà il maestro nello stesso parlatorio, stando sempre, s'intende, presente una monaca dietro la grata, e di più assistendo sempre il maestro nel parlatorio il degno cappellano delle medesime monache. Questo dover uscire ogni dì non dovrà farsi se non per lo spazio di alcune settimane, poichè quando la giovinetta sarà bene impratichita del maneggio dei registri dell'armonio grande, tornerà a servirsi del piccolo che c'è dentro la clausura.

73. *Risposta.* — Senza licenza della S. Sede non può il detto signor organista insegnare musica a nessuna delle persone che vivono nella clausura, nè molto meno è lecito ad alcuna d'esse uscire dalla clausura e rientrar in essa per detto insegnamento.

Il Vicario Capitolare non può per diritto proprio concedere autorizzazione nè per l'una nè per l'altra cosa. Deve per questo avere una facoltà speciale dalla Sede Apostolica. Si vegga quello che dicemmo nel n. 51.

E) *Ingresso nella clausura per far le esequie.*

74. Nei conventi di questa città, soggetti alla clausura papale, v'è il costume di permettere l'ingresso *intra septa monasterii*, per fare la sepoltura delle religiose, non solo al confessore ed al cappellano, ma inoltre a due sacerdoti che fanno l'ufficio di diacono e di suddiacono, a quattro sacerdoti che portano il feretro, ad altri che, vestiti di cotta o semplicemente di mantello, formano l'accompagnamento; ed anche a musici e cantori...

Si potrà credere lecito l'ingresso del sagrestano per portare l'acqua benedetta e l'*asperges*, oppure per fare altre funzioni analoghe, e così pure l'ingresso di due o più accoliti per portare i candelieri?

Come deve regolarsi in questi casi il confessore della comunità? Intimare l'obbligo, oppure tacere fuori e dentro il confessionale, se vede le religiose continuare di buona fede gli abusi nei quali sono state educate?

75. *Risposta.* — In quanto alle esequie delle religiose, credo che, in vista delle risposte date ai Vescovi di Zamora e di Novara, si può tollerare l'ingresso dei sacerdoti nella clausura per fare la sepoltura, a patto però che il numero dei sacerdoti non sia maggiore di quello fissato dalle costituzioni, o (in difetto di queste) dalla consuetudine. Se questo numero non si oltrepassa, non pare che debba

essere d'ostacolo l'andar essi come ministri o solo con cotta, ecc.

76. Non sembra che i sacerdoti possano portare il feretro, giacchè il Rituale Romano dice perentoriamente: *Laici cadaver quolibet generis, aut dignitatis titulo præditus ille fuerit, Clerici non deferant, sed laici* [1]. La stessa proibizione sembra doversi applicare al caso nostro, poichè l'atto di portare il feretro, quantunque sia di carità, è però anche di servitù, e non sembra decoroso che i sacerdoti prestino tale ufficio a quelli che non sono tali, e molto meno alle monache, che non appartengono nè possono appartenere allo stato clericale [2].

77. I musici sembrano essere di sopravanzo. In quanto agli accoliti, credo che si può tollerare, se tal è la consuetudine. Il sagrestano *sembra* meno necessario.

78. Il confessore può tacere, oppure avvisare il Prelato, quantunque questa seconda cosa non sembri necessaria, perchè le cose sono in vista di tutti nella città vescovile.

---

[1] Tit. VI, c. 1, *De exequiis*, n. 16, p. 136 (Ratisbona, 1898)
[2] Cfr De Herdt, *Sacræ liturgiæ praxis*, vol. III, n. 245

VOTI DELLE RELIGIOSE

COMMENTO IV.

VOTI DELLE RELIGIOSE

I VOTI SEMPLICI

CHE, SECONDO IL DECRETO « PERPENSIS, »
DEVONO PRECEDERE I SOLENNI
IN TUTTI GLI ORDINI [1] DI RELIGIOSE.

Il decreto « Perpensis. »

Uno dei più notevoli decreti promulgati dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nell'anno 1902 è quello che riguarda i voti semplici che si debbono fare dalle religiose in tutti i monasteri di regolari strettamente

---

[1] Gli *Ordini* religiosi si distinguono dalle *Congregazioni* religiose in ciò, che in quelli si fanno voti solenni (almeno da alcuni), in queste no. Coloro che a quelli appartengono, chiamansi propriamente *regolari* o *religiosi*, in istretto senso; coloro che a queste appartengono non sogliono chiamarsi regolari, e solamente in senso meno stretto, sebbene proprio, si chiamano religiosi. Secondo questo la S. Congreg. dei Vescovi e Regolari non vuole che le Congregazioni di voti semplici si chiamino *religioni*. Si vegga quello che abbiamo detto nel Commento I, nn. 2 e 3, ed in Gury Ferreres, *l. c.*, vol. II. n. 137 *bis*.

dette, prima di venire alla professione so lenne.

Questa disciplina fin da circa un mezzo se colo s'era applicata a tutti i religiosi deg Ordini regolari, ed in riguardo de' suoi buon effetti, si prescrisse altresì alle religiose co presente decreto.

Mettiamo qui solo il testo latino, omettend la traduzione italiana, che porremo nel n. 2 e segg. in principio del commento di ciascu articolo.

Il decreto porta la data del 3 Maggio 190 e la sua parte dispositiva dice così:

I. In omnibus et singulis sanctimonialium monasteri cujuscumque Ordinis seu Instituti, in quibus vota soler nia emittuntur, peracta probatione et novitiatu ad pra scriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apost licarum et legum Ordinis seu Instituti a Sancta Se approbatarum, novitiæ vota simplicia emittant, postqua expleverint ætatem annorum sexdecim ab eodem Concil Tridentino statutam vel aliam majorem, quæ forsan constitutionibus proprii Ordinis vel Instituti a S. Se approbatis requiratur.

II. Hujusmodi professæ post expletum triennium a di quo vota simplicia emiserint, computandum, si dign reperiantur, ad professionem votorum solemnium admi tantur: sublata cuilibet potestate hac super re dispe sandi, ita nempe ut si qua, non exacto integro triennio, a professionem solemnem, quacumque ex causa, admitt retur, professio ipsa irrita prorsus foret ac nullius effectu

III. Firma tamen in suo quæque robore manere d clarantur indulta a S. Sede jam impertita, quorum

nnullis in locis seu Institutis professio votorum sim-
icium ad longius tempus emitti possit.

IV. Præterea ex justis et rationabilibus causis, de
iibus tum monasterii Superiorissa, tum novitiarum Ma-
stra fidem scripto facere debent, poterit Ordinarius pro
onasteriis suæ jurisdictioni subjectis et Superior Ge-
eralis seu Provincialis pro monasteriis, quæ exemptionis
rivilegio gaudent, indulgere, in casibus particularibus,
professio votorum solemnium differatur, non tamen
tra ætatem annorum viginti quinque expletorum.

V. Vota simplicia, uti præfertur, emissa, perpetua sunt
parte voventis ; et dispensatio super iisdem Romano
ontifici reservatur.

VI. Professæ istiusmodi votorum simplicium fruuntur
gaudent iisdem indulgentiis, privilegiis et favoribus
piritualibus, quibus legitime fruuntur et gaudent pro-
ssæ votorum solemnium proprii cujusque monasterii ;
, quatenus morte præveniantur, ad eadem respective
uffragia jus habent.

VII. Eædem tenentur ad observantiam regularum et
onstitutionum non secus ac solemniter professæ; itemque
enentur choro interesse : quatenus vero legitime impe-
iantur quominus choro intersint, ad privatam officii di-
ini recitationem non obligantur.

VIII. Tempus a constitutionibus cujuslibet Ordinis seu
nstituti præscriptum ad *vocem activam* et *passivam* as-
equendam, a die emissionis votorum simplicium com-
utatur : verumtamen professæ votorum simplicium nun-
uam suffragium, imo ne locum quidem habebunt in
apitulis in quibus et quatenus agitur de admittendis ad
rofessionem solemnem ; eæque deputari quidem pote-
unt ad minora cœnobii officia ; sed ad munia Supe-
iorissæ, Vicariæ, Magistræ novitiarum, Assistentis seu
onsiliariæ, et Œconomæ eligi nequeunt.

IX. Potiores jure, utpote seniores, censentur quæ pri
vota simplicia nuncupaverint ; ita tamen ut quæcumqu
juxta superius dicta, professionem solemnem ultra trie
nium distulerint, loco interim cedant etiam junioribu
solemniter professis, recepturæ iterum jura ratione prio
professionis quæsita, ubi primum vota solemnia et ips
emiserint.

X. Dos pro quolibet monasterio statuta tradenda e
ipsi monasterio ante professionem votorum simpliciu

XI. Professæ votorum simplicium retinent *radica*
suorum bonorum dominium, de quo definitive dispone
non poterunt, nisi intra duos menses proxime præc
dentes professionem solemnem, ad normam S. Conci
Tridentini Sess. XXV, *De Regular. et Monial.*, c. xv
— Omnino vero interdicta ipsis est eorumdem admin
stratio, nec non quorumcumque reddituum erogatio atq
usus. Debent propterea ante professionem votorum si
plicium cedere, pro tempore quo in eadem votoru
simplicium professione permanserint, administratione
usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam s
Ordini seu monasterio, quatenus ex hujus parte ni
obstet et ipsæ plena libertate id opportunum existim
verint. — Quod si, durante tempore votorum simpliciu
alia bona legitimo titulo eis obvenerint, eorum quide
dominium radicale acquirunt, sed administrationem, usu
fructum et usum cedere quamprimum debent ut supr
servata etiam lege non abdicandi dominium radicale n
intra duos menses proximos ante professionem solem
nem.

XII. Ad dimittendas e monasterio præfatas votoru
simplicium professas recurrendum erit, in singulis c
sibus, ad S. Sedem, distincte exponendo graves causa
quæ dimissionem suadere seu exigere videantur.

XIII. Sorori professæ votorum simplicium a monaste

scedenti sive ob votorum dispensationem a S. Sede postolica impetratam, sive ob decretum dimissionis ut ıpra emissum, restituenda erit integra dos quoad sortem, xclusis fructibus.

N. B. Sopra questo decreto la S. Congrezione dei Vescovi e Regolari ha date alıne dichiarazioni, che noi annoteremo nei spettivi loro luoghi.

A) NOZIONI PREVIE.

§ I.

NATURA DEI VOTI SOLENNI E DEI VOTI SEMPLICI.

1. Son diverse le sentenze degli autori nello ›iegare la differenza tra i voti semplici ed i ›ti solenni [1].

Quella che sembra più fondata è la sentenza el P. Suarez, secondo la quale la professione lenne differisce dalla semplice in due cose: 1ª Nella solenne, l'obbligo che si contrae n l'Ordine è non solo mutuo, ma perpetuo ambe le parti, per forma che il religioso sta perpetuamente obbligato all'Ordine e Ordine resta perpetuamente obbligato al re-

[1] Cfr. Suarez, *De relig.*, parte II, lib. II, c. VI; Craisson, *an. jur. can.*, n. 2470; Lehmkuhl, *Th. mor.*, I, n. 498; Wernz, *s Decret*, vol. III, n. 654; Vermeersch, *De relig. instit.*, l. II, p. 12 e seg.

ligioso; laddove nella professione sempli
l'obbligo del religioso verso l'Ordine è pe
petuo, l'Ordine però non resta perpetuamen
obbligato al religioso [1].

2. 2° Il voto solenne rende *inabile* il re
gioso a tutti gli atti che sono contrarii
voto, in modo che i detti atti siano nulli
irriti, se son capaci di nullità o d'irritazion
i voti semplici rendono *illeciti* i detti atti, n
non invalidi. Così il matrimonio attentato p
chi ha voto solenne di castità, è nullo; n
sarà valido, benchè illecito, se chi lo contr
è legato da voto semplice. Si vegga, nond
meno, quello che si dice nel n. 19. In egu
modo il religioso che ha il voto solenne
povertà è incapace di qualunque dominio
beni temporali, e così egli non può fa
verun contratto validamente in nome propr
riguardo a tali beni. Però, se il voto è se
plice, conserva il dominio *radicale* dei be
temporali, ed i contratti fatti a riguardo
tali beni, il cui dominio egli conserva o p
acquistare, saranno validi, quantunque illeci
senza la licenza del Superiore [2].

---

[1] Suarez, *l. c.*, cap. xiii, n. 15 e seg.

[2] Suarez, *l. c.*, cap. x, n. 1, cap. xii, n. 11; Wernz, *l.*
n. 654; Schmalzgr., lib. III, tit. XXXIV, n. 8; Bouix,
jure reg., vol. I, sect. 3; Pirhing, lib. III, tit. XXXIV,
e seg.; Matharan, *Asserta moralia*, n. 333; Deshayes,
mento juris eccl., n. 1081, nota.

Però, quanto al voto d'ubbidienza, lo stesso Suarez

3. Per migliore intelligenza di quello che
a abbiamo detto, si deve notare che per
essenza dello stato religioso, presentemente si
chiede: *a*) che si facciano i *tre voti sostan-
ali* di povertà, castità ed ubbidienza; *b*) che
uesti voti siano perpetui; altrimenti, la vita
ligiosa non avrebbe la fermezza e stabilità
ecessaria per costituire uno stato; *c*) che
uesti voti siano *pubblici*, cioè che si facciano
una religione approvata dalla Chiesa e che
ricevano in nome della Chiesa.

4. Di guisa che, secondo la presente disci-
ina della Chiesa, non si può *entrare* nello
ato religioso, se non facendo parte di qualche
rdine o Congregazione religiosa, e, per con-
guenza, facendo vita di comunità. Per modo
ne, dice il P. Wernz [1], se oggidì alcuno vo-
sse abbracciare lo stato religioso nella vita
litaria, costui vivrebbe in istato di ribel-
one, non già in istato di perfezione.

---

ligione, tr. 7, lib. II, c. XIII, nn. 68), nega che il solenne
ferisca dal semplice in ciò che quello annulli gli atti
ti senza licenza del Superiore e questo non li annulli.
l voto solenne ed anche il semplice (almeno rispetto
veri religiosi, quali sono, p. e., gli Scolastici della Com-
gnia di Gesù) danno al Superiore la facoltà d'irritare gli
i fatti senza sua licenza, ma non li irritano *ipso facto*.
La differenza adunque, secondo il Dott. Esimio (l. c. n. 21),
in ciò che la forza d'annullare propria del voto so-
ne è assoluta ed irrevocabile, laddove quella del voto
mplice è condizionata e relativamente perpetua. Cfr.
ERNZ (*Jus Decretal.*, tom. III, n. 652, Scholion). (*N. d. T.*).
Jus Decretal., vol. III, n. 570, III.

5. Per prendere, adunque, lo stato religios
si richiede oggidì che si faccia professione
qualche Ordine od in qualche Congregazio
religiosa. La professione *di per sè* signifi
l'atto in forza del quale uno si dedica tota
mente e perpetuamente pel servizio divi
immediatamente ad un Ordine religioso,
mediatamente, alla Chiesa stessa, accettan
l'Ordine reciprocamente *in nome della Chie*
una tale dedicazione, per cui acquista un
ritto speciale sopra il religioso, il quale c
ciò resta incorporato all'Ordine come ve
membro di esso e destinato qual persona
cra al servizio divino, non per *privata* div
zione, ma per *pubblica* autorità della Chiesa.

6. Or bene, presupposte le precedenti co
dizioni, la *professione* solenne, *a*) *direttame*
esige che questa dedicazione ed accettazio
siano perpetue d'ambe le parti; cioè, che
religioso si obblighi alla religione perpet
mente e la religione resti perpetuamente
bligata al religioso; *b*) *indirettamente* esige
essere accompagnata da voti solenni.

7. A loro volta i *voti* solenni, *a*) *direttame*
esigono che la persona che li fa resti per
tuamente inabilitata per tutti gli atti c
trarii al voto; *b*) *indirettamente* esigono di
sere accompagnati dalla professione solenn

---

[1] Si vegga SUAREZ, *l. c.*, lib. II, cap. x e seg., cap.
n. 10; SCHMALZGR., *l. c.*, n. 8; PIRHING, *l. c.*, n. 2 e s

8. Ma nella professione di voti semplici, uantunque il religioso si leghi e si dedichi erpetuamente alla religione con intenzione i vivere e morire in essa sotto obbedienza per il che si dice che tali voti son perpetui a parte del religioso); però la religione resta bera di poterlo licenziare, se egli ne darà iusto motivo, o se una tal dimissione si giuica essere più conveniente al bene della regione ed a quello dello stesso individuo.

9. E poichè nella natura stessa della prossione semplice è inchiusa questa libertà che Chiesa riserva all'Ordine religioso, ed i oti si fanno dipendentemente dalla condione che l'Ordine voglia ritenere il religioso nel suo seno, se l'Ordine dà al religioso egittimamente le dimissorie, pel fatto stesso detto professo rimane libero dall'obbligo e' suoi voti religiosi. Ed in questo senso si ice, come tosto vedremo, che la religione può ritare i voti semplici.

EHMKUHL, *Theol. moral.*, vol. I, n. 498; BOUIX, *loc. cit.*; ERNZ, *loc. cit.*

Si legga però, riguardo al voto d'ubbidienza, l'osservaone da noi fatta al n. 2, dopo la nota 2ª. (*N. d. T.*)

§ II.

NOTE STORICHE.

10. Anticamente non c'era veruna religion nella quale ai voti solenni precedessero i vo semplici: in tutte le religioni approvate dal Chiesa si facevano solamente voti solenn Così cel dice solennemente Bonifacio VIII n lib. III, tit. XV, cap. un. in 6°: " Ci avete v luto consultare qual voto debba dirsi *solen* ed efficace per dirimere il matrimonio. No dunque, *considerando che la solennità del voto* STATA ISTITUITA DAL SOLO DIRITTO ECCLESIASTIC abbiamo voluto dichiarare, con l'oracolo d presente decreto, che, in ordine al dirimere matrimonio, si deve chiamar solenne, sol mente quel *voto* che è stato *solennizzato* c ricevimento di un ordine sacro o colla PR FESSIONE espressa o tacita fatta IN QUALCU DELLE RELIGIONI approvate dalla Sede Ap stolica [1]. "

---

[1] " Quod votum debeat dici solemne ac ad dirimend matrimonium efficax, nos consulere voluisti. *Nos igit attendentes, quod voti solemnitas* EX SOLA CONSTITUTIONE CLESIE EST INVENTA...præsentis declarandum duximus o culo sanctionis, illud *solum votum* debere dici SOLEM quantum ad post contractum matrimonium dirimendu quod *solemnizatum* fuerit per susceptionem sacri ordi aut per PROFESSIONEM *expressam* vel tacitam, factam ALI

Secondo questo, il voto di *castità* era so-
enne in tutte le religioni approvate, e, per
onseguenza, eran pure solenni gli altri voti
i *povertà* e d'*obbedienza*, poichè nei voti so-
tanziali [1] non è ammesso che uno sia solenne
enza che lo siano tutti e tre [2].

11. Il primo che introdusse i voti semplici
n un *Ordine* regolare fu S. Ignazio di Lojola,
uando fondò la Compagnia di Gesù. Per
uell'altissima prudenza comunicatagli dal
ielo, fu il primo a comprendere i grandi
eni che in quei tempi e nei susseguenti
vrebbe dovuto riportare lo spirito religioso
er mezzo di questa pratica sapientissima. Nel
rincipio questo modo di vedere fu acerrima-
ente impugnato. Però i Papi l'approvarono
d applaudirono già fin d'allora. Suarez fece
i esso una splendidissima difesa [3]; ed i frutti
alutari che questa disciplina produsse, sono
tati causa che la Chiesa la prescrivesse

E RELIGIONIBUS per Sedem Apostolicam *approbatis* „ (Ediz.
ichter-Friedberg, Lipsia, 1881. Si vegga altresì il c. *Pre-*
byteris, 8, D. 27.)

[1] *S. Pœnit.*, 28 Novembre 1818 (Votum paupertatis, quod
ovæ Galliarum religiosæ secundum articulum a Gubernio
djectum emittunt non esse solemne, cum per illud bo-
orum suorum proprietatem ac dominium adhuc retineant.
roinde *nec solemnia esse alia duo vota castitatis et obe-*
ientiæ) e 1820.

[2] SUAREZ, *l. c.*, cap. XIV; DE ANGELIS, lib. III, t. XXXI,
. 5; SANTI-LEITNER, *Prælect. Jur. Can.*, lib. III, t. XXXI,
. 4; VERMEERSCH, *l. c.*, n. 86.

[3] *De Inst. Soc. Jesu*, lib. III, cap. II.

mezzo secolo fa a tutti i religiosi di Ordi
regolari (19 Marzo 1857), ed in appresso, a
alcuni monasteri di religiose. Così, p. e., al
religiose della Visitazione dei cinque uni
monasteri nei quali si facevano voti solen
negli Stati Uniti (quelli di George-town, M
bile, Kaskakia, S. Louis e Baltimora) la S. Co
gregazione dei Vescovi e Regolari il 30 se
tembre 1864, prescrisse i voti semplici [1]. Og
restano solo quattro di questi monasteri, giacch
quello di Kaskakia è stato soppresso. A tut
questi monasteri si prescrissero cinque anni
voti semplici prima della professione solenne
ora però si prescrivono dieci anni, second
il decreto della S. Congregazione di Propa
ganda Fide, 6 Ottobre 1867 [3].

Già prima, il 19 Marzo 1857, si erano au
torizzati i Vescovi d'Austria ad estendere all
religiose quello che era prescritto ai religios
per quello che riguarda i voti semplici [4]. I
7 Agosto 1847 Pio IX autorizzò le religios
Domenicane del convento di Wettennhau
sen, in Baviera, perchè potessero differire l

---

[1] *Coll. Propag. Fidei*, n. 430; BIZZARRI, *l. c.*, pp. 723-73
dove si trova la causa *Americana Votorum*, del 1 e 2 Set
1864; la riporta pure *Acta S. Sedis*, vol. I, p. 708 e seg.
vegga eziandio il Concilio II di Baltimora, tit. VIII, c.

[2] BIZZARRI, *l. c.*, p. 735.

[3] ANGELUS A Ss. CORDE, *Man. jur. commun. Regul.*, vol.
p. 165, n. 152.

[4] BIZZARRI, *l. c.*, p. 736; AICHNER, *Comp. jur. eccl.*, § 13
nota 12.

rofessione solenne fino all'età di trentatrè nni [1].

Col decreto, di cui trattiamo, la prescrizione i estese a tutte le religiose. Di modo che uello che in principio fu un'eccezione per la Compagnia di Gesù, oggi è diventato disci-lina universale per tutti gli Ordini reli-giosi.

12. Quelli che impugnavano il modo di ve-dere di sant'Ignazio negavano che i Fratelli colari della Compagnia di Gesù ed i coadiu-ori, i quali fanno solo voti semplici, fossero eramente religiosi o regolari propriamente detti. Però il Romano Pontefice Gregorio XIII, da prima nella sua Bolla *Quanto fructuosius* (1° Febbraio 1583) e poscia nell'altra che co-mincia *Ascendente Domino* (25 Maggio 1594), di-chiarò che erano e sempre erano stati religiosi propriamente detti [2]. Lo stesso si deve oggi probabilissimamente affermare di tutti quelli che nelle altre religioni hanno fatti i voti sem-plici che precedono i solenni ; quantunque la S. Congregazione sup. Stat. Regul. non abbia voluto finora dichiararlo, benchè sia stata con-sultata su questo punto, p. es. il 15 Giugno del 1856 [3].

---

[1] Cfr. *Analecta eccles.*, vol. VI, p. 189. Si vegga un'altra simile autorizzazione in BIZZARRI, *l. c.*, p. 463.

[2] *Bull. R. Taurin.*, vol VIII, p. 406 seg. e p. 457 seg.

[3] Si vegga BIZZARRI, *Collectanea*, p. 745, nota; Roma, 1889.

13. Dopo che la S. Sede ebbe approvati i voti semplici nella Compagnia di Gesù, incominciò una nuova èra nella vita religiosa. La Chiesa aveva fino allora negata ogni approvazione, non solo alle congregazioni religiose di voti semplici, ma anche a quelle che si chiamavano *pie congregazioni*. Anche dopo fondata la Compagnia, S. Pio V proibì le dette congregazioni [1]. Però poco tempo dopo si concesse formale approvazione a molte di esse. Servano d'esempio la congregazione dei Chierici regolari ministri degli infermi, fondata da san Camillo de Lellis ed approvata da Sisto V nel 1586 come pia congregazione [2], e più tardi come religione da Gregorio XIII il 21 Settembre 1591 [3]; quella dei Chierici regolari della Madre di Dio, fondata dal B. Giovanni Leonardo, ed approvata da Clemente VIII nel 1593 come congregazione di voti semplici elevata a religione di voti solenni nel 1621 (3 Novembre) da Gregorio XV [4].

14. Oggi le dette congregazioni si sono meravigliosamente moltiplicate, e la Chiesa, che nei passati secoli approvava solamente, come abbiam visto, religiosi di voti solenni e ne-

---

[1] Const. *Circa Pastoralis*, 29 Maggio 1566, e *Lubricum vitae genus*, 17 Novembre 1568, che si possono vedere nel *Bull. R. Taurin.*, vol VII, p. 447 seg e 725 seg.

[2] *Bull. R. Taurin.*, vol. VIII, p. 669.

[3] *Bull. R. Taurin.*, vol. IX, p. 479.

[4] *Bull. R. Taurin.*, vol. XII, p. 608.

ava la sua approvazione alle congregazioni
i voti semplici [1], oggi, dico, frequentemente
pprova nuove congregazioni di voti semplici
non suole approvare nessuna nuova reli-
ione di voti solenni [2].

15. In diversi Ordini ed in alcune congre-
azioni religiose ai tre voti sostanziali si
uole aggiungerne qualche altro ed alle volte
iù di uno. In alcuni Ordini religiosi i voti
he si aggiungono sono solenni, in altri sem-
lici, e ve n'hanno alcuni che ne aggiungono
lcuni solenni ed altri semplici [3].

16. Però nelle nuove congregazioni la Santa
ede non permette che ai voti sostanziali se
ne aggiungano altri. E così nelle *Norme*, l'ar-
icolo 102 dice: " Non si ammette un quarto
oto nei nuovi Istituti [4]. „ Già fin dal 13 di
Agosto 1887, aveva risposto alle Serve del-
'Immacolato Cuore di Maria di Lerida: " Al
resente la S. Sede non suole approvare che
n questi Istituti si facciano altri voti oltre i
re consueti, cioè, di povertà, castità ed ub-
bidienza, poichè gli altri sono compresi in
uello d'ubbidienza [5]. „

---

1 SUAREZ, *l. c.*, cap. XV e XVI.

2 GURY, vol. II, n. 138.

3 SUAREZ, *l. c.*, cap. V, n. 18; cap. XIII, n. 22; WERNZ, *loc. cit.*

4 " Non admittitur in novis Institutis quartum votum. „

5 " In præsens, S. Sedes non solet approbare ut in hujusmodi Institutis emittantur alia vota, nisi tria consueta,

17. Nelle congregazioni di voti *semplici* si sogliono fare dopo il noviziato voti temporali per due o tre anni, ecc., e dopo aver passati tre o sei anni con voti temporali, si suole procedere all'emissione dei voti perpetui [1].

§ III.

LA SOLENNITÀ DEI VOTI È D'ISTITUZIONE ECCLESIASTICA CONSEGUENZE.

18. La solennità dei voti, cioè quello per cui i voti solenni si distinguono dai semplici è d'istituzione puramente ecclesiastica, e, per conseguenza, estrinseca al voto [2]. Si leggano le parole di Bonifacio VIII, citate nel n. 10. Lo stesso afferma Gregorio XIII nella sua Bolla *Ascendente Domino*, del 25 Maggio 1584: " Noi, considerando che *la solennità del voto* è stata introdotta dal *solo diritto ecclesiastico*, e che questi tre voti della Compagnia, benchè semplici, sono stati ammessi dalla S. Sede come voti sostanziali di religione, e che quelli che

---

videlicet paupertatis, castitatis et obedientiæ, nam cæteræ in voto obedientiæ comprehenduntur „ Cfr. BATTANDIER *l. c.*, n. 106 seg.

[1] Si veggano le *Norme*, secondo le quali suole procedere la S. C. dei Vesc. e Reg., ecc., artt. 96-107.

[2] SUAREZ, *l. c.*, cap. VIII, n. 1; PIRHING, *l. c.*, n. 5; DE ANGELIS, lib. III, tit. XXXI, n. 4; BALL.-P., *Opus morale* vol. II, tr. 6, sect. 2, cap. III, n. 3, p. 438.

li fanno sono veramente costituiti in istato di religione, giacchè cogli stessi voti si dedicano e di fatto si danno alla Compagnia, ed in essa restano legati al divino servizio [1]. „

19. Donde segue :

1° Che il Romano Pontefice può sospendere gli effetti ch'esige la solennità dei voti, e così può concedere che un religioso conservi il dominio o l'amministrazione de' suoi beni, benchè abbia voti solenni. Così Paolo III concesse a S. Francesco Borgia che, essendo professo della Compagnia, potesse ritenere, per tre anni, l'amministrazione ed il dominio del ducato e di tutti i suoi beni [2]; e, ciò che è più notevole, nel 1820, la S. Sede concesse generalmente per mezzo della S. Penitenzieria, a tutti i religiosi del Belgio che, nonostante il voto solenne di povertà, potessero acquistare, possedere, ed amministrare certi beni; concessione ratificata il 31 Luglio del 1878 [3].

---

[1] " Nos considerantes voti solemnitatem sola Ecclesiæ constitutione inventam esse, triaque hujusmodi Societatis vota, tametsi simplicia, ut substantialia religionis vota ab hac Sede fuisse admissa, illaque emittentes in statu religionis vere constitui, quippe qui per ea ipsa se Societati dedicant atque actu tradunt, seque divino servitio in ea mancipant „ (*Bull. R. Taurin.*, vol. VIII, p. 457 seg.)

[2] Polanco, *Hist. Soc. Jesu*, t. I, n. 274, Madrid, 1894; Astrian, *Historia de la Compañia de Jesús en la Asistencia de España*, t. I, d. 288, Madrid, 1902.

[3] Si vegga Ball.-P., *Opus Morale*, vol. III, tr. 8, p. III, c. III, n. 789; De Angelis, *Præl. jur. can.*, l. III, t. XXXV,

E viceversa, può concedere che ai voti semplici si congiungano alcuni effetti proprii dei solenni, e così, in virtù di un privilegio speciale concesso alla Compagnia di Gesù dalla Costituzione *Ascendente Domino* di Gregorio XIII, in essa il voto semplice di castità dirime ed annulla il matrimonio attentato dopo il detto voto, quantunque non dirima il matrimonio rato e non consumato che per avventura avesse preceduto.

20. 2° Che il Romano Pontefice può fare che i voti emessi come solenni si mutino in semplici, o che, al contrario, si mutino in solenni quelli che furono emessi come semplici, senza necessità di nuova professione [1]. Questa seconda cosa l'ha fatta qualche volta, elevando a religioni con voti solenni quelle che fino allora erano state congregazioni di voti semplici, come per esempio quando la Congregazione delle Scuole Pie fu elevata a Religione di voti solenni da Gregorio XV il 16 Novembre 1621, in virtù della Costituzione *In supremo* [2]. In questo ed in altri casi, quelli che già avevano i voti semplici, diventarono

---

n. 1, p. 168; VERMEERSCH, *loc. cit.*, vol. II, suppl. VII, § 2, p. seg.

Una simile facoltà fu concessa pure l'anno 1867, dalla S. Penitenzieria ai regolari dell'uno e dell'altro sesso dispersi in Italia. (*N. d. T.*)

[1] Cfr. SUAREZ, *l. c.*, cap. XI.

[2] *Bull. Rom. Taurin.*, vol. XII, p. 627.

olennemente professi, senza fare una nuova rofessione. Altre volte, nondimeno, la Santa ede ordinò in simili casi che si facesse nuova rofessione per i voti solenni. Così prescrisse lemente XI il 3 aprile 1710, quando elevò a eligione di voti solenni la Congregazione ei Betlemiti colla Costituzione *Ex debito* [1].

21. 3° Può, per conseguenza, dispensare i oti solenni, come può dispensare i semplici; oichè, dispensata la solennità, si cambiano n semplici.

22. Anche questa dottrina fu impugnata sul rincipio. Però gli autori della Compagnia empre la difesero. Oggi non si può più porre n dubbio, dopo il decreto di Leone XIII del 3 Aprile 1888 sulle dispense *in articulo mortis d convalidanda matrimonia*, dove, tra gli impeimenti dispensabili, si annovera *solemnis prossio religiosa.*

23. In pratica è da notarsi che i voti semlici, quando v'è una giusta causa, generalente lo stesso *Ordine* di religiosi ha facoltà 'irritarli per mezzo della dimissione dall'Orine [2], restando così il religioso libero da tutti li obblighi de' suoi voti; in quelli di reli-

---

[1] *Bull. Rom. Taurin.*, vol. XXI, p. 385 seg. Cfr. De Angelis, lib. III, tit. XXXI, n. 4; Vermeersch, *De Relig. Inst.*, ol. I, n. 84, nota.

[2] Cfr. Suarez, *l. c.*, c. IX, n. 6 seg.; S. C. sup. Stat. Reg., 2 Giugno 1858, n. 3.

giose, come s'è visto, può solo irritarli il Papa.

24. Ma i voti solenni non può mai irritarli la religione, quantunque possa talvolta *cacciare* i professi di voti solenni [1], o possano questi ottenere dalla S. Sede un decreto di secolarizzazione; nei quali casi però restano comunemente con l'obbligo dei loro voti [2], salvo casi rarissimi e molto eccezionali. Di guisa che la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 4 Gennaio 1862, dichiarò che un religioso solennemente professo non può disporre dei beni, benchè abbia ottenuto un indulto pontificio e perpetuo di secolarizzazione.

25. I voti semplici li può *dispensare* solamente il Romano Pontefice [3], e di fatto frequentemente li dispensa; ma i voti solenni non li dispensa quasi mai, salvo che in circostanze sommamente eccezionali.

---

[1] SUAREZ, *l. c.*

[2] WERNZ, *l. c.*, n. 678.

[3] Questo s'intende tanto negli Ordini religiosi quanto nelle Congregazioni *papali*. Nelle *diocesane* (si vegga il commento I, n. 4) può dispensarli il Vescovo; meno il voto *perpetuo* di castità, la cui dispensa è riservata al Papa (LEONE XIII, Const. *Conditæ*, tit. I, art. 8): gli altri due, ed anche quello di castità, quando non è perpetuo, li potrà dispensare il Vescovo nella cui diocesi sta il convento o casa a cui appartiene la religiosa, non quello nella cui diocesi si trova la casa madre della Congregazione (S. C. dei Vesc. e Regol., 21 Aprile 1903). Cfr. SUAREZ, *l. c.*, n. 5; S. C. sup. Stat. Reg., 12 Giugno 1858, n. 2; ANGELUS A Ss. CORDE, vol. I, n. 172.

26. Questa maggior fermezza che hanno i voti solenni rispetto ai semplici, è causa di maggior merito accidentale davanti a Dio; il che però può essere compensato nei voti semplici della maggior liberalità con cui il religioso si offre, per amor di Dio, all' Ordine senza condizione e riserva, mentre l' Ordine solo condizionatamente resta obbligato al religioso, come si è detto sopra, n. 8 [1].

B) ANNOTAZIONI AL DECRETO.

§ I.

IL TRIENNIO DEI VOTI SEMPLICI (*artt. I-IV*).

Articolo I.

In tutti ed in ciascuno dei monasteri di religiose di qualsiasi Ordine od Istituto in cui si fanno voti solenni, finita la probazione ed il noviziato, secondo le prescrizioni del Tridentino, delle Costituzioni Apostoliche e delle leggi dell' Ordine od Istituto approvate dalla S. Sede, le novizie debbono fare voti semplici, compita che abbiano l'età di sedici anni stabilita dal Tridentino, od altra maggiore, se così lo esigono le costituzioni dell' Ordine od Istituto approvate dalla S. Sede.

27. L'art. 1° è preso alla lettera dal decreto *Neminem latet* del 19 Marzo 1857 [2], dove leggiamo:

---

[1] Cfr. SUAREZ, *l. c.*, lib. III, cap. II; VERMEERSCH, *l. c.*, v. I, num. 84.

[2] Tanto questo decreto quanto la Costit. *Ad Universalis*

" Fatta la probazione ed il noviziato secondo le prescrizioni del Concilio Tridentino, delle Costituzioni Apostoliche e degli statuti dell'Ordine approvati dalla Santa Sede, i novizii faranno i voti semplici, dopo che avranno compita l'età di sedici anni prescritti dal Tridentino, od altra maggiore che per avventura esigessero gli statuti del proprio Ordine approvati dalla Santa Sede [1]. "

27 *a*. Per fare validamente la professione di voti semplici, è necessario: 1° che la novizia abbia, per lo meno, sedici anni di età interamente compiti, senza che ne manchi neppure un'ora; 2° che abbia fatto, per lo meno, un anno di noviziato, senza veruna in-

---

Ecclesiæ, il decreto *Sanctissimus*, ecc., di cui tosto parleremo, si possono vedere in Bizzarri, *Collectanea in usum S. C. Ep. et Regul.*, p. 853 seg. (Romæ, 1885). Li riportò pure Lucidi, *De Visitatione*, ecc., cap. IV, § 4, n. 140 seg. (vol. II, p. 105); *Il Monitore*, vol. V, p. 35 seg., p. 60 seg. Vermeersch, *De relig. inst.*, vol. II, p. 326 seg.; Hernaez, *Colección de Bulas*, ecc., vol. I, p. 513 seg.; Angelus a Ss. Corde, *Manuale juris comm. Regul.*, vol. I, n. 150 seg. (Gandæ, 1899). Questi decreti non comprendono la Compagnia di Gesù, la quale in questo si regge con leggi speciali.

[1] " Peracta probatione et novitiatu ad præscriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum, et statutorum Ordinis a S. Sede approbatorum, Novitii vota simplicia emittant postquam expleverint ætatem annorum sexdecim ab eodem Tridentino Concilio statutam, vel aliam majorem, quæ forsan a statutis proprii Ordinis a S. Sede approbatis requiratur. "

terruzione. Quest'anno pure dev'essere interamente compito, senza che ne manchi nè un giorno, nè un'ora, di modo che se l'anno è bisestile, si deve aggiungere il giorno di più di quest'anno [1].

27 *b.* Queste disposizioni sono applicabili, secondo le *Norme*, art. 72, alle religiose di voti semplici.

27 *c.* Se le costituzioni esigono per la professione di voti semplici un' età maggiore di sedici anni, questo, comunemente, si richiede solo per la liceità, non già per la validità, quantunque le costituzioni siano approvate dal Papa [2].

Se il noviziato s' interrompe, si deve incominciar di nuovo, come se la religiosa non fosse mai stata novizia.

27 *d.* L'anno di noviziato s'incomincia a contare, generalmente, dal giorno in cui si prende l'abito [3].

27 *e.* Al noviziato od alla presa dell' abito suole precedere nelle congregazioni di voti semplici un tempo di *probandato*, che non

---

[1] Conc. Trid., sess. XXV, c. xv, *De Regul.;* S. C. del C., 21 Genn. e 5 Luglio 1617, 21 Agosto 1623, Febbr. 1631, 8 Genn. 1866; Gury-Ferreres, vol. II, n. 140; Appeltern, q. 57; Piat, vol. I, qq. 81, 99, 100, 151, 164; Vermeersch, nn. 184 e 219.

[2] S. C. del C., 2 Agosto 1631; 24 Aprile 1632; Ferraris, v. *Professio regul.;* Piat, vol. I, q. 164.

[3] Piat, *l. c.*, q. 99: *Norme*, art. 71.

suole essere inferiore a sei mesi nè superiore ad un anno [1].

27 *f*. V'è pur frequentemente qualche tempo di probandato nelle religioni di voti solenni [2].

Alla fine del probandato, e prima di prendere l'abito, le religiose debbono fare gli esercizi spirituali per *dieci giorni*, tanto negli Istituti di voti solenni [3], quanto in quelli di voti semplici [4].

Questa pratica del probandato ha dell'somiglianza con la prima probazione usata dalla Compagnia di Gesù, fin dalla sua fondazione.

27 *g*. Finito il noviziato, le novizie debbono essere ammesse alla professione semplice, o se no, licenziate, se per questo vi è sufficiente motivo; di guisa che i Superiori non possono ritenerle *indefinitamente* senza concedere loro di fare i voti. Tuttavia, per giusti motivi potranno differir loro i voti semplici per un breve tempo determinato, p. e., per uno, tre o sei mesi [5].

27 *h*. Nel convento delle Clarisse cappuc-

---

[1] *Norme*, art. 63 seg.

[2] Si vegga il commento III, n. 65 seg.

[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 9 Ottobre 1682: Bizzarri, *l. c.*, p. 374

[4] *Norme*, artt. 77, 78.

[5] Conc. Trid., sess. XXV, cap. XVI, *De Regul.*; S. Congr. dei Vesc. e Reg., 12 Luglio 1793; Bizzarri, *Collect.*, p. 400; Ferraris, v. *Annus prob.*, n. 32, seg.; Piat, vol. I, q. 199; Wernz, *Jus Decretal.*, III, n. 644; Vermeersch, n. 219.

ine di *Santa Fiora*, diocesi di *Città di Pieve*, n Italia, esisteva la consuetudine che le novizie, finito l'anno di noviziato, passassero un ltro anno senza voti, che chiamavano *giuiorato*, dopo il quale facevano voti temporali. Consultata la S. Congregazione intorno a uesta consuetudine, rispose il 4 Dicembre 905, ed in virtù di speciali facoltà ricevute al Papa decise:

1° Che un tal anno di *giuniorato* non si può llerare, ma che le novizie, finito l'anno noviziato, devono fare immediatamente i oti semplici, perpetui, da parte di quelle che fanno, secondo il decreto *Perpensis*.

2° Che le religiose le quali presentemente anno fatti quei voti, ch'esse chiamavano temorali, potranno, passati tre anni coi detti oti, fare immediatamente la professione soenne.

Questa seconda risposta ha il suo fondaento in ciò che la perpetuità di tali voti on dipende solo dalla volontà di chi li fa, a anche dalla legge della Chiesa che li prerive [1].

Secondo una dichiarazione della S. Congrezione dei Vescovi e Regolari (14 Giugno 04), il Maestro dei novizii non può essere aminatore, quando si tratta di ammettere a professione (semplice) i suoi proprii no-

[1] Cfr. *Acta S. Sedis*, v. 38, p. 384, 386.

vizii; ma potrà esserlo, se si tratta di novizii che non sono a lui affidati, e quando l'esame è solo per la vestizione dell'abito.

Articolo II.

Queste professe, dopo aver compito il triennio, che deve contarsi dal giorno in cui fecero i voti semplici, se ne saranno trovate degne, si ammettano alla professione dei voti solenni: essendo stata tolta a qualsiasi persona la facoltà di dispensare in questa materia, in modo cioè, che se alcuna, per qualsiasi motivo, fosse ammessa alla professione, quando non avesse ancora compiuto il triennio la medesima professione sarebbe del tutto irrita e di nessun effetto.

28. L'art. 2°, quanto alla sua prima parte è preso ancor esso dal citato decreto *Neminem latet*. Ne trascriviamo qui le seguenti parole:

" I professi, dopo un triennio, dal giorno in cui fecero i voti semplici, se ne saranno trovati degni, si ammettono alla professione dei voti solenni, salvo che per alcuni luoghi siccome ad alcuni Istituti è stato concesso, la professione dei voti semplici sia già stata concessa per un tempo più lungo [1]. „

Nondimeno in detto articolo non si stabil

[1] " Professi post triennium a die, quo vota simplicia emiserint, computandum, si digni reperiantur, ad professionem votorum solemnium admittantur, nisi fortasse pro aliquibus locis, uti nonnullis Institutis indultum est, professio votorum simplicium ad longius tempus jam concessa fuerit. „

a *nullità* della professione fatta senza avere ompito il triennio dei voti semplici. Tal nullità fu prescritta dalla Costituzione di Pio IX *ld Universalis Ecclesiæ*, del 7 Febbraio 1862, ove dice: " Noi adunque desiderando di toliere di mezzo, in cosa di tanta importanza, gni sorta d'ambiguità, di moto proprio e di erta scienza, e colla pienezza del nostro poere apostolico, riguardo alle religiose famiglie i uomini di qualunque Ordine, Congregaione ed Istituto, in cui si fanno voti solenni, tabiliamo e decretiamo essere del tutto nulla d irrita e di nessun valore la professione dei oti solenni, sia che scientemente, sia che per gnoranza, in qualunque modo, sotto qualsioglia pretesto o colore, fatta da quali che iano novizii, eziandio se laici o conversi, i uali, benchè abbiano fatto la probazione ed noviziato, in piena regola, non abbian però atta prima la professione dei voti semplici e on abbiano in essa perseverato per un intero riennio, benchè o i Superiori, o i novizii, o gli ni e gli altri abbiano rispettivamente l'inenzione di ammettere ai voti solenni, e di arli, e si osservino tutti i riti prescritti per a professione di voti solenni [1]. „

---

[1] " Nos igitur cupientes in re tanti momenti omnem amigendi causam in posterum removere, motu proprio, et erta scientia, deque Apostolicæ Nostræ potestatis pleniudine, quoad religiosas virorum familias cujuscumque rdinis, Congregationis et Instituti, in quibus solemnia

29. Anche dopo questa Costituzione si mosse qualche dubbio riguardo alle solenni professioni, fatte posteriormente al tempo prefisso dal decreto *Neminem latet*, però prima della Costituzione *Ad Universalis Ecclesiæ*, e si domandò se fossero valide le dette professioni solenni, ancorchè non le avesse precedute il triennio dei voti semplici, e la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rispose, in data del 16 Agosto 1866, che erano valide.

30. Oggi, adunque, tutti i regolari di ambi i sessi, qualunque età avessero quando entrarono in religione, debbono passare, per lo meno, tre anni, dopo aver fatti i voti semplici, prima di fare la professione solenne. Il triennio dev'essere completo, senza che ne manchi neppure un giorno, neppure un'ora sola [1]; altrimenti la professione solenne sarà nulla, benchè siasi agito di buona fede. In

---

vota emittuntur, statuimus, ac decernimus nullam omnino, irritam, et nullius roboris fore professionem votorum solemnium tam scienter, quam ignoranter, quovis modo, prætextu, et colore factam a novitiis quibuscumque, etiam laicis, et conversis, qui licet probationem, et novitiatum prout de jure, expleverint, non emittant prius professionem votorum simplicium, et in ea per triennium integrum non permanserint, quamvis vel a Superioribus, vel a novitiis, vel ab utrisque intentio habeatur respective recipiendi ad vota solemnia, et ea emittendi, ac omnes ritus adhibeantur ad professionem votorum solemnium præscripti. „

[1] S. C. dei Vesc. e Regg., 8 Genn. 1886; Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 153, 3°; Vermeersch, n. 219, 4°; Piat, v. I, q. 151.

questo punto nessuno può dispensare fuori del Romano Pontefice [1].

Articolo III.

Si dichiara però che restano nel loro vigore gl'indulti già concessi dalla S. Sede, in forza dei quali, in alcuni luoghi od Istituti si può fare la professione dei voti semplici per un tempo più lungo di un triennio.

31. Abbiamo detto che i voti semplici devono precedere *per lo meno* di un *triennio* la professione solenne. Questo non toglie che possano durare per un tempo più lungo, se così esigono le costituzioni dell'Ordine, come, p. e., esigono quelle della Compagnia di Gesù.

E così prescrive l'art. 3°, preso pure dal decreto *Neminem latet*, come si vede dalle parole citate nel n. 28.

Articolo IV.

Oltre di ciò, per giusti e ragionevoli motivi, dei quali tanto la Superiora del monastero, quanto la Maestra delle novizie devono far fede in iscritto, potrà l'Ordinario, nei monasteri soggetti alla sua giurisdizione, ed il Superiore Generale od il Provinciale nei monasteri i quali godono del privilegio dell'esenzione, concedere che, nei casi particolari, la professione dei voti semplici si differisca, non però oltre l'età di venticinque anni compiti.

32. Quantunque negli statuti non si prescriva che i voti semplici abbiano da durare più di un triennio, i Superiori possono diffe-

[1] Si vegga il n. 40 *bis*.

rire la professione solenne più in là del detto triennio; questo però unicamente nel caso che il religioso o la religiosa che dovrebbe farla non abbia compiti venticinque anni, finito che sia il triennio, e la professione non gli si deve differire più oltre il tempo in cui deve compirli. Dal momento in cui si compie il triennio e l'età di venticinque anni, i Superiori debbono o ammettere alla solenne professione o licenziare i detti religiosi o religiose, se per questo vi è un sufficiente motivo. Nel decreto *Neminem latet*, si legge: " Il Superiore generale ed anche il Superiore Provinciale, potrà per giusti e ragionevoli motivi, differire la professione dei voti solenni, però non più in là dei venticinque anni compiti [1]. „

33. Di guisa che, se un religioso od una religiosa, quando finiscono il triennio dei voti semplici, hanno già venticinque o più anni, i Superiori non possono differirgli la professione solenne [2]. Tuttavia, se ci fossero dei gravi motivi per cui convenisse provarli più a lungo, prima di conceder loro la professione solenne, si può ricorrere alla S. Congregazione, per domandarne facoltà speciali [3].

---

[1] " Poterit vero Superior Generalis, ac etiam Superior Provincialis ex justis et rationabilibus causis, professionem votorum solemnium differre, non tamen ultra ætatem annorum viginti quinque expletorum. „

[2] S. C. Ep. et Reg., 16 Ag. 1886.

[3] *Ibid.*

34. Nei conventi di uomini, la facoltà di differire la professione (non oltre i venticinque anni) compete al Generale od al Provinciale, e se l'Ordine non ha Provinciali, al Superiore della casa, col consenso del Maestro dei novizii e di due religiosi della casa [1].

§ II.

DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSI DI VOTI SEMPLICI (*artt. V-IX*).

Articolo V.

Questi voti semplici sono perpetui per parte della religiosa; e la dispensa di essi è riservata al Romano Pontefice.

35. Nell' art. 5° si dichiara: *a*) che i detti voti semplici sono perpetui per parte di quello che li fa, e *b*) che la dispensa da essi è riservata alla S. Sede. Così l'aveva dichiarato anche Pio IX, a richiesta del P. Generale dei Domenicani e per il detto Ordine, col decreto *Sanctissimus* della S. C. sup. Stat. Reg., del 12 Giugno 1858; dichiarazione che, colle altre del medesimo decreto, fu più tardi estesa ad altri Ordini. La detta dichiarazione così dice: " I voti semplici di cui si tratta, saranno perpetui per parte di colui che li fa, come quelli che

[1] Decreto *Neminem latet.*

tendono poi a fare la professione dei voti solenni, nei quali avranno la loro perfezione ed il loro compimento. — II. La dispensa dei medesimi voti semplici è riservata al Romano Pontefice, al quale, per gravi ed urgenti motivi, i professi potranno indirizzare le loro suppliche [1]. „

Articolo VI.

Queste professe di voti semplici usufruiscono e godono delle stesse indulgenze, privilegi e favori spirituali di cui godono legittimamente le professe di voti solenni del proprio rispettivo monastero; e, in caso di morte, hanno diritto, rispettivamente, agli stessi suffragi di queste.

36. L'art. 6° è preso dalla dichiarazione contenuta nel n. 6 del citato decreto *Sanctissimus* del 12 Giugno 1858, dove si dice: " I professi dei detti voti semplici parteciperanno a tutte le grazie e privilegi di cui i professi, nel mentovato Ordine, usano, usufruiscono e godono [2]. „ In questa dichiarazione non si dice nulla espressamente dei suffragii. Tutta

---

[1] " I. Vota simplicia, de quibus agitur, perpetua erunt ex parte voventis, utpote quæ tendunt ad emittenda deinde vota solemnia, in quibus perfectionem et complementum accipient. – II. Eorumdem votorum simplicium dispensatio reservata est Romano Pontifici, cui professi gravibus urgentibus causis preces porrigere poterunt. „

[2] " Professi dictorum votorum simplicium participes erunt omnium gratiarum et privilegiorum, quibus professi votorum solemnium in memorato Ordine legitime utuntur, fruuntur, et gaudent. „

questa dottrina si pratica nella Compagnia di Gesù fin dai tempi di sant' Ignazio.

37. Secondo la dichiarazione della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del 18 Luglio 1902, se in qualche Ordine le professe di voti semplici hanno un numero di suffragii *minore* delle professe di voti solenni, quantunque le dette costituzioni siano approvate dal Papa, restano derogate, oppure si deve nuovamente ricorrere alla S. Sede. E questo stesso si prescrive pel caso in cui le dette costituzioni autorizzino la consegna della dote, dopo la professione dei voti semplici, oppure autorizzino la Superiora generale a dare le dimissorie, contro quello che si prescrive negli articoli 10 e 12 del decreto che noi veniamo commentando.

Articolo VII.

Le stesse sono soggette all'osservanza delle regole e costituzioni, non altrimenti che le professe di voti solenni, e parimente sono tenute ad intervenire al coro; però se siano legittimamente impedite dall'intervenire al coro, non sono obbligate alla recita privata dell'ufficio divino.

38. Il nostro articolo 7° è stato preso dalla dichiarazione che, per mandato di Pio IX, fu comunicata dal Segretario della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, il 6 Agosto del 1858. Secondo questo, i religiosi e le religiose di voti semplici che sono destinati al

coro ed appartengono ad Ordini regolari pr
priamente detti, sono obbligati ad assiste
al coro non altrimenti che i professi di vo
solenni e, per conseguenza, sotto pena di pe
cato mortale, quando la mancanza volontari
di assistenza è causa perchè non vi sia cor
negli altri casi, la detta mancanza d'ass
stenza sarà solo peccato veniale. Qualunqu
poi sia la causa per cui i professi di vo
semplici lascino di assistere al coro, restan
esenti dal recitare *privatamente* l'ufficio divino
salvo il caso che si tratti di religiosi i qua
siano ordinati *in sacris*.

38 *a*. Le religiose, durante il triennio dei vo
semplici, debbono vivere in comunità, con
le professe di voti solenni, sotto l'esclusiv
dipendenza dalla Superiora del convento,
non nella parte destinata al noviziato, n
sotto l'ubbidienza e direzione della Maestr
delle novizie [2].

38 *b*. A noi, tuttavia, sembra probabile ch
se in qualche religione esisteva prima la co
suetudine o regola, secondo la quale le rel
giose, dopo aver fatta la professione solenn
continuavano a stare per uno o più anni i
noviziato, si potrà oggi seguire una tal co

---

[1] S. C. Ep. et Reg., 28 Luglio 1902, *Analecta*, X, p. 3
[2] S. C. dei Vesc. e Regol., 12 Ottobre 1904; *Razón y*
vol. XII, p. 384; VERMEERSCH, *Monumenta periodica*, I, n.
p. 98.

uetudine, in modo che stiano più o meno anni el noviziato (come facevano prima le religiose di voti solenni), dopo aver fatti i voti emplici. E ciò sia detto, finchè la S. Congregazione non abbia fatti dei nuovi decreti.

38 *c.* Crediamo però che sia chiaramente ontro i desiderii della S. Congregazione che ra s'introduca una tal consuetudine; crediamo, cioè, che se prima le professe passano immediatamente dopo la professione olenne (supponiamo che non facessero la emplice) a vivere sotto l'immediata dipenenza dalla Superiora della casa, uscendo alla giurisdizione della Maestra delle novizie, uesto deve farsi pur ora dopo fatta la proessione semplice.

Articolo VIII.

Il tempo prescritto dalle costituzioni di ciascun Ordine d Istituto per aver il diritto di *voce attiva* e *passiva* si eve computare dal giorno dell'emissione dei voti semlici: tuttavia le professe di voti semplici non avranno ai il voto, anzi neppure prenderanno parte nei capitoli, ei quali ed in quanto si tratta di ammettere alla proessione solenne; le stesse potranno essere elette per gli fficii minori del convento, ma non per gli ufficii di Sueriora, di Vicaria, di Maestra delle novizie, di Assistente, Consigliera o di Economa.

39. L'art. 8° ha il suo fondamento, parte el decreto *Sanctissimus* del 12 Giugno 1858, arte nelle dichiarazioni del 7 Febbraio 1862. Tel primo leggiamo: " VIII. Gli anni di pro-

fessione che nel detto Ordine si richiedo
perchè uno goda di voce attiva e passiva
possa essere ammesso agli ufficii, si cont
ranno dal giorno dell'emissione dei voti se
plici; ed i professi di voti semplici avran
voto negli atti capitolari del loro convento
quanto e come l'hanno quelli che sono sole
nemente professi [1]. „ E nelle seconde
dice: " Poichè a tenore del prefato decre
(num. 8) i professi di voti semplici han
voto negli atti capitolari del proprio conven
in quanto e come l'hanno i solennemen
professi; si domanda se tra cotesti atti cap
tolari si debba anche annoverare l'atto dell'a
missione alla professione dei voti solenni
imperciocchè, oltre al non essere quei che so
semplicemente professi del corpo di quelli c
sono solennemente professi, può avvenire c
i professi semplici siano per numero sup
riori ai professi solenni, e che tra di loro nas
pericolo di collusione, dovendosi gli uni dop
gli altri, od insieme o dopo breve tempo a
mettere alla solenne professione? „ — "
Santo Padre Pio IX, nell' Udienza del di
Febbraio 1862, ordinò che il Segretario del

---

[1] " VIII. Anni professionis, qui in dicto Ordine requ
runtur, ut quis voce activa et passiva gaudeat, et ad
ficia admitti possit, a die emissionis votorum simplicium
computentur; et professi votorum simplicium suffragium
habeant in actis Capitularibus sui Conventus, quatenu
et prout habent solemniter professi. „

Congregazione dei Vescovi e Regolari ri-
ondesse ai dubbii proposti, cioè: al I, *ne-*
ativamente [1]. „

40. Dal tenore di quest' art. 8° si deduce
ne l' ammissione d' una religiosa ai voti so-
nni dev'essere fatta in capitolo.

Il 18 Luglio 1902 si dichiarò: a) che il detto
pitolo deve farsi anche in quegli Ordini nei
uali già si trattò capitolarmente quello che
riferisce all'ammissione, alla presa dell' a-
to ed alla professione semplice della stessa
ligiosa; b) che il suo voto (del capitolo) è
lamente consultivo; c) che in esso si può
attare e discutere delle qualità della reli-
osa della cui solenne professione si tratta;
scrutinio però si deve fare per *voti secreti;*
finalmente, che se tutti o la maggior parte
i voti fossero contrarii all'ammissione alla

---

[1] " I. Cum ex præfati decreti tenore (n. 8) professi vo-
rum simplicium suffragium habeant in actis Capitula-
us sui Conventus quatenus et prout habent solemniter
ofessi; quæritur an inter hujusmodi actus Capitulares
enseantur etiam actus receptionis ad votorum solem-
m professionem; nam præter quam quod votorum sim-
cium professi non sint de corpore professorum solem-
er, contingere potest quod professi simplices numero
edant professos solemnes, et inter eos periculum col-
ionis enascatur, cum alii post alios, vel simul, vel post
ve tempus ad solemnem professionem admittendi sint?„
S.mus D. N. Pius PP. IX in Audientia habita die 7
br. 1862 ab infrascripto Secretario S. Congregationis
er Statu Regularium ad suprascripta proposita dubia
cribendum mandavit, nempe: ad I. Negative. „

professione solenne, in modo che, a tenor del l'art. 4° del decreto, la negativa equivalg alla dimissione (p. es., perchè la religiosa h già compiuti i venticinque anni d'età), l'af fare deve passare alla S. Sede, cui l'Ordinari o, se il monastero è esente, il Prelato regolare dovrà informare minutamente di ogni cosa.

Questa dichiarazione, nella sua parte prin cipale, è presa da quella che fu data il 7 Feb braio 1862 ad 3.

40 *a*. Se qualche volta fosse conveniente ch il religioso o la religiosa facesse la profes sione solenne prima d'aver finito il trienni dei voti semplici, il Superiore, per ricorrer per la necessaria dispensa alla S. Sede (s vegga quello che s'è detto nel n. 30), dev domandare il voto del capitolo, che sarà me ramente consultivo; deve però notare nell supplica il risultato della votazione, qualunqu esso sia. Ma quando sarà venuta la dispensa non dovrà domandare nuovamente il voto de capitolo, per dare al religioso od alla religios la professione, che nella dispensa le si concede[1].

40 *b*. E neppure si deve domandare nuova mente il voto del capitolo, per dare la profes sione solenne al religioso od alla religiosa a cu questa si differì dopo la votazione capitolare[2].

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 26 Genn. 1903.

[2] S. C. dei Vesc. e Regol., 18 Agosto 1905. (Cfr. *Ac S. Sedis*, vol. XXXVIII, pp. 71, 72; *Razón y Fe*, vol. XV p. 369.)

40 *c*. Dalla medesima risposta di questa Congregazione data il 20 Maggio 1904 al enerale dei Certosini, si deduce che i pro- ssi di voti semplici, non avranno mai voto capitolo, quando si tratta di ammissioni, enchè queste siano solamente all'abito od ai oti semplici [1].

Che non avessero questo voto nell'ammis- one dei novizii ai voti semplici, l'aveva già ichiarato la S. Congreg. sup. Stat. Regul., 1° Settembre 1875.

40 *d*. Fondandosi in queste dichiarazioni, maggior parte degli autori ammettono che professi di voti semplici non hanno voto ell'ammissione dei novizii alla professione emplice [2].

40. *e*. Però il 20 Febbraio 1905 la S. Con- regazione dei Vescovi e Regolari decretò ne, tanto i religiosi quanto le religiose Cis- rcensi della Congregazione Elveto-Germa- ica, durante il triennio dei voti semplici anno voto in capitolo: a) *per l'ammissione dei ndidati al noviziato;* b) per i due scrutinii ne si fanno in ordine alla continuazione del oviziato; giacchè è cosa nota che in alcuni rdini religiosi, quando il novizio compie il

---

[1] Cfr. *Analecta eccl.*, vol. XI, p. 381.

[2] Così insegna Wernz, *Jus Decr.*, vol. III, n. 645 (ed. 2ª, 08); Appeltern, q. 88; Piat, vol. I, q. 155; Mocchegiani, *risprud. eccl.*, vol I, n. 204. Si vegga *Razón y Fe*, v. XV, 367 seg.

quarto mese del suo noviziato, e similment
quando compie l'ottavo, si decide in votazion
capitolare se il detto novizio debba continuar
il noviziato o se invece si debba licenziare
c) *per l'ammissione ai voti semplici* dopo l'ann
di noviziato; d) per le alienazioni che il mo
nastero vuol fare; e) per l'elezione dell'Ab
badessa.

40 *f*. Secondo il nostro modo di veder
questa risposta contiene il diritto comune e
è applicabile a tutte le monache, salvo ch
abbiano qualche privilegio speciale, e, pe
conseguenza, le altre risposte valgono per g
Ordini per cui furono date.

40 *g*. La ragione è che il decreto *Perpensi*
nel suo art. 8°, parlando delle religiose, dic
che nelle votazioni capitolari le professe d
voti semplici saranno equiparate a quelle d
voti solenni ed aggiunge due eccezioni, cioè
che non avranno voce *attiva* per l'ammission
alla professione *solenne*, nè *passiva* per esse
elette alle cariche maggiori dell'Ordine.

Le stesse due eccezioni furono fatte per
religiosi durante il triennio di voti sempli
dai decreti della S. Congregazione super Stat
Reg. del 7 Febbraio 1862 ad 1, e del 16 Ge
naio 1891 [1].

40 *h*. Or bene, essendosi stabilito, come r
gola generale, che i professi e le professe

[1] *Acta S. Sedis*, vol. XXIV, p. 566.

oti semplici hanno voce e voto nei capitoli, on altrimenti che i professi e le professe di oti solenni, ed essendosi fatte espressamente ue eccezioni, ne segue che per disciplina ge- erale si debbano fare solamente queste due ccezioni, e non più, secondo il principio che eccezione conferma la regola per i casi non ccettuati [1].

40 *i*. Quest'è pure l'interpretazione dei re- attori di *Acta S. Sedis*, vol. XXXVII, p. 773, ota.

40 *j*. Per conseguenza, crediamo che (salvo n privilegio in contrario) le professe di voti emplici, se per la loro anzianità hanno già oto in capitolo, l'avranno per le ammissioni ll'abito ed alla professione semplice e per utte le altre votazioni, eccettochè per l'am- issione alla professione solenne.

41. L'ultima parte del citato art. 8° è presa alla dichiarazione della S. C. sup. Stat. Reg. el 16 Gennaio 1891 [2], dove si dice che i rofessi semplici non possono essere eletti per uperiori.

---

[1] " Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis. " fr. *Glossa in L. In his quæ, D. de Legibus* lib. I, tit. III, 15; Fagnano, in cap. *Illa*, n. 31; Reiffenstuel, *De cons.*, 405.)

[2] *Acta S. Sedis*, vol. XXIV, p. 566; *Il Monitore*, vol. VII, arte I, p. 9

Articolo IX.

La preminenza per ragione d'antichità si conta dal l'emissione dei voti semplici; ma però se alcuna diffe risce la professione solenne, darà la preferenza alle altre solennemente professe, quantunque siano meno antiche però tornerà a ricuperare il posto che le compete per an tichità, quand'ella avrà fatti a sua volta i voti solenni.

L'art. 9° non offre nulla di speciale da no tarsi.

§ III.

LA DOTE, IL DOMINIO RADICALE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI TEMPORALI (*artt. X e XI*).

Articolo X.

La dote stabilita per ciascun monastero dovrà con segnarsi allo stesso monastero prima della profession dei voti semplici.

42. Quanto all'art. 10, si vede che il nuovo decreto non muta nulla, perchè già prima era obbligatoria la consegna della dote, alla fine del noviziato, e prima di fare i voti *so lenni*, ai quali oggi si sono sostituiti i *sem plici*, che si fanno dopo il noviziato, prim dei quali si deve consegnar la dote al mona stero [1].

---

[1] Si vegga quello che s'è detto nel n. 37.

Il 26 Marzo 1904 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò che se una religiosa muore durante il triennio dei voti semplici, la dote appartiene al monastero, non già ai genitori od agli eredi della religiosa.

42 *a*. La quantità della dote dev'essere fissata dalla Sacra Congregazione, o, in sua mancanza, dall'Ordinario, per modo che la comunità non può dispensare in questo, contentandosi di una quantità minore, od anche di niente : per es., perchè un'altra religiosa portò volontariamente e senza veruna condizione una dote maggiore, oppure ereditò un grande capitale, dopo aver fatta la professione solenne.

Questo denaro è già del monastero, e quindi dotare con esso le religiose equivale ad ammetterle senza dote o con minor dote. Cosa che la comunità non può fare; sebbene potrà allegare questi motivi perchè la S. Congregazione l'autorizzi a ricevere senza dote o con minor dote un'altra od altre religiose.

42 *b*. Non v' ha però difficoltà in ciò che una religiosa offra fin dal suo ingresso una o più doti, indicando espressamente che lo fa perchè si ammettano altre con minore od anche senza nessuna dote.

42 *c*. Così pure può una novizia od una professa, durante il triennio dei voti semplici, disporre che le rendite dei beni distinti dalla dote, ed il cui dominio radicale ella conserva,

s'impieghino nel dotar in tutto od in parte le giovani che desiderano d'entrare in religione.

42 *d.* Quando il monastero ha necessità di una religiosa conversa, o di una corista per un determinato officio, p. e. come cantatrice, come maestra patentata, ecc., facilmente si concede l'ammissione con dote minore od anche con nessuna.

42 *e.* La dote si deve consegnare in denaro contante e non in immobili, nè in censi, e, prima che la religiosa entri, la dote si deve depositare in un istituto di credito, oppure in mano di una persona d'intera fiducia, coll'obbligo di consegnarla al monastero, quando la religiosa faccia i voti semplici [1].

42 *f.* Talvolta la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari ha dispensato perchè si potesse ricevere la dote in immobili od in censi [2].

42 *g.* Per le spese d' alimentazione, di vestito, ecc., durante il noviziato, si deve pure consegnare la quantità legittimamente fissata.

42 *h.* Il monastero, tostochè gli sarà stata consegnata la dote, deve procurare d'investirla, secondo le istruzioni del Prelato, in una maniera fruttuosa, p. e., in titoli del Debito pubblico interno, i quali continueranno

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 11 Febbr. 1759, 1837; Bizzarri, *Collectanea*, pp. 34, 427.

[2] 30 Maggio 1766, 18 Luglio 1834; Bizzarri, *Collectanea*, pp. 389, 423.

a rappresentare la dote, ed i soli redditi si impiegheranno a vantaggio della comunità [1].

42 *i*. Se, vivente la religiosa, fosse necessario di alienare tutta la dote, o parte di essa, p. e., per fare riparazioni nel monastero, è necessario domandare licenza alla S. Sede. Senza questa licenza, la dote deve restare intatta, mentre vive la religiosa [2].

42 *j*. Alla morte della religiosa, sia dopo i voti semplici, sia dopo i solenni, i beni che costituivano la sua dote passano ad esser beni della comunità.

42 *k*. Si noti che i beni della comunità sono beni ecclesiastici, e perciò non si possono vendere (immobili, censi, titoli del Debito pubblico, ecc.) senza licenza del Papa, non bastando quella del Prelato, salvo che i beni siano di poco valore oppure questi sia munito di facoltà speciali.

Se i beni valgono meno di cinquecento lire, basta la licenza del Vescovo [3]. Dato il caso

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 6 Giugno 1605, Giugno 1784, 4 Ottobre 1823; Bizzarri, pp. 334, 395, 419.

[2] S. C. dei Vesc. e Regol., 20 Novembre 1818, 15 Giugno 1830 (Bizzarri, pp. 412, 422), 29 Nov. 1779 (*Anal. Jur. Pont.*, vol. XVI, ser. 23, col. 965, n. 37).

[3] Gury-Ferreres, vol. II, n. 977, III; Wernz, *l. c.*, vol. III, n. 159.

Nel Sinodo di Vigevano tenuto l'anno 1904 dall'Ill.mo e Rev.mo Mons. Pietro Berruti, nell'art. 1342 si dice: " Se i beni ecclesiastici non eccedono il valore di circa seicento lire, basta per alienarli, la Nostra licenza " e quindi non è necessaria la licenza della S. Sede. (*N. d. T.*)

che la vendita si facesse senza il necessario permesso del Papa o del Prelato, rispettivamente, sarebbe nulla e di nessun valore, e nè il compratore potrebbe in coscienza ritenere quello che ha comprato, nè la comunità il prezzo [1].

Si noti che nemmeno si possono cambiare dei titoli del Debito pubblico con altri titoli, senza il detto permesso [2].

In questo punto le Superiore vadano con molta cautela, giacchè per causa di negligenza in questa materia, per non ricorrere al Prelato, per fidarsi di sensali ed agenti che loro sembrano uomini dabbene, non poche comunità dovettero trangugiarsi di grandi dispiaceri, ed altre perdettero tutto quello che avevano pel proprio mantenimento, per averselo il sensale portato via, oppure perduto in un giuoco di Borsa.

Si abbia inoltre presente che, tanto quelli che vendono beni ecclesiastici senza la necessaria licenza, quanto quelli che li comprano, incorrono nella scomunica, come si vede nella Costituzione di Pio IX, che incomincia: *Apostolicæ Sedis* [3].

42 *l.* In tutti i conventi di clausura l'Ordinario deve fissare il numero delle religiose

[1] Gury-Ferreres, *l. c.*
[2] S. C. del Conc., 17 Febbraio 1906; Gury-Ferreres, *l. c.*
[3] Cfr. Gury-Ferreres, *l. c.*

che si possono ammettere. Se il numero è completo, se ne possono ammettere solo delle soprannumerarie, le quali debbono pagare una *dote doppia* delle altre, per modo che le Superiore non possono diminuire di nulla questa doppia quantità [1].

42 *m*. La soprannumeraria sarà tale perpetuamente, in guisa che non potrà passare ad occupare il posto vacante di una numeraria, quando questa muoia; ma questo posto deve essere riempito da un'altra numeraria [2].

Nel rimanente, non si deve fare veruna distinzione tra le numerarie e le soprannumerarie [3].

42 *n*. Se una giovane vuol farsi religiosa in un convento nel quale ha già due sorelle carnali, deve pagare una *doppia dote* se entra come numeraria, ed una *dote tripla* se dovrà essere soprannumeraria, ed in ambi i casi sarà priva di voce attiva e passiva, finchè muoia una delle altre due sorelle. Oltre a ciò, è necessaria la dispensa della S. Sede, se l'ammissione dev'essere come soprannumeraria [4].

42 *o*. Per ogni sette religiose coriste si suole assegnare una conversa, quando si fissa il numero di ciascun convento.

---

[1] S. C. dei Vesc. e Regol., 6 Settembre 1604: Bizzarri, p. 641 seg

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] S. C. dei Vesc. e Reg., Giugno 1701: Bizzarri, p. 336.

Articolo XI.

Le professe di voti semplici conservano il dominio *radicale* dei proprii beni, di cui non potranno disporre definitivamente se non nei due mesi, che immediatamente precedono la professione solenne, secondo il prescritto del S. Concilio Tridentino, sess. XXV, *De Regul. et Monial.*, cap. XVI – È loro del tutto vietata l'amministrazione di essi (beni), come pure l'impiego e l'uso di qualunque sorta di rendite. Per la qual cosa esse debbono prima della professione dei voti semplici cedere, per tutto il tempo che passeranno nella medesima professione di voti semplici, l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a quelli a cui sarà loro in piacere, ed anche al proprio Ordine o monastero, in quanto nulla osti da parte di questo ed esse con piena libertà stimeranno ciò opportuno. Che se, durante il tempo dei voti semplici, venissero loro altri beni, esse ne acquistano il dominio radicale, ma debbono quanto prima, come sopra, cederne l'usufrutto, l'uso e l'amministrazione, osservando pure la legge di non abdicare il dominio radicale se non nei due prossimi mesi prima della professione solenne.

43. L'art. 11, in quanto dichiara che i professi di voti semplici *conservano il dominio radicale* dei proprii beni, non però l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto di essi, contiene la dottrina comune intorno a quello che riguarda la natura del voto semplice di povertà, in quel modo che sempre si praticò nella Compagnia di Gesù dagli scolari e dai coadiutori che hanno fatto solamente i voti che si fanno dopo il biennio di noviziato [1].

---

[1] Si vegga Lucidi, *De Visit. SS. Limin.*, vol. II, cap. v, § VIII, n. 104 seg.

La stessa cosa era già stata dichiarata per rispetto ai religiosi col decreto (tante volte da noi citato) *Sanctissimus* del 12 Giugno 1858, n. 9; e questo stesso si applica, *proportione servata*, ai religiosi delle congregazioni di voti semplici [1].

44. Di qui s'inferisce che i contratti fatti riguardo a tali beni dai detti professi, senza licenza dei Superiori, o contro la volontà di questi, saranno *illeciti*, ma *validi* (eccetto la rinunzia del dominio radicale prima dei due ultimi mesi), e potranno anche tali religiosi acquistare per via d'eredità, ecc. [2].

Alcuni autori, come Schmalzgrueber [3], suppongono che simili alienazioni, benchè valide, possano essere irritate ed annullate dal Superiore, il che nega il Card. De Lugo [4].

45. Con tutto questo, nella Compagnia di Gesù, i coadiutori formati, quantunque abbiano solamente voti semplici, sono incapaci, sia di ritenere, sia di acquistare alcun dominio [5].

46. Che la *rinunzia del dominio radicale* si debba fare nei due mesi che precedono alla professione solenne, siccome ordina il Triden-

---

[1] Si veggano le *Norme*, ecc, artt. 113-128.
[2] Lugo, *De just. et jure*, disp. 3, nn. 71, 81, 84, 91.
[3] Lib. III, tit. XXXV, n. 9.
[4] *L. c.*, n. 77. E lo nega pure Wernz, *l. c.*, nota 377.
[5] Schmalzgr., lib. III, tit. XXXV, parte II, nn. 4 e 6; Cravegna, *De Soc. Jesu paupert.*, n. 108.

tino, e non nei due che precedono alla pr
fessione dei voti semplici, fu decretato d
Pio IX il 1° Agosto del 1862 con queste pa
role:

" Sua Santità ha stabilito e decretato co
autorità apostolica, che la rinuncia alla qual
si riferisce il citato capo XVI della sess. XX
De regularibus, del Concilio Tridentino, per l
professione dei voti semplici, si debba far
nei due mesi che precedono immediatament
la professione dei voti solenni [1]. „

46 *a*. Affinchè la rinunzia sia valida, si dev
fare col permesso del Vescovo o del suo V
cario generale. La rinunzia fatta non avrebb
nessun effetto, se la religiosa, prima di far
i voti solenni, morisse od uscisse dall'O
dine [2].

46 *b*. La rinunzia del dominio radicale fatt
prima dei due ultimi mesi che precedono l
professione solenne, benchè fosse di un giorn
solo prima, sarebbe interamente nulla [3]. Co
pure sarebbe nulla, se si facesse senza la l
cenza del Vescovo o del suo Vicario general

---

[1] " Sanctitas Sua Apostolica auctoritate statuit, atq
constituit, renuntiationem, quam in citato capite xv
sess. XXV, *De Regularibus* Concilium Tridentinum r
spicit, pro professis votorum simplicium locum habe
infra duos menses proximos ante professionem votoru
solemnium. Contrariis quibuscumque non obstantibus. „

[2] Trid., *l. c.*

[3] S. C. del Concil., 21 Gennaio 1617; Piat, vol. I, q. 14

antunque le religiose fossero esenti dalla
a giurisdizione [1].

Il Vescovo che ha da dar questa licenza, è
ello del luogo in cui si trova il monastero [2].

46 *c*. Se la rinunzia non si facesse, o fosse
lla, non può più farsi dopo la professione
lenne, ma i beni divengono proprietà del
onastero; che se questo non fosse capace di
ssedere delle proprietà, allora passerebbero
quei parenti ai quali quei beni andrebbero,
la religiosa non fosse tale e fosse morta
nza testamento.

46 *d*. Se dopo la professione solenne, ve-
sse alla religiosa qualche eredità per testa-
ento o *ab intestato*, quei beni appartengono
monastero, giusta il principio canonico:
che il monaco acquista, l'acquista pel monastero.

46 *e*. In Ispagna, secondo la legge civile, in
esti casi l'erede è la religiosa stessa. Però,
condo il diritto canonico, la religiosa deve
iedere licenza al Papa, per poter fare in
me proprio le pratiche necessarie, e quan-
nque nelle scritture e negli altri documenti
beni appaiano come proprii di essa, in co-
ienza però sono del monastero [3].

---

[1] Piat, *l. c.*, q. 137.

[2] S. C. del C., 13 Genn. 1677; Pallottini, vol. XV, v. *Regulares*, § 7, n. 13 (p. 606).

[3] S. C. dei Vesc. e Reg., 15 Genn. 1897; Mach-Ferreres, I, n. 654. — Quel che l'autore dice della legge civile gnuola, vale anche dell'italiana. (*N. d. T.*)

46 *f.* Si deve avvertire che il decreto cita del Tridentino non è applicabile alla Comp gnia di Gesù, come quivi stesso dichiara Sacro Concilio.

47. Ciò che tuttavia non era ben definito quello che riguarda il modo di *rinunziare l'a ministrazione* dei beni che legittimamente acquistano durante il tempo dei voti se plici. Il presente decreto ha tolto di mez ogni dubbio [1].

48. Quando si dice che conservano il minio *radicale*, s'intende che conservano un minio che si distingue dall'*attuale;* cioè dominio, del quale non possono lecitamen disporre senza permesso dell'Ubbidienza. Qu sta dottrina è assai chiaramente esposta ne *Norme* colle seguenti parole:

" Col voto semplice di povertà le sore rinunciano al diritto di disporre lecitamen di qualsiasi cosa temporale, senza il permes dei legittimi Superiori [2]. „

Di modo che non si prende qui questo no esattamente come si fa nel trattato *De justi et jure*, dove il dominio *radicale* si dice p opposizione al dominio *utile*, potendo colui c ha il dominio radicale disporre di esso lib ramente a tutto suo piacere.

---

[1] Cfr. VERMEERSCH, *De Inst. rel.*, vol. I, n. 248.

[2] " 113 Per votum simplex paupertatis sorores ren tiant juri licite disponendi de re quacumque tempor sine venia legitimorum Superiorum. „

49. Questa rinunzia dura solo pel tempo che religioso o la religiosa appartiene all'Orne. Di guisa che se esce da esso colla diensa dei voti o perchè le si danno le dissioni, ricupera il pieno dominio de' suoi ni.

50. Insegnano comunemente gli autori, che l tempo in cui durano i voti semplici, non possono cambiare le disposizioni prese prima essi per quel che riguarda l'amministrane, ecc., dei loro beni, senza permesso spele della S. Sede [1].

Però se durante questo tempo morisse l'amnistratore nominato, sembra al Padre Verersch [2] che si potrebbe nominarne un altro, to le stesse condizioni, senza necessità di correre alla S. Sede. Nervegna afferma il conrio [3], e dice essere stato così risoluto dalla cra Congregazione. Anche *Il Monitore* [4] ingna esser necessario il permesso della Santa de.

Noi teniamo per probabile che, dopo il deto della S. Congregazione dei Vescovi e golari del 2 Giugno 1905, per cambiare le ntovate disposizioni o l'amministratore, sta la licenza del Superiore o della Supe-

---

VERMEERSCH, *De rel. Inst.*, vol. I, n. 245 *d.*
L. c., n. 245 *e.*
De jure practico regul., lib. II, cap. III, § 1, in fine. ma, 1900), p. 131.
Vol. VIII, parte II, pp. 42 e 43.

riora generale, tanto in tutte le Congreg
zioni di voti semplici, quanto negli Ordi
propriamente detti [1].

51. La rinunzia dell'usufrutto non posso
farla in favore del loro Ordine i religiosi M
nori Osservanti, nè i Riformati, nè i Cappu
cini, perchè, come dice Bizzarri [2], " per g
Ordini dei Minori Osservanti e Riformati
anche dei Cappuccini, nell'art. 9° si soppre
sero le parole *ed anche in favore del loro Ordi*
ed in loro luogo si posero queste altre, *p*
non in favore del loro Ordine [3]. "

52. Per fare validamente la rinunzia del d
minio radicale prima dei due mesi, che pr
cedono la professione solenne, con atti t
vivi, si richiede la licenza del Papa. I d
mesi s' intendono matematicamente, in mo
che la rinunzia non si può anticipare nè
un giorno, nè di un'ora.

Fatta la rinunzia dentro questi due me
vale, quantunque la professione si differis
Cfr. Appeltern, q. 82.

Si richiede la stessa licenza per fare o m
tare il testamento dopo fatti i voti sempli

[1] Si vegga il n. 66 e seg.

[2] *Collect.*, p. 857, *N. B.*

[3] " Pro Ordinibus Minorum Observantium et Refor
torum necnon Capuccinorum, in art. IX, sublata s
verba *ac etiam suo Ordini, si ita pro eorum libitu exi*
maverint; et subrogata sunt alia verba nempe *non tan*
suo Ordini. "

ıantunque nei casi urgenti basti la licenza
ell'Ordinario o della Superiora generale, o,
non si può far altro, quella della Superiora
cale. Così si legge nelle *Norme*:

" Art. 119. Le professe conservano il do-
inio radicale dei proprii beni; che anzi è
ro vietato di spogliarsi di questo dominio
dicale con atti tra vivi, prima della profes-
one dei voti perpetui [1].

" Art. 121. Affinchè le professe di voti per-
etui possano spogliarsi del dominio radicale
tutti i loro beni con atti tra vivi, si ri-
iede la licenza della Sede Apostolica [2].

" Art. 122. Le sorelle professe, sia per fare,
me per mutare testamento, hanno bisogno
l permesso della Sede Apostolica; tuttavia
i casi veramente urgenti basta la licenza
ell'Ordinario o della Superiora generale, od
che, se non si può fare altrimenti, di quella
lla Superiora locale [3]. „

---

[1] " Professæ retinent dominium radicale bonorum suo-
m; imo ipsis prohibetur se abdicare hoc dominio ra-
cali ante professionem votorum perpetuorum per actus
ter vivos. „

[2] " Ut sorores in perpetuum professæ licite se spo-
re possint dominio radicali omnium bonorum suorum
r actus inter vivos, requiritur licentia Apostolicæ
dis. „

[3] " Sorores professæ tum ad faciendum, tum ad mutan-
m testamentum, indigent venia Apostolicæ Sedis: at-
nen in casibus vere urgentibus sufficiet licentia vel
dinarii, vel Moderatricis generalis, vel etiam, si aliter
ri nequit, Superiorissæ localis. „

53. Non è però proibito il rinunziare al d
minio *per mezzo di testamento*, prima di fare
primi voti, che anzi, al contrario, si legg
nelle *Norme*, art. 120, essere conveniente ch
tutte e ciascuna delle suore delle congreg
zioni di voti semplici dispongano liberament
di tutti i proprii beni, presenti e futuri, pe
mezzo di testamento, prima di fare i primi *vo*
temporali.

54. E quantunque queste disposizioni si r
feriscano alle *congregazioni* di voti semplic
sembra che *a fortiori* si debbano applicar
alle religiose degli Ordini propriamente dett

55. Quello che è prescritto dall' art. 12
delle *Norme* è molto degno di nota: perch
gli autori generalmente insegnavano che
perchè un professo di voti semplici dispong
per testamento, non c'è bisogno di licenz
speciale. Così l'affermava, p. e., Battandier [1]
" Essendo il testamento un atto necessari
intieramente libero, che ha valore solo dop
la morte del testatore, la sorella non è obbl
gata a chiedere il permesso alla Superior
generale per farlo [2]. „ Questi autori si fond

---

[1] *Guide canonique*, ecc., p. 104 (ed. 2ª).

[2] Comme le testament est un acte nécessaire entièr
ment libre, valable seulement après la mort du test
teur, la sœur n'est point obligée de demander la permi
sion de la Supérieure générale pour le faire. „ — Nell'ed.
p. 140, ha corretta la sua opinione, informandola al
Norme. Veggasi altresì Vermeersch, *l. c.*, n. 245 *e*; Wern
l. c.; Angel. a Ss. Corde, n. 282.

vano nelle osservazioni (*animadversiones*) fatte dalla S. Congregazione alle costituzioni di alcuni istituti di voti semplici od in alcune risposte date dalla stessa S. Congregazione. Così la risposta della S. Congregazione che riguarda le costituzioni delle Suore Agostiniane del Purissimo Cuore di Maria, diceva così: " Al II: Per fare testamento, le sorelle, quantunque professe, non hanno bisogno del permesso della Superiora generale [1]. „

56. Lo stesso Concilio Plenario Americano, appoggiandosi sulla pratica della S. Congregazione, sembra supporre che non ci sia bisogno di una licenza speciale pel testamento. Si vegga quel che dice nel n. 333: " Potranno, nondimeno (le professe negli Istituti di voti semplici) disporre del dominio, sia per testamento, sia, con licenza però della Superiora generale, per atti tra vivi [2]. „

Che prima fosse questa la pratica della S. Congregazione, si può vedere in Bizzarri [3], nelle osservazioni alle costituzioni delle Suore Ospitaliere di S. Paolo, e nella p. 806, nell'art. 41 dei sacerdoti Maristi, ecc.

---

[1] " Ad II: Pro condendo testamento, sorores etiam professæ non indigent facultate Superiorissæ generalis. „

[2] " Poterunt tamen (professæ in Institutis votorum simplicium) de dominio, sive per testamentum, sive, de licentia tamen Moderatricis generalis, per actus inter vivos, disponere. „

[3] *Collect.*, p. 793, n. 8.

57. Nella Compagnia di Gesù gli scolar approvati, quantunque abbiano solo i vot semplici, non possono fare testamento senz il permesso del Superiore [1].

58 Si noti parimente che, secondo la di chiarazione della S. Congregazione dei Ve scovi e Regolari (21 Novembre 1902), quand il novizio o la novizia fa la rinunzia dell'us frutto, non può stabilire che i frutti o le ren dite si capitalizzino e vadano aumentando capitale [2].

Se così disponesse, l'accumulazione sarebb valida, ma illecita.

§ IV.

LE DIMISSIONI (*artt. XII-XIII*).

Articolo XII.

Per dimettere dal monastero le suddette professe voti semplici, si dovrà ricorrere, nei singoli casi, al S. Sede, esponendo distintamente le gravi cause che sen brino consigliare od esigere la dimissione.

59. Il senso dell'art. 12 è chiaro, e non h bisogno d'interpretazione. Dobbiamo solament osservare la differenza che esiste in quest

---

[1] CIRAVEGNA, *l. c.*, n. 103; VERMEERSCH, *l. c.*, nota; SANCHE l. 7, in *Decal.*, c. VIII, n. 23.

[2] Cfr. *Razón y Fe*, vol. XII, p. 379.

punto, tra quello che si concede agli Ordini di uomini e quello che qui si prescrive per gli Ordini di religiose. Giacchè negli Ordini di uomini si concede al Generale, col suo consiglio, la facoltà di dare le dimissioni ai professi di voti semplici, quando vi siano per questo delle cause sufficienti [1]. Le religiose invece debbono ricorrere alla S. Sede, esponendo le gravi ragioni che sembrino esigere le dimissioni [2].

60. Non si dimentichi che l'infermità contratta nella religione non può mai essere motivo perchè si diano ad un religioso le dimissioni [3], almeno contro sua volontà [4].

61. Che anzi, secondochè saviamente insegna il Suarez, a nessun religioso si possono dare le dimissioni contro sua volontà, salvo che egli abbia data per questo causa *colpevole* [5]. Conviossiachè, come dice il medesimo Suarez, *l. c.*, parlando degli scolari approvati della Compagnia — ed è dottrina oggidì applicabile a tutti i religiosi e le religiose che fanno i voti semplici prima dei solenni — " quantunque... appiano che possono essere mandati via, se portano male, e, quanto a questo, essi con-

---

[1] Decreto del 12 Giugno 1858, n. 4.
[2] Si vegga la dichiarazione del n. 37.
[3] Decreto *Sanctissimus*, n. 5.
[4] Const. *Soc. Jesu*, parte II, cap. II, lett *B*; SUAREZ, *De relig. Soc. Jesu*, lib. III, cap. IX, n. 13.
[5] *Ibid.*, n. 14.

sentano alla libertà ed al diritto della Com
pagnia; nel tempo stesso però sono persuas
quando si dedicano (alla stessa Compagnia
che non potranno essere licenziati, se si po
teranno bene, e non ne daranno essi m
tivo; e fanno la loro dedicazione quasi sot
questa condizione, che possiamo inferire
dalla stessa natura dello stato religioso e dal
Costituzioni e Bolle proprie della Compagni
nè essi consentono a dare alla Compagnia u
potere maggiore [1]. „

62. Di modo che in questa professione
voti semplici interviene una specie di qua
contratto, in forza del quale la religione
obbliga a non licenziare il religioso, senz
una giusta causa, essendo invalida la dimi
sione senza una giusta causa, benchè il rel
gioso consentisse [2].

---

[1] " Quamvis... sciant posse dimitti, si male se gerant, quoad hoc consentiant in libertatem seu potestatem S cietatis, tamen persuasum simul habent, quando se tr dunt, se non posse dimitti, si recte se gerant, et per e non stet, et quasi sub hac conditione, quam et ex commu ratione status religiosi, et ex propriis Constitutionibus Bullis Societatis colligere possumus, se tradunt, neque majorem potestatem Societatis consentiunt. „

[2] Suarez, *l. c.*, n. 18

Articolo XIII.

Se la sorella professa di voti semplici esce dal monastero, sia per dispensa dai voti impetrata dalla S. Sede Apostolica, sia per decreto di dimissione fatto come sopra, e si deve restituire la dote tutta intera, esclusi i frutti.

62 *a*. Neppure l'art. 13, che è l'ultimo, presenta alcuna speciale difficoltà.

62 *b*. Se la religiosa, per giusti motivi, per es., per esserle il clima contrario alla sanità, passerà ad altro monastero, dopo fatta la professione solenne, senza che il monastero nel quale professò le abbia dato occasione volontaria per tale uscita, questo non avrebbe obbligazione di sorta di restituire la dote, nè di dare gli alimenti alla religiosa, se non in modo sussidiario, in quanto questa non avesse mezzi di procurarsi una nuova dote.

62 *c*. Se quest'obbligazione sussidiaria fosse gravosa al monastero, questo sarebbe libero, se restituisse la dote [1].

62 *d*. Se il monastero avesse data causa volontaria a detto cambiamento, avrebbe l'obbligo di restituire la dote [2]; benchè sarebbe conforme all'equità che ne conservasse qualche parte proporzionata al tempo in cui mantenne e vestì la religiosa, e fece per essa altre spese.

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 30 Maggio 1856; Bizzarri, *l. c.*, n. 645 seg.; Card. Petra, in Const. 16 Eug. IV, sect. un., n. 16 (p. 291, vol. IV: Venetiis, 1741).

[2] Card. Petra, *l. c.*

§ V.

OSSERVAZIONI SOPRA L'EMISSIONE E RINNOVAZIONE DEI VOTI. ESPLORAZIONE DELLE RELIGIOSE, ECC.

63. 1° Riguardo al rito o cerimoniale c si deve osservare nella professione semplice nella solenne, la S. Congregazione il 28 Lug del 1902 dichiarò: a) che nella professio *semplice* si osservi il cerimoniale che in ciasc monastero si usò finora per la professione s lenne, sopprimendo nelle formole usate parole che significano la solennità dei vo se mai vi fossero, secondo il decreto de S. Congregazione dei Vescovi e Regolari c 3 Maggio 1902; b) che la professione *soler* si può fare privatamente nel coro o nell'or torio interno, davanti alla comunità e ne mani della Superiora, previa l'approvazio dell'Ordinario o del Prelato regolare, se il m nastero è esente.

Siccome si vede da questa dichiarazione, solennità maggiore è quella che si mette ne professione semplice, giacchè la solenne può fare quasi occultamente. Forse la S. Co gregazione ha adottato questo temperamen ora, nei principii, per non attirare tanto l' tenzione del popolo, avvezzo a vedere que solennità alla fine del noviziato. Al contrar

nella Compagnia di Gesù, benchè ambedue le professioni si facciano modestamente, la professione solenne però (alla quale si eguaglia quella dei coadiutori formati) si fa con molto maggiore solennità che non quella dei voti semplici, che si fanno dopo i due anni del noviziato.

Il 15 Gennaio 1903 la medesima Congregazione dichiarò che la professione *solenne* a) si poteva fare anche pubblicamente, se così dispone il Vescovo (o, nei monasteri esenti, il Prelato regolare), a richiesta della Superiora e della comunità; b) che, sia che si faccia privatamente, sia che pubblicamente, l'unica cosa essenziale si è che nella formola della professione si usino le parole che esprimano la solennità dei voti.

Ne segue che le altre cerimonie, che prima si usavano nella professione solenne, ed ora debbono adoperarsi nella semplice, non sono essenziali nella solenne, benchè neppure siano proibite.

64. 2° Nel decreto *Neminem latet*, col quale si prescrivevano i voti semplici ai religiosi di tutti gli Ordini regolari, si determinò (art. 6°) che quelle disposizioni sarebbero solamente applicabili ai novizii che avessero preso l'abito dopo la data del decreto. In questo, che veniamo esponendo, nulla si dice riguardo alla data nella quale deve cominciare ad avere vigore, e, per conseguenza, le sue prescrizioni si debbono osservare rispetto

a tutte le novizie che erano tali, allorquand si pubblicò il detto decreto, quantunque aves sero già preso l'abito da molti mesi.

3° Quando in un Ordine od in una Congre gazione religiosa si deve fare la *rinnovazion dei voti*, se questa si fa durante la Messa, " il celebrante (dopo aver consumato ed aver detto ciò ch'è prescritto prima di dare la Santa Co munione), rivolto verso l'altare, aspetterà finchè abbiano recitata la formola dei voti tutti i rin novanti, al qual fine, quando fossero molti, dirà uno solo la formola, che ripeteranno tutti gli altri, e debbono tutti, per ordine, ricevere il santissimo Corpo di Cristo [1]„ Ciò che in queste decreto si approva è preso, quanto alla sostanza, dalle costituzioni della Compagnia di Gesù [2] siccome nota la stessa S. Congregazione.

65. 4° È noto che il Concilio di Trento [3] prescrive che il Vescovo, per accertarsi se operano liberamente e spontaneamente, esplora per due volte la volontà di quelle che desi derano di farsi religiose: una volta prima di prender l'abito; l'altra, poco prima di fare la professione. A questo fine, la Superiora, un mese prima della vestizione, ed un mese prima della professione, deve avvisare il Vescovo il quale procederà all'esplorazione dentro i

---

[1] S. C. dei Riti, 14 Agoosto 1894.
[2] Parte V, cap. IV, decl. H
[3] Sess. XXV, *De Regul. et Monial.*, cap. XVII.

ermine di quindici giorni, cominciando dal giorno in cui ricevette l'avviso [1]. La seconda esplorazione oggidì si deve fare poco prima della professione semplice, e se ne deve fare una terza, prima della solenne, come prescrisse Pio X, il 9 gennaio 1909 (*Act. S. Sedis*, vol. I, p. 232).

Le due prime esplorazioni devono farsi anche rispetto alle religiose di voti semplici [2].

La professione delle une e delle altre religiose sarebbe *valida*, benchè si omettessero tutte le esplorazioni.

L'esplorazione delle novizie di clausura si deve fare alla grata, stando la novizia dentro la clausura, ed il Vescovo od il suo delegato fuori [3]. Tuttavia se ci fossero fondati motivi (e solamente in questo caso) per sospettare che la novizia dentro la clausura non godesse della sufficiente libertà per manifestare la sua volontà, si potrebbe far uscire dalla clausura per fare l'esplorazione in chiesa [4].

5° Sogliono pure i Vescovi delegare qualche

---

[1] San Pio V, Const. *Etsi mendicantium*, § II, n. 6; *Norme*, num. 81.

[2] *Norme*, artt. 80 e 96; Const. *Conditæ a Christo*, tit. II, c. 1.

[3] San Pio V, *l. c.*; *Conc. Prov. di Valladolid*, parte II, t. XVI, n. 9; Salazar-La Fuente, *Procedimientos*, vol IV, norm. 42, tit XII, cap. 1; *Disc. eccles.*, vol. II, lec. LXI, n. 81.

[4] Pallottini, *Collect. concl. ac resol. S. C. C.*, vol. XIV, p. 314, n. 11, e vol. XV, p. 397, nn. 78 e 79; Cadena y Eleta, *Tratado de procedimientos eclesiásticos*, vol. I, p. 347; Salazar La Fuente, *l. c.*

sacerdote, perchè riceva i voti nella profe
sione delle novizie a sè soggette, appartenen
a religioni strettamente dette [1].

Questa delegazione non è necessaria [2]; (
guisa che la professione sarebbe *valida*, a
corchè il Vescovo non avesse delegato nessun
ed ancorchè, avendo data a qualcuno la del
gazione, la professione si facesse senza l'i
tervento del delegato [3].

Ciò non ostante, la pratica di delegare
conforme all'opinione di diversi autori [4].

Tal delegazione non sembra oggi ammi
sibile per la professione *solenne*; poichè, con
abbiamo detto sopra (n. 63), la S. Congreg
zione dei Vescovi e Regolari, il 28 Luglio 190
dichiarò che la detta professione solenne
deve fare nelle mani della Superiora.

Nelle congregazioni *papali* di voti sempli
sembra che il Prelato non debba delega
nessuno, perchè riceva le professioni; giacch
la S. Sede dice perentoriamente che, tan
l'ammettere le novizie, quanto il ricevere
loro voti spetta alle Superiore, e che la pr

---

[1] Cadena y Eleta, *l. c.*, vol I, p. 352, form. 3ª; Portabal
l. c., p 52 seg.

[2] Salazar-La Fuente, *Discip. eclesiástica*, v. II. lec. LX
n. 8, *d.*

[3] Monacelli, *Formularium legale pract.*, tit. XI, form.
n. 14. Cfr. Schmalzgrueber, lib. III, tit XXXI. n. 18
Tamburini, *De jure abbatissarum*, disp. 6ª, q. 5, n. 1 seq
Mocchegiani, *Jurisprudentia eccles.*, vol. I, n. 91.

[4] Cfr. Piat, vol. I. q. 167; Appeltern, *l. c.*, q. 97.

fessione si deve fare nelle mani di queste. " È proprio dei Superiori delle Congregazioni il ricevere i candidati ed ammetterli al sacro abito od alla professione. [1] „ — " Si dica che la professione si fa nelle mani della Superiora o della Sorella da essa deputata per questo, che l'accetta in nome dell'Istituto [2]. „

Tuttavia, in Ispagna, i Vescovi generalmente sogliono delegare parimente qualche sacerdote, perchè riceva i voti di queste religiose.

§ VI.

NUOVO DECRETO SOPRA IL MUTARE LE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO LA RINUNZIA DELL' USUFRUTTO.

66. Il 2 Giugno 1905 la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò che i religiosi di voti semplici, per cambiare le disposizioni colle quali cedettero l' usufrutto e l'amministrazione dei beni di cui conservano il dominio radicale, non hanno bisogno della licenza pontificia, ma che basta quella del Superiore o della Superiora generale dell'Ordine.

---

[1] " Candidatos cooptare eosdem ad sacrum habitum vel ad profitenda vota admittere, partes sunt Præsidum sodalitatum. „ Const. *Conditæ a Christo*, tit. II, cap. I.

[2] " Professio fieri dicatur in *manibus* Moderatricis vel sororis ad hoc ab ea deputatæ, acceptantis nomine Instituti. „ *Norme*, art 101.

67. La dichiarazione così dice:

Beatissimo Padre,

La religiosa..., dopo aver baciato il piede di Vostra Santità, umilmente espone come, prima della religiosa professione, dispose dei proprii redditi, quasi in parti eguali in favore di suo fratello e della propria comunità, giusta la norma assegnata al proprio Ordine dalla Santa Congregaz. dei Vesc. e Regol., il 12 Luglio 1896, la qual norma si trova nella *Collectanea* di Andrea Bizzarri, dove si legge essere stata prescritta ai Maristi nell'*articolo relativo al voto di povertà*.

Se non che ora il fratello, per trovarsi in maggiori necessità, ha bisogno di maggior sussidio, che la sottoscritta desidera di dargli.

Per la qual cosa umilmente domanda:

1° Se giusta le norme date dalla S. Congreg. dei Vesc. e Regol., il dì 28 Giugno 1901, possa colla sola licenza della Superiora cambiare la disposizione dei redditi?

2° In caso negativo, supplica la S. Sede a degnarsi di concederle la detta facoltà.

Per la qual grazia...

La S. Congregazione degli Em.mi e Rev.mi Cardinali della Santa Romana Chiesa, incaricata dei negozi e delle consulte dei Vescovi e Regolari, giudicò di dover rispondere, come risponde: Al 1° *Affermativamente*.— Al 2°: È già stato provveduto nella risposta antecedente.

Roma, 2 Giugno, 1905. — D. Cardin. Ferrata, *Prefetto*. — F. Giustini, *Segretario*[1].

---

[1] " *Beatissime Pater*,

" Sanctimonialis.., præmisso pedis osculo, humillime exponit quatenus, ante religiosam professionem, ita de

ANNOTAZIONI.

68. È notevole questa risposta della S. Congregazione, perchè viene a risolvere un punto finora controverso.

69. Anticamente la S. Congregazione, nell'approvare le costituzioni degli istituti di voti semplici, metteva la clausola che le disposizioni colle quali il religioso prima di fare i voti cedeva l'amministrazione e l'usufrutto di tutti i suoi beni, non si potessero cambiare senza il consenso della S. Sede. Così si legge

---

propriis redditibus disposuit, juxta normam proprio Ordini assignatam a S. Congr. E. et Reg, 12 Julii 1896, quæ in *Collectanea* Andreæ Bizzarri præscripta legitur pro Maristis in articulo: *quoad votum paupertatis*, ut illos quasi ex æquo suo fratri et propriæ communitati cederet.

" Jam vero frater, nunc, ob auctas necessitates, majori subsidio indiget, quod illi concedere oratrix in votis habet. Quapropter humillime postulat:

" I. An juxta normas a S. Congr. Ep. et Regul., die 28 Junii 1901 datas, possit cum sola Superiorissæ licentia dispositionem reddituum mutare?

" II Et quatenus negative, ut S. Sedes prædictam facultatem indulgere dignetur.

" Pro qua gratia...

" Sacra Congregatio Emorum ac Rev.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium præposita super præmissis rescribendum censuit prout rescribit: Ad I. Affirmative. Ad II. Provisum in primo.

" Romæ, 2 Junii 1905. — D. Card. Ferrata, *Præf.* — Ph. Giustini, *Secret.* „

nella formola chiamata Bizzarriana, presa dalle costituzioni approvate pei Maristi, ed alla quale si allude nella consulta che annotiamo:

ARTICOLO RELATIVO AL VOTO DI POVERTÀ, *quale si trova nelle Costituzioni dei Sacerdoti della Società di Maria, o Maristi, approvate dal Sommo Pontefice a modo d'esperimento, per sei anni, il dì* 15 *Giugno* 1860, *n.* 164-5.

Art. 41. I Professi in quest'istituto potranno conservare il dominio, che chiamano radicale dei loro beni, ma però è loro affatto vietata l'amministrazione di essi, e l'impiego e l'uso dei redditi. Perciò essi devono, prima della professione, cedere, anche privatamente, l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso, a quelli a cui sarà loro in piacere, ed anche al proprio istituto, se così parrà loro bene. A questa cessione si potrà apporre la condizione, ch'essa si possa in qualsiasi tempo rivocare; *ma il professo non potrà in coscienza usare di questo diritto di rivocare, se non col consenso della Sede Apostolica.* Il che pure si dovrà dire dei beni, che a titolo d'eredità verranno loro dopo la professione. Potranno, nondimeno, disporre liberamente del dominio, sia con testamento, sia, con licenza però del Superiore generale, con atti tra vivi, nel qual ultimo caso, cesserà la cessione da essi fatta dell'amministrazione, dell' usufrutto e dell'uso; salvo che essi vogliano che continui per il tempo che sarà loro in grado, non ostante la cessione del dominio.

Ai professi non è vietato di fare, con licenza del Superiore, quegli atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi.

Qualunque cosa i professi abbiano acquistata colla ro industria o per ragione della Società, non potranno pplicarla a sè, o riservarsela ; ma tutti questi beni si ebbono incorporare a quelli della comunità per utilità ella Società [1].

70. Questa stessa disciplina applicò la Sacra Congregazione il 20 Dicembre 1861 ai Trap-

---

[1] " Articulus quoad votum paupertatis prout exstat in onstitutionibus Presbyterorum Societatis Mariæ sive Maristarum a Summo Pontifice per modum experimenti d sexennium approbatis die 15 Junii 1860, N. 164-5.

" Art. 41. Professi in hoc instituto dominium radicale, ti ajunt, suorum bonorum retinere poterunt, sed eis mnino interdicta est eorum administratio, et reddituum rogatio atque usus. Debent propterea ante professionem edere, etiam private, administrationem, usumfructum, t usum, quibus eis placuerit, at etiam suo instituto, si ta pro eorum libitu existimaverint. Huic vero cessioni pponi poterit conditio, quod sit quandocumque revocabilis ; *sed professus hoc jure revocandi in conscientia minime ti poterit, nisi accedente* Apostolicæ Sedis placito. Quod tiam dicendum erit de bonis, quæ post professionem titulo hæreditario eis obvenerint. Poterunt vero de dominio, ive per testamentum, sive, de licentia tamen Superioris eneralis, per actus inter vivos libere disponere, quo ulimo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quoad dministrationem, usumfructum, et usum ; nisi eam concessionem tempore eis beneviso firmam voluerint, non bstante cessione dominii. Professis autem vetitum non st ea proprietatis acta peragere de licentia Superioris, uæ a legibus præscribuntur.

" Quidquid professi sua industria, vel intuitu Societatis cquisierint, non sibi adscribere, aut reservare poterunt; ed hæc omnia inter communitatis bona refundenda sunt, d communem Societatis utilitatem „ (Bizzarri, *Collectanea n usum S. C. EE. et RR.*, p. 806).

pisti di Francia, che solo facevano voti sem plici [1].

71. Egual disposizione si legge nelle cost tuzioni di altri Istituti, p. e., in quelle dell Suore Ospitaliere di S. Paolo di Chartres [2]. Nelle costituzioni delle Suore della Presenta zione, stabilite in Castres (Francia), si dice " L'atto della cessione potrà contenere [3] clausola ch'essa si possa rivocare, ad arbitri della sorella; però ella non potrà in coscienz usare di questa facoltà di rivocare la cession se non dopo aver ottenuto il consenso dell S. Congregazione dei Vescovi e Regolari [4].

72. In una circolare di questa medesim S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, i data del 20 Dicembre 1882, che si può veder nella *Collectanea* della S. Congregazione di Pro paganda Fide (n. 2090), si dice che questa dot trina forma parte delle massime adottate d quella S. Congregazione in ciò che si rife risce al voto semplice di povertà [5].

---

[1] Bizzarri, *l. c.*, p. 150.

[2] Bizzarri, p. 793

[3] " L'acte de cession pourra porter la clause, que cett cession soit révocable suivant le bon plaisir de la Sœu mais celle ci ne pourra pas en conscience faire usage d cette faculté de révoquer la cession, si ce n'est aprè avoir obtenu le consentement de la S. Congrégation de Evêques et Réguliers „ (Bizzarri, *l. c.*, p. 807).

[4] " Le massime adottate da questa S. C dei Vescovi Regolari, in quanto può aver relazione col voto semplic di povertà, sono le seguenti, e suole prescriversene l'in

73. Più tardi, quando nel 1901 si pubblicarono le *Norme, secondo le quali suol procedere la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nell'approvare i nuovi istituti di voti semplici*, si vide dall'art. 117, che la S. Congregazione non più prescriveva, come prima, la necessità della licenza pontificia per cambiare o rivocare le dette disposizioni, ma che esigeva solamente il permesso del Superiore o della Superiora generale.

" La cessione dell'amministrazione dell'uso e dell'usufrutto non avrà più valore nel caso che la suora esca dall'Istituto; che anzi si può apporre la condizione che la detta cessione sia rivocabile in qualunque tempo.

" Tuttavia, nè la revocazione e neppure la mutazione di questi atti si può fare lecitamente, durante i voti, *senza licenza* della Superiora generale [1]. "

74. Restava che si verificasse se questa disciplina era solamente applicabile agli Istituti che la S. Congregazione approvasse in avvenire,

---

erzione nelle constituzioni che la stessa S. C. va ad approvare, cioè: " Professis dominium radicale, " ecc. (Segue la trascrizione intera della formola Bizzarriana, quale abbiamo riferita sopra nel n. 69). Si vegga pure WERNZ, *Ius Decret*, vol. III, n. 650, nota 377.

1 " 116 Cessio administrationis, usus et usufructus vim amplius non habebit in casu egressus ab Instituto; quin imo apponi poterit conditio, quod sit quandocumque revocabilis.

" 117. Revocatio autem et etiam mutatio horum actuum cessionis licite fieri nequit durantibus votis *sine licentia Moderatricis generalis.* "

siccome sosteneva il P. Vermeersch [1], almen
se erano stati espressamente assoggettati all
formola Bizzarriana [2], ovvero se potesse appli
carsi anche agli Istituti già approvati e sog
getti alla formola di Bizzarri. Questo dubbi
è quello precisamente che si espone in quest
consulta che noi commentiamo, la quale f
proposta da una religiosa appartenente ad un
dei detti Istituti anteriori alle *Norme* e sog
getto alla formola Bizzarriana.

75. La risposta della S. Congregazione h
risolto questo dubbio, e, per conseguenza, ogg
si può sostenere, come tesi generale, che l
religiose di voti semplici, anche quelle il cu
istituto fu approvato prima della pubblica
zione delle *Norme*, ed era soggetto alla for
mola Bizzarriana, possono, durante il temp
dei detti voti, cambiare o rivocare le dispo
sizioni in virtù delle quali esse cedettero l
amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei lor
beni, senza che per questo sia necessario d
ricorrere al Papa, bastando il permesso de
Superiore o della Superiora generale [3].

76. Resta tuttavia da risolvere un altr

---

[1] *De religiosis Institutis, etc., Supplementa*, pag. 60. Bru
gis, 1905.

[2] Bastien, *Directoire canonique*, n. 240. Mardesous, 190

[3] Ancorchè nel caso, nel dubbio primo, non si dic
espressamente che la Superiora di cui quivi si parla è l
generale, si dice però implicitamente col rimettersi all
Norme (Si vegga l'art. 117 citato nel n. 73).

ubbio, cioè: se questa nuova disciplina sia ltresì applicabile agli Ordini propriamente etti durante il tempo che i religiosi e le re- giose debbono passare nei soli voti semplici. noi sembra probabile che sì.

77. Ci fondiamo in ciò che tutte le ragioni ddotte dagli autori per dire che tali religiosi anno bisogno del permesso pontificio, si ap- oggiano alla formola Bizzarriana prescritta lle congregazioni di voti semplici, giacchè er i *regolari*, durante i voti semplici, la S. Con- regazione non ha determinato niente, per uanto noi sappiamo. Ora la detta formola è ià stata modificata (ed anche con effetto re- roattivo) dalla medesima S. Congregazione. Dunque.

Il P. Vermeersch, *l. c.*, anche dopo d'aver iste e studiate le *Norme*, sostiene espressa- ente che la nuova disciplina non è applica- ile ai regolari e che questi debbono conti- uare ad essere soggetti all'antica formola.

78. Questo che noi avevamo pubblicato nel Marzo 1906 [1], sembra potersi confermare con ue decreti che riferisce l'eccellente rivista *El Archivo Religioso Hospitalario* [2].

79. Il primo di questi decreti è del 5 Set- embre 1899 (e, per conseguenza, anteriore a uello che commentiamo), ed in esso si af-

---

[1] *Razón y Fe*, vol. XIV, p. 365 seg.
[2] 1907, vol. I, p. 312 seg.

ferma che i religiosi di S. Giovanni di Dio se hanno bisogno di cambiare, durante il triennio di voti semplici, la cessione fatta dell'amministrazione, dell'uso, ecc., *debbono ricorrere alla S. Sede.*

80. Però, essendo stata nuovamente proposta questa questione nel 1906, cioè, dopo il decreto che commentiamo, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, per mezzo del Padre Procuratore Generale dell'Ordine, rispose il 22 febbraio 1907, *che bastava la licenza* del Rev.mo P. Generale dell'Ordine.

81. Ecco qui questi decreti, che prendiamo dal mentovato *Archivo*, l. c.:

Santissimo Padre,

Fr. Rafaele, sacerdote dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, Maestro dei novizii nella Provincia Francese, prostrato umilmente ai piedi di Vostra Santità, domanda con istanza la soluzione del seguente dubbio:

Secondo la nona dichiarazione data il dì 19 Giugno 1858, sui voti semplici, i novizii, prima della professione dei voti semplici, debbono cedere l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei beni che per avventura posseggono, a chi più sia loro in piacere. Si dimanda che cosa si debba fare, se l'amministratore designato non volesse più continuare l'amministrazione accettata, oppure se ci fossero dei giusti motivi per cambiarlo; e anche se questa mutazione divenisse necessaria per la morte dell'amministratore? Si deve ricorrere alla Santa Sede, oppure basta la licenza del Superiore, sia Generale

a Provinciale, sia anche locale per fare la mutazione
cui nel caso?
Col più profondo rispetto bacia i piedi di Vostra
antità.....
La S. Congregazione preposta alla Disciplina Rego-
re rispose:
Si deve ricorrere alla S. Sede.
Roma, il dì 5 Settembre 1899, nn. 185, 645. —
Card. VANNUTELLI, *Præf.* — A. PANICI, *Segretario* [1].

82. Nel 1906, essendosi di nuovo proposta
la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari,

Ecco il testo latino:
" *Beatissime Pater,*
Fr. Raphael Sac. ex Ordine S. Joannis de Deo. Magi-
er Novitiorum in Provincia Gallica ad pedes S. V. hu-
liter provolutus enixe flagitat solutionem sequentis
bii:
Juxta IX declarationem datam die 19 Junii 1858, su-
r vota simpl., Novitii ante professionem votorum sim-
cium cedere debent administrationem, usum et usum-
ictum bonorum quæ forte possident, quibus eis pla-
erit. Quæritur: quid sit faciendum, si administrator
signatus jam nollet continuare susceptam administra-
nem: vel si justæ causæ ad eum mutandum adessent:
etiam si hæc mutatio necessaria eveniat designati ad-
nistratoris morte? An sit recurrendum ad S. Sedem,
Superioris licentia sive Generalis, sive Provincialis,
e etiam localis sufficiat ad mutationem de qua in casu
agendum?
Summa qua par est reverentia pedes S. V. deoscu-
ur. Et...
S. Congregatio super Disciplina Regulari proposito
bio respondit:
Recurrendum est ad S. Sedem.
Romæ, die 5 Sept. 1899, nn. 185, 645. — S. Card. VAN-
ELLI, *Præf.* — A. PANICI, *Secret.* „

la suddetta questione, ci fu risposto, per mez
del P. Procuratore Generale del nostro Ordi
in data del 22 Febbraio 1907:

*Il permesso del P. Generale dell'Ordine ba
per la suddetta mutazione* [1].

83. In vista di questi documenti, il de
P. Gioachino Maria Vila, il quale prima du
tava della probabilità della nostra opinio
ora l'abbraccia con sicurezza, ed afferma c
questi documenti " confermano la mutazio
di disciplina nel caso nostro, così negli I
tuti di voti semplici, come nel triennio
tali voti negli Ordini religiosi [2]. „

§ VII.

APPLICAZIONI PRATICHE.

Mettiamo qui le consulte che sulla mate
di questo commento abbiamo ricevute in
verse occasioni e le risposte da noi date.
loro lettura servirà assai a porre in magg
luce le idee esposte nel commento.

---

[1] " En 1906 la même question ayant été de nouv
posée à la S. Cong. des EE. et RR., elle nous a fait
pondre par le P. Procurateur Général de notre Ordre
date du 22 Février 1907, que: la permission du R.me P.
néral suffit pour faire le changement susdit. „

[2] *Archivo Religioso Hospitalario*, l. c.

A) *Sui voti pubblici e privati.*

84. In una comunità di religiose di voti semplici, si fanno, alla fine del noviziato, voti temporali. Terminati i cinque anni di questi primi voti, le religiose fanno voti perpetui, facendo precedere ad essi tre o quattro mesi di preparazione nel noviziato.

Accade però che varie religiose che si trovano in questo caso, ricevono un avviso dalla Superiora provinciale, nel quale loro dice che non possono per ora andare al noviziato, e che facciano i voti perpetui ciascuna in particolare, senza che *nessuno li riceva* e senza domandare autorizzazione all'Ordinario della diocesi nella quale si trovano, che è diversa da quella del noviziato.

Il che fecero le religiose, due mesi or sono, senza nessuna formola o cerimonia esteriore.

Ciò posto, spero dalla sua bontà che mi vorrà sciogliere i seguenti dubbii:

1° Le persone riferite che rimangono alcuni mesi coi voti fatti nelle condizioni esposte, " sono veramente religiose? „

2° Esse non sanno se sia stata concessa dispensa per fare i voti nelle dette condizioni. Se questa si è avuta, qual è il Superiore legittimo che in questo caso può dispensare?

3° È egli allora necessario l'ottenere l'autorizzazione dal Vescovo diocesano?

4° Nel caso che abbiano perduto il carat-

tere religioso, per questa interruzione di esse per causa di difetto nella forma di pronunziare i voti, potranno queste, che si considerano come religiose, fare i voti perpetui di religione, senza che si debbano obbligare a far prima un anno di noviziato?

85. *Risposta.* — Suppongo che i mesi di noviziato non siano essenziali per i voti perpetui, e che da essi possa dispensare la Superiora. Questo si deve sapere dalle costituzioni. Io non posso saperlo, perchè non so di quale congregazione si tratta.

Quando la Superiora disse che ciascuna in particolare facesse i suoi voti, senza che nessuno li ricevesse, volle dire, a mio modo di vedere, che non si avviserebbe il Vescovo, nè questi nominerebbe verun sacerdote per riceverli; il che è conforme a quello che si dice nel n. 65. In questo caso i voti li riceve la Superiora o la Suora, alla cui presenza, come suppongo, si farebbero, ed inoltre assisterebbero alcune persone.

Se così si fece, credo che la professione fu ben fatta, ed i voti sono pubblici e sono accettati dalla Superiora, autorizzata dalla Chiesa e dalle costituzioni, e quindi quelle che avessero fatto tali voti sono religiose nel senso che esse appartengono a congregazioni di voti semplici.

Si farebbero *in particolare* nel senso che si dà ai voti che si fanno privatamente, se la

religiosa, senza indirizzarsi a nessuno, o per propria divozione, facesse i voti, sola, nella sua stanza, ecc.

B) *Quando il voto negativo equivale alla dimissione.*

86. Finito il triennio dei voti semplici, una religiosa di voti semplici, minore di venticinque anni, domandò di essere ammessa ai voti solenni. La comunità, debitamente autorizzata, verificò la votazione segreta, il cui risultato fu di sette voti in contrario e due in favore della professione. La Superiora della comunità scrisse all'Ordinario, manifestandogli questo risultato, e ricordando che due anni prima aveva pure scritto all'autorità, manifestando mancanze, a suo parere, gravi, commesse da quella religiosa, dalle quali non sembrava essersi al presente emendata.

Che cosa deve fare l'Ordinario? Deve considerare questa negativa e questa denunzia ripetuta siccome equivalente alla dimissione, e, quindi, quantunque la religiosa abbia compiti i venticinque anni, deve l' Ordinario rimetter l'affare alla S. Sede, informandola minutamente di tutto, oppure può aspettare per questo finchè la detta religiosa abbia compiti venticinque anni?

87. *Risposta.* — Il Prelato non è necessariamente obbligato ora, in virtù di questa vota-

zione, a rimettere l'affare alla S. Sede, m
può aspettare finchè la religiosa abbia com
piti venticinque anni, ed allora potrà doman
dare una nuova votazione. Se questa foss
pure contraria alla professione, allora l'Ord
nario dovrebbe ricorrere a Roma. Frattant
si può aspettare, per vedere se la religiosa
emenda.

Dico questo *per se*. Giacchè, se le mancanz
della religiosa, della quale si tratta, fosser
di tal natura, che, a giudizio del Prelato, co
venisse far ora l'espulsione anzichè aspettar
che la religiosa avesse compiti i venticinqu
anni, potrebbe anche essere conveniente o n
cessario l'informare di ogni cosa la S. Con
gregazione dei Vescovi e Regolari.

C) *Se le professe di voti semplici possono continuare il noviziato.*

88. Queste religiose hanno la Regola di con
tinuare a stare nel noviziato un anno, sott
la Maestra delle novizie, dopo la professione
Porrò qui testualmente le stesse parole dell
Regola. Nel capitolo in cui si tratta dell
Maestra delle novizie, dice: " Non permett
che parlino colle professe, nè che escan
senza sua licenza, dal noviziato, il quale, i
quanto sia possibile, deve essere appartato
chiuso, e staranno in esso e sotto la cur
della Maestra, *per un anno dopo la professio*

(queste parole sono sottolineate nella Regola), passato il quale, usciranno, facendo prima gli esercizi, ed avranno voto. „ In virtù di ciò che ivi si prescrive, dopo la professione (solenne prima del decreto *Perpensis* e semplice dopo quello) che fanno queste monache, alla fine dell' anno di noviziato, restano un anno nello stesso noviziato, come novizie.

Si può continuare questa pratica?

89. *Risposta.* — Crediamo che si possa continuare. Si vegga il detto al n. 38.

D) *Il voto delle religiose durante il triennio di voti semplici.*

90. Neppure hanno il voto in tutto questo primo anno dei voti semplici, come s' indica nelle ultime parole trascritte nella consulta precedente.

Intorno a quest' ultimo punto dice pure la Regola, nel capitolo nel quale si tratta dell'elezione della Priora: " Avranno voto per le elezioni tutte le *religiose coriste* che hanno già *un anno dopo la professione.* „ Ma poichè il decreto *Perpensis* dice che " il tempo prescritto in ciascun Ordine per aver *voce attiva e passiva* comincia a contarsi dal giorno dell'emissione dei *voti semplici*, „ non sappiamo se questa prescrizione del decreto annulli la disposizione della Regola che or ora ho trascritto.

Durante quest'anno che segue la professione,

hanno esse voto, contro quello che dice la Regola?

Durante tutto il triennio dei voti semplici sono elleno prive di voto in tutte le ammissioni, come i Certosini?

91. *Risposta.* — Non hanno voto durante il primo anno dei voti semplici, perchè secondo la Regola, è necessario un anno di professione per aver voto: però, dal momento che comincia il second'anno, avranno voce attiva in tutte le elezioni, meno in quelle nelle quali si tratta dell'ammissione alla professione solenne. Si veggia il detto nel n. 40 *b*, seg., 66, seg.

E) *Sul medesimo voto durante il triennio.*

92. Ho qui due religiose professe di voti semplici, ed ho appreso dal § VIII del decreto *Perpensis*, che avevano voto nel capitolo per la vestizione: votarono in favore, però il loro voto non determinò l'ammissione.

Tra poco voteranno l'ammissione ai voti semplici. Hanno o no voto per questo?

Lo hanno pure per l'elezione della Priora che è vicina? Le costituzioni di questo convento dicono soltanto: " Tutte le religiose professe coriste hanno voce attiva nell'elezione. „

93. *Risposta.* — Hanno fatto bene ad ammetterle alla votazione, giacchè hanno voto nell'ammissione all'abito, alla professione semplice, per l'elezione dell'Abbadessa, ecc., e ne

ono prive soltanto nelle ammissioni alla pro-
essione solenne. Si vegga ciò che si è detto
ella consulta precedente.

F) *Sulla rinunzia del dominio radicale.*

94. Una di queste religiose, durante il
riennio dei voti semplici, ricevette un legato
opo la sua professione. Senza nessuna for-
alità se ne prese l'incarico la comunità. Per
a rinunzia del dominio radicale del detto le-
ato, come pure di quello della dote, nei mesi
rima della professione solenne, c'è qualche
ormalità distinta da quella che c'era prima
el decreto *Perpensis?*

95. *Risposta.* — Non ci sono formalità speciali
er la rinunzia del dominio radicale. A quello
ella dote non è necessario che rinunzi, poichè
ià sono determinate le condizioni in virtù
elle quali il monastero lo fa suo.

G) *Sulla natura del voto di povertà.*

96. La madre di una religiosa solennemente
rofessa vorrebbe compiacerla in tutto: per
odo che si regola secondo tutte le indica-
oni della figlia, ora in favore della comunità,
a in favore degli estranei, per investire parte
ei suoi beni. Domanda la religiosa se possa,
nza mancare al voto di povertà, acconsen-
re che sua madre lasci una determinata quan-

tità all'erede della casa nativa, affinchè quest la destini a ciò che la religiosa gli domandi come fa la madre; l'erede è il fratello e la re ligiosa ha in lui una somma confidenza.

97. *Risposta.* — Questo sarebbè contro l santa povertà, poichè lascierebbe alla reli giosa la facoltà di disporre come padrona d beni temporali. Se la madre non impone al l'erede obbligo di giustizia, ma solo gli *rac comanda* che ascolti le preghiere della figlia ciò non sembra essere contro il voto di po vertà.

H) *I beni acquistati dopo la professione solenne.*

98. Una religiosa, dopo aver fatta la pro fessione solenne, ereditò sei mila *duros* da u suo parente. Ottenne il permesso da Rom per fare testamento e nel rescritto si dice *Farà testamento a favore dei suoi parenti, del l'anima sua e della comunità.* In vista di questo ella vuole distribuire l' eredità in quest modo:

Trecento in bene dell'anima (Messe ed an niversario per quando morrà). Mille *duros* pe la comunità ed il resto per i suoi parenti.

Quanto alla comunità, sono da nove ann ch' essa percepisce duecentocinquanta *duro* annuali, frutto della parte che toccò alla re ligiosa.

Le pare che farà bene la religiosa, facendo
a rinunzia nel modo indicato?

99. *Risposta.* — I beni suddetti appartengono alla comunità, secondo il diritto, poichè utto ciò che acquista il religioso o la religiosa dopo la professione solenne, non l'acquista per sè, giacchè nol può, ma sì pel suo convento o monastero.

Alcune volte, siccome nel nostro caso, per agioni speciali, e generalmente col consenso ella comunità (ch'è propriamente la padrona), a S. Congregazione permette che il religioso la religiosa possa disporre di detti beni sotto eterminate condizioni.

Nel caso presente, sembra che la religiosa dempierà quanto le si è prescritto, e quindi uò stare tranquilla in coscienza.

L'ELEZIONE E LA RIELEZIONE

DELLE ABBADESSE

COMMENTO V.

L'ELEZIONE E LA RIELEZIONE DELLE ABBADESSE

E DELLE ALTRE SUPERIORE REGOLARI

1. Rispondendo ad una consulta dell'Em.mo Cardinale Arcivescovo di Santiago, *sopra la rielezione delle Abbadesse e Superiore*, la santa Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò: 1° Che furono date per tutta la Chiesa e debbono osservarsi, tanto la Costituzione *Exposcit debitum*, di Gregorio XIII (1° Gennaio 1583), quanto le risoluzioni della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, in cui si prescrive che la carica di Abbadessa o Priora, ecc., non può durare più di tre anni, passati i quali, la religiosa che la esercitava, deve restare senza veruna autorità nel monastero *(ad I)*. 2° Che, nel caso che sia rieletta la stessa Superiora, se le costituzioni proibiscono, finito il triennio, la rielezione, o non dicono niente su questo punto, la detta rielezione, perchè sia valida, deve essere necessa-

riamente approvata dalla S. Sede. Però, se l costituzioni lo permettono o sono approvat dalla Sede Apostolica, posteriormente al 1° Gen naio 1583, si deve stare a ciò che è prescritt dalle costituzioni *(ad III)*.

La citata dichiarazione dice così:

Beatissimo Padre,

L'Arcivescovo di Compostella espone a Vostra Santit le cose seguenti: Nella sua archidiocesi esistono var conventi di monache, nei quali le vocali, ogni tre ann eleggono l'Abbadessa o la Priora, quantunque nelle co stituzioni delle Recollette di sant'Agostino, delle quali sono tre monasteri, si prescriva: « La Priora non si potr eleggere per più di dieci anni. » Nelle costituzioni de predetti conventi, rispetto ad alcuni d'essi si legge: « L Superiora si potrà rieleggere. » Rispetto ad altri o si pro bisce o non si parla della rielezione della Superiora. Avend Gregorio XIII, nella Costituzione *Exposcit debitum*, de 1° Gennaio 1583, ordinato che l'ufficio della Priora no debba durare oltre a tre anni, e ch'essa, finito che abbi il triennio, non abbia più nel convento alcuna autorità ed avendo la sacra Congregazione dei Vescovi e Rego lari risposto più volte in questo senso, l'Oratore propon alcuni dubbii:

I. Si domanda se le mentovate costituzioni e risolu zioni siano state date per tutta la Chiesa e se si deb bano osservare?

II. In caso negativo, si possono nuovamente elegger le Superiore di quei conventi, le cui costituzioni o no fanno parola di quest'elezione o permettono una nuov elezione della Superiora?

III. In entrambi i casi del numero II e per i mona steri nei quali si permette espressamente una nuova ele

ione della Superiora, si domanda: Per la confermazione
i quest'elezione basta l' autorità dell' Ordinario oppure
i deve ricorrere alla S. Sede?

E Dio...

La S. Congregazione degli Em.mi e Rev.mi Cardinali
ella S. R. C. incaricata dei negozi e delle consulte dei
'escovi e Regolari, intorno ai dubbii proposti, giudicò
overs rispondere, come risponde: Al I, affermativa-
ente. — Al II, è stato provveduto nella risposta antece-
ente. — Al III, se le costituzioni non parlano, oppure
spressamente dicono doversi, dopo tre anni, eleggere
n'altra Abbadessa o Priora, la rielezione della medesima
ersona alla carica di Abbadessa o Superiora dev'essere
onfermata dalla S. Sede. Ma se le costituzioni appro-
ate dalla S. Sede posteriormente alla detta Costituzione
i Gregorio XIII permettono una tale rielezione, si deve
sservare il tenore delle stesse costituzioni.

Roma, 4 Maggio 1901. — Fr. J. M. Card. GOTTI, *Præf.* — A. PANICI, *Segretario* [1].

---

[1] " *Beatissime Pater*,

" Archiepiscopus Compostellan. ea quæ sequuntur Sanitati Vestræ exponit: In sua archidiœcesi varii exiunt monialium conventus in quibus vocales tertio uoque triennio Abbatissam vel Priorissam eligunt, tiamsi in constitutionibus Recolectarum S. Augustini, uarum tria numerantur monasteria, præscribatur: " Prioissa ultra decennium eligi nequeat. „ In constitutionibus ræfatorum conventuum, pro nonnullis legitur: " Superioissa iterum eligi nequeat: „ pro aliis vel prohibetur vel acetur nova electio Superiorissæ. — Cum in Constituone *Exposcit debitum*, 1 Januarii 1583, Gregorius XIII ıssisset, munus Priorissæ ultra triennium perdurare neueat et, expleto triennio, nullam habeat in monasterio uctoritatem, et hoc sensu pluries respondisset S. Congreatio Episcoporum et Regularium, Orator nonnulla dubia roponit.

" I. Quæritur si memoratæ Constitutiones et resolutio-

A) LA RIELEZIONE DELL'ABBADESSA O SUPERIORA

§ I.

LA COSTITUZIONE « EXPOSCIT DEBITUM » È OBBLIGATORIA IN TUTTA LA CHIESA [1].

2. Avrà certamente richiamata l'attenzion dei canonisti la risposta *ad I.* Giacchè finor

---

nes datæ fuerunt pro Ecclesia universali et observand sint?

" II. In casu negativo, possuntne iterum eligi Superi rissæ illorum conventuum quorum constitutiones vel hac electione tacent, vel permittunt novam electione Superiorissæ ?

" III. In utroque casu numeri II et pro monasteriis quibus expresse permittitur nova electio Superioriss quæritur: pro hujus electionis confirmatione sufficit a ctoritas Ordinarii vel recurrendum erit ad S. Sedem?

" Et Deus...

" Sacra Congregatio Em.morum ac Rev.morum S. R. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum Regularium præposita super præmissis dubiis responde dum censuit prout respondet: Ad I Affirmative. – Ad Provisum in primo. – Ad III. Quatenus constitutiones leant, vel expresse dicant post triennium eligendam es aliam Abbatissam seu Superiorissam, reelectionem eju dem personæ ad munus Abbatissæ seu Superiorissæ ind gere confirmatione S. Sedis: quatenus vero constitution approbatæ a S. Sede post enuntiatam Constitutione Gregorii XIII permittant hujusmodi reelectionem, se vandum esse tenorem earumdem constitutionum.

" Romæ, 4 Maii 1901. – Fr. H. M. Card. Gotti, *Præf.* A. Panici, *Secretarius.*„

[1] Cfr. Appeltern, pp. 329 e 368, *R.* 2°.

'opinione più comune degli autori sosteneva che la Costituzione *Exposcit debitum* era in vigore solo in Italia. Nè può negarsi che quest' opinione abbia un solidissimo fondamento nel testo stesso della citata Costituzione, dove leggiamo:

" § II. Mossi da questi e da altri giusti motivi, con questa nostra Costituzione, che dovrà aver sempre valore, stabiliamo ed ordiniamo che in avvenire, per sempre, in tutti e singoli monasteri delle monache degli Ordini di san Benedetto, dei Cistercensi, dei Certosini e di qualsivoglia altro IN ITALIA, *e specialmente nei regni delle due Sicilie*... le Abbadesse o le altre Superiore non si eleggono più a vita... ma solo per un triennio....., passato il qual triennio, avendo essi finito il loro ufficio, cessino di essere Superiore, e siano prive di ogni autorità, e si astengano da ogni governo ed amministrazione nel monastero per un triennio, da computarsi dal giorno in cui compirono il loro ufficio [1]. „

---

[1] " § II. His et aliis rationabilibus causis adducti, hac nostra perpetuo valitura Constitutione statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, in omnibus et singulis monasteriis monialium S. Benedicti, Cisterciensis, Carthusiensis et aliorum quorumcumque Ordinum IN ITALIA, *et præsertim in utriusque Siciliæ regnis*... Abbatissæ aut aliæ Præfectæ non amplius perpetuæ seu ad vitam..... sed triennales tantum..... eligantur et præficiantur, quæ postmodum, elapso triennio, suis officiis perfunctæ, præesse desinant, omnique prorsus careant au-

3. Tuttavia non mancano autori i qual hanno insegnato che le prescrizioni della ci tata Costituzione di Gregorio XIII hann forza obbligatoria in tutta la Chiesa, e che per conseguenza, per diritto comune, l'uffici di Abbadessa o Priora, ecc., non può durar più di tre anni, passati i quali, la religios che lo esercitava deve restarsi senza alcun autorità per un triennio.

Si vegga Ferraris, nella sua *Bibliotheca*, v *Abbatissa*, n. 53 seg.. dove scrive:

" Le Abbadesse non possono durare nel lor ufficio abbaziale più di un triennio, passat il quale, debbono esserne prive per un altr intero triennio, da computarsi dal giorno i cui finì il loro governo ed amministrazione Gregorio XIII, il 1° Gennaio 1583, nella Co stituzione che comincia *Exposcit debitum* Donde,... ecc. „ [1].

4. Lo stesso sostiene S. Alfonso Maria de Liguori nel libro V (al. 4), n. 59, dove, trat tando in generale dell'elezione dell'Abbadessa insegna come dottrina generale e senza nes

---

ctoritate, ac a regimine et administratione monaster per triennium, a die finitæ administrationis inchoandu abstineant „ (*Bull. Rom. Augustæ Taurin.*, 1863, tit. VII p. 404).

[1] " Abbatissæ non possunt durare in officio abbati satus ultra triennium, et, eo elapso, debent vacare per i tegrum triennium a die finiti regiminis et administration inchoandum. Gregorius XIII, 1 Jan. 1583, Const. quæ in cipit *Exposcit debitum*. Unde, etc. „

suna limitazione alla sola Italia, che, secondo la detta Costituzione di Gregorio XIII, le Abbadesse possono essere elette soltanto per un triennio, o per un anno, non però più di un triennio, altrimenti l'elezione sarebbe nulla; e che, inoltre, l'Abbadessa che è stata in quest'uffizio per tre anni, deve restar senza carica per un altro triennio [1].

5. Così pure Icard [2] cita e segue Ferraris, dicendo:

" L'elezione si fa comunemente per un triennio; passato il quale, le Superiore debbono restare senza carica per un altro triennio, che incomincia a contarsi dal giorno in cui cessarono dal loro ufficio, salvo che gli statuti dell'Ordine permettano che si proroghi questo tempo [3]. "

6. Non può negarsi però che l'opinione più comune sosteneva che quello ch'era prescritto dalla Costituzione *Exposcit debitum* avesse vigore solo in Italia e nelle isole adiacenti.

---

[1] " Nota VIII. Quod Abbatissæ possunt eligi per triennium vel per singulos annos, sed non ultra triennium, alias electio est nulla. Et insuper Abbatissa triennalis debet per triennium vacare ex Const. Gregorii XIII, *Exposcit*, etc. Neque in Vicariam eligi potest, etc. "

[2] *Prælectiones jur. can. habitæ in semin. S. Sulpitii*, n. 490 (Parisiis, 1862, t. II, p. 297).

[3] " Electio fit communiter ad triennium: quo elapso tempore, Superiorissæ vacare debent per triennium a die finiti regiminis inchoandum, nisi statuta Ordinis permittant prorogare hoc tempus " (Ferraris, v. *Abbatissa*, numeri 53, 57).

Quest'è la sentenza di Tamburini [1] ed anch
di Pellizzari [2], il quale scrive:

" Ben osserva il Tamburini..... che la mer
tovata Costituzione (*Exposcit debitum*) non ob
bliga fuori d'Italia; e perciò le Abbadess
elette fuori d'Italia possono essere rielette [3].

La stessa opinione sostiene Antonio di Spi
rito Santo [4] e Monacelli [5].

E nelle addizioni a Ferraris (*ex aliena manu*
nel luogo citato, leggiamo:

" Quello che dice l'autore, nel n. 53 e seg
del triennio prescritto da Gregorio XIII all
Abbadesse, si deve intendere per i monaster
che esistono in Italia, non già per quelli ch
esistono fuori di essa [6]. "

A queste addizioni si ispirano Bouix e Crais
son. Il primo [7] dice:

" Quello che dicemmo di Lucio Ferraris ne
n. 9, si deve intendere pei monasteri dentr

---

[1] *De jure Abbatiss.*, disp 30, q. 1, n. 2.

[2] *Manuale Regul.*, tract. X, cap. x, n. 113.

[3] " Bene notat Tamburinius... præfatam Constitutione
(*Exposcit debitum*) non obligare extra Italiam; ideoque Al
batissas extra Italiam electas posse iterum eligi " (Lug
duni, 1653, t. II, p. 954.)

[4] *Consulta varia*, consult. 40 (Lugduni, 1675).

[5] *Formularium legale*, volume III, pag. 186, n. 5 (Rom
ann. 1709).

[6] " Quod ait Auctor, n. 53 et seq., de triennio a Greg. XI
præfinito abbatissatui, id intelligendum est de monasteri
intra, non item extra Italiam existentibus. "

[7] *De jure Regul.*, parte VI, cap. II, § III, q. IV (Parisii
a. 1883, p. 393, t. II.)

l'Italia e le isole adiacenti, non già per gli altri, perchè quella Bolla di Gregorio XIII sul triennio *è ristretta all' Italia ed alle isole adiacenti* [1]. „

E Craisson [2] scrive: " Secondo la Costituzione *Exposcit debitum* di Gregorio XIII, l'elezione della Superiora si deve fare per un solo triennio; però questo vale solo per l'Italia e per le isole adiacenti

" A questo non pose attenzione Icard nella sua opera *Prælectiones S. Sulpitii* [3]. „

7. Per sua parte Bizzarri, nella *Collectanea in usum Secretariæ S. Congregat. Episcoporum et Regularium* (Romæ, 1885), nella p. 278, fa un estratto della Costituzione di Gregorio XIII, e le premette questo titolo: " Le Abbadesse IN ITALIA siano triennali [4]. „

Così pure il P. Bucceroni, nel supplemento alla *Bibliotheca* di Ferraris, v. *Moniales* (Roma, anno 1899), dopo aver copiata quasi alla let-

---

[1] " Quæ diximus ex Lucio Ferraris, n. 9, intelligenda sunt de monasteriis intra Italiam et adjacentes insulas, non de aliis; quia Bulla illa Gregorii XIII, de triennio, *ad Italiam et adjacentes insulas restringitur* „ (V. FERRARIS, voce *Abbatissa*, novæ additiones, n. 9).

[2] *Manuale totius Jur. Can*, n. 3010.

[3] " Ex Constit. *Exposcit debitum* Gregorii XIII, electio Superiorissæ fieri debet ad triennium tantum, nec expleto triennio potest reeligi; sed hoc est tantum pro Italia et insulis adjacentibus. Vedi Bouix, *ib.*, p. 421, ubi citatur n. 9 *Novarum additionum* FERRARIS, v. *Abbatissa*. Ad hæc non attendit D. ICARD in *Prælect. S. Sulpitii*, n. 456. „

[4] " Abbatissæ IN ITALIA *sint ad triennium*. „

tera la dottrina di sant'Alfonso, a cui si ri
mette, sembra chiaramente indicare che la
Costituzione di Gregorio XIII è in vigore
solo in Italia, giacchè scrive: " Le Abbadesse
non possono essere elette..... per più di un
triennio..... Però l'Abbadessa triennale deve
restare senza carica per un triennio, secondo
la Costituzione di Gregorio XIII, *Exposcit de
bitum* del 1° Gennaio 1583, data PER L'ITALIA [1]. "

La stessa opinione sembra pure tenere il
P. Wernz, *Jus Decretal.*, vol. III, n. 688, n. 640,
dove, facendo alcune indicazioni sull'elezione
dei Superiori e delle Superiore religiose, scrive:
" Si vegga la Costituzione *Exposcit debitum*
del 1° Gennaio 1583, di Gregorio XIII (per
l'Italia) [2]. "

Ed il P. Pio di Langogne scrive che l'in
terpretazione che sostiene la Costituzione
Exposcit debitum aver forza di legge fuori d'I
talia, è in evidente contraddizione col testo
stesso della Bolla [3].

S. Vista la risposta della S. Congregazione
letta la Costituzione *Exposcit debitum*, e stu
diati gli autori che parlano di essa, resta tut

---

[1] " Abbatissæ..... eligi non possunt..... ultra triennium.
Abbatissa vero triennalis debet per triennium vacare, ex
Const. Gregorii XIII, *Exposcit debitum*, 1 Jan. 1583, PRO
ITALIA. "

[2] " Cfr. GREGORII XIII Const. *Exposcit debitum*, 1 Januari
a. 1583 (pro Italia). "

[3] *Dictionnaire de Théologie*, v. *Abbesses*, Paris, 1899.

tavia in piedi una non lieve difficoltà. Conciossiachè, apparendo tanto chiaramente dal testo stesso della citata Costituzione di Gregorio XIII che i suoi precetti riguardano la sola Italia e le isole adiacenti, come mai ha potuto la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari rispondere che la detta Costituzione *è stata fatta per tutta la Chiesa*, e che si deve osservare in tutta la Chiesa? E diciamo che la difficoltà resta in piedi, anche dopo avere vista questa risposta e dopo aver studiato gli autori che si possono allegare in suo favore; giacchè nè l'una nè gli altri spiegano sufficientemente la contraddizione, almeno apparente, che esiste tra le parole della Costituzione *Exposcit debitum* e la dottrina della sacra Congregazione.

9. Noi crediamo, tuttavia, che si possa spiegare la risposta ad I in questo modo. La Costituzione *Exposcit debitum* fu data *præceptive* per l'Italia e per le isole adiacenti, e *directive* per tutta la Chiesa, poichè le ragioni che la motivarono, cioè i mali che provengono dall'essere perpetue le Superiore locali, esistono da per tutto. Perciò le ripetute risoluzioni della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari a cui si riferisce l'Em.mo Cardinale di Santiago hanno applicata a tutta la Chiesa la detta Costituzione, e così questa venne a costituire la disciplina universale, e, per conseguenza, oggidì obbligatoria in tutta la Chiesa.

§ II.

CASI IN CUI LA RIELEZIONE DELLA SUPERIORA DEV'ESSERE CONFERMATA.

10. Supposta la dottrina della S. Congr gazione nella prima risposta, facilmente capisce la ragione di ciò che si dice nel terza, poichè è chiaro che, posto questo, rielezione immediata dell'Abbadessa o Sup riora, quando le costituzioni non parlano essa o la proibiscono, è contro il diritto c mune e, per conseguenza, non può esser v lida, senza la dispensa o l'approvazione po tificia. Però se le costituzioni permettono rielezione immediata e sono state approva dalla S. Sede posteriormente alla Costituzio *Exposcit debitum*, si deve conformarsi al teno d'esse; giacchè il Papa stesso, nell'approvarl derogò al diritto comune.

N. B. Nei casi in cui la rielezione imm diata della Superiora od Abbadessa è nul se non si ottiene l'approvazione pontificia, domanda talvolta una tale approvazione prin di procedere alle elezioni, cioè si supplica S. Sede, perchè riabiliti la presente Superio ad essere nuovamente eletta. Si può anch senza domandare alcuna facoltà al Roma Pontefice, procedere, col consenso del Prela che presiede, alla rielezione della Superior

e, dato il caso che sia rieletta, si ricorre allora per dimandare la confermazione del Papa [1].

§ III.

LA RIELEZIONE DELLE SUPERIORE NELLE CONGREGAZIONI DI VOTI SEMPLICI.

11. Si noti che tanto la consulta dell'Arcivescovo di Santiago, quanto la risposta della S. Congregazione, si riferiscono solo agli Ordini religiosi strettamente detti, non già alle congregazioni di voti semplici.

In queste, generalmente, le Superiore locali non si eleggono propriamente, ma le nomina sempre (col *consenso* delle consigliere) la Superiora generale, la quale suol essere l'unica Superiora propriamente eletta. Generalmente, le Superiore locali si nominano per un solo triennio, passato il quale, possono essere confermate per un secondo triennio, non però per un terzo, *nella stessa casa* [2].

12. In quanto alla Superiora *generale*, in molte congregazioni si elegge solo per sei

---

[1] Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 1177.

[2] *Norme*, art. 309. Si vegga altresì Battandier, *Guide canonique pour les Const. des Sœurs a Vœux simples*, n. 296 seq. (Paris, 1900).

anni, e frequentemente non può essere immediatamente rieletta senza l'approvazione della S. Sede [1].

Altre volte le costituzioni approvate da Sua Santità permettevano che la si potesse rieleggere per *un secondo sessennio*, senza che fosse necessario di ricorrere a Roma, non però per un terzo sessennio, senza l'approvazione del Papa [2]. In parecchie di queste congregazioni quantunque fosse permessa la prima rielezione, questa non era valida, se non riuniva i due terzi dei voti.

13. Oggi le *Norme*, art. 235, stabiliscono come principio che la Superiora generale dura nella sua carica per soli sei anni, e la si può rieleggere per un altro sessennio, senza necessità di ricorrere a Roma. Però non sarà valida l'elezione immediata per un terzo sessennio, se non riunisce i due terzi dei voti ed inoltre non ottiene l'approvazione della S. Sede.

14. Se le costituzioni permettono che la carica di Superiora *generale* duri dodici anni per la prima rielezione immediata è necessaria oltre al dover riunire i due terzi dei voti l'approvazione della S. Sede [3].

[1] Suore di S. Giuseppe, Tarbes, 21 Dicembre 1883, ad 12. Terziarie Domenicane, Przmysl, 21 Marzo 1885, ad 34.

[2] Suore della Presentazione, Tours, 25 Luglio 1885, ad 6.

[3] Si veggano le *Norme*, art. 236: Battandier, *l. c.*, n. 21 e seg.; Wernz, *l. c.*

Nell'istruzione che la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari diede nell'anno 1858 alle *povere Suore di Nostra Signora*, come disegno al quale dovevano conformarsi le loro future costituzioni, si diceva: " La Superiora generale e le sue quattro Assistenti, saranno nominate nel Capitolo generale, e dureranno nelle loro cariche sei anni, passati i quali, solamente la Superiora generale potrà essere confermata per tutta la vita [1]. „

N. B. Prima, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari non ammetteva più Superiore della *generale* e delle *locali;* non ammetteva le *provinciali*. Anche nel 3 Marzo 1843 si negò l'approvazione dell'istituzione delle dette Superiore provinciali [2]. Però già fin dal 5 Agosto 1865, la medesima S. Congregazione approvava le Superiore provinciali; ed oggidì, non solo hanno queste Superiore molti di questi istituti di voti semplici [3], ma le stesse *Norme*, nell'art. 301 seg., consigliano l'opportuna divisione dell'istituto in provincie, la quale, tuttavia, non si può fare senza il permesso del Romano Pontefice.

---

[1] Bizzarri, *l. c.*, p. 775.
[2] Lucidi, *De Visit. SS. Liminum*, t. II, cap. v, n. 411.
[3] Si vegga Battandier, *l. c.*, n. 285 seg.

B) L'ELEZIONE DELL'ABBADESSA O SUPERIORA.

§ I.

CHI PUÒ ESSERE ELETTA SUPERIORA.

15. L'Abbadessa o Superiora deve avere pe
lo meno *quarant'anni* d'età, ed otto anni o pi
di professione [1], e dev'essere professa di vo
solenni.

I quarant'anni devono essere compiti [2]. Pe
lizzari aveva insegnato il contrario [3].

Gli otto anni si cominciano a contare da
giorno in cui la professa fece i voti semplic

16. Se nel monastero non ci fosse nessun
che avesse tutte queste condizioni, se ne pu
eleggere una di un altro monastero. Però dop
la Bolla di S. Pio V, *Decreti*, la quale, con
dichiarò Gregorio XIII, corregge il cap. v
della sess. XXV del Tridentino, è necessari
l'autorizzazione del Papa (in Ispagna la pu
dare il Nunzio) affinchè la religiosa esca da
suo monastero e si trasferisca all' altro dov
deve esercitare la sua carica [4].

---

[1] Conc. Trid., XXV, *De Regul.*, cap. VII.

[2] S. C. del Conc., 24 Sett 1678; FERRARIS, v. *Abbatiss*
n. 2; ANGEL. A SS. CORDE, *Man. jur. regul.*, vol. II, n. 11
CRAISSON, *Man. jur. can.*, n. 3007.

[3] *De Monialibus*, cap. X, n. 91 (Venetiis, 1690).

[4] BIZZARRI, *Collect. S. C. Ep. et Reg.*, p. 208.

17. Che se non si vuol ricorrere ad una di altro monastero, se ne potrà eleggere, col permesso del presidente, una del proprio monastero la quale abbia per lo meno trent'anni d'età e cinque di professione [1].

18. Non può essere eletta una che sia illegittima, vedova, sorda, cieca, o che stia abitualmente inferma a letto [2].

§ II.

CHI E COME PRESIEDE L'ELEZIONE.

19. Il Vescovo, da sè, o per mezzo di un suo delegato, presiederà l'elezione e riceverà i voti, ogni qualvolta il monastero è soggetto alla sua giurisdizione.

---

[1] " Abbatissa et Priorissa, et quocumque alio nomine præfecta vel præposita appelletur, eligatur non minor annis quadraginta, et quæ octo annis post expressam professionem laudabiliter vixerit. Quod si his qualitatibus non reperiatur in eodem monasterio, ex alio ejusdem ordinis eligi possit Si hoc etiam incommodum superiori, qui electioni præest, videatur, ex iis, quæ in eodem monasterio annum trigesimum excesserint, et quinque saltem annis post professionem recte vixerint, Episcopo vel alio superiore consentiente, eligatur „ (Trid., sess. XXV, *De Reg.*, c. VII).

[2] S. C. del C., 27 Aprile 1630; S. C. dei Vesc. e Reg., 29 Genn. 1585; 15 Luglio 1616. Si vegga Pallottini, *Collectio conclus. S. C. Concil.*, v. *Abbatissa*, n. 71, seg.; Tamburini, *De jure Abbatiss.*, disp. 28, q. 11 seg. (pag. 339 seg., Romæ, 1638); Monacelli, *Formularium legale*, vol. III, p. 187 (Romæ, 1709); Ferraris, v. *Abbatissa*, n. 8; Craisson, *Man. jur. can.*, n. 3009: Angelus a Ss. Corde, vol. II, n. 1177.

20. Deve ricevere i voti il Prelato regolare, se il monastero è a lui soggetto; però anche in questo caso può assistere e presiedere il Vescovo, ma senza notare i voti [1]. Il Vescovo in questo caso ha la presidenza d'onore e direttiva: il Prelato regolare l'ha giurisdizionale e come effettiva. Il Vescovo non può interrogar le monache prima dell'elezione di quello che ad essa si riferisce; deve però ascoltare la lettura dei voti, se si fa a voce, e vedere come si consegnano se si danno per iscritto [2].

21. Un mese prima di finire il suo triennio, l'Abbadessa deve avvisare il Prelato a cui è soggetta, mandandogli, in una doppia lista, i numeri, l'età, gli anni di professione e gli ufficii di tutte le elettrici, come pure le circostanze speciali per cui qualcuna non può essere eletta, p. es., per esser vedova.

22. Il presidente, o chi riceve i voti, deve essere accompagnato da due altri testimonii, i quali facciano l'ufficio di scrutatori, o almeno di uno il quale faccia le veci di notaio o segretario [3].

23. In Ispagna è abbastanza generale la consuetudine che il presidente sia accompa-

---

[1] S. C. dei Vesc. e Reg., 19 Giugno 1671: Bizzarri, pagine 265, 266.

[2] Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 1178.

[3] Cfr. Pellizzari, *l. c.*, n. 98; Tamburini, disp. 27, q. 3, n. 1.

gnato da un solo sacerdote, il quale fa le veci di notaio o di segretario [1].

24. Riceveranno o ascolteranno i voti alla grata e nella parte esteriore di essa, senz'entrare nella clausura, siccome ordina il Concilio di Trento: " Colui che presiede, sia il Vescovo, sia un altro Superiore, non entri nella clausura, ma ascolti o riceva i voti di ciascuna religiosa stando alla grata [2]. „

25. Nei monasteri soggetti ai regolari, quantunque il Vescovo assista, non può condurre seco nessuno che assista insieme con lui [3]. Però egli può delegare un altro che assista e presieda in suo nome [4]. La confermazione della elezione in questi casi non tocca al Vescovo, ma al Prelato regolare [5].

26. Al Prelato regolare, e non al Vescovo, spetta pure di fissare il giorno in cui si deve fare l'elezione [6].

---

[1] Si vegga Cadena y Eleta, *Procedimientos*, vol I, p. 354 (Madrid, 1891); Portabales, p. 57.

[2] " Ille vero, qui electioni præest, Episcopus, sive alius superior, claustra monasterii non ingrediatur, sed ante cancellorum fenestellam vota singularum audiat vel accipiat „ (Trid., sess. XXV, *De Reg.*, cap. VII).

[3] S. C. del Conc. 26 Apr. 1727 (*Thesaurus*, vol. IV, p. 47 e seg.), 14 Nov. 1733 (*ibid.*, vol. VI, p. 184).

[4] Greg. XV, Const. *Inscrutabili*, § V, *Bullar. Rom. Taurin.*, vol. XII, p. 657.

[5] Risposta della S. C. del Conc., confermata da Greg. XV e da Urbano VII, *Bull. Rom. Taur.*, vol. XII, pag. 659, 660; S. C dei Vesc. e Reg., 15 Maggio 1671, Bizzarri, p. 266.

[6] S. C. del Conc., 17 Sett. 1746, ad 6, *Thesaurus Resol.*, t. XV, pp. 87, 88.

27. Se il Vescovo dichiarò espressamente di voler usare del diritto che ha di assistere e di presiedere in queste elezioni, il Superiore regolare ha l'obbligo di far sapere al Vescovo il giorno e l'ora dell'elezione. Se, venuta l'ora, il Vescovo non si presenta, non v'è obbligo di aspettarlo e si può procedere all'elezione [1]. Però se questa si fa prima dell'ora fissata, o non se ne diede previo avviso al Vescovo, questi ha il diritto di punire il detto Superiore [2], e l'elezione può essere annullata dal Vescovo [3].

§ III.

IL VOTO DELLE RELIGIOSE.

28. Generalmente hanno voto soltanto le religiose coriste e non le converse [4].

29. Le religiose hanno voto, solo dopo fatta la professione, almeno dei voti semplici. Se le costituzioni esigono che per aver voce e

---

[1] S. C. del Conc., 17 Sett. 1746, ad 7, *Thesaurus Resol.*, vol. XV, pp. 87 88.

[2] Risp. della S. C. del Conc. confermata da Urbano VIII, *Bull. Rom.*, l. c., p. 661.

[3] S. C. del Conc., 8 Maggio 1751; Richter, p. 109, n. 3; Pallottini, v. *Abbatissa*, n. 28; Monacelli, *Formularium*, vol. III, p. 187.

[4] Pellizzari, n. 89; Tamburini, *l. c.*, q. 5, n. 1; Ferraris, *l. c.*, nn. 22, 25.

voto in Capitolo si abbiano tanti anni di professione, questi si cominciano a contare dal giorno in cui si fece la professione dei voti semplici.

30. Secondo il cerimoniale delle monache Carmelitane Scalze, queste non hanno voto in Capitolo se non dopo tre anni di professione [1].

31. Possono aver voto anche quelle che stanno a letto inferme dentro il monastero [2]. Però la consuetudine di molti luoghi è che non l'abbiano [3].

32. Per l'elezione si richiede la maggioranza assoluta dei voti, e questa generalmente basta [4]. Alcuni [5] suppongono che, per diritto comune, si richiedano i due terzi. Ma, se così fosse, la S. Congregazione non esigerebbe i due terzi, *come condizione*, per confermare l'Abbadessa nel secondo triennio. Si vegga più sotto il n. 70.

33. Il numero di voti s'intende ch'è quello delle religiose che realmente votano nell'elezione. Se il numero è pari, affinchè si abbia la maggioranza, si richiede la metà dei voti più uno; p. e., se nell'elezione intervengono 16 religiose, la maggioranza è otto più uno, ossia nove.

---

[1] Angelus a Ss. Corde, vol. II, n. 1179

[2] Angelus a Ss. Corde, *l. c.*; Portabales, n. 48.

[3] Pellizzari, *l. c*, n. 164.

[4] Piat, *Præl. jur. reg.*, vol. I, q. 675; Portabales, n. 49; Appeltern, *Comp. jur. regul.*, q. 403.

[5] Santi-Leitner, lib. I, tit. VI, n. 37.

34. Se il numero è dispari, perchè si abbia la maggioranza, basta la parte maggiore, e così nel caso che fossero 17 le religiose che votano, bastano nove voti, perchè si abbia la maggioranza [1].

35. I voti bianchi non si contano, e quindi il numero dei votanti si considera essere uguale a quello che non sono usciti bianchi. Per conseguenza se votassero 17 religiose, e due di esse dessero scheda bianca, si conta come se il numero dei votanti fosse di 15 e così, per la maggioranza assoluta bastano otto voti [2].

36. Ciò non ostante, tra i Padri Carmelitani i voti bianchi non fanno diminuire il numero dei necessarii per la maggioranza dei voti [3].

37. Se qualche voto si dà ad una persona che evidentemente non può essere eletta, per esempio, se una religiosa dà il suo voto per Abbadessa a S. Giuseppe od alla Ss. Vergine un tal voto si considera come bianco [4].

38. Così pure sono nulli i voti indeterminati; p. es.: " Do il mio voto a quella che ne ha di più: „ gli alternativi; p. es.: " Eleggo la Madre *A* o la Madre *B* [5]. „

[1] Ferraris, *l. c.*, n. 43 seg.
[2] Appeltern, *Comp. jur. regul.*, q. 402.
[3] Angelus a Ss. Corde, vol. II, n. 819, 5°.
[4] Piat, *Præl. jur. reg.*, vol. I, q. 674.
[5] Piat, *l. c.*

§ IV.

FORMA DELL' ELEZIONE.

39. Lasciando da parte le forme d'elezione per *quasi ispirazione* e per *compromesso*, per non essere usate tra le monache, tratteremo solamente della forma ordinaria, ossia per *iscrutinio*.

40. In quanto a questa forma e modo di procedere all'elezione, ciascun Ordine suole averla descritta nelle sue costituzioni o nei suoi cerimoniali. Generalmente si procede nella forma che ora esporremo.

41. Si convocano le religiose per l'elezione col suono della campana capitolare.

42. Il presidente, prima dell'elezione, fa un breve discorso alle religiose, esortandole in generale ad eleggere come Abbadessa o Superiora quella che giudicano più degna davanti a Dio; però parlerà in tal modo che non sembri inclinarsi in favore di questa o di quella religiosa determinata.

43. È conveniente che abbia la lista di tutte le religiose che devono intervenire nell' elezione, le quali, ad una ad una, gli si presenteranno davanti e gli diranno il proprio nome, ed egli farà una croce sul nome rispettivo, per assicurarsi che siano tutte presenti.

44. Subito dopo, l'Abbadessa o Superiora

che esce, postasi in ginocchio, recita il *Confiteor Deo*, in nome proprio e della comunità ed il presidente dà l'assoluzione dalle censure a tutte le religiose per l'effetto della validità dell'elezione. Immediatamente dopo si dice da tutte il *Veni creator Spiritus*, finito il quale, il presidente, stando in piedi, dice il versicolo e l'orazione corrispondente.

45. Quindi il presidente andrà chiamando le religiose, che staranno sedute nel luogo più rimoto dalla grata. Saranno chiamate per ordine di antichità affinchè diano il loro voto.

46. I voti debbono essere segreti, in modo che non si sappia mai a chi ha dato il suo voto questa o quell'altra religiosa.

47. Le elezioni, dice il Tridentino, si devono fare " per voti segreti, in modo che non si conoscano mai i nomi degli elettori [1]. „

48. Se i voti si danno pubblicamente, l'elezione è nulla [2].

49. Il miglior mezzo perchè la votazione sia segreta, si è che ciascuna religiosa porti

---

[1] " In electione superiorum quorumcumque, abbatum temporalium et aliorum officialium ac generalium, et abbatissarum atque aliarum præpositarum, quo omnia recte et sine ulla fraude fiant, in primis sancta synodus districte præcipit omnes supradictos eligi debere per vota secreta, ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentur „ (Trid., sess. XXV, cap. VI, *De Regul.*).

[2] Pallottini, v. *Abbatissa*, n. 14 seg.; Piat, vol. I, q. 672; Monacelli, *Formularium*, vol. III, p. 187; Ferraris, *l. c.* n. 17 seg.

l suo voto scritto in una scheda, piegata per nodo che non si vegga lo scritto, e che le religiose, secondo l'ordine di antichità, vadano a deporlo in un'urna posta davanti al presidente ed agli scrutatori.

50. Nella scheda ciascuna religiosa scriva: *Eleggo per Abbadessa* (o *per Superiora*) *la Madre N. N.*

51. Alle volte si ammette pure che il voto non si dia per iscritto, ma che ciascuna religiosa si accosti al presidente ed agli scrutatori e loro dica in segreto la persona a cui dà il suo voto.

52. Il presidente e gli scrutatori sono gravemente obbligati ad osservare il segreto, e peccherebbero mortalmente se rivelassero anche solo il voto di una religiosa [1].

53. Supponendo che si siano dati i voti per iscritto, questi si scuotono e si mescolano dentro l'urna, per osservar anche meglio il segreto, giacchè se si estraessero senza prima averli mescolati, potrebbe dedursi di chi sono, poichè uscirebbero per i primi quelli delle ultime, ecc. Dopo averli mescolati, si contano, e si vede se ce ne sono tanti quante sono le religiose che debbono votare. Se ce ne fossero più o meno, la votazione è illegittima, ed è quindi necessario che si proceda ad una nuova.

54. Se il numero è esatto, si viene *immedia-*

---

[1] Appeltern, *Comp. jur. regul.*, q. 402.

tamente ad aprire le schede, una per una, e poi si legge ad alta voce il nome della persona in favor della quale si dà il voto, e s nota dagli scrutatori. Questo si chiama pubblicazione dello scrutinio, senza la quale l'elezione sarebbe nulla [1].

55. Non c'è nessuna difficoltà che le religiose le quali lo desiderino, possano notare ciascuna in particolare i nomi che escono.

56. Dove le inferme hanno voto, poichè n il presidente, nè il segretario o gli scrutatori possono entrare nella clausura per causa d elezioni [2], per conseguenza neppur possono recarsi alla cella dell'inferma per ricevere i suo voto [3]; quindi si designeranno due religiose delle più anziane ed edificanti, le qual andranno alla cella dell'inferma, che loro consegnerà il suo voto scritto in una scheda chiusa ed esse la presenteranno al presidente senz che possano aprirla (sotto pena di peccato mor tale) nè molto meno cambiarla con un'altra [4].

57. Se si ha, si usa per questi casi una scatoletta aperta sopra il coperchio in modo ch si può introdurre solamente la scheda. La scatoletta la chiude, dopo aver prima osservat che sia vuota, il presidente od il segretario,

---

[1] Wernz, *Jus Decretal.*, vol. II, n. 371.

[2] S. C. del C., 10 Genn. 1711; Card. Petra, ad Const. XV Martini I, vol. IV, p. 258.

[3] Pellizzari, *l. c.*

[4] Ferraris, *l. c.*, n. 24.

quale ne tiene la chiave. Quindi consegna alle dette religiose la scatoletta, dentro la quale esse riceveranno il voto dell'inferma e lo porteranno al presidente.

58. Se l'inferma non può scrivere, può servirsi di un'altra religiosa, alla quale dice in segreto il suo voto, con l'obbligo gravissimo di non poter rivelare a chicchessia il detto segreto.

59. Finita quest'operazione, si conta il numero di voti, che ciascuna religiosa ha avuto, e si leggono ad alta voce, incominciando dalla religiosa che ne ha avuti di meno, in questa forma: " Quest'è l'elezione canonica dell'Abbadessa fatta nel convento di *N.* il giorno tale del tale mese ed anno, nella quale la religiosa *A.* ha ottenuti due voti, la religiosa *B.* tre, la religiosa *N.* sette, ecc. „

60. Tra i Cappuccini non si nominano quelli che hanno avuto soltanto uno o due voti [1].

61. Se alcuna delle religiose ha avuta la maggioranza dei voti, si dà per terminata l'elezione, ed il presidente formola il decreto, dicendo: " In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, *Amen.* Io *N.*, in nome mio e di tutte quelle che hanno meco concorso, eleggo quale Abbadessa di questo monastero *N.* la Madre *N.*, con tanti voti. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito

---

[1] Appeltern, *Comp. jur. regul.*, q. 401.

Santo. *Amen.* „ Il decreto si richiede per l
validità dell'elezione [1].

62. Fatto questo, si bruciano quivi stess
tutte le schede.

63. Il presidente non ha voto nell'elezion
delle Superiore, come pure non l'hanno gl
scrutatori [2].

64. Se nessuna ha avuta la maggioranza d
voti, si procede nuovamente alla votazion
nella forma indicata, o nel medesimo giorn
od in altro, che il presidente determina, no
minando frattanto una Presidente.

65. Dopo due parità di voti, il Prelato h
il diritto di nominare egli stesso l'Abbadess

66. Si procede in una maniera analog
quando le religiose danno il loro voto a voc
In questo caso, le religiose, a mano a man
che sono chiamate, una per una dicono a voc
bassa, in modo che la odano il presidente
gli scrutatori, non però le altre religios
Eleggo ad Abbadessa (o Superiora) la Madre N.
Il presidente e gli scrutatori, od il presiden
ed il notaio, terranno ciascuno la propria lis
e scriveranno il nome delle elette, ed og
volta che si ripete lo stesso nome, tireran
diligentemente tante linee alla destra di ess
In fine si vede se il numero dei voti ricev

---

[1] Wernz, *l. c.*

[2] Ferraris, *l. c.*, num. 29 seg.; Pallottini, V. *Abbatis*
n. 61 seg.

corrisponde a quello delle religiose che dovevano votare e si fa tutto il resto, come sopra si è detto, e si bruceranno poi le liste, subito che sia proclamata l'eletta.

67. Finito il triennio, l'Abbadessa (o Superiora) cessa immediatamente dalla sua carica, quantunque non si potesse fare immediatamente l'elezione della nuova Superiora. In questo caso il Prelato deve nominare immediatamente una Presidente, la quale governerà il monastero, finchè sia eletta la nuova Abbadessa.

68. Disputano gli autori se possa essere nominata Presidente la stessa Abbadessa che esce. Al Card. Gennari [1] sembra probabile che sì, e si appoggia sull'autorità di Pellizzari [2] e di altri. Questo stesso insegna Portabales [3].

Monacelli invece sostiene il contrario [4].

69. L'Abbadessa che è stata tale non può, come sopra si è detto, essere rieletta, finchè non sia trascorso un triennio, salvo che si ottenga dispensa dalla S. Sede.

E neppure può, durante il detto triennio, esercitare un'altra carica di governo, e quindi non la si può nominare Superiora, Vicaria, nè Maestra delle novizie.

---

[1] *Il Monitore,* vol. XVIII, p. 423.
[2] *De monialibus*, cap. VII, n. 60.
[3] *L. c.*, n. 41.
[4] *Formularium*, vol. III, p. 186.

70. Generalmente, per concedere la rielezione dell'Abbadessa per un secondo triennio, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari esige che nell'elezione abbia ottenuto i due terzi dei voti, e per essere confermata per un terzo od un ulteriore triennio, esige che abbia l'unanimità assoluta dei voti, quantunque alcune volte per gravi motivi conceda la conferma-zione, ancorchè manchi uno o due voti per l'unanimità assoluta [1].

§ V.

UNA CONSULTA.

71. In un convento di monache, poco tempo fa, si fece l'elezione dell'Abbadessa. Il delegato del Vescovo si presentò nel giorno stabilito, da *solo,* per l'elezione.

L'Abbadessa gli ricordò che nelle altre elezioni aveva sempre assistito il confessore in qualità di segretario; che se gli pareva bene, lo chiamerebbero, oppure chiamasse egli un altro sacerdote. Il delegato rispose che non era necessario chiamare nessuno, per quanto ciò fosse contro il parere delle monache che tenevano per nulla una tale elezione. Rice-

[1] Bizzarri, *l. c.*, p. 273, nota.

vette il delegato le schede di mano di ciascuna elettrice, e quando le ebbe tutte riunite, disse: " È stata eletta Abbadessa *N. N.* „ senza dire il numero di voti che ebbe, nè quelli che ebbero le altre.

Ignoro le disposizioni della Chiesa sopra queste elezioni, e mi fa dubitare della sua nullità il numero senza numero di abusi a cui questo modo di fare darebbe luogo.

Desidererei sapere il suo parere in questo caso, per tranquillizzare le religiose, se V. R. tiene l'elezione per valida, o per informarne il Superiore, se così le pare.

72. *Risposta.* — Io credo che l'elezione sia invalida almeno per due capi. Il primo è il non avere pubblicata la elezione; cioè il non avere manifestato pubblicamente quali abbiano avuti i voti; il che deve farsi, pubblicando i voti gli uni dopo gli altri [1].

Il secondo vizio di nullità è il non avere il presidente avuto seco, per lo meno, un compagno di scrutinio che vedesse tutti e singoli i voti. Dico per lo meno *uno*, giacchè il diritto ne esige *due* [2], come avverte Pellizzari: " Oltre di ciò, a tale elezione debbono assistere insieme coll'Ordinario ed il Prelato regolare, per lo meno due testimonii, i quali facciano l'ufficio di scrutatori; altrimenti una tale elezione sa-

---

[1] Cfr. Wernz, *Jus Decretal.*, vol. II, n. 371, III.
[2] *Decretal.*, lib. I, tit. VI, cap. XLII.

sebbe nulla, come si dice nel cap. *Quia propter* [1]. „

Anche supponendo che qui abbia forza di legge la consuetudine che col presidente intervenga soltanto il confessore (n. 23), se ne richiederebbe almeno uno, come dissi [2].

Adunque, salvo *meliori*, credo che si dovrebbe informare l'Ordinario, affinchè egli ordini che si proceda ad una nuova elezione.

---

[1] " Præterea tali electioni debent interesse cum Ordinario aut Prælato regulari saltem duo testes, qui munus disquisitorum exerceant, alioqui electio facta esset nulla ex c. *Quia propter de elect.* „ (*De monial.*, cap. x, n. 96, p. 312 Venetiis, 1690).

[2] Cfr. etiam VERMEERSCH, *De Relig.*, vol. I. n. 414; ANGELUS A SS. CORDE, n. 1178.

APPENDICE

APPENDICE I.

—

Testo del decreto " Peculiaribus inspectis. „

(*Testo latino.*)

Perillustris ac Rv.me Domine uti Frater. — Peculiaribus inspectis circumstantiis, in quibus Monasteria Sanctimonialium Virginum superioribus regularibus subjecta, nec non Religiosi viri e claustris ejecti in Hispanica ditione in præsens reperiuntur, Sanctissimus D. N. Pius PP. IX, existimavit iis speciali Apostolicæ Sedis providentia consulendum esse. Idcirco Sanctitas Sua prædicta Monasteria Sanctimonialium Virginum, quæ Præsidibus Regularibus subsunt, ac insuper præfatos Religiosos viros extra claustra degentes in Hispaniarum regno jurisdictioni Antistitum, seu Ordinariorum locorum in quibus eadem Monasteria respective reperiuntur, et memorati Religiosi commorantur, apostolica auctoritate ad triennium a data præsentium computandum, nisi interim a Sancta Sede aliter provideatur, subjicit, et subjecta ac subjectos esse decernit; quin tamen impediatur, quominus enuntiati Religiosi viri libere confugere

possint ad suos Præsides, seu superiores regulares, quando agitur de rebus conscientiam respicientibus, quæ ad votorum observantiam et ad obligationes a religiosa professione promanantes referantur. Quod vero spectat ad Sanctimonialium Monasteria de quibus agitur Sanctitas Sua expresse declarat ea vi hujus pontificiæ dispositionis in omnibus omnino Ordinariis locorum subjici, et ab eis unice regi debere, quin Regulares in iis sese ullo modo immiscere possint; verum admodum congruum esse ut Ordinarii, nisi pro peculiaribus rerum et Monasteriorum adjunctis aliter in Domino existimaverint, in deputandis eorumdem Monasteriorum Vicariis, Confessariis, Moderatoribus, seu Directoribus spiritualibus, deligant Religiosos ejusdem Ordinis, quatenus illi scientia, vitæ probitate, prudentia, ceterisque qualitatibus ad eadem respectiva officia rite obeunda necessariis præditi reperiantur. — Hæc quidem Tibi ex Sanctitatis Suæ mandato communicamus, ut delegata superius jurisdictione pro ea, qua præstas prudentia in tua Diœcesi utaris, facta tamen in singulis actis expressa mentione hujus specialis apostolicæ delegationis; Teque simul monitum volumus ut si in earumdem facultatum usu dubitatio, vel difficultas exoriatur, eam ad hanc S. Congregationem negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium præpositam solvendam proponas. — Interim vero

Amplitudini tuæ fausta ac prospera cuncta adprecamur a Domino.

Romæ ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium, die 19 Decembris 1858. — Amplitudinis Tuæ. — Addictissimus uti Frater. — G. Card. DE GENGA, *Præfectus*. — A. Archiepiscopus Philippen., *Secretarius*.

APPENDICE II.

—

A chi spetta dare le assoluzioni generali e le benedizioni papali alle quali hanno diritto le religiose soggette all'Ordinario.

1. Il dì 11 Febbraio del 1903, la S. Congregazione delle Indulgenze, dichiarò che le *religiose Terziarie* appartenenti ad un Ordine religioso, soggette all'Ordinario, debbono ricevere le *assoluzioni generali* e le *benedizioni apostoliche*, alle quali hanno diritto, per mezzo del confessore approvato dal Vescovo, e non da un religioso o sacerdote secolare deputato dal Superiore dell'Ordine.

2. La parte sostanziale del decreto così dice:

" Le monache Terziarie di un Ordine regolare, soggette alla giurisdizione del Vescovo, le quali hanno diritto di ricevere ogni anno alcune assoluzioni generali ed alcune benedizioni apostoliche, debbono ottenere queste grazie spirituali per mezzo del confessore designato dal Vescovo, o per mezzo di un religioso o sacerdote secolare deputato dal Superiore dell'Ordine rispettivo?

" La sacra Congregazione fece rispondere:

Affermativamente alla prima parte, negativamente alla seconda [1]. „

3. Prendendo occasione da questo decreto, l'Ill.mo Vescovo ausiliare di Vienna, domandò se l'Ordinario, sotto la cui giurisdizione stanno le religiose Terziarie, poteva, per le dette assoluzioni generali e benedizioni papali, delegare un sacerdote che non fosse approvato per udire confessioni di religiose; e la sacra Congregazione il 27 Maggio dello stesso anno rispose affermativamente [2].

Per conseguenza, può dare le dette assoluzioni generali e benedizioni papali qualunque sacerdote designato per questo dal Vescovo, sia poi egli confessore o no di dette monache, e sia o no approvato per udire confessioni di religiose.

---

[1] " Sanctimoniales Tertiariæ alicujus Ordinis Regularis jurisdictioni Episcopi subjectæ, quæ jus habent ad quasdam annuas absolutiones generales et benedictiones apostolicas suscipiendas, debentne hujusmodi favores spirituales obtinere ministerio Confessarii ab Episcopo assignati, aut ope Religiosi vel Sacerdotis sæcularis deputati a Superiore Ordinis respectivi?

" S. Congregatio respondendum mandavit: Affirmative quoad primam partem, negative ad secundam „ (*Bononien.*).

[2] " Utrum Ordinarius, sub cujus jurisdictione Moniales Tertiariæ degunt, ad absolutiones apostolicas eisdem Monialibus impertiendas, delegare possit Sacerdotem sibi benevisum ad audiendas Monialium confessiones non approbatum?

" Porro S. Congregatio ad præfatum dubium respondendum mandavit: Affirmative „ (*Viennensis*).

COMMENTO

§ I.

LE ASSOLUZIONI GENERALI.

4. Le parole *assoluzione generale* hanno avut ed hanno tuttavia molti significati. Nel sens stretto nel quale si usa dopo il decreto de 7 Maggio 1882 [1], ed in quello in cui l'usa i presente decreto, significa un' *assoluzione* co *indulgenza* plenaria, che si concede varie volt all'anno ai religiosi strettamente detti, se i loro Ordine gode questo privilegio (come pur ai loro Terziarii regolari); in virtù della qual essi si assolvono dalle censure in cui per cas fossero incorsi [2], dalle mancanze commess contro i voti, le regole e gli ordini dei lor

---

[1] *Decr. auth.*, n. 444.

[2] Quest'assoluzione cade sulle censure dubbie e sopr quelle nelle quali uno fosse incorso e delle quali, quand la riceve, non si ricorda. In virtù di quest'assoluzion resta libero da tali censure; di guisa che, se dopo si r corda di quelle nelle quali incorse, gli basterà d'esser assolto dal peccato, o dai peccati per cui le contrasse; quali non saranno più riservati, ancorchè le dette censur fossero state riservate (Cfr. Mocchegiani, *Collectio indu gentiarum*, n. 1410 e seg.: Ad Claras Aquas, 1899, p. 655.

Superiori, dalle penitenze dimenticate o trascurate, ecc. [1].

5. Anticamente si usavano diverse formole per dare la detta assoluzione generale; però nel 1879 si sottoposero all'esame della sacra Congregazione delle Indulgenze, la quale trovò in esse delle espressioni un po' ambigue e meno conformi alla sana Teologia [2], per la qual cosa le rimise al Sant' Uffizio, il quale riprovò gli errori indicati e propose la vera dottrina, conforme alla quale ordinò che fossero corrette.

6. Il 22 Marzo dello stesso anno Leone XIII approvò la risoluzione della S. Congregazione delle Indulgenze, in virtù della quale si stabiliva che si doveva prescrivere, sotto pena di nullità, una formola unica per tutte le assoluzioni generali. Questa formola fu pubblicata e prescritta col decreto della medesima S. Congregazione del 7 Maggio 1882, e col Breve di Leone XIII *Quo universi*, del 7 Luglio dello stesso anno, per tutti i regolari di qualsiasi Ordine, i quali godono del privilegio dell'assoluzione generale [3].

---

[1] *Decr. auth.*, p. 410, 412; Bucceroni, *Suppl. ad Bibl.*; Ferraris, v. *Absolutio generalis*; *Monitore*, vol. IX, parte I, p. 174; Solans, *Manuale liturgico*, vol. II, n. 726.

[2] *Decr. auth.*, pp. 405, 407.

[3] Si vegga questa formola in *Decr. auth.*, pag. 412; Beringer, *Les indulg.*, vol. II, parte III, n. 26 e nel Breve di Leone XIII, *Quo universi*, del 7 Luglio 1882 nel *Monitore*, vol. III, p. 115 seg, o in Bucceroni, *l. c.*

7. Quest'*assoluzione* si può dare pubblicamente, ossia fuori di confessione, e privatamente, cioè, immediatamente dopo la confessione, secondo la consuetudine dell' Ordine [1]. A quest'assoluzione è annessa un' indulgenza plenaria applicabile solamente ai defunti [2].

Quando si dà immediatamente dopo l'assoluzione sacramentale, si può usare la nota formola breve dei Terziarii secolari [3], secondo che concesse Pio X il 22 Marzo 1906 [4].

Il Superiore od il suo delegato, che dà la assoluzione alla comunità, la riceve egli pure, senza bisogno che gliela dia un altro [5].

8. I Terziarii, che vivono in comunità e formano congregazioni religiose di voti semplici, sono equiparati ai religiosi dei rispettivi Primi e Secondi Ordini, quanto al ricevere le assoluzioni generali [6]; partecipano di tutte le indulgenze direttamente concesse ai detti Ordini, e le loro chiese godono pure delle stesse indulgenze delle quali godono i Primi ed i Secondi Ordini rispettivi; però le indulgenze

---

[1] S. C. delle Indulg., 20 Marzo 1879; *Decr. auth.*, n. 444 ad 12.

[2] S. C. delle Indulg., 12 Marzo 1855; *Decr. auth.*, p. 430 e seg.; Angelus a Ss. Corde, *Manuale Jur. Regul.*, n. 1083; Mocchegiani, *l. c.*, nn. 1421, 1°, 1424 e 1435.

[3] Si vegga il n. 17.

[4] Cfr. *Razón y Fe,* vol. XIV, p. 569.

[5] S. C. delle Indulgenze, Febbraio 1905. Cfr. *Razón y Fe,* l. c.

[6] S. C. delle Indulg., 11 Novembre 1903.

che si erano prima concesse ai Terzi Ordini, d'or innanzi saranno proprie solamente dei Terziarii secolari [1].

§ II.

LA BENEDIZIONE CON INDULGENZA PLENARIA.

9. Ai Terziarii secolari non si dà l'*assoluzione generale* della quale stiamo parlando, ma quella che si chiama propriamente *benedizione* con *indulgenza* plenaria (*applicabile* ai defunti, che potranno però lucrarsi *per sè* i viventi), la cui formola fu pur pubblicata, e prescritta, sotto pena di nullità, dalla S. Congregazione nel citato decreto del 7 Maggio 1882 [2].

10. Alcune volte tuttavia la stessa S. Congregazione chiama questa benedizione *assoluzione;* aggiunge però queste od altre simili parole: " Hoc est *benedictionem* cum *indulgentia plenaria*, „ p. es., nei decreti del 10 Gennaio 1886, del 21 Luglio 1888 e del 30 Gennaio 1896, ecc. [3]. „

---

[1] S. C. delle Indulg., 28 Agosto 1903. Cfr. *Ephemerides Liturgicæ*, vol. XVIII, p. 95; *Acta S. Sedis*, vol. XXXVI, pp. 377, 498.

[2] Si vegga in *Decr. auth.*, pag. 413, ed in BERINGER, *l. c.*, n. 27, ecc.

[3] Si veggano pure i *Sommarii delle Indulgenze e dei privilegi dei diversi Ordini secolari*, approvati nel 1903, 1904 e seg.

11. Per lucrare questa indulgenza plenari
(oltre l'esser necessario che il sacerdote recit
la formola prescritta) da parte di chi dev
guadagnarla, si richiede la confessione, la co
munione e la preghiera vocale secondo l'in
tenzione del Papa [1].

Se il penitente suole confessarsi ogni ott
giorni, basta quella confessione per guada
gnare questa o qualunque altra indulgenz
che occorra dentro la settimana [2]. Se si co
munica tutti o quasi tutti i giorni, non è ne
cessario che si confessi, purchè sia in istat
di grazia [3].

12. L'indulgenza si guadagna, non precisa
mente quando il sacerdote recita la formola
ma quando il Terziario ha adempite tutte l
condizioni prescritte. Così, per esempio, s
questi ha già pregato secondo l'intenzion
del Sommo Pontefice, e riceve privatament
la detta benedizione dopo essersi confessato
guadagnerà l'indulgenza quando poi farà l
comunione [4].

13. Questa benedizione può darsi privata

---

[1] Leone XIII, Const. *Misericors Dei Filius*; S. C. dell
Indulg., 18 Maggio 1889. Si veggano inoltre i rispettivi *Sum
marii* che citiamo più sotto.

[2] Clemente XIII, 9 Settembre 1763; S. C. delle Indulg
15 Novembre 1841. Cfr. Gury-Ferreres, *Comp. Theol. mor*
vol. II, n. 1052.

[3] Pio X, 14 Febbraio 1906; *Acta S. Sedis*, vol. XXXIX
pag. 62.

[4] S. C. delle Indulg. 10 Giugno 1886.

mente o pubblicamente. Nel primo caso, può darla qualunque confessore. Pubblicamente può darla solo il direttore dell'associazione od altro sacerdote legittimamente delegato [1].

In questo caso deve usarsi la stola violetta [2].

14. Si potrà dare pubblicamente non solo a tutti i Terziarii riuniti, ma anche ad un piccolo gruppo di essi o ad un Terziario solo. Lo stesso sacerdote potrà darla varie volte in uno stesso giorno, però solo a persone diverse [3].

15. Il sacerdote che la dà potrà con quella benedizione guadagnare l'indulgenza, se non c'è un altro legittimamente autorizzato da cui riceverla, e se inoltre adempie le condizioni [4].

Sembra che la guadagnerà pure, ancorchè ci sia un altro che possa dargliela [5].

16. Se la detta benedizione si riceve in privato, si deve dare immediatamente dopo l'assoluzione sacramentale [6]; e se il penitente non ha bisogno di confessarsi per guadagnar

---

[1] Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 1062; Bucceroni, *l. c.* S, vegga *Tertiarii*, n. 3.

[2] S. R. C., 22 Dic. 1905.

[3] Pouget, *Tiers-Ordre séculier de St. François*, pag. 52. Rodez, 1902.

[4] Pouget, *l. c*, p. 53

[5] Cfr. S. C delle Indulg, 1° Febbraio 1905; *Razón y Fe*, vol. XIV, p. 369.

[6] S. C. delle Indulg., 10 Giugno 1886.

la detta indulgenza [1], è tuttavia necessari che gli si dia la benedizione nel luogo desti nato per udire le confessioni [2].

17. La formola in tutti questi casi nei qual si dà privatamente, incomincia colle parole *Dominus noster Jesus Christus*, omettendo quell che precede [3].

Sembra pure che se il concorso dei peni tenti è grande, basterà dire quelle ultime pa role della formola: *Auctoritate a Summo Pon tifice mihi concessa, plenariam omnium peccatorum tuorum indulgentiam tibi impertior. In nomine Pa tris ✠ et Filii et Spiritus Sancti. Amen.* Così s trova nel Cerimoniale del Terz'Ordine di san Francesco, approvato dalla S. Congregazion dei Riti [4].

18. La benedizione con indulgenza plenaria si può dare solo in determinate festività, se

---

[1] Si vegga il n. 11.

[2] S. C. delle Indulg., 30 Gennaio 1896.

[3] Leone XIII, Const. *Quo universi*, 7 Luglio 1882. — Sar dunque questa la formola privata: *Dominus Noster Jesu Christus, qui Beato Petro Apostolo dedit potestatem ligand atque solvendi, Ille te absolvat ab omni vinculo delictorum ut habeas vitam æternam, et vivas in sæcula sæculorum. Amen Per sacratissimam Passionem et mortem Domini Nostri Jesu Christi: precibus et meritis Beatissimæ semper Virgini Mariæ, beatorum apostolorum Petri et Pauli, beati Patri Nostri (Dominici) et omnium Sanctorum, auctoritate a Summi Pontificibus mihi concessa, plenariam indulgentiam omnium peccatorum tuorum tibi impertior. In nomine Patris ✠ Filii et Spiritus Sancti. Amen.*

[4] Cfr. *Analecta eccles.*, vol. VIII, p. 183.

condo i privilegi di ciascun Terz'Ordine [1], si può anche anticipare alla vigilia di dette feste; però allora si deve dare solo in parti-

---

[1] I Terziarii di S. Domenico possono riceverla i giorni del Natale, Pasqua di Risurrezione, Pentecoste, Corpus Domini, Immacolata Concezione, Annunziazione, Rosario, S. Domenico (4 Agosto) e di S. Caterina (30 Aprile). (S. C. delle Indulg., 13 Giugno 1906; *Acta S. Sedis*, v. XXXIX, p. 554). Quelli del Carmine, nei giorni del Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Purificazione, Assunzione di Maria Vergine, S. Giuseppe, santa Teresa e Tutti i Santi. Si vegga il *Sommario* approvato dalla S. Congregazione delle Indulg. il 18 Sett. 1903 (*Acta S. Sedis*, vol. XXXVI, p. 241 seg.; Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 1060). I Terziarii di S. Francesco nei giorni del Natale, Pasqua, Pentecoste, S. Cuor di Gesù, Immacolata Concezione, S. Giuseppe, Impressione delle Stimmate di S. Francesco (17 Settembre), S. Luigi, re di Francia (25 Agosto) e santa Elisabetta, regina d'Ungheria (19 Novembre). (Leone XIII, Const. *Misericors Dei Filius*, 29 Maggio 1883. *Index ind.*, cap. I, n. 8). I Terziarii degli eremitani di S. Agostino possono riceverla nei venti giorni dell'anno enumerati nel *Sommario* approvato dalla S. Congregazione delle Indulgenze il 5 Settembre 1903 (*Acta S. Sedis*, vol. XXXIII, p. 186 seg.

I Terziarii della Mercede possono riceverla nei dieci giorni indicati nel *Sommario* approvato dalla S. Congregazione delle Indulgenze il 18 Giugno 1904 (*Acta S Sedis*, vol. XXXVI, p. 751 seg.). Nè questi, nè gli eremitani di S. Agostino godono il privilegio della benedizione papale (si veggano i rispettivi *Sommarii*). I Terziarii premostratesi sono privi, inoltre, del privilegio dell'assoluzione generale, ossia benedizione con l'indulgenza, come si vede dal *Sommario delle Indulgenze e privilegi* approvato dalla S. Congregazione delle Indulgenze il 1° Marzo 1904 (*Acta S. Sedis*, vol. XXXVI, p. 634 seg.).

Quando una di quelle feste si trasferisce accidentalmente (p. es., per occorrenza di altra festa) ad un altro giorno, questa benedizione non si trasferisce, ma si deve

colare e nella confessione sacramentale [1]. Nella maggior parte dei casi si concede che i Terziarii che non la potessero ricevere il dì della festa, la possano ricevere pubblicamente nella domenica immediata od in qualunque altro giorno festivo che occorra nell'ottava del giorno designato [2].

19. Ai Terziarii *Domenicani* si concesse che la potessero ricevere nell'adunanza generale che immediatamente precede o segue alcune di quelle nelle quali la si concede loro (Aprile del 1898). Ultimamente, il dì 11 Febbraio 1903, la S. Congregazione delle Indulgenze [3] concesse ai sacerdoti del Terz'Ordine *secolare* di S. Francesco la facoltà di ricevere privatamente la detta benedizione in qualsiasi giorno dell'ottava, ogni qualvolta che, per trovarsi occupati nei ministeri sacerdotali, non l'avessero potuta ricevere nel giorno proprio. Lo stesso fu il 13 di Agosto 1901 concesso agli infermi.

---

dare nel proprio giorno. Però se la festa si trasferisce perpetuamente, come, p. es, in Francia si trasferisce alla domenica quella dell'Immacolata Concezione, allora si trasferisce anche la benedizione (Pouget, *l. c.*, p. 54).

[1] S. C. delle In tulg, 21 Luglio 1888, 6 Marzo 1893, 26 di Agosto 1895.

[2] S. C. delle Indulg, 16 Gennaio 1886; 21 Marzo 1892. Cfr. Bucceroni, *Suppl.*, l. c, nn. 2 8.

[3] *Monitore*, vol. II, p. 155.

§ III.

LA BENEDIZIONE PAPALE.

20. La *benedizione papale* con indulgenza plenaria significa la benedizione pubblica e solenne che i Prelati od i sacerdoti da lui autorizzati, danno in *nome*, in *persona* [1] ed in rappresentanza del Sommo Pontefice, ed a tutti i fedeli che si trovano presenti, o solo ai religiosi od ai Terziarii che godono di questo privilegio.

Secondo il decreto già mentovato, *i regolari* devono dare questa benedizione colla formola prescritta da Benedetto XIV nella sua Costituzione *Exemplis Prædecessorum* (19 Marzo 1748). Non possono darla lo stesso giorno e nel medesimo luogo nel quale la dà il Prelato [2], nè due volte nello stesso giorno [3].

---

[1] Tutte le benedizioni con indulgenza plenaria si danno in nome e per delegazione del Papa, ch'è il solo che può concedere indulgenza plenaria; però le così chiamate papali si danno inoltre in persona del Papa o rappresentandolo per modo che colui che le dà moralmente rappresenta il Romano Pontefice: " Delegatio duplici modo fieri potest, scilicet vel ita ut delegatus agat in persona propria, licet ex potestate sibi ab alio commissa, vel ita ut quis non solum agat ex potestate ab alio accepta, sed etiam in persona et vice alterius, ita ut actio delegati moraliter habeatur ut actio delegantis „ Melata, *De Benedictione papali.* (Cfr. *Analecta eccl.*, vol. III. p. 130)

[2] Leone XIII, Const. *Quo universi.*

[3] Cfr. Pouget, *l. c.*, pag. 57; Melata, *Manuale de Indulgentiis*, p. 83 seg.

21. Secondo il Decreto di Clemente XIII, del 30 Agosto 1763, si richiede inoltre la previa licenza *per iscritto* dell'Ordinario [1].

Generalmente si può dare solo due volte all'anno [2]; però i Padri Carmelitani possono, nelle loro chiese (non in quelle delle loro religiose) darla quattro volte all' anno, in virtù di un privilegio di Benedetto XIII, confermato più tardi da Benedetto XIV, ed ultimamente, il 3 Dicembre dell'anno 1895, da Leone XIII [3].

22. La benedizione papale si deve dare pubblicamente alla moltitudine, congregazione o comunità riunita, e non a poche persone separate. Quelle a cui hanno diritto i Terziarii secolari, possono darle solo i sacerdoti che hanno la facoltà di dare loro pubblicamente la benedizione con indulgenza plenaria [4]. Se il Terziario si trova in luogo dove non esiste il Terz'Ordine, potrà, invece della benedizione

---

[1] Angelus a Ss. Corde, *l. c.*, n. 1082.

[2] Br. *Quo universi.*

[3] I giorni sono: il dì di santo Stefano (26 Dicembre); il terzo giorno (si può però trasportare al secondo per concessione di Leone XIII, *l. c.*), di Pasqua di Risurrezione e di Pentecoste, ed il giorno in cui celebrano nelle loro chiese la festa della Madonna del Carmine. I loro Terziarii secolari possono riceverla due sole volte all'anno. Si vegga il *Sommario* approvato dalla S. Congregazione delle Indulgenze il 18 Settembre 1903 (*Acta S. Sedis*, volume XXXVI pag. 241 seg.). Angelus a Ss. Corde, *l. c.* Si vegga questa formola in Beringer, *l. c.*, n. 25.

[4] S. C. delle Indulg., 10 Giugno 1886, ad III.

papale, ricevere privatamente la benedizione con indulgenza plenaria. Per lucrare l'indulgenza della benedizione papale si richiede pure la confessione, la comunione e la preghiera vocale secondo l'intenzione del Romano Pontefice [1].

Anche quest'indulgenza è applicabile ai defunti [2].

23 Nei decreti che veniamo commentando pare che si tratti di *religiose* strettamente dette [3], le quali sono soggette all'Ordinario: ciò che in essi si determina è conforme a ciò che la medesima sacra Congregazione delle Indulgenze aveva decretato il 12 Marzo 1855 [4], rispetto alle religiose Clarisse soggette all'Ordinario. Giacchè essendo stata interrogata se il confessore o cappellano che non fosse confessore, potesse, per delegazione dell'Ordinario, a cui sono soggette, dar loro le assoluzioni generali e benedizioni papali alle quali esse hanno diritto, rispose: Affermativamente [5].

Si ricordi che in Ispagna, presentemente,

---

[1] Benedetto XIV, Costituzione citata.

[2] Leone XIII, Const. *Misericors Dei Filius*.

[3] Si vegga nel Commento I, n. 2, e nella nota prima del Commento IV, che cosa s'intende per religiose strettamente dette.

[4] *Decr. auth.*, pp 430, 431.

[5] "6° An confessarius et capellanus qui non esset confessarius, possit illas (*le assoluzioni generali*, ecc.) impertire ex delegatione Ordinarii, cui Clarissæ subjiciuntur? Ad 6^m *Affirmative.*„

tutte le religiose strettamente dette sono soggette all'Ordinario [1].

24. Nello stesso modo si dovrebbe procedere, se si trattasse di religiose Terziarie di voti semplici [2].

---

[1] Si vegga il Commento I, n. 15.
[2] Si vegga ciò che s'è detto nel n. 8.

APPENDICE III.

—

Decreto " Quemadmodum. „

(Traduzione italiana.)

Come è propria condizione di tutte le umane cose, ancor più oneste in sè e più sante, così avviene eziandio alle leggi saviamente sancite, che esse sieno esposte a venire travolte abusivamente e tirate a sensi improprii ed estranei; onde consegue talvolta che non raggiungono più lo scopo inteso dai legislatori, e si dà caso persino che sortiscono un effetto opposto.

E bene è da gravemente lamentare che ciò appunto sia intervenuto nelle regole di parecchie Congregazioni, Società e Istituzioni, tanto di donne riunite con vincolo di voti semplici e solenni, quanto di uomini per professione e regime interamente laici. Erasi alcune volte nelle loro costituzioni permessa la manifestazione della coscienza, affinchè più agevolmente i novellini, nei casi dubbii, imparassero l'ardua via della perfezione da sperimentati Superiori; ed ecco alcuni di questi trascorrere sino a scrutare intimamente la coscienza, nella guisa che è riserbata esclusi-

vamente al sacramento della Penitenza. Per simile guisa nelle Costituzioni fu prescritto, come porta il diritto canonico, che la sacramentale Confessione nelle dette Comunità si facesse ai rispettivi Confessori, ordinarii e straordinarii; e, ciò non ostante, l'arbitrio di alcuni Superiori giunse persino a negare ai sudditi un Confessore straordinario, eziandio in circostanze che questi ne abbisognavano per provvedere alla propria coscienza. Era stata loro data una norma di discrezione e di prudenza a ciò che dirigessero i loro sudditi secondo le regole e la rettitudine, nelle pratiche delle individuali penitenze e delle altre opere di pietà: ma anche di questa norma si abusò, estendendola sì, che i Superiori permettessero a piacimento l'accostarsi alla sacra Mensa, e talvolta ne negassero affatto il permesso. Onde avvenne, che quelle disposizioni che salutarmente e saggiamente erano state date a spirituale profitto dei religiosi, ed a fomentare la pace dell'uniformità e la concordia delle Comunità, non di rado tornarono invece a pericolo delle anime, ed ansietà delle coscienze, e servirono per giunta a turbare la esteriore quiete; come appare evidente dai frequenti ricorsi e richiami dei Religiosi presso la S. Sede.

Le quali cose essendo così, il SS. N. S. per divina provvidenza Papa Leone XIII, mosso dalla peculiare sollecitudine ch'egli nutrisce

in cuore verso questa elettissima porzione del gregge cristiano, nell'Udienza del 14 Dicembre 1890, accordata a me Cardinale Prefetto della S. Congregazione negli affari e consulti dei Vescovi e Regolari, avendo esaminata ogni cosa con cura e diligenza, volle, stabilì e decretò quanto segue:

1° Sua Santità cassa, abroga e dichiara di nessun valore in avvenire, qualunque sieno le disposizioni delle costituzioni di Pie Società, di Istituti di donne sia con voti semplici, sia con solenni, e di uomini laici d'ogni maniera; eziandio se dette costituzioni avessero ottenuta dalla S. Sede Apostolica l'approvazione, fosse anche l'approvazione specialissima, le annulla in quanto riguarda la intima manifestazione della coscienza, in qualsiasi modo e con qualsivoglia nome essa si chiami. E così ingiunge ai Direttori e alle Direttrici di cotali Istituti, Congregazioni, Società, che facciano scancellare e togliere radicalmente le predette disposizioni dalle proprie costituzioni, dai direttorii e manuali. Inferma parimente e cassa, quali ch'essi sieno, gli usi di tali pratiche, e le consuetudini eziandio ab immemorabili.

2° Proibisce inoltre strettamente ai detti Superiori e alle Superiore di qualunque grado e prominenza, che non tentino d'indurre le persone a sè soggette ad aprirsi con loro delle cose di coscienza, nol tentino nè direttamente

nè indirettamente, nè per via di comando, nè di consiglio, o di timore, o di minacce, o di allettativi; alle persone soggette, per converso, il Santo Padre ingiunge che denunzino ai Superiori maggiori i Superiori minori i quali osassero a ciò indurre i sudditi; e se si trattasse di Superiori o di Superiore generali, la denunzia si rivolga a questa S. Congregazione.

3° Tutto il fin qui detto non impedisce punto che i sudditi possano con libertà spontaneamente aprire l'animo loro ai Superiori, ad effetto di ottenere, dalla prudenza loro, consiglio nei dubbii e nelle perplessità, e direzione per l'acquisto della virtù e il profitto nella perfezione.

4° Oltre a ciò, restando fermo, relativamente ai Confessori ordinarii e straordinarii, il prescritto dal sacrosanto Concilio di Trento nella sess. XXV, cap. x, *De Regul.*, e dalla S. M. di Benedetto XIV nella Costituzione *Pastoralis curæ*, la Santità Sua ammonisce i Prelati e i Superiori di non negare ai sudditi il Confessore straordinario quante volte essi ne abbiano necessità per provvedere alla propria coscienza, e ciò senza che i Superiori in nessuna maniera ricerchino il motivo della domanda, o mostrino che questa loro non piace. Ed affinchè non torni vana tanto provvida disposizione, esorta gli Ordinarii che nei luoghi delle loro Diocesi, dove esistono comunità femmi-

nili, designino idonei Sacerdoti forniti delle facoltà, ai quali possano le religiose facilmente rivolgersi per confessarsi.

5° Per ciò che si attiene poi a permettere o vietare la santa Comunione, la Santità Sua decreta, tali permessi o divieti non ispettare ad altri che al Confessore ordinario o straordinario, senza che i Superiori abbiano autorità d'ingerirsene; eccetto il caso che un suddito, dopo l'ultima confessione, avesse dato scandalo alla Comunità, o commessa alcuna grave colpa esterna; in tal caso potrà il Superiore interdirgli la Comunione, finchè non siasi nuovamente confessato.

6° Perciò si avvisano tutti, di aversi a preparare con diligenza alla sacra Mensa, e accostarvisi nei giorni per regola stabiliti; e quante volte, pel fervore della divozione, o per suo spirituale profitto giudicherà il Confessore convenire al penitente maggiore frequenza, esso gliela potrà permettere. Ma chi avrà ottenuta dal Confessore la licenza di più frequente e anche di quotidiana Comunione, sia tenuto di darne parte al Superiore, il quale, dove credesse di avere giuste e gravi ragioni contro tali Comunioni più frequenti, le debba rappresentare al Confessore, nel cui parere converrà al tutto rimettersi.

7° La Santità Sua, inoltre, a tutti e singoli i Superiori Generali, Provinciali e Locali degli Istituti d'uomini o di donne, dei quali si è fin

qui parlato, ingiunge che studiosamente e diligentemente osservino le disposizioni di questo Decreto, sotto le pene contro i Superiori trasgressori degli ordini dell'Apostolica Sede. da incorrersi issofatto.

8° Finalmente comanda, che la copia di questo Decreto, tradotta in volgare, venga inscritta nelle costituzioni dei predetti Pii Istituti, e, almeno una volta all'anno, a tempo determinato, in ciascuna Casa sia letta a voce alta ed intelligibile, o nel refettorio, o nel Capitolo a ciò specialmente raccolto.

E questo la Santità Sua stabilì e decretò, non ostante qualsiasi contraria disposizione, ancorchè degna di speciale e individuale menzione.

Dato in Roma, dalla Segreteria della predetta S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, addì 17 Dicembre 1890.

† Card. Verga, *Prefetto.*

† Fr. Luigi, Vesc. di Callinico, *Segret.*

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *pag.* V

COMMENTO I.

I confessori di monache secondo la vigente disciplina.

§ I. Risoluzione della Sacra Penitenzieria . *pag.* 3
§ II. Preliminari . . . . . „ 7
§ III. Approvazione dei confessori di monache „ 9
§ IV. Giurisdizione dei confessori di monache „ 16
§ V. Il parroco come confessore di monache di voti semplici . . . . . „ 18
§ VI. Il confessore ordinario delle monache . „ 24
A) Deve esserlo di tutto il monastero . „ 24
B) Chi lo nomina . . . . . „ 28
C) Qualità del confessore ordinario . „ 29
D) Tempo che deve durare nel suo ufficio 33
§ VII. Il confessore straordinario generale . „ 40
§ VIII. Il confessore straordinario particolare . „ 48
A) Secondo la Bolla *Pastoralis Curæ* . „ 48
B) Secondo il decreto *Quemadmodum* del 17 Dicembre 1890 . . . . . „ 49
§ IX. Risoluzione di alcuni dubbii . . . „ 55
§ X. Casi in cui le religiose possono confessarsi a qualunque sacerdote approvato per le confessioni dei secolari „ 60
§ XI. Il confessore in ordine alla Comunione delle monache . . . . . „ 65
§ XII. Il confessore, quando sia finito il tempo del suo ufficio . . . . . „ 70

§ XIII. Applicazioni pratiche . . . . . *pag.* 74
A) Sulla durata del confessore ordinario nel suo ufficio . . . . . „ 74
B) Se il confessore ordinario dev'essere unico . . . . . „ 76
C) Il confessore ordinario durante l'ufficio dello straordinario . . . „ 79
D) La Superiora non può negare il confessore straordinario particolare quando glielo domandano . . . „ 80
E) Il confessore ordinario o lo straordinario, finito che abbiano il loro ufficio . . . . . „ 82
F) Sulla soggezione delle religiose all'Ordinario, in virtù del decreto *Peculiaribus inspectis* . . . . . „ 85
§ XIV. Nuove applicazioni pratiche . . . „ 87
A) Votazione capitolare pel secondo triennio del confessore . . . „ 87
B) La clausola *etiam ad moniales* . . „ 89
C) Le religiose che escono di casa unicamente per confessarsi . . . „ 91
D) Confessione nelle chiese ed oratorii pubblici . . . . . „ 92
E) Il confessore in ordine alla predicazione e comunione. Il confessore, finito il suo ufficio . . . . „ 94
F) Le consulte sopra cose di spirito. . „ 96

COMMENTO II.

Il rendiconto di coscienza.

§ I. Natura del rendiconto di coscienza. . „ 101
§ II. Abolizione e proibizioni relative al rendiconto di coscienza fatte dal decreto *Quemadmodum* . . . . . „ 102
§ III. Casi non compresi nelle proibizioni del decreto *Quemadmodum* . . . . „ 107

§ IV. Nelle proibizioni del decreto *Quemadmodum* sono comprese le novizie . . . *pag.* 108
§ V. Obbligo imposto ai sudditi di denunziare i Superiori che trasgrediscono le precedenti disposizioni . . . . . „ 110
§ VI. Altre prescrizioni del decreto *Quemadmodum* . . . . . „ 111
§ VII. Applicazioni pratiche . . . . . „ 113

COMMENTO III.

La clausura delle religiose.

§ I. Risposta della S. Congregazione alla consulta del Vescovo di Zamora . . . „ 119
§ II. La clausura papale delle religiose . . „ 122
§ III. Pene contro i violatori della clausura papale delle religiose . . . . . „ 126
§ IV. Il confessore in ordine alla clausura papale delle religiose . . . . . „ 128
§ V. La clausura papale in occasione delle esequie delle religiose . . . . „ 134
A) I funerali delle religiose in Ispagna „ 134
B) A chi tocca fare e presiedere le esequie delle religiose . . . . „ 136
C) Chi può entrare nella clausura in occasione delle esequie . . . „ 138
§ VI. Il confessore ed il cappellano di monache in ordine alla clausura . . . . „ 142
§ VII. Altri casi nei quali il diritto permette l'ingresso nella clausura per breve tempo „ 144
§ VIII. Le educande e la clausura . . . . „ 148
§ IX. Casi nei quali il diritto permette alle religiose di uscire dalla clausura . . „ 150
§ X. La clausura papale, quando le religiose hanno da insegnare ad alunne esterne „ 151
§ XI. Le visite alle religiose . . . . . „ 156
§ XII. La clausura episcopale e la disciplinare „ 157

§ XIII. Applicazioni pratiche . . . . . *pag.* 159
A) Sopra il probandato . . . . . „ 159
B) Sul modo d'entrare il confessore nella clausura . . . . . „ 162
C) L'insegnamento della musica alle religiose . . . . . „ 162
D) L'insegnamento della musica alle educande, postulanti, ecc., che vivono dentro la clausura . . . . „ 163
E) Ingresso nella clausura per fare le esequie . . . . . „ 165

COMMENTO IV.

Voti delle Religiose.

I voti semplici che devono precedere i solenni in tutti gli Ordini religiosi — Il decreto *Perpensis* . . . . . „ 169

A) Nozioni previe.

§ I. Natura dei voti solenni e dei voti semplici . „ 173
§ II. Note storiche . . . . . „ 178
§ III. La solennità dei voti è d'istituzione ecclesiastica. — Conseguenze . . . . „ 184

B) Annotazioni al decreto.

§ I. Il triennio dei voti semplici . . . . . „ 189
Art. I. . . . . „ 189
Art. II. . . . . „ 194
Art. III. . . . . „ 197
Art. IV. . . . . „ 197
§ II. Diritti e doveri dei professi di voti semplici . . . . . „ 199
Art. V. . . . . „ 199
Art. VI. . . . . „ 200
Art. VII. . . . . „ 201
Art. VIII. . . . . „ 203
Art. IX. . . . . „ 210

§ III. La dote, il dominio radicale e l'amministrazione di beni temporali . . . *pag.* 210
Art. X. . . . . „ 210
Art. XI. . . . . „ 216
§ IV. Le dimissioni . . . . . „ 226
Art. XII . . . . . „ 226
Art. XIII. . . . . „ 229
§ V. Osservazioni sopra l'emissione e rinnovazione dei voti. — Esplorazione delle religiose, ecc. . . . . „ 230
§ VI. Nuovo decreto sopra il mutare le disposizioni che riguardano la rinunzia dell'usufrutto . . . . . „ 235
§ VII. Applicazioni pratiche . . . . . „ 246
A) Sui voti pubblici e privati . . . „ 247
B) Quando il voto negativo equivale alla dimissione . . . . . „ 249
C) Se le professe di voti semplici possono continuare il noviziato . . „ 250
D) Il voto delle religiose durante il triennio di voti semplici . . . „ 251
E) Sul medesimo voto durante il detto triennio . . . . . „ 252
F) Sulla rinunzia del dominio radicale „ 253
G) Sulla natura del voto di povertà . „ 253
H) I beni acquistati dopo la professione solenne . . . . . „ 254

COMMENTO V.

L'elezione e la rielezione delle Abbadesse e delle altre Superiore regolari.

La consulta dell'Arcivescovo di Santiago . . *pag.* 259

A) La rielezione dell'Abbadessa o Superiora.

§ I. La Costituzione *Exposcit debitum* è obbligatoria in tutta la Chiesa . . . . „ 262
§ II. Casi in cui la rielezione della Superiora dev'essere confermata . . . . . „ 270

§ III. La rielezione delle Superiore nelle congregazioni di voti semplici . . . *pag.* 271

B) L'elezione dell'Abbadessa o Superiora.

§ I. Chi può essere eletta Superiora . . . . „ 274
§ II. Chi e come presiede l'elezione . . . . „ 275
§ III. Il voto delle religiose . . . . . „ 278
§ IV. Forma dell'elezione . . . . . „ 281
§ V. Una consulta 288

APPENDICE I.

Il decreto « Peculiaribus inspectis. »

Testo latino . . . . . „ 293

APPENDICE II.

A chi spetta dare le assoluzioni generali e le benedizioni papali a cui hanno diritto le religiose soggette all'Ordinario.

§ I. L'assoluzione generale . . . . . *pag.* 298
§ II. La benedizione con indulgenza plenaria . „ 301
§ III. La benedizione papale . . . . . „ 307

APPENDICE III.

Decreto « Quemadmodum. »

Traduzione italiana . . . . . „ 311

V. nulla osta.

Torino, 5 Aprile 1909.

Can. Tommaso Alasia, *Rev. deleg.*

V. Imprimatur.

Torino, 6 Aprile 1909.

Can. Ezio Gastaldi Sànti, *Prov. Gen.*

Con licenza dei Superiori dell'Ordine.

27792